



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

Anno VI - 1919




SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.








# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

---




Anno VI - 1919

---

Compilatore :

*Rag.* **Gabriele Marra**

---



Salerno - Premiato Stabilimento : :  
Tipografico del Commercio : : :  
cav. A. Volpe e C.<sup>o</sup> - 1919 : : :  
: : : : Tel. inter. 2-91 : : : :

---

ABBREVIAZIONI

V. — <i>vedi</i>	F. — <i>Finanze</i>
L. — <i>Legge</i>	A. — <i>Agricoltura</i>
R. D. o D. R. — <i>Decreto Reale</i>	P. — <i>Prefetto</i>
D. L. — <i>Decreto Luogotenenziale</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
D. M. — <i>Decreto Ministeriale</i>	L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>
D. P. — <i>Decreto Prefettizio</i>	T. — <i>Tesoro</i>
C. M. — <i>Circolare Ministeriale</i>	C. — <i>Circolare</i>
C. P. — <i>Circolare Prefettizia</i>	T. E. — <i>Telespresso</i>
M. — <i>Ministero</i>	L. E. — <i>Lettera espressa</i>
I. — <i>Interno</i>	Cop. — <i>Copertina</i>
G. — <i>Guerra</i>	All. — <i>Allegato</i>
A. e C. — <i>Approvvigionamenti e Consumi.</i>	

# INDICE

## PÀRTE I.

### LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

#### Agricoltura e commercio.

<i>Scarpe militari alle classi agricole.</i> C. P. 23 Dicem- bre 1918 . . . . .	pag.	13
<i>Elenco fiere e mercati.</i> C. P. 20 Febbraio 1919. . . . .	»	46
<i>Assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura.</i> C. P. 28 Marzo 1919 . . . . .	»	88
<i>Liquidazione di scorte di lana.</i> C. P. 28 Marzo 1919. . . . .	»	88
<i>Calzature nazionali.</i> C. P. 18 Aprile 1919 . . . . .	»	100
<i>Formazione delle liste elettorali delle organizzazioni di con- duttori d'opera e di lavoratori.</i> D. L. 13 Aprile 1919 pag. 125; C. P. 30 Maggio 1919 . . . . .	»	140
<i>Fiere e mercati.</i> D. P. 10 Agosto 1919 . . . . .	»	190
<i>Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari.</i> D. P. 14 Ago- sto 1919 pag. 191; D. P. 22 Settembre 1919 . . . . .	»	242
<i>Cooperazione per lo sviluppo dell'aeronautica.</i> C. M. I. 29 giugno 1919 . . . . .	»	194
<i>Trasporto di uve e mosto.</i> C. P. 29 Settembre 1919. . . . .	»	246
<i>Contratti agrari.</i> D. R. 2 ottobre 1919 . . . . .	»	265
<i>Cessione di calzature militari</i> C. M. I. sett. 1919 . . . . .	»	296

#### Annunzi legali.

<i>Tariffa delle inserzioni.</i> C. P. 18 ottobre 1919 . . . . .	»	256
--	---	-----

#### Approvvigionamenti e consumi.

<i>Molitura e panificazione.</i> D. M. A. 16 Gennaio 1919. . . . .	»	19
<i>Esportazione dell'olio.</i> T. 22 Gennaio 1919. . . . .	»	23
<i>Esportazione olive.</i> T. 23 Gennaio 1919 . . . . .	»	24
<i>Commissione Prov. Annonaria.</i> C. P. C. 15 Gennaio 1919 »	»	24

<i>Norme per la molitura, panificazione e pastificazione.</i> C. M.	
A. 18 Gennaio 1919 . . . . .	pag. 49
<i>Prezzi massimi dei formaggi, burri, ecc.</i> D. P. 31 Mar. 1919 »	82
<i>Esportazione dei bovini con denti di latte.</i> C. P. 1 maggio 1919 . . . . . »	119
<i>Sospensione incetta animali bovini e bufalini.</i> D. M. A. 10 Giugno 1919 . . . . . »	148
<i>Prezzo massimo della farina del pane e della pasta</i> D. P. 10 Giugno 1919 . . . . . »	149
<i>Prezzi massimi dei formaggi, burri, ecc.</i> D. P. 13 giugno 1919 . . . . . »	151
<i>Divieto di esportazione dei cereali e derivati.</i> C. P. 9 giugno 1919 . . . . . »	158
<i>Prezzo massimo vendita tonno sott'olio.</i> C. P. 23 giugno 1919 . . . . . »	160
<i>Cessione merci.</i> C. P. 13 luglio 1919 . . . . . »	177
<i>Commercio delle uova.</i> C. P. 14 luglio 1919 . . . . . »	178
<i>Nuovi prezzi cessione carne in scatola e salmone.</i> C. P. 23 luglio 1919 . . . . . »	178
<i>Richieste di approvvigionamento.</i> C. P. 1 agosto 1919. »	193
<i>Calmiere sul carbone vegetale.</i> C. P. 20 agosto 1919 . »	219
<i>Contingentamento carneo.</i> C. P. 29 agosto 1919. . . »	220
<i>Varietà di forme e tipi di pane.</i> C. P. 15 sett. 1919 . »	243
<i>Divieto esportazione suini.</i> C. P. 18 ottobre 1919 . . »	256
<i>Tessuti di lana.</i> C. P. 13 Novembre 1919 . . . . . »	283
<i>Farina per fabbricazione di biscotti.</i> C. P. 14 nov. 1919 »	284
<i>Prezzi del caffè.</i> C. P. 23 ottobre 1919 . . . . . »	290
<i>Fabbricazione dolciumi.</i> C. P. 29 novembre 1919 . . »	291
<b>Amministrazioni comunali e provinciali.</b>	
<i>Verbale chiusura esercizio 1918.</i> C. P. 25 gennaio 1919 »	23
<i>Esercizio del balatico.</i> C. P. 18 febbraio 1919 . . . »	37
<i>Tassa sui cani.</i> C. M. F. 18 dicembre 1918 . . . »	47
<i>Modificazioni alla legge comunale.</i> D. L. 13 febbraio 1919 »	53
<i>Indennità di caro-viveri al personale.</i> D. L. 9 marzo 1919 »	81
<i>Modificazioni alla legge comunale.</i> D. L. 23 marzo 1919 pag. 109; C. P. 13 maggio 1919 . . . . . »	124



<i>Estensione del servizio telefonico.</i> D. L. 9 febbraio 1919 pag. . . . .	145
<i>Sovrimposta sui redditi delle categorie B e C.</i> D. L. 8 maggio 1919 . . . . . »	150
<i>Stipendi agli impiegati comunali. Minimo imponibile.</i> C. P. 24 giugno 1919 . . . . . »	161
<i>Concessione di sussidi e mutui di favore ai Comuni per la costruzione di edifici scolastici.</i> D. L. 6 aprile 1919 . . . »	167
<i>Modifiche alla legge comunale e provinciale.</i> D. L. 29 maggio 1919 . . . . . »	171
<i>Facoltà della G. P. A. circa l'applicazione delle tasse di famiglia e sul bestiame.</i> D. L. 10 maggio 1919. . . . . »	217
<i>Imposta sul vino.</i> D. R. 2 settembre 1919 . . . . . »	223
<i>Modifiche.</i> D. L. 9 ottobre 1919. . . . . »	274
<i>Imposta sui vani.</i> D. L. 12 giugno 1919. . . . . »	232
<i>Esecuzione di opere igieniche.</i> D. R. 3 agosto 1919 . . . »	233
<i>Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni e delle Provincie.</i> R. D. 7 settembre 1919 . . . . . »	237
<i>Validità delle patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario.</i> R. D. 2 ottobre 1919 . . . . . »	252
<i>Concorsi agli impieghi degli enti locali.</i> D. R. 18 settembre 1919 . . . . . »	254
<i>Bilanci 1920.</i> C. P. 23 ottobre 1919 . . . . . »	262
<i>Concessione di mutui per opere igieniche.</i> D. R. 6 ottobre 1919 pag. 275; C. M. I. 21 settembre . . . . . »	282
<i>Aumento delle retribuzioni agli impiegati e salariati.</i> R. D. 16 ottobre 1919. . . . . »	278
<i>Proroga delle elezioni amministrative.</i> D. R. 16 ottobre 1919 pag. 279; C. P. 10 novembre 1919 . . . . . »	281
<i>Concorso governativo a favore dei Comuni.</i> C. P. 14 dicembre 1919 . . . . . »	292
<b>Annona.</b>	
<i>Disposizioni annonarie.</i> D. R. 13 luglio 1919 . . . . . »	175
<i>V. Approvvigionamenti e consumi.</i>	
<b>Assistenza civile.</b>	
<i>Assistenza e propaganda nazionale.</i> C. P. 26 dicembre 1918 . . . . . »	14

*Contributo straordinario per l'assistenza civile.* D. L. 17 novembre 1918 pag. 18; D. L. 24 aprile 1919. . . . pag. 144

### **Boschi.**

V. *Foreste.*

V. *Opere pubbliche.*

### **Calmiera.**

V. *Approvvigionamenti e consumi.*

### **Cassa.**

V. *Cauzioni.*

V. *Esattorie.*

### **Cauzioni.**

*Svincolo cauzione degli appaltatori del dazio consumo.* C. M. F. 28 gennaio 1919. . . . . » 86

*Corso medio dei titoli cauzionali nel 2. semestre 1918.* C. P. 2 maggio 1919 . . . . . » 118

### **Codice civile.**

*Modifiche al codice civile: norme circa la capacità giuridica della donna.* Legge 17 luglio 1919 . . . . . » 172

### **Dazio.**

*Riduzione dei canoni daziari concessi agli appaltatori.* C. P. 8 gennaio 1919 . . . . . » 21

*Modifiche alle leggi daziarie.* D. L. 25 maggio 1919 . . . » 171

*Appalti daziari.* C. P. 10 dicembre 1919 . . . . . » 291

### **Elezioni**

*Revisione delle liste elettorali e politiche.* D. L. 1. dicembre 1918 . . . . . » 2

*Adempimenti elettorali.* C. P. 9 gennaio 1919 . . . » 15

*Commissioni elettorali.* C. P. 23 gennaio 1919 . . . » 25

*Documentazione degli atti di revisione delle liste elettorali.* C. 16 gennaio 1919 . . . . . » 25

*Modifiche alla legge elettorale.* Legge 16 dicembre 1918 pag. 34; L. 15 agosto 1919 pag. 206 . . . . . » 206

*Accessori di bolli elettorali.* C. P. 19 febbraio 1919 . . . » 45

*Locali e mobili per servizio elettorale.* C. P. 20 feb. 1919 » 46

<i>Liste sezionali politiche. C. P. 18 aprile 1919 . . .</i>	<i>pag.</i>	96
<i>Art. 43 legge elettorale politica. C. P. 9 maggio 1919. »</i>		121
<i>Circoscrizione dei collegi elettorali politici. D. R. 10 settembre 1919 . . . . . »</i>		233
<i>Proroga delle elezioni amministrative. R. D. 16 ott. 1919 »</i>		279
<b>Emigrazione e passaporti.</b>		
V. <i>Pubblica sicurezza.</i>		
V. <i>Passaporti.</i>		
<b>Esattorie.</b>		
<i>Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette,</i>		
D. L. 17 novembre 1918 pag. 35; D. R. 17 agosto 1919. »		229
<b>Esportazioni ed importazioni.</b>		
V. <i>Approvvigionamenti e consumi.</i>		
<b>Fitti.</b>		
<i>Provvedimenti per i fitti. D. L. 11 agosto 1918 pag. 10;</i>		
D. L. 15 agosto 1919. . . . . »		221
<i>Disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.</i>		
D. L. 27 marzo 1919 . . . . . »		101
<b>Foreste.</b>		
<i>Revisione del regolamento delle prescrizioni di massima sull'esercizio del pascolo dei boschi vincolati. D. L. 1918. . . »</i>		
		12
<i>Taglio di boschi. C. P. 10 febbraio 1919. . . . . »</i>		
		45
<i>Vincolo delle pinete poste lungo il litorale. D. L. 5 gennaio 1919 . . . . . »</i>		
		57
<i>Divieto taglio di pioppi. Ord. 7 gennaio 1919 . . . »</i>		
		58
<i>Nuove disposizioni sul taglio degli olivi. D. L. 15 maggio 1919 . . . . . »</i>		
		169
<b>Infanzia.</b>		
V. <i>Orfani di guerra.</i>		
<b>Impiegati.</b>		
<i>Contributo a favore pel Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitari. D. L. 27 ottobre 1918. . . . . »</i>		
		29
<i>Limite per la concessione d'indennità di caroviveri. D. L. 5 gennaio 1919 . . . . . »</i>		
		65

<i>Indennità di caroviveri al personale dei Comuni e delle Provincie.</i> D. L. 9 marzo 1919 pag. 81; C. M. I. 2 luglio 1919 pag. 178; C. M. I. 4 aprile 1919 pag. 195; C. M. I. 10 maggio 1919 . . . . . pag.	196
<i>Norme sul contratto d'impiego privato.</i> D. L. 9 feb. 1919 »	109
<i>Stipendi agli impiegati comunali. Minimo imponibile.</i> C. P. 24 giugno 1919 . . . . . »	161
<i>Indennità mensile da corrispondersi al personale salariato</i> R. D. 4 settembre 1919 . . . . . »	251
<i>Validità delle patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario.</i> R. D. 2 ottobre 1919 . . . . . »	252
<i>Concorso agli impieghi degli enti locali.</i> D. R. 18 settembre 1919 . . . . . »	254
<i>Provvedimenti per gli impiegati.</i> C. P. 28 ottobre 1919 pag. 257; D. R. 16 ottobre 1919. . . . . »	278
<i>Norme per le pensioni agli impiegati dello Stato.</i> R. D. 23 ottobre 1919 . . . . . »	266
<b>Invalidi di guerra.</b>	
<i>Provvedimenti per gli invalidi di guerra.</i> D. L. 8 dicembre 1918 . . . . . »	31
<b>Istruzione pubblica.</b>	
<i>Circoli filologici, biblioteche popolari e circolari.</i> C. P. 4 marzo 1919 . . . . . »	60
<i>Biblioteche scolastiche e popolari.</i> C. M. I. 27 agosto 1919 »	280
<b>Lavoro.</b>	
<i>Commissione Provinciale di avviamento al lavoro.</i> C. P. 16 aprile 1919. . . . . »	95
<i>Attribuzioni delle Commissioni.</i> C. P. C. 21 maggio 1919 »	138
<b>Leva militare.</b>	
<i>Concessione di passaggio alla 2.<sup>a</sup> o 3.<sup>a</sup> categoria per i militari sotto le armi e in congedo.</i> R. D. 2 settembre 1919 . »	222
<i>T. U. delle leggi sul reclutamento - Modifiche.</i> R. D. 19 ottobre 1919 . . . . . »	289
<b>Mutui.</b>	
<i>Norme per la concessione dei mutui autorizzati con D. L. 17 novembre 1918.</i> D. L. 6 febbraio 1919 . . . . . »	90

<i>Mutui per estensione del servizio telefonico.</i> D. L. 9 febbraio 1919 . . . . .	pag.	145
<i>Mutui di favore alle Provincie ed. ai Comuni.</i> D. L. 4 giugno 1919 . . . . .	»	148
<i>Mutui ai Comuni per indennità caro-viveri.</i> C. M. I. 11 giugno 1919 . . . . .	»	159
<i>Idem per la costruzione di edifici scolastici.</i> D. L. 6 aprile 1919 . . . . .	»	167
<i>Mutui di favore per opere igieniche.</i> D. R. 6 ottobre 1919 pag. 277; C. M. I. 21 settembre 1919 . . . . .	»	282

### Opere pie.

<i>Bilancio 1919.</i> C. P. 28 gennaio 1919. . . . .	»	24
<i>Modificazioni ed aggiunte alla legislazione.</i> D. L. 23 marzo 1919 . . . . .	»	166
<i>Mezzi necessari per il pareggio.</i> D. L. 23 marzo 1919 . . . . .	»	167
<i>Concorso agli impieghi degli enti locali.</i> D. R. 18 settembre 1919. . . . .	»	254
<i>Bilanci 1920.</i> C. P. 19 ottobre 1919 pag. 256; C. P. 12 dicembre 1919 . . . . .	»	292
<i>Bilanci delle Opere Pie.</i> R. D. 2 ottobre 1919 . . . . .	»	276
<i>Concessione di mutui per opere igieniche.</i> R. D. 6 ott. 1919 »	»	277
<i>Apertura Ospedale Posilipo in Napoli.</i> C. P. 5 dic. 1919 »	»	291

### Opere pubbliche.

<i>Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.</i> D. L. 6 febbraio 1919 pag. 66; C. P. 12 aprile 1919. . . . .	»	52
<i>Provvedimenti per i lavori pubblici.</i> D. L. 2 marzo 1919 »	»	109
<i>Costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ecc.</i> D. L. 8 maggio 1919 . . . . .	»	181
<i>Organizzazione preventiva dei servizi per il caso di disastri tellurici.</i> C. M. I. P. 10 novembre 1919 . . . . .	»	293
<i>V. Agricoltura e commercio.</i>		

### Orfani di guerra.

<i>Provvedimenti a favore degli orfani di guerra.</i> D. L. 8 dicembre 1918 . . . . .	»	31
---	---	----

<i>Censimento degli orfani di guerra.</i> C. M. I. 13 maggio »	
1919 . . . . .	pag. 161
<i>Norme per l'adozione degli orfani di guerra.</i> R. D. 31 lu-	
glio 1919 . . . . .	» 186
<i>Iscrizione negli schedari.</i> C. P. 21 agosto 1919 . . . »	217
<i>Polizze di assicurazione gratuita a favore degli orfani di</i>	
<i>guerra.</i> C. P. 20 agosto 1919 . . . . . »	218
<i>Censimento degli orfani di guerra.</i> C. M. I. 4 agosto 1919 »	243
<b>Passaporti.</b>	
<i>Passaporti per l'estero.</i> C. P. 21 maggio 1919 pag. 138;	
R. D. 7 agosto 1919 pag. 189; D. L. 18 maggio 1919. »	214
<i>Passaporti per l'interno.</i> C. P. 6 giugno 1919 . . . »	156
<i>Passaporti per la Libia.</i> C. P. 10 giugno 1919. . . »	159
<i>Passaporti per la Repubblica Argentina.</i> C. P. 29 settem-	
bre 1919 . . . . . »	245
<b>Pensioni.</b>	
<i>Contributi alle Casse di Previdenza.</i> C. P. 2 gennaio 1919 »	15
<i>Disposizioni sugli istituti di previdenza.</i> D. L. 14 novem-	
bre 1918 . . . . . »	29
<i>Norme per la concessione delle pensioni di guerra.</i> D. L. 13	
febbraio 1919. . . . . »	117
<i>Assegno mensile ai pensionati dello Stato.</i> R. D. 31 lu-	
glio 1919 . . . . . »	184
<i>Modificazioni al modo di pagamento.</i> R. D. 2 sett. 1919 »	249
<b>Poste e telegrafi.</b>	
<i>Norme per la franchigia postale e telegrafica.</i> D. L. 27	
marzo 1919. . . . . »	153
<b>Provvedimenti finanziari.</b>	
<i>Proroga per l'applicazione dei provvedimenti tributari.</i> D. L.	
27 ottobre 1918 . . . . . »	1
<i>Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie.</i> R. D.	
7 settembre 1919 . . . . . »	237
<i>V. Tasse ed imposte.</i>	
<b>Provvedimenti militari.</b>	
<i>Invio in licenza temporanea di ufficiali.</i> C. P. 22 gen. 1919 »	23

	<i>Soccorso giornaliero.</i> C. P. 25 gennaio 1919 pag. 48; C.	
P. 12 aprile 1919 . . . . .	pag.	94
	<i>Assistenza ai militari malarici.</i> C. P. 5 marzo 1919 . . . »	61
	<i>Ricerca di salme di militari e marinai britannici.</i> C. P. 15	
marzo 1919. . . . .	»	86
	<i>Provvedimenti a favore dei militari.</i> C. P. 15 aprile 1919 »	98
	<i>Pagamento del premio di smobilitazione.</i> C. P. 27 apr. 1919 »	118
	<i>Invio in congedo di funzionari ed agenti della pubblica am-</i>	
	<i>ministrazione.</i> C. P. 13 maggio 1919 pag. 124; C. P. 11 a-	
sto 1919. . . . .	»	193
	<i>Sussidi per la disoccupazione.</i> D. L. 5 gennaio 1919. 128 »	141
	<i>Cessione di materiale venduto a fondazione di assistenza pub-</i>	
	<i>blica e beneficenza.</i> C. P. 27 giugno 1919 . . . . . »	161.
	<b>Pubblica sicurezza.</b>	
	<i>Invio di operai a Vallona.</i> C. P. 25 maggio 1919. . . »	139
	<i>Invio di operai ad Udine.</i> C. P. 28 maggio 1919 pa-	
gina 139; C. P. 20 giugno 1919. . . . .	»	160
	<i>Certificato d'iscrizione ai giocolieri.</i> C. P. 10 giug. 1919 »	157
	<i>Invio di operai nella zona di armistizio.</i> C. P. 3 giug. 1919 »	158
	<i>Invio di operai a Belluno.</i> C. P. 20 giugno 1918 . . . »	195
	<i>Invio di operai a Treviso.</i> C. P. 19 settembre 1919. . . »	245
	<i>Norme per il rimpatrio dei profughi.</i> C. P. 28 ott. 1919 »	261
	<i>Sussidi ai sacerdoti.</i> C. P. 28 ottobre 1919 . . . . . »	261
	<i>Giochi d'azzardo. Tenitori ambulanti.</i> C. P. 19 novem-	
bre 1919 . . . . .	»	285
	<b>Sanità ed igiene pubblica</b>	
	<i>Tariffa massima per i medicinali di maggior uso.</i> D. P. 5	
novembre 1918 . . . . .	»	4
	<i>Afta epizootica.</i> C. P. 12 marzo 1919 pag. 62; D. P. 22	
aprile 1919 pag. 93; C. P. 1 maggio 1919 . . . . .	»	121
	<i>Regolamento per la detenzione dei cani e la profilassi della</i>	
	<i>rabbia canina.</i> C. P. 20 marzo 1919 . . . . . »	87
	<i>Disposizioni sull'igiene delle bevande e degli alimenti.</i> D. L.	
15 febbraio 1919. . . . .	»	107
	<i>Trattamento immunizzanti degli animali.</i> C. P. 5 mag. 1919 »	120
	<i>Riduzione di prezzi dei medicinali.</i> D. P. 4 agosto 1919 »	189
	<i>Anmissione di ammalati nell'ospizio marino di Valdistria.</i>	
C. P. 2 agosto 1919 . . . . .	»	193
	<i>Provvedimenti per impedire la diffusione dell'afta epizootica.</i>	
D. P. 12 settembre 1919. . . . .	»	239
	<i>Regolamento di polizia veterinaria.</i> C. P. 30 sett. 1919. »	246
	<i>Profilassi della dissenteria.</i> C. P. 25 settembre 1919 . . . »	247

## Tasse ed imposte.

	<i>Tassa sui cani.</i> C. M. F. 18 dicembre 1918. . . . .	pag.	47
	<i>Contributo dei centesimi di guerra.</i> C. I. 27 feb. 1919. »		59
	<i>Sovrimposta sui redditi delle categorie B e C.</i> D. L. 8 mag- gio 1919. . . . . »		150
	<i>Facoltà di sovrimporre all'imposta di R. M.</i> D. L. 12 giu- gno 1919 . . . . . »		174
	<i>Imposta straordinaria sul vino.</i> D. R. 2 settembre 1919 pag. 223; D. R. 9 ottobre 1919 . . . . . »		274
	<i>Imposta sui vani.</i> D. L. 12 giugno 1919 . . . . . »		232
	<i>Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie.</i> R. D. 7 settembre 1919 . . . . . »		237

## PARTE II.

COMMENTI PRATICI DI LEGGI E DI REGOLAMENTI,  
GIURISPRUDENZA, ECC.

	<i>Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza:</i> <i>Il conto del Rag. Gabriele Marra</i> . . . . .	pag.	197
	<i>Disposizioni per la concessione dei mutui ai Comuni.</i> . . . . . »		286
	<i>Imposte dirette sui redditi e tributi locali</i> . . . . . »		299

## SUNTO DEGLI ATTI UFFICIALI E VARIE

<i>Provvedimenti a favore dell'agricoltura</i> cop. n. 1	
<i>Calendario delle adunanze delle varie commissioni,</i> cop. n. 1	
<i>Gli interessi alla Cassa Depositi e Prestiti pel 1919</i> cop. n. 2	
<i>Approvvigionamenti e consumi,</i> cop. n. 2	
<i>Nuove tariffe postali</i> (D. L. 29 gennaio 1919) cop. n. 3	
<i>Consiglio Sanitario Provinciale di Salerno</i> cop. n. 5	
<i>Le limitazioni pei pubblici servizi abrogate</i> cop. n. 5	
<i>Approvvigionamenti e consumi,</i> cop. n. 6	
<i>Tramutamenti di rendita per le istituzioni pubbliche di beneficenza</i> cop. n. 9-10	
<i>Sunto degli atti ufficiali,</i> cop. n. 12-13	
<i>Contributo della scuola al V Prestito Nazionale,</i> cop. n. 12-13	
<i>Sunto degli atti ufficiali - Concorsi</i> - cop. n. 12-13	
<i>Sunto degli atti ufficiali - Concorsi</i> - cop. n. 18-19	
<i>Sunto degli atti ufficiali</i> cop. n. 20	
<i>Risultato delle elezioni politiche del 16 novembre 1919</i> cop. n. 21-22	



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➔➔ SOMMARIO ➔➔

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

1. *Proroga per l'applicazione dei provvedimenti tributari.* (D. L. 27 ottobre 1918).
2. *Revisione delle liste elettorali e politiche.* (D. L. 1° dicembre 1918).
3. *Tariffa massima per i medicinali di maggior uso.* (D. P. 5 novembre 1918).
4. *Provvedimenti per i fitti.* (D. L. 11 agosto 1918).
5. *Revisione del regolamento delle prescrizioni di massima sull'esercizio del pascolo boschi vincolati.* (Deliberazione 2 Dicembre 1918 del Comitato Forestale).

#### b) Circolari

6. *Scarpe militari alle classi agricole.* (C. P. 23 dicembre 1918).
7. *Assistenza e propaganda Nazionale.* (C. P. 26 dicembre 1918).
8. *Contributo alle Casse di Previdenza.* (C. P. 2 gennaio 1919).
9. *Adempimenti elettorali.* (C. P. 9 gennaio 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Coverimento di posti per alunno delegato di P. S.*  
*Provvedimenti a favore dell'Agricoltura. Calendario delle adunanze delle diverse Commissioni.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 2 gennaio 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. BAJARDI

*Salerno* — Revoca sospensione uscieri approva.

*Montecorvino Rovella* — Rettifica tariffa daziaria, approva.

*Roscigno* — Regolamento tassa cani, approva.

*Maiori* — Transazione lite con l'Avv. Confalone, ordinanza.

*Bracigliano* — Concessione acqua potabile, approva.

*Palomonte* — Regolamento tassa cani, approvato.

*Romagnano* — Regolamento tassa cani, approvato.

*Castelnuovo* — Regolamento tassa cani, approvato.

*Positano* — Regolamento speciale esercizio in economia spese di cancelleria, approva.

*Campora* — Contratto esattoriale Es. 1918, parere favorevole.

---

#### **Conferimento di posti per alunno delegato di P. S**

Con decreto 24 dicembre u. s. il Ministero dell' Interno he disposto il conferimento senza concorso di 130 posti di alunno delegato di P. S.— Possono aspirare al conferimento di tali posti soltanto i militari non effettivi che abbiano prestato servizio in zona di operazione.

Documenti e domande s'inviano direttamente al Ministero entro il 30 aprile 1919.

Occorre la laurea in giurisprudenza o il diploma finale della Scuola di Scienze Sociali di Firenze.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

1. **Proroga per l'applicazione dei provvedimenti tributari.** (D. L. 27 ottobre 1918 n. 1727 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 novembre 1918 n. 278).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### *Articolo unico*

Tutti i provvedimenti tributari emanati durante la guerra a favore dell'erario dello Stato e dei Comuni esclusi quelli di sgravio, anche indipendentemente dalla durata stabilita all'atto della loro istituzione, avranno vigore e saranno applicati fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale sarà stata pubblicata la pace.

Conseguentemente le imposte dirette ordinariamente e straordinariamente sui redditi, le imposte indirette sui consumi, le tasse di registro e bollo e qualsiasi altro tributo o contributo o diritto continueranno ad essere riscossi in base alle aliquote ed alle tariffe attuali, o alle maggiori stabilite per l'anne 1919, salvo che non sia diversamente stabilito prima del termine di cui al comma precedente.

Del pari continueranno ed essere venduti ai prezzi attualmente in vigore i generi ed i prodotti di monopolio fino a che non siano con legge, in quanto occorra, determinati prezzi diversi.

Restano impregiudicati gli effetti dei nostri decreti 27 ago-

sto 1916, n. 1058; 6 gennaio 1918 n. 135; 21 aprile 1918, n. 575  
21 aprile 1918, n. 629; 1° agosto 1918. n. 1134.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NITTI

2. **Revisione delle liste elettorali e politiche.** (D. L. 1° dicembre 1918 n. 1856 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1918, n. 292).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per l'anno 1919 saranno osservati, per le operazioni indicate nei seguenti articoli, i termini ivi rispettivamente stabiliti.

Art. 2.

Entro il 15 gennaio la Commissione elettorale comunale compirà la formazione degli elenchi di cui agli articoli 29 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, numero 821 e 36 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 3.

Nel termine prescritto dall'art. 2 del presente decreto la Commissione elettorale comunale provvederà anche alla ripartizione del Comune in sezioni, determinerà la circoscrizione delle singole sezioni, nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse e compilerà la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del Comune, con l'osservanza delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 42 e 52 dei citati testi unici.

Art. 4.

Non più tardi del 16 gennaio e fino al 31 gennaio saranno fatte le pubblicazioni prescritte dagli articoli 32 e 42 (nono com-

ma) del testo unico della legge elettorale politica e dagli articoli 37 e 53 (decimo comma) del testo unico della legge comunale e provinciale e potranno prodursi i reclami consentiti dagli articoli 36 e 42 (nono e undicesimo comma) del primo testo e dagli articoli 40 e 53 (decimo e dodicesimo comma) del secondo testo.

#### Art. 5.

Decorso il termine per la presentazione dei reclami, e non più tardi del 15 febbraio, il presidente della Commissione elettorale comunale adempirà al disposto degli articoli 28 e 42 (dodicesimo comma) del testo unico della legge elettorale politica e 42 e 53 (tredicesimo comma) del testo unico della legge comunale e provinciale.

#### Art. 6.

Nel termine compreso fra il 16 febbraio ed il 31 marzo la Commissione elettorale provinciale adempirà le attribuzioni di cui agli articoli 38, 59, 40 (primo comma) e 52 (tredicesimo e quattordicesimo comma) del testo unico della legge elettorale politica e 42, 43, 44 (primo comma) e 53 (quattordicesimo comma) del testo unico della legge comunale e provinciale.

#### Art. 7.

Entro il 20 aprile il sindaco notificherà, nei modi di legge, agli interessati, le decisioni della Commissione elettorale provinciale agli effetti dell'art. 44 (terzo comma, parte prima) del testo unico della legge elettorale politica e dell'art. 46 (terzo comma, parte prima) del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il deposito nella segreteria del Comune degli elenchi definitivamente approvati sarà effettuato non più tardi del 10 aprile e durerà fino al 30 aprile.

#### Art. 8.

Entro il 20 aprile la Commissione elettorale comunale dovrà rettificare la lista permanente, giusta le disposizioni degli articoli 40 (quarto comma) del testo unico della legge elettorale politica e 44 (quarto comma) del testo unico della legge comunale e provinciale.

Entro il 25 aprile sarà inviato il relativo verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata sarà depositata nella segreteria del Comune fino al 30 aprile, agli effetti degli articoli 40 (ultimo comma) e 44 (comma terzo parte seconda) del testo unico della legge elettorale politica e degli articoli 44 (ultimo comma)

e 46 (comma terzo, parte seconda) del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 9.

Pei Comuni non sgombrati o non invasi, nei quali fu sospesa la revisione ordinaria delle liste in forza dei decreti Luogotenenziali 15 novembre 1917, n. 1862, e 20 gennaio 1918, n. 30, sarà provveduto entro il mese di dicembre 1918 a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 22 del testo unico della legge elettorale politica.

Pei Comuni medesimi si terrà entro lo stesso mese di dicembre una sessione straordinaria d'esperimenti innanzi al pretore, agli effetti dell'art. 24 del testo unico della legge elettorale politica; almeno otto giorni prima, a cura del sindaco, sarà resa nota, con pubblici avvisi, la data degli esperimenti.

Nei Comuni stessi gli elenchi preparatorii e quelli da compiersi dalla Commissione elettorale comunale comprenderanno anche tutti coloro che avrebbero dovuto esservi iscritti durante il tempo in cui fu sospesa la revisione annuale.

Art. 10.

Con successivo decreto saranno date le disposizioni occorrenti per la revisione straordinaria delle liste e per la formazione di nuove liste per i Comuni che furono sgombrati dalla popolazione civile o invasi dal nemico.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 1° dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

3. **Tariffa massima per i medicinali di maggior uso.** (D. P. 5 novembre 1918 n. 431).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il D. L. 30 settembre 1918;

Udito d'urgenza la Giunta del Consiglio Provinciale sanitario.

Ordina

I farmacisti non potranno vendere i medicinali a prezzi superiori alla qui allegata tariffa.

Nei prezzi sono compresi i dritti di manipolazione in misura doppia di quelli compresi nella tariffa ufficiale del 1918.

I contravventori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto.

*Il Prefetto* — BAJARDI

Aceto di piombo neutro: kg. L. 30; Eg. L. 3.50; Dg. 0.80; gr. 0.15.

Acetilfenetidina—Dg. L. 5, gr. 0.65.

Acido acetalsilicilico—Dg. 2.40. gr. 0.40.

Acido borico. kg. L. 8, Eg. L. 1, Dg. L. 0.15.

Acido lattico. Dg. L. 1.50, gr. 0.30.

» tannico. Eg. L. 10, Dg. 1.50, gr. 0.30.

» tartarico. Eg. L. 2.40, Dg. L. 0.30, gr. 0.15.

Acqua distillata. kg. 0.80, Eg. L. 0.20.

» di anice, di arancio, di camomilla kg. L. 6, Eg. L. 0.70, Dg. L. 0.15.

Acqua distillata di cannella kg. L. 10, Eg. L. 1.20, Dg. L. 0.15.

» di cedro, di finocchio, di gemme di pino, kg. L. 6, Eg. L. 0.70, Dg. L. 0.15.

Idem di mandorle amare Eg. L. 1.50, Dg. L. 0.40, g. 0.10.

Idem di melisse, di menta, kg. L. 6, Eg. L. 0.70, Dg. L. 0.15.

Idem di rose kg. L. 10, Eg. L. 1.20, Dg. L. 0.20.

Adrenalina (soluzione 1°/1000) Dg. L. 5, gr. 0.70, dg. L. 0.10.

Alcooli etilico a 95° kg. L. 16.50, Eg. L. 3, Dg. L. 0.50.

Aldeide formica kg. L. 0.30, Eg. L. 4, Dg. 0.60.

Ammoniaca kg. L. 10, Eg. L. 1.50, Dg. L. 0.25.

Balsamo del Perù—Eg. L. 20, Dg. L. 3, gr. 0.50.

Benzoato di sodio—Eg. L. 22, Dg. L. 3, gr. L. 0.50.

» è caffeina—Dg. L. 6, gr. 0.90, dg. 0.30.

Benzonaftolo—Dg. L. 6, gr. 0.80.

Bicarbonato di sodio—kg. L. 10, Eg. L. 1.50, Dg. L. 0.20, gr. L. 0.10.

Bicloruro di chinina—Dg. L. 22, gr. 2.70, dg. 0.40.

- Bisolfato di chinina Dg. L. 20, gr. 2.45, dg. 0.40.  
 Borato di sodio kg. L. 12, Eg. L. 1.80, dg. 0.20.  
 Bromuro di Ammonio Eg. L. 20, Dg. 2.70, gr. 0.35.  
     » di potassio       »   20   » 2.50,   » 0.30.  
     » di sodio         »   18   » 2       » 0.25.  
 Burro di cacao Eg. L. 4, Dg. 0.60, gr. 0.10.  
 Cacodilato di sodio Dg. L. 8, gr. L. 1.  
 Caffaina Dg. L. 6, gr. 0.85, dg. 0.25.  
 Camomilla comune Eg. L. 1.50, Dg. L. 0.20.  
 Carbonato di guaiacolo Eg. L. 100, Dg. L. 12, gr. 1.60.  
 Carta senapata L. 0.40.  
 China corteccia Eg. L. 4.50, Dg. 0.50, gr. 0.10.  
 Canfora Eg. L. 10.30, Dg. 1.40, g. 0.20.  
 Catrame vegetale kg. L. 10, Eg. 1.50, Dg. 0.20.  
 Cloridrato di chinina Dg. L. 22, gr. 2.70, dg. 0.40.  
     » di cocaina gr. L. 10, dg. 1.70, cgr. 0.30.  
     » di codeina gr. L. 6; Eg. L. 1, cgr. 0.20.  
     » diacetilmorfina g. L. 6; dg. L. 1, cgr. 0.20.  
 Cloridrato di morfina gr. L. 4, dg. 0.80, cg. 0.20.  
 Clorato di potassio Eg. L. 4, Dg. L. 0.60.  
 Cloroformio Eg. L. 7, Dg. L. 1; gr. 0.20.  
 Cloruro mercurio kg. L. 40, Eg. L. 5, Dg. L. 0.80, g. 0.30,  
 dg. L. 0.15.  
     » mercurioso Dg. L. 1, gr. 0.30, dg. 0.15, cg. 0.10,  
 Codeina gr. L. 6, dg. L. 1, cgr. 0.20.  
 Cotone assorbente kg. L. 16, Eg. L. 1.80, Dg. 0.20.  
     » con cloruro mercurico k. L. 18, Eg. L. 2, dg. 0.25.  
     » con fenolo kg. L. 18, Eg. L. 2, Dg. 0.25.  
 Creosoto: Eg. L. 18, Dg. L. 2, gr. 0.35.  
 Decotto di china, di salsapariglia forte; kg. L. 2.40, Eg. 0.80.  
     » altea, guaiaco, lichene, melogranato, ratania, salsapariglia mite, tarassaco, uva ursina kg. L. 2, Eg. L. 0.60.  
 Dimentilamidoantipirina (Piramidone) Dg. L. 8, gr. L. 1.15,  
 Eg. L. 0.25.



- Diètilmalonilurea Dg. L. 10, gr. 1.40, dg. 0.20.  
 Digitale Dg. L. 0.30, gr. 0.10.  
 Esametilentetramine Eg. L. 15, Dg. L. 2, gr. 0.30.  
 Essenza di trementina kg. L. 15, Eg. L. 2, Dg. 0.30.  
 » di senape Dg. L. 6, gr. 0.80.  
 Estratto di belladonna idroalcolico Dg. L. 2, gr. 0.25, dg. 0.10  
 » di canape indiana Dg. L. 8, gr. L. 1, dg. 0.20  
 » di china idroalcolico Dg. L. 3, gr. 0.40.  
 » felce maschio etereo Dg. L. 3, gr. 0.40.  
 » idraste canadense Dg. L. 4, gr. 0.50.  
 » oppio acquoso Dg. L. 8, gr. L. 1.  
 » segala cornuta idroalcolico Dg. L. 3, gr. 0.40.  
 » » » fluida Dg. L. 1.50, gr. 0.20.  
 Etere Eg. L. 3, Dg. L. 0.40, gr. 0.10,  
 Fenolo cristallizzato kg. L. 30, Eg. L. 5, Dg. 0.80, gr. 0.25.  
 » liquido kg. L. 30, Eg. L. 5, Dg. 0.80, gr. 0.15.  
 Fenildimetilisopiragine (antipirina) Dg. L. 7, gr. L. 0.90,  
 dg. L. 0.20.  
 Garza idrofila 5 m<sup>2</sup> L. 5, 2 m<sup>2</sup> L. 2, 1 m<sup>2</sup> L. 1.10, 1/2 m<sup>2</sup> 0.60.  
 » con cloruro mercurico » 5.50, » 2.50 » 1.20 » 0.70.  
 » con fenolo » 5.50, » 2.20 » 1.30 » 0.60.  
 » con iodofornio 10 °/o » » » 5.50 » 3, » 0.60.  
 Glicerina, Kg. L. 16, Eg. L. 2, dg. 0.30.  
 Glicerofosfato di calcio kg. L. 16, Eg. L. 2, Dg. 0.30.  
 » di sodio kg. L. 20, Eg. L. 2.50 Dg. 0.40  
 Guajacolo. Eg. L. 80, Dg. L. 9, gr. L. 1.  
 Infuso di adonide, arnica, colombo, convallaria, digitale fel-  
 landro, ginepro, ipecaquano kg. L. 2. Eg. L. 0.60.  
 Infuso di kousso, kg. 4, Eg. L. 1.  
 » di lichene islandico, kg. L. 2, Eg. L. 0.60.  
 » di poligola, kg. L. 2.40, Eg. L. 0.80.  
 » di quassia, kg. L. 2, Eg. L. 0.60.  
 » rabarbaro alcalino, kg. 2.40, Eg. L. 0.80.  
 » sambuco, kg. L. 2, Eg. 0.60.

- Infuso sena con manna, kg. L. 4, Eg. L. 1.  
» tamarindo, tiglio, valeriana, kg. L. 2, Eg. 0.60.  
Iposofito di calcio, di sodio, Eg. L. 6, Dg. L. 1, gr. 0.15.  
Iodio, Eg. L. 20, Dg. L. 3, gr. 0.50, dg. 0.10.  
Iodoformio Eg. L. 20, Dg. L. 3, gr. 0.40, dg. 0.10.  
Ioduro di potasso, Eg. 20, Dg. L. 2.70.° gr. 0.40, dg. 0.10.  
» di sodio, Eg. L. 20, Dg. L. 2.70, gr. 0.40, dg. 0.10.  
Lattosio, Eg. L. 6, Dg. 0.80, gr, 0.10.  
Limonata cloridrica, kg. L. 2, Eg. 0.50.  
» magnesiaca, kg. 4.80, Eg. 0.80.  
» solforica, kg. L. 2, Eg. 0.40.  
» tartarica kg. L. 2, Eg. 0.40.  
Linimento ammoniacale, Eg. L. 2.70, Dg. 0.45.  
» canforato Eg. L. 3, Dg. 0.60.  
» di calce, Eg. L. 1.80, Dg. 0.30.  
» di sapone con canfora, Eg. L. 3.60. Dg. 0.60.  
Lino semi, lino farina, kg. L. 8, Eg. L. 1, Dg. 0. 15.  
Manna cannellata, Eg. L. 2, Dg. 0.30.  
» in sorte, Eg. L. 1.80, Dg. 0.25.  
Manite, Eg. L. 4.50, Dg. 0.60.  
Nitrato basico di bismuto, Eg. L. 15, Dg. L. 2, gr, 0.40.  
» di stricnina, gr. L. 2.10, Dg. 0.40, cg. 0.20.  
Olio di fegato di merluzzo, kg. L. 20, Eg. L. 2.20, Dg. 0.30.  
» di mandorle dolci, kg. 23.40, Eg. L. 2.90. Dg, 0.30.  
» di olive, kg. L. 6, Eg. L.0.90, Dg, 0.10.  
» di ricino, kg. L. 32, Eg. 3.75, Dg. 0.40.  
Oppio polvere, Dg. L. 10, gr. 1.20, dg. 0.20.  
Ossigeno 1000 litri, L. 60, 100 litri L. 9.  
Ossido di magnesio, Eg. L. 3.50, Dg. 0.40, gr. 0,10.  
Pepsina, Dg. L. 4, gr. 0.70.  
Permanganato di potassio, Eg. L. 18, Dg. 2.50, gr. 0.40.  
Poligola virginiana, Eg. I. 10, Dg. 1,50, gr. 0,15.  
Pomata con ioduro di potassio, Eg. L. 4, Dg. L' 0.80, gr. 0,10.  
» » ediodo, Eg. L. 4.50, Dg. 0.60 gr, 0,10.

» solfo alcalina, kg. L. 20, Eg. L. 3, Dg. L. 0.50.

» mercuriale, Eg. L. 5, Dg. L. 0.80.

Resorcine, Dg. L. 8, gr. L. 1.

Salicilato di chinina, Dg. L. 22, gr. 2.75, dg. 0.50.

» di metile, Eg. L. 12, Dg. 1.50, gr. 0.20.

» di sodio, Eg. L. 10, Dg. 1.20, gr. 0.30.

» e teobromina sodica, Dg. L. 7, gr. 0.90.

Salolo, kg. L. 10, Eg. L. 1.20, Dg. 0.15.

Senape nera Eg. L. 1.20, Dg. L. 0.15.

Scioppo di altea, di anice, di arancio amaro, cedro, cor-  
teccia di limone, gomma arabica, di more, di oppio Eg. L. 1.20;  
Dg. L. 0.30.

Scioppo di balsamo di Tolù, cannella, china, di cicoria con  
rabararo, ipecaquana, ipofosfato di calcio, joduro ferroso, man-  
dorie dolci, di morfina Eg. L. 1.80, Dg. 0.40.

Scioppo di codeina Eg. L. 2, Dg. 0.50.

Scioppo di poligola, di seme e manna, jodo ferrato, Eg.  
L. 1.80, Dg. 0.30, di ratamà Eg. L. 1.20, Dg. 0.20.

Scioppo semplice, Eg. L. 0.80, Dg. 0.10.

Solfato di atropina, Dg. 2.50, cg. 0.40.

» alluminio e potassio, Eg. L. 8, Dg. L. 1, gr. 0.15.

» chinina, Dg: L. 18, gr. L. 2, dg. 0.25.

» magnesia, sodio kg. L. 3.50, Eg. L. 0.60, Dg. 0.10-

Solfo guaiacolato potassico, (tiocol) Dg. L. 8, gr. L. 1.

Soluzione alcoolica di jodio, kg. L. 40, Eg. L. 4.50 Dg. 0.70  
gr. 0.15.

Teobromina Dg. L. 10, gr. 1.20.

Terpina idrata, Dg. 2,50, gr. 0.30.

• Tribromofenolo bismuto (xeroformio), Eg. L. 40, Dg. L. 5,  
gr; 0.60.

Tintura di cascara sagrada, di cascarilla, di catecu, di coca,  
di colombo, di coloquintide, eocalipto, camomilla, genziano, ra-  
barbaro, ratania. scilla, valeriana, zenzero, Dg. L. 0. 60, gr. 0.30,

Tintura di castoreo, Dg. L, 3.60, gr. 0.70.

Tintura di china, Eg. L. 3, Dg. 0.90, gr. 0.20.

Tintura di colchico, digitale, idraste, ipecacuana, lobelia, malato di ferro, noce vomica, oppio, strofanto, eterea di valeriana, Dg. L. 0.80, gr. 0.30.

Tinture di china; Eg. L. 3, Dg. 0.60, gr. 0.20.

Tintura di mirra, Eg. L. 3, Dg. 0.60, gr. 0.20.

Tintura di zafferano, Dg. L. 1.20, gr. 0.40.

Valerianato di chinina, gr. 3.25, dg. 0.40.

Vaselina, kg. L. 30, Eg. 3.50, Dg. 0.80, gr. 0.20.

4. **Provvedimenti per i fitti.** (1) (D. L. 11 agosto 1918 n. 1076 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 agosto 1918 n. 190).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

La prima parte dell'art. 1 del nostro decreto 30 dicembre 1917, n. 2046, (2) è modificata come segue:

« L'inquilino, che abbia adempiuto agli obblighi del contratto scaduta la locazione, ha diritto a prorogarla, a meno che il locatore non possa dimostrare di avere necessità di adibirla per abitazione propria o non concorrano altre speciali gravi circostanze le quali giustifichino il suo diniego a consentire la proroga ».

Art. 2.

L'art. 10 del citato Nostro decreto 30 dicembre 1917, n. 2046, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto riguardano esclusivamente le case di abitazione.

« Si applicano anche alle locazioni relative alle case rurali o abitate da famiglie di agricoltori, che non siano comprese nelle

(1) Pubblichiamo a richiesta questo importante decreto.

(2) V. pag 15 Boll. Amm. 1918.

aziende agrarie. Per tali locazioni, la proroga cui ha diritto l'inquilino giusta l'art. 1 può estendersi fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

« Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 si applicano solo alle locazioni la cui pigione non superi le lire 1800 annue nei Comuni che non hanno più di 100 mila abitanti, le lire 2400 in quelli che non ne hanno più di 200 mila e le lire 4000 negli altri.

« Per le altre case di abitazione, l'affittuario può adire la Commissione arbitrale ogni qualvolta il locatore intenda imporre un aumento della pigione, che superi di oltre un quinto quella stabilita con il contratto scaduto ».

#### Art. 3.

All'art. 11 del Nostro decreto 30 dicembre 1917, numero 2046, è aggiunto il capoverso seguente:

« Le citazioni a comparire davanti le Commissioni arbitrali sono fatte per biglietto e sono soggette alla sola tassa di bollo di centesimi cinque (1) stabilita dall'art. 13 del Nostro decreto 21 aprile 1918, n. 629 ».

#### Art. 4.

La proroga obbligatoria per entrambe le parti delle locazioni dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, stabilita per i casi in cui a termini dell'articolo I e del capoverso dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, è consentito il parziale rinvio del pagamento delle pigioni, è limitata ad un anno dopo lo scadere del 60° giorno successivo alla conclusione della pace.

Scorso questo termine, è in facoltà del locatore di far cessare la locazione o di prolungarla fino alla scadenza del quinquennio assegnato al conduttore per provvedere al soddisfacimento delle somme il cui pagamento è stato rinviato.

(1) Ora centesimi dieci.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 12.

Art. 5.

L'estensione, che importa della proroga delle locazioni e delle condizioni stabilite per l'aumento delle pigioni, si applica anche ai contratti dei quali già era avvenuta la scadenza all'entrata in vigore del presente decreto a condizione che il conduttore si trovi ancora nella casa. Qualora sia già intervenuta decisione della Commissione arbitrale o dell'autorità giudiziaria il conduttore che crede di potersi giovare dei maggiori benefici derivanti dal presente decreto, deve, entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore, avvertirne con lettera raccomandata il locatore e adire quindi la Commissione arbitrale se, nei cinque giorni successivi, il locatore con lettera raccomandata gli notifihi la sua opposizione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SACCHI — CIUFFELLI

**5. Revisione del regolamento delle prescrizioni di massima sull'esercizio del pascolo boschi vincolati.** (Deliberazione 2 dicembre 1918 del Comitato Forestale della Provincia di Salerno).

Il Comitato Forestale in applicazione del Decreto legge luogotenenziale 29 agosto 1918 n. 1340 recante nuove disposizioni sull'esercizio del pascolo boschi vincolati;

Delibera

L'art. 10 delle vigenti prescrizioni di massima in Provincia di Salerno è modificato come appresso:

Nei boschi vincolati di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale oppure distrutti dagl' incendi, non sarà per-

messo il pascolo se le giovani piante ed i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentirne alcun danno.

Il pascolo sarà concesso dal Comitato Forestale col concorso del parere favorevole dell'Ispettore forestale.

Sarà pure vietato il pascolo su proposta dell'Ispettorato forestale nei boschi adulti troppo radi e deperimenti, onde assicurare la riproduzione.

Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi vincolati, nei terreni rivestiti di cespugli utili per la consistenza del suolo.

Il Comitato forestale, su proposta dell'Ispettore forestale determinerà in quali terreni vincolati detto pascolo possa accordarsi.

Al fine di dare conveniente pubblicità, la difesa dei boschi sarà dichiarata e bandita con manifesto della Ispezione forestale, d'ordine del Prefetto pubblicato nei Comuni circostanti al bosco e l'abolizione della difesa sarà dichiarata con altro manifesto, seguendo le medesime norme.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

### b) Circolari

6. Scarpe militari alle classi agricole. (Circolare del Prefetto di Salerno 23 dicembre 1918 n. 27706 diretta ai Sindaci).

Il Ministero per l'Industria ha determinato di distribuire un quantitativo di scarpe militari alle classi agricole, nonchè ai cantonieri stradali e ferroviari ed agenti municipali ai seguenti prezzi di costo:

Stivaletti da montagna a macchina	L. 32,75
id. id. a mano	» 30,25
id. similari a macchina	» 31,75
id. id. a mano	» 29,25
id. *modello vario	» 26,25

La distribuzione potrà farsi o a mezzo di V. S. o di rivenditori. Nel primo caso V. S. dovrà provvedere al ritiro delle calzature da uno dei dei depositi militari vicini con pagamento

o quanto meno con vincolo derivante da apposita deliberazione avvertendo però che la richiesta deve essere di almeno 100 paia per volta, se il prezzo sarà versato a distribuzione compiuta. Le calzature dovranno essere distribuite allo stesso prezzo di cessione da parte dell'Autorità Militare, aumentato, se del caso, delle sole spese di trasporto, a carico di chi riceve le calzature. Nel caso di distribuzione a mezzo di rivenditori, la S. V. potrà sceglierne uno o più, ed il rivenditore deve assumersi l'impegno di versare l'importo anticipato delle calzature al Comando del deposito di cui si prelevano le scarpe che con la ricevuta del versamento ed una lettera di autorizzazione di V. S. potranno essere ritirate.

Le calzature verranno poi vendute alle persone fornite di apposita tessera comunale con un utile a favore del rivenditore non mai maggiore di L. 3 per ogni paio di scarpe.

Intanto prego V. S. far conoscere immediatamente e direttamente al Ministero per l'Industria (Ufficio calzature nazionali):

- 1.° il quantitativo della popolazione rurale o affine da calzare
- 2.° il quantitativo delle scarpe che intende acquistare;
- 3.° le modalità dell'acquisto. Il predetto Ministero si riserva, d'accordo con quello della Guerra, di autorizzare senz'altro il deposito reggimentale più prossimo alle spedizioni delle calzature.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

**7. Assistenza e propaganda Nazionale.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 dicembre 1918 n. 23596 diretta ai Sindaci).

Per la necessaria vigilanza si comunica la seguente Circolare del Commissariato Generale per l'assistenza Civile e la Propaganda interna:

« Pervengono talvolta a questo ufficio lamenti di persone che, presentatesi ai pubblici uffici per richiedere atti e documenti per pensioni od altro, vi sono ricevuto con poca cortesia e devono talvolta sborsare anche somme per prestazioni che per legge, devono essere gratuite. La grande maggioranza dei funzionari adempie con coscienza e zelo al proprio dovere, ma specialmente nei minori comuni avviene talvolta che qualche impiegato comunale tragga lucro indebito per prestarsi a ciò che rientra nei suoi doveri di ufficio. Si tratta di eccezioni, ma occorre in ogni modo sorvegliare perchè non avvengono.

Nella certezza che la S. V. intenderà. — come io intendo — tutto il danno che deriva da questi inconvenienti, sia pure eccezionali, prego V. S. a voler avvertire i Sigg. Sotto Prefetti e Sindaci della Provincia perchè sorvigolino con la massima cura a che i rispettivi uffici si prestino, con il sentimento che l'ora im-



pone, all'espletamento di tutte le pratiche che riguardino specialmente la tutela degli interessi delle classi più bisognose ».  
Grazirò un cenno di cortese riscontro.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

**8. Contributi alle Casse di Previdenza.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 Gennaio 1919 n. 29790 diretta ai Sindaci).

In esecuzione del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917. n. 295 entro il mese di febbraio prossimo dovranno spedirsi alla Cassa di previdenza gli elenchi generali dei contributi per le pensioni dei sanitari e dei segretari ed altri impiegati comunali.

Per avere elementi sicuri sulla liquidazione dei contributi e per evitare postume doglianze o reclami prego le SS. LL. di farmi tenere, non oltre la fine di gennaio, due distinti elenchi uno pei sanitari l'altro per gl'impiegati in servizio presso i rispettivi Comuni.

Nel primo dovranno iscriversi i medici coudotti, l'ufficiale sanitario ed il veterinario, nell'altro saranno noverati il segretario e tutti gl'impiegati, a qualunque servizio addetti, compresa la ostetrica.

E' necessario per ogni elenco fornire le seguenti notizie:

1. Nota di approvazione della pianta organica.
2. Nome, cognome, paternità, data di nascita e stipendio di ciascuna persona. Pei posti vacanti, od occupati in via provvisoria, s'indicherà la data di decorrenza della vacanza o della assunzione temporanea, e lo stipendio ammesso alla carica.

Raccomando alle SS. LL. la maggiore diligenza nel fornire siffatte indicazione e di curare la spedizione dei prospetti entro il termine suindicato a risparmio di lavoro di corrispondenza e di sollecitazioni.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

**9. Adempimenti Elettorali.** (C. P. 9 gennaio 1918 n. 28823).

*Ai Sindaci della Provincia.*

In riferimento alla mia circolare del 13 dicembre 1918, numero 28823, inserita a pagina 274 del Bollettino Amministrativo di questa Provincia del decorso anno, prego V. S. di assicurarmi di urgenza circa i seguenti adempimenti elettorali:

1° Se fu pubblicato il manifesto suppletivo, indicante che hanno titolo per l'iscrizione nelle liste elettorale gli individui che hanno compiuto il ventunesimo anno di età e quelli anche di età

inferiore, che risultino di aver prestato servizio mobilitato nel R. Esercito o nella R. Marina.

2° Se nello elenco 2° preparatorio, giusta il mio telegramma 2 corrente N. 28823, furono compresi tutti i cittadini residenti dal 21° al 29 anno compiuto di età.

3° Se fu compilato l'elenco suppletivo preparatorio dei nati dal 2° semestre 1898 al 1900 che risultino in servizio presso il R. Esercito o la R. Marina.

4° Se l'estratto dell'elenco sopra riferito sia stato spedito al Tribunale e restituito adempito.

5° Se il distretto e la Capitaneria di Porto abbiano rimesso a cotesto ufficio l'elenco dei cittadini in servizio mobilitato presso il R. Esercito o la R. Marina.

6° Se la locale Commissione elettorale abbia iniziato il lavoro di compilazione dei cinque elenchi definitivi e delle liste di sezione, che, in questo anno, giova ricordarlo, devono essere compilate ex novo; in rigoroso ordine alfabetico, ripartendosi gli elettori in base al criterio esclusivo dell'abitazione.

Si ricorda che gli elettori emigrati, nonchè quelli che ottennero il rilascio del passaporto, anche se non ancora partiti per l'Estero, devono essere compresi nell'elenco 4° e riportati a parte nei fogli susseguenti alle liste di sezione.

Richiamo poi la speciale attenzione di cotesta Commissione elettorale sulla necessità di non aumentare, senza giustificato motivo, le sezioni elettorali, e ciò per ovvie ragioni di economia.

Occorrerà perciò curare che le nuove sezioni elettorali siano istituite soltanto quando il numero degli elettori sorpassi gli ottocento ed eccezionalmente quando risultino considerevoli le distanze tra gli aggruppamenti degli abitati ed il centro del Comune.

Nelle deliberazioni che approvano gli elenchi definitivi occorrerà indicare il Numero complessivo degli elettori iscritti in ambo le liste, il numero degli elettori emigrati ed il numero di quelli a voto sospeso, non che, per ciascuna lista di sezione, il numero degli elettori che vi sono segnati ed il numero di colore riportati nei fogli susseguenti.

Si avverte infine che col quindici corrente scade il termine assegnato alle Commissioni elettorali per compiere gli atti di revisione delle liste e che è assolutamente indispensabile perchè gli adempimenti relativi vengano espletati in detto giorno.

Attendo una risposta cortesemente sollecita ed esauriente.

*b. Il Prefetto* — FALLETTI

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

## **Provvedimenti a favore dell'Agricoltura**

In seguito agli accordi presi tra il Ministero della Guerra e quello dell'Agricoltura si sono emanati i seguenti nuovi provvedimenti in favore dell'agricoltura:

a) Le Sezioni di Mobilitazione Agraria possono ricevere e dar corso alle richieste di esonerazioni agricole, che siano già state presentate o che lo saranno fino al 31 gennaio p. v.

b) per le aziende a conduzione familiare (unico uomo valido) l'esonerazione può essere concessa a militari idonei o non idonei alle fatiche di guerra di qualsiasi classe, sino a quella del 1896 compresa.

c) Le esonerazioni ad altro titolo agricolo possono essere accordate a militari non idonei alla fatiche di guerra, fino alla classe 1896 compresa.

d) Le condizioni di famiglia ed importanza dell'azienda, necessarie per ottenere l'esonerazione rimangono in ogni caso quelle stabilite dalla circolare 552 C. M. 1917.

e) Le commissioni locali per le esonerazioni temporanee prenderanno le loro decisioni in base al parere espresso sulle richieste dalle Sezioni di Mobilitazioni Agraria senza procedere ad ulteriori accertamenti.

f) Le stesse Commissioni locali richiederanno il rinvio dei militari dichiarati esonerabili direttamente ai Corpi ai quali appartengono, anche se mobilitati.

# REGIA PREFETTURA DI SALERNO

**Calendario generale delle adunanze ordinarie delle diverse Commissioni per l'anno 1919 (1)**

Giunta Provinciale Amministrativa				Commissione Provinciale di Beneficenza	Data	SEDUTE demaniali	Data	Osservazioni
TUTELE	Data	Contenzioso	Data					
Gennaio	2-9-16-23-30	Gennaio	11	Gennaio	7-21	Gennaio	13	
Febbraio	6-13-20-27	Febbraio	8	Febbraio	4-25	Febbraio	3	
Marzo	6-13-20-27	Marzo	8	Marzo	11	Marzo	3	
Aprile	3-10-18-24	Aprile	5	Aprile	1-23	Aprile	7	
Maggio	2-8-15-22-30	Maggio	3	Maggio	6-20	Maggio	5	
Giugno	5-12-20-26	Giugno	7	Giugno	3-17	Giugno	2	
Luglio	3-10-17-24-31	Luglio	5	Luglio	1-15	Luglio	7	
Agosto	7-14-21-28	Agosto	2-30	Agosto	19	Agosto	4	
Settembre	4-11-18-25	Settembre	6	Settembre	2-16	Settembre	1	
Ottobre	2-9-16-23-30	Ottobre	4	Ottobre	7-27	Ottobre	6	
Novembre	6-13-20-27	Novembre	8	Novembre	4-19	Novembre	3	
Dicembre	4-11-18-27	Dicembre	6	Dicembre	16	Dicembre	1	

Salerno, li 1.<sup>o</sup> Gennaio 1919.

IL SEGRETARIO  
**GULOTTA**

IL PREFETTO  
**BAJARDI**

(1) « Dal Bollettino Amministrativo della Provincia di Salerno » n. 1.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

10. *Contributo straordinario per l'assistenza civile.* (D. L. 17 novembre 1918).
11. *Molitura e panificazione.* (D. M. A. 16 gennaio 1919).

#### b) Circolari

12. *Riduzione dei canoni daziari concessi agli appaltatori.* (C. P. 8 gennaio 1919).
13. *Invio in licenza temporanea di ufficiali.* (C. P. 22 gennaio 1919).
14. *Verbale di chiusura esercizio 1918.* (C. P. 25 gennaio 1919).
15. *Esportazione dell'olio.* (T. P. 22 gennaio 1919).
16. *Esportazione olive.* (T. P. 23 gennaio 1919).
17. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilancio 1919.* (C. P. 28 gennaio 1919).
18. *Commissione Provinciale Annonaria.* (C. P. C. 15 gennaio 1919).
19. *Commissioni elettorali.* (C. P. 23 gennaio 1919).
20. *Documentazione degli atti di revisione delle liste elettorali.* (C. P. 16 gennaio 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.*

#### COPERTINA

*Gli interessi alla Cassa Depositi e Prestiti. Approvvigionamenti e consumi. Varie. Pubblicazioni.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.<sup>o</sup>

sig. Priore

Congrega del Purgatorio

Salerno

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 16 gennaio 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. BAJARDI

- Acerno* — Gratificazione al personale municipale, approva.  
*Trentinara* — Bilancio 1919, approva.  
*Nocera Inferiore* — Concessione sussidio ex facchino, approva.  
*Cava* — Fermata tramviaria S. Lucia, ordinanza  
*S. Egidio* — Mutuo per l'acquedotto, approva.  
*Cannalunga* — Giudizio pel fondo Piano d'Orria, approva.  
*Stio* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Pisciano* — Giudizio usurpazione zona boschiva Sordina, appr.  
*Sarno* — Pensione di grazia a favore cancelliere conciliatore, approva.  
*S. Marina* — Tariffa tassa bestiame, approva.  
*S. Menna* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Nocera Inferiore* — Condono appaltatore pubblica affissione, approva.  
*Nocera Inferiore* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Cava* — Diritto di mattazione da L. 1 a L. 2, approva.  
*Castelcivita* — Modifica regolamento tassa cani, approva.  
*Cava* — Aumento al personale municipale, approva.  
*Tegiano* — Fida pascolo 1919, approva.  
*Cava* — Variazioni al bilancio 1918, approva.  
*Ceraso* — Esattoria quinquennio 1918-922, approva.

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 21 gennaio 1919

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

- Salerno* — Ospedale Ruggi, anticipazione con la Banca Commerciale Italiana, approva.  
*Conca Marini* — Congrega di Carità. Enfiteusi ai sig. r Capasso, ordinanza.  
*Aquara* — C. Carità spesa tramuiamento titolo, approva.  
*Pagani* — Ospedale Tortora, compenso straordinario al Direttore ed infermiere, approva.  
*S. Angelo Fasanello* — Congrega di carità vendita a trattiva privata terreno, approva.  
*Pagani* — Conserv. Carminiello caro viveri tesoriere ed oblate, non approva.  
*Angri* — Congrega di Carità. Giudizio contro Fiumena, approva.  
*Cava* — Comitato cittadino, lavori ospedale civile, approva.

Con Decreto 16 corrente il Capo della nostra Provincia Comm. Dottor Girolamo Bajardi è stato insignito della Commenda Mauriziana.

L'alta onorificenza è stata appresa da tutti coloro, che conoscono ed apprezzano le doti dell'insigne Uomo, con un senso di vivo compiacimento. Ma è stata soprattutto motivo di gioia per i suoi dipendenti collaboratori, che più da vicino hanno modo di ammirare le qualità davvero superiori del Funzionario e del Cittadino.

Rendendosi interprete dei sentimenti di tutti i colleghi il " Bollettino ", si onora oggi presentare al Comm. Bajardi le felicitazioni più vive e rispettose.

Salerno, Gennaio 1919.

**LA DIREZIONE**

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

10. **Contributo straordinario per l'assistenza civile.** (D. L. 17 novembre 1918 n. 1741 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 1918 n. 286).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

E' prorogato fino al 30 giugno 1919 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ai sensi dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666.

Art. 2.

Ai Comuni, che abbiano già applicato per una o due volte il contributo, è data facoltà di applicarlo una seconda o una terza volta nel termine prorogato anzidetto.

Art. 3.

I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto sono rispettivamente prorogati al 30 giugno e al 31 luglio 1920,

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA



11. Molitura e panificazione. (D. M. A. e C. 16 gennaio 1919).

IL MINISTRO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI  
E CONSUMI

Decreta :

Art. 1. — Il mugnaio che lavora per conto di privati in molino sfornito di buratto deve restituire farina integrale. Se il molino sia fornito di buratto deve restituire non meno di 80 kg. di farina per ogni quintale di grano ricevuto, oltre i sottoprodotti.

Per la restituzione dei prodotti della molitura ai privati non è necessario apporre sui sacchi piombi e cartellini.

Art. 2. — All'art. 10 dell'ordinanza 19 agosto 1917 (« Gazzetta Ufficiale » 22 agosto N. 198) è sostituito il seguente: Per ogni quintale di grano ricevuto dal Ministero degli Approvvigionamenti e Comuni o da Enti pubblici autorizzati, il mugnaio deve restituire kg. 80 di farina e kg. 18 di cruscami, oltre il ricavo della pulitura della misura dell' 1 °<sub>10</sub>.

Art. 3. — Il commercio dei cruscami derivati dalla macinazione dei cereali è libero. L'esportazione è permessa anche fuori del territorio della Provincia.

Art. 4. — I fornai che esercitano la panificazione per la vendita al pubblico non possono produrre pane con farina diversa da quella ed essi fornita dagli Enti pubblici. Dove però le condizioni locali lo richiedono possono essere autorizzati dal Prefetto o dal Sindaco a cuocere pane per conto di privati.

Art. 5. — Il pane può essere confezionato in qualunque forma con o senza taglio, ma il peso di ciascuna forma deve essere non inferiore ai 200 grammi. E' permesso produrre e vendere grissini.

Art. 6. — La panificazione casalinga mediante cottura in forno privato non è soggetta a controllo. Il privato che cuoce il suo pane in forno pubblico è soggetto solo alle limitazioni di peso indicate nell'articolo precedente. Della infrazione risponde anche il fornaio.

Art. 7. — E' vietato confezionare paste alimentari secche con prodotti di molitura diversi da quelli forniti a tale scopo dagli enti pubblici.

Art. 8. — Le paste alimenari secche non possono essere preparate con uova, è vietato colorarle artificialmente. L'infrazione è a carico di chi prodnce e di chi vende. Le paste fresche a mano possono essere preparate con uova.

Art. 9. — E' vietato a chiunque eserciti la panificazione per la vendita al minuto delle paste alimentari di tenere nell'esercizio e nei locali annessi farina diversa da quella fornita dai pubblici enti, crusche e cruschelli, semole, farine di altri cereali ed in genere trirumi, o polvere di qualsiasi sostanza.

Art. 10. — E' vietato tenere per vendere e somministrare al pubblico pane e paste alimentari prodotte con farina diversa da fornita dagli enti pubblici. Chi riceve pane o paste alimentari per venderli o somministrarli in pubblico risponde della irregolarità della merce qualora risulti che ne conoscesse e potesse conoscerne il vizio di produzione.

Art. 11. — Gli agenti verbalizzanti devono interrogare il contravventore, raccoglierne le difese, controllarle sommariamente e del tutto farne esatta narrazione in verbale. Sarà fatta menzione dell'eventuale impossibilità di compiere tali atti.

Art. 12. — Le denunce a carico di mugnai che lavorano per conto di enti pubblici devono essere controllate da ciascun ente interessato.

Art. 13. — Il prelevamento dei campioni è regolato dai decreti ministeriali 24 ottobre 1917 e 10 marzo 1918. Per gli accertamenti a carico di esercenti pubblici o pastifici oltre i campioni del pane, delle farine e delle paste sospettate irregolari potrà essere prelevato presso l'Ente fornitore un doppio campione della farina consegnata per la panificazione e per la pastificazione e sarà sentito l'Ente medesimo circa la qualità, i caratteri e le eventuali miscele della farina consegnata. Uno dei due campioni servirà a laboratorio pel confronto del campione prelevato presso

il contravventore, l'altro sarà conservato per l'eventuale analisi di revisione.

Art. 14. — Le analisi accerteranno la resa della farina, le eventuali miscele e quando ne sia il caso la rispondenza dei campioni sospetti con quelli degli Enti fornitori o in mancanza con le indicazioni degli Enti stessi.

Art. 15. — L'analisi ha valore probatorio in concorso di altri elementi e sarà ordinata dall'Intendente di Finanza o dal Comitato pei ricorsi penali solo nei casi in cui ne risulti la necessità.

Art. 16. — Le infrazioni delle disposizioni del presente Decreto sono punite a norma dei Decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, num. 497.

Art. 17. — L'ordinanza 6 aprile 1917 relativa a contrassegno sul pane è abrogata. Sono inoltre abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente Decreto il quale andrà in vigore il 1.º febbraio 1919.

Roma 16 gennaio 1919.

*Il Ministro* — CRESPI

### *b) Circolari*

12. **Riduzione dei canoni daziari concessi agli appaltatori.** (Circolare del Prefetto di Salerno 8 gennaio 1919 n. 29465 diretta ai Sindaci).

Con D. L. 16 novembre 1918 n. 1751 (1) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre n. 280) l'articolo 3 del precedente D. L. 24 marzo 1918 N. 375, concernente la revisione delle riduzioni di canone concesse agli appaltatori del dazio consumo in base ai DD. LL. 26 novembre 1916 n. 1599 e 4 febbraio 1917 n. 186, è stato sostituito da altro con cui si dispone che la revisione predetta sia eseguita, con effetto dal primo gennaio 1918, in base alle risultanze della gestione dell'anno 1918 confrontate con quelle del 1916.

Il citato decreto 24 marzo 1918 n. 375 aveva invece stabilito, come elemento di valutazione delle revisioni dei canoni daziari, il confronto fra le riscossioni nette del 1916 e quella del 1917, sempre con effetto dal primo gennaio 1918.

---

(1) V. pag. 269 B. A. 1918.

In applicazione del nuovo decreto, che nulla ha innovato a tutti gli altri criteri concernenti le revisioni sopra mentovate, queste avranno effetto dal primo gennaio 1918 e potranno essere ammesse semprechè la perdita accertata e dimostrata nella gestione del 1918, risultante dalla differenza fra la riscossione complessiva del dazio consumo e degli altri diritti accessori appaltati e tutte le spese di gestione, compreso il canone d'appalto, sia superiore del 20 o/o alla perdita di gestione accertata e riconosciuta nell'anno 1916.

Il decreto stesso si riferisce soltanto, *nella sua parte innovativa*, alle domande *di revisione* delle quote di riduzione di canone già *conseguite con effetto* dal 1.º gennaio 1916.

Per i contratti di appalto quindi iniziati dopo il primo gennaio 1916, o per quegli appaltatori che non abbiano ottenuto alcuna riduzione di canone di appalto, le riduzioni stesse potranno essere concesse in applicazione delle norme già note: e cioè, per i primi in base alle risultanze del primo anno di gestione (art. 2 del D. L. 4 febbraio 1917, 186); per i secondi, normalmente, sui risultati della gestione 1918, semprechè il prodotto complessivo delle riscossioni, al netto delle spese, conseguito nel detto anno sia inferiore al canone di appalto dovuto ai Comuni per il periodo stesso, secondo le diverse percentuali stabilite dall'art. I. dello stesso decreto 4 febbraio 1917. Tuttavia, per gli appalti stipulati anteriormente all'anno 1917, resta salva nei Comuni la facoltà, derivante dal secondo comma del citato articolo, di concedere volontariamente una riduzione di canone anche per il detto anno 1917, purchè la riduzione sia contenuta nei limiti della perdita di gestione dell'anno stesso.

Le domande di revisione di canone già presentate dagli appaltatori ed in corso di istruttoria o di esame, presso i Consigli Comunali, dovranno perciò essere sospese e costituite da quelle da redigersi in base ai risultati della gestione del 1918, semprechè, naturalmente, siffatti risultati conferiscano titolo legittimo alle revisioni stesse.

*Il Prefetto*—BAJARDI

13. **Invio in licenza temporanea di ufficiali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 gennaio 1919 n. 251 diretta ai sindaci).

Avendo il Ministero della Guerra disposto l'invio in licenza temporanea degli ufficiali nati negli anni 1874, 1875 1876 o siano titolari di segreteria comunali di classi anteriore al 1896 (esclusa) riesce superfluo fare per essi speciali richieste di congelamento.

*Il Prefetto — BAJARDI*

14. **Verbale di chiusura esercizio 1918.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 gennaio 1919, n. 1072 diretta ai Sindaci).

In conformità delle disposizioni di cui all'articolo 182 del testo unico della Legge Comunale prego la S. V. di spedire subito copia del verbale di chiusura d'esercizio al 31 dicembre 1918 compilato ai sensi delle istituzioni vigenti.

Raccomando la massima esattezza nell'accertamento della situazione finanziaria e di ogni eventuale disponibilità.

Gradirò assicurazioni.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

15. **Esportazione dell'olio.** (Telegramma 22 gennaio 1919 n. 444 diretta ai sindaci).

Con decreto ministeriale 18 corrente entrato in vigore ieri è stata dichiarata libera esportazione olio di oliva fuori territorio provincia abrogandosi articolo 6 decreto ministeriale 10 ottobre 1918.

Come chiarito anche comunicato Stefani con tale provvedimento consentesi soltanto libero spedizione olio nell'abitato del Regno ma rimangono in vigore prezzi calmieri anche per requisizione e tutte altre disposizioni citate decreto. Pregola dare massima pubblicità provvedimenti suscitato avvertendo però essere fermo intendimento Governo colpire rigorosamente contravventori prezzo calmieri e illeciti accaparramenti e ricordando che requisizione avrà luogo con diminuzione 50 lire su prezzi stabiliti base calmieri.

*Il Prefetto — BAJARDI*

16. **Esportazione olive.** (Teleg. 23 gennaio 1919 n. 527 diretto ai Sindaci).

Seguito telegramma ieri con cui ho comunicato disposizioni circa libera esportazione olio di oliva fuori provincia avverto che deve essere lasciata libera anche esportazione olive.

*Prefetto* — BAJARDI

17. **Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilancio 1919.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 gennaio 1919 n. 1071 diretta ai Sindaci della Provincia).

In relazione alla circolare 30 ottobre 1918 n. 25571, inserita a pagina 234 nel Bollettino del decorso anno, prego invitare i capi delle istituzioni di beneficenza di codesto Comune a spedire con tutta sollecitudine la nota di variazione pel 1919.

Si avverte che in caso d'ulteriore ritardo si provvederà, senz'altro avviso, d'ufficio.

Gradirò assicurazioni.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

18. **Commissione Provinciale annonaria.** (Circolare del Presidente della Commissione Provinciale annonaria 15 gennaio 1919 n. 5 diretta ai sindaci),

Con Decreto Luogotenenziale 21 novembre u. s. Num. 1745 è stata istituita la Commissione Provinciale annonaria (1) che è incaricata d'invigilare la mediazione in commercio dei generi alimentari elencati nell'allegato dell'anzidetto decreto.

Prego quindi la S. V. rendere edotti con pubblici avvisi:

1.° I vari mediatori nel suindicato commercio, esistenti in cotesto Comune, di attenersi al disposto dell'art. 1.° del citato decreto che li obbliga di richiedere alla Commissione Provinciale Annonaria, l'abilitazione ad esercitare la mediazione nel com-

---

(1) La Commissione è così composta: avv. Gregorio Laino, sostituto procuratore del Re, Presidente; cav. D.r G. B. Rivelli, Cons. di prefettura, vice presidente; Com. Domenico Scaramella, Pres. Camera Commercio; Avv. Cav. Settimio Mobilio, Emilio Giordano fu Luigi, cittadino esperti.

mercio di generi alimentari e di animali destinati alla macellazione, e quindi anche la iscrizione nei relativi ruoli dei mediatori.

2.<sup>o</sup> I commercianti e le Società che esercitano il commercio di cui sopra, a denunciare ad essa Commissione il numero e l'estensione dei loro spacci e magazzini di deposito, ed a tenere esposta in modo visibile nell'interno del loro esercizio una tabella indicatoria degli spacci e magazzini stessi, a denunciare altresì preventivamente ogni variazione e a compiere gli altri adempimenti richiesti dal 2. e 3. Cap. dell'art. 11 del Decreto medesimo

Avverto infine per norma la S. V. che tale decreto (1) trovasi riportato nel Bollettino dei Consumi del 16-30 novembre u. s. N. 86-88 e che la Commissione Provinciale Annonaria ha recapito presso la R. Pretettura; e prego di un cenno di ricevuta della presente.

*Il Presidente* — G. LAINO

19. **Commissioni elettorali.** (C. P. 23 gennaio 1919 n. diretta ai Sindaci).

A chiarimento dei dubbi che sono stati sollevati in proposito avvertesi che se in seguito alle disposizioni del D. L. 23 maggio 1918 n. 757<sup>7</sup> deve intendersi sospesa fino al 31 dicembre 1919 la normale scadenza dei componenti Commissioni elettorali Comunali, che avrebbe dovuto aver luogo per compiuto biennio (art. 25 legge elettorale politica), i Consigli possono però sempre provvedere alla surrogazione dei membri mancanti per morte od altre cause, bene inteso quando Commissioni si trovino nelle condizioni previste dell'art. 24 regolamento 12 febbraio 1911 n. 297, e cioè non siano più in numero sufficiente per deliberare nemmeno col concorso dei supplenti.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

20. **Documentazione degli atti di revisione delle liste elettorali.** (Circolare dell'ufficio di segreteria della Commissione provinciale elettorale 16 gennaio 1919 N.º 5 diretta ai Sindaci).

Perchè gli atti di revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative siano corredati di tutti i documenti prescritti, credo

---

(1) Pubblicheremo nel prossimo numero questo importante decreto.

bene impartire le seguenti istruzioni, con preghiera di attenersi, per evitare a quest'ufficio della corrispondenza, che renderebbe più complicato e gravoso il non lieve lavoro di revisione delle liste.

Gli atti da rimettersi sono di due specie e riguardano:

- a) gli elenchi preparatori per la revisione delle liste;
- b) gli elenchi definitivi.

1. *Elenchi preparatori.*

I detti atti vanno riuniti ed impaginati in fascicolo separato e devono contenere i seguenti documenti:

- 1.° Elenco primo preparatorio (individui di 30 anni di età).
- 2.° Estratti dell'elenco primo preparatorio inviati ai Presidenti dei Tribunali.
- 3.° Certificati penali.
- 4.° Elenco 2.° preparatorio (individui dai 21 ai 29 anni di età).
- 5.° Estratti dell'elenco 2.° preparatorio inviati ai Presidenti dei Tribunali.
- 6.° Certificati penali.
- 7.° Elenco preparatorio suppletivo (individui militari appartenenti al 2.° semestre 1898 ed alle leve dei nati negli anni 1899-1900).
- 8.° Estratti dell'elenco preparatorio suppletivo inviati ai Presidenti dei tribunali.
- 9.° Certificati penali.
10. Nota degli individui in servizio militare *mobilitato* appartenenti al 2.° semestre 1898 ed alle leve dei nati 1899 e 1900 date dal Distretto militare e dalla R. Capitaneria di Porto.
11. Elenco dei sussidiati dalla Congr. di Carità e da altri ospizi di Pubblica Beneficenza.
12. Elenco degli ammoniti e dei sorvegliati rilasciati dalla Prefettura o dalla Sottoprefettura.
- Nota dei passaporti rilasciati dalla Prefettura o dalla Sottoprefettura.
13. Nota preparatoria per la formazione dell'elenco IV (emigrati).



14. Elenchi delle Guardie di Città, di finanza, carcerarie, forestali e dei RR. CC.

*Elenchi definitivi :*

1.° Elenco I.° definitivo (iscrizioni).

2.° » II.° » (cancellazioni).

3.° Certificati di morte degli elettori cancellati—Atti di rinunzia—Per semplificare il lavoro ai Comuni si consente che il Segretario Comunale rimetta un Certificato complessivo degli elettori morti, che potrà essere redatto come segue:

Il sottoscritto segretario Comunale certifica che consultati gli atti dello Stato Civile risultano deceduti nelle epoche indicate a fianco di ciascun i seguenti elettori.

NOME e COGNOME	Paternità	Data di nascita	Data del decesso	Sezione politica in cui trovavasi iscritto	Sezione amministrativa in cui trovavasi iscritto	Osservazioni

4.° Elenco III. (domande respinte).

5.° » IV. (nota degli elettori emigrati).

Si reputa opportuno ricordare che in detto elenco devono iscriversi non solo tutti gli elettori residenti all'estero ma anche tutti coloro che ottennero il rilascio del passaporto per l'estero e non risultino ancora emigrati.

6.° Elenco V. (individui a voto sospeso art. 15 della legge).

Si raccomanda di annotare la posizione della sospensione del voto sull'elenco I.° definitivo e sulle singole liste di sezione.

7.° Liste di sezione—Si ricorda che in dette liste devono essere riportati gli elettori in rigoroso ordine alfabetico.

8.º Certificati di pubblicazione degli atti di revisione delle liste (art. 42. Comma 9 della legge).

9.º Deliberazione della Commissione elettorale Comunale con la quale si approvano gli elenchi definitivi. Si ricorda che in detta deliberazione devono indicarsi:

1.º Il numero degli elettori politici iscritti nella lista generale.

2.º Il numero degli elettori emigrati.

3.º Il numero degli elettori a voto sospeso.

4.º Il numero degli elettori iscritti in ciascuna sezione elettorale e nei relativi fogli susseguenti.

Analoghe notizie devono contenersi nella deliberazione che approva gli atti della revisione della lista amministrativa.

10. Deliberazione con la quale la Commissione elettorale ha ripartito il Comune in sezioni. Si raccomanda di determinare bene la circoscrizione territoriale delle singole sezioni, non che il luogo della riunione per ciascuna sezione.

11. Reclami eventualmente stati presentati avverso gli atti di revisioni delle liste.

Sarà bene che la descrizione degli atti venga fatta in duplice elenco affinché un esemplare di esso possa essere restituito al Comune in segno di ricevuta.

Per semplificare il lavoro ai Comuni, si consente che i Segretari Comunali inviino un *certificato complessivo degli atti e documenti che risultino negativi*.

Quest'ufficio nutre piena fiducia nella diligenza dei Segretari Comunali e attende l'invio degli atti nel termine stabilito, cioè non più tardi del 16 febbraio prossimo venturo, nell'intelligenza che gli atti stessi potranno essere rimessi anche prima del termine suddetto.

*Il Segretario della Commiss. provinc. elettorale*

P A C E

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Giffoni S. C.* — Asilo infantile. Statuto organico, parere favorevole.

*Sessa Cilento* — O. P. Lebano. Progetto Statuto organico, parere favorevole.

*Eboli* — Congrega Carità. Caro-viveri impiegati, non approva.

*S. Mauro la Bruca* — Congrega Carità Caro-viveri impiegati, approva.

*Montecorvino Rovella* — C.ta Sacramento. Storno fondi, approva.

*Cava* — O. P. Genovesi. Lavori Asilo infantile, approva.

*Castel S. Giorgio* — Cong. Carità Transazione con eredi Lanzara, approva.

*Eboli* — Ospedale civile. Compenso medici maggior lavoro, approva.

*Cava* — Congrega Carità. Devoluzione consolidato 5 o/o: approva.

*Cava* — Monte del Povero. Pagamento spese refezione scolastico Asilo Pastore, approva.

*Sarno* — Congrega Carità. Denunzia entrata straordinaria, approva.

*S. Cipriano* — Congrega Carità. Prelevamento fondo riserva, approva.

*Angri*, Congrega S. M. Carmine. Caro-viveri personale stipendiato, approva.

*Sarno* — Congrega di Carità, *Aquara*, Congrega di Carità *Montecorvino Rovella*, Congrega Sacramento, *Salerno*, Orfanotrofio Umberto I. Cong. di Carità, *S. Cipriano*, Cong. di Carità, *Montecorvino Pugliano*, Congrega SS. Rosario, storno di fondi, approva.

---

## GL' interessi alla Cassa Depositi e Prestiti

Con D. M. T. 24 dicembre 1918 si è stabilito che l'interesse da corrispondersi durante l'anno 1919 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

### I. — Interessi passivi.

a) nella misura del 3 per cento netto in ragione d'anno per i residui depositati di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercizio

b) nella misura del 2,80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura dei 2,40 per cento netto in ragione dell'anno per i depositi di cauzione di cortabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 per cento netto in ragione d'anno

per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto in ragione d'anno per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

## II. — Interessi attivi

Nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno, tanto per i nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo stato in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare dell'interesse, o una quote proporzionale di esso, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovuto dagli enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del 4 per cento.

## Varie.

Il Rag. Cav. Pasquale Cosomati, primo ragioniere della Prefettura, è stato promosso ragioniere capo e trasferito ad Aquila. Congratulazioni ed auguri.

## Approvvigionamenti e consumi.

### *Calmiere per la vendita del pesce*

Con decreto prefettizio del 11 gennaio 1919 n. 206 è stato sospeso sino a nuova disposizione il calmiere provinciale per la vendita al minuto del pesce.

### *Produzione e vendita di dolciumi*

Con D. M. 17 gennaio 1919 è stata autorizzata la produzione e la vendita dei dolciumi di qualsiasi genere, purchè non contengano generi per i quali è tuttora necessaria la massima economia cioè farina di cereali, zucchero, burro, uova.

Sono state autorizzate la produzione e vendita di cioccolato di qualsiasi forma e peso, l'uso della stagnola per avvolgere il cioccolato, la produzione dei biscotti di qualunque forma e peso purchè non spalmati di zucchero, e l'esposizione dei dolciumi nelle vetrine.

## **Pel congedo dei funzionari e dei Sindaci**

Avvertesi che Ministero Guerra ha disposto che dall'invio in temporaneo congedo dei funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni e dei Sindaci debbono essere esclusi i militari che comunque siano impiegati nei servizi automobilistici tanto in zona di guerra quanto in zona territoriale.

---

## PUBBLICAZIONI

*La nota di variazione al bilancio dei Comuni pel 1919, con legislazione di guerra, prospetti, allegati e note a cura del Rag. Gabriele Marra — Salerno, Tipografia Editrice Volpe, L. 4.*

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa

in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio

esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

21. *Contributo a favore del Collegio-Convitto per gli orfani dei Sanitari.* (D. L. 27 ottobre 1918).
22. *Disposizioni sugli istituti di previdenza.* (D. L. 14 nov. 1918).
23. *Provvedimenti a favore degli orfani di guerra, mutilati, invalidi di guerra ecc.* (D. L. 8 dicembre 1918).
24. *Modifiche alla legge elettorale.* (L. 16 dicembre 1918).
25. *Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette.* (D. L. 17 novembre 1918).

#### b) Circolari

26. *Esercizio del baliatico.* (C. P. 18 febbraio 1919).
27. *Accessori di bolli elettorali.* (C. P. 19 febbraio 1919).
28. *Elenco fiere e mercati.* (C. P. 20 febbraio 1919).
29. *Locali e mobili pel servizio elettorale.* (C. P. 20 febbraio 1919).
30. *Tassa sui cani.* (C. M. F. 18 dicembre 1918).
31. *Soccorso giornaliero.* (C. P. 28 gennaio 1919).
32. *Norme concernenti la molitura, la panificazione e la pastificazione.* (C. M. A. 18 gennaio 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.*

#### COPERTINA

*Approvvigionamenti e consumi — Nuove tariffe postali.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.<sup>o</sup>

Sig. Priore  
Congrega del Purgatorio  
Salerno

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 13 febbraio 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. BAJARDI

- Tramonti* — Aumento caroviveri al personale, ordinanza.  
*S. Pietro al Tanagro* — Mutuo per caroviveri al personale, approva.  
*S. Gregorio Magno* — Regolamento tassa cani, approva.  
*S. Cipriano* — Tariffa tasse esercizi e rivendite, approva.  
*Ceraso* — Mutuo lire 3500 per indennità caroviveri, ordinanza.  
*Giffoni Sei Casali* — Gratificazione agli operai telefono, approva.  
*Ravello* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Giffoni Sei Casali* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Nocera Interiore* — Idem id. approva.  
*Mercato Sanseverino* — Mutuo provvisorio con la Banca di Salerno per esigenze di cassa, approva.  
*Cetara* — Nomina tesoriere comunale, approva.

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 4 febbraio 1919

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

- Petina* — Cong. Carità. Ratizzì provinciali. Storno di fondi, approva.  
*Salerno* — Ospedale S. Giovanni di Dio. Storno di fondi, approva.  
*Campagna* — Ospedaie civile. Espropriazione pubblica utilità parte fabbricato ospedale, approva.  
*Pagani* — Arciconf. Carmine. Restauro tetti e nuove nicchie cimitero, approva.  
*Sarno* — Cong. Carità. Sezione Asilo Infanzia rione Borgo, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

21. **Contributo a favore pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari.** (D. L. 27 ottobre 1918 n. 1725 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 1918 n. 277).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo

#### *Articolo unico*

Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, è elevato da lire 6 a lire 10 annue.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

22. **Disposizioni sugli istituti di previdenza.** (D. L. 14 novembre 1918 n. 1779 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 1918 n. 286).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1919 sono soppressi presso la Cassa di previdenza per le pensioni dei Sanitari i conti individuali di cui all'art. 14 del testo unico 2 gennaio 1912, n. 453, libro III, parte terza.

La liquidazione delle indennità e della pensioni agli scritti alla detta Cassa di previdenza e alle loro famiglie continuerà ad eseguirsi in base alle tabelle A e B annesse allo stesso testo unico.

## Art. 2.

I censimenti degli iscritti agli Istituti di previdenza per le pensioni ai sanitari, agli insegnanti elementari e ai segretari ed altri impiegati degli enti locali, per la formazione dei bilanci tecnici quinquennali stabiliti dalle rispettive leggi organiche sono differiti quello per la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati degli enti locali al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicato la pace; quello per il Monte-pensioni degli insegnanti elementari dopo 2 anni dal precedente; e quello per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dopo altri due anni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 14 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI



23. **Provvedimenti a favore degli orfani di guerra, mutilati, invalidi di guerra. ecc.** (D. L. 8 dicembre 1918 n. 2953 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 dicembre 1918 n. 302),

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenni legittimo o naturale di militare di truppa o sottufficiale o militare del corpo R. equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1. gennaio 1918 o posteriormente, per ferite riportate combattendo, prima di detta data, una polizza di assicurazione a capitale differito per la somma di lire 500, liberata da ogni pagamento di premio pagabile al raggiungimento della maggiore età dell'orfano o prima, se trattasi di orfana, nel caso di matrimonio.

La detta polizza è convertibile, su richiesta dei legali rappresentanti degli orfani, in una assicurazione di rendita temporanea (rendita di educazione) pagabile a favore dell'orfano fino al 21° anno di età. La rendita può essere corrisposta finchè l'orfano non abbia raggiunto l'età di 10 anni,

Art. 2.

Qualora il militare di truppa o sottufficiale o militare del corpo R. equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1. gennaio 1918 o posteriormente a ferite riportate combattendo prima di detta data, non abbia lasciato figli legittimi o naturali minorenni, il beneficio della polizza di assicurazione per un capitale differito pari a L. 1000 è devoluto ai genitori al termine del 65° anno di età del padre, e, in mancanza del padre, o in caso di sua premorienza alla madre, non mai prima del 60°

anno di età, purchè non siano provvisti di assegni, di stipendi o di pensioni a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di opere pie e di altri enti di diritto pubblico, per un importo annuo almeno pari a L. 2000 o che non paghino imposte per redditi imponibili superiori alle lire 1500.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a convertire alla scadenza il capitale portato da detta polizza in una corrispondente rendita vitalizia a pagamento annuo anticipato.

Art. 3.

I capitali o le rendite assicurate con le polizze di cui agli articoli 1 e 2 possono essere, in qualunque momento, maggiorati con versamenti fatti dagli interessati, da Istituti di beneficenza da enti per la protezione o la tutela degli orfani, o in genere da terzi e godranno di speciali condizioni di tariffa proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate con decreto Reale.

Art. 4.

I capitali portati dalle polizze di assicurazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nel caso di ufficiali di complemento di territoriale del R. esercito o di complemento o di riserva della R. marina morti a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, ammonteranno rispettivamente, nelle forme e condizioni di cui agli stessi articoli 1 e 2, a lire 1000 e a lire 1500.

Art. 5.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di tutti i militari mutilati o invalidi della presente guerra e divenuti tali in seguito a ferite riportate combattendo anteriormente al 1° gennaio 1918, una polizza mista della du-

rata di anni 30 con effetto dal 1° gennaio 1918, per il capitale assicurato di lire 1000 a favore dei militari di truppa contemplati nell'art. 1 e di lire 1500 a favore degli ufficiali contemplati nell'art. 4, pagabile all'assicurato se in vita alla scadenza dei 30 anni, o, in caso di premorienza, alla vedova ed agli orfani o, in mancanza, ai genitori.

Art. 6.

Tutti gli oneri relativi alle polizze di cui al presente decreto faranno carico al bilancio dello Stato.

I capitali e le rendite che saranno corrisposti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in esecuzione dei provvedimenti relativi alle polizze gratuite a favore dei combattenti emesse dall'Istituto nazionale in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970 30 dicembre 1917, n. 2047; 7 marzo 1918, n. 374, e del presente decreto, sono esenti da ogni imposta ordinaria e straordinaria, non sono cedibili nè sequestrabili. Tutti gli atti e le operazioni relative a tali contratti sono esenti da tasse e da ogni altro onere fiscale.

Art. 7.

Il ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri interessati, provvederà a coordinare la esecuzione del presente decreto con l'Opera nazionale di patronato a favore degli orfani di guerra, con l'Opera nazionale di assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra e con le altre istituzioni eretti in enti morali che abbiano per fini la tutela e la beneficenza a favore degli orfani di guerra e la tutela a favore dei mutilati ed invalidi della presente guerra.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto si estendono con le stes-

se modalita di applicazione anche ai militari italiani appartenenti a reparti metropolitani o di RR. corpi di truppe coloniali.

Art. 9.

Le norme per la applicazione del presente decreto nei riguardi della concessione delle polizze gratuite, saranno stabilite con decreto del ministro dei tesoro, concerto con gli altri ministri interessati.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addi 8 dicembre 1918.

TNMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI —  
ZUPPELLI — DEL BONO — MEDA —  
BISSOLATI — COLOSIMO

27. **Modifiche alla legge elettorale.** (Legge 16 dicembre 1918 n. 1985 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 gennaio 1919 n. 1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc,

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù delle autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati saranno iscritti nelle liste elettorali ai termini dell'art. 2 della legge elettorale politica 26 giugno 1913 n. 821, anche se non hanno compiuto gli anni 21 ferme restando le condizioni dagli altri articoli dalla detta legge stabilite.

Art. 2. \

All'art. 2 della legge 26 giugno 1913 n. 921, testo unico, è sostituito il seguente:

« Sono elettori i cittadini che abbiano compiuto il 21 anno di età o lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste ».

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi. Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1918.

### TOMASO DI SAVOIA.

25. **Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette.** (D. L. 17 novembre 1918 n. 1819 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, del 10 dicembre 1918 n. 290).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Agli esattori delle imposte dirette, i quali abbiano assunto l'appalto, anteriormente al 1. gennaio 1917, è accordato un aumento del 50 per cento sull'aggio corrispondente all'ammontare complessivo delle riscossioni in base alle quali fu determinata la cauzione all'epoca del conferimento delle rispettive esattorie.

Dall'importo dell'aggio, così determinato, si detrae per ciascuna esattoria e per ogni anno il montare complessivo degli aggi percepiuti fino a tutto l'anno in cui sarà conclusa la pace, e la differenza se ve ne sia, viene corrisposta ai singoli esattori a cura del Ministero delle finanze.

Tale disposizione avrà effetto o decorrere dal 1. gennaio 1918 fino a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui sarà conclusa la pace.

#### Art. 2.

Gli esattori consorziali e quelli esercenti più esattorie comunali e consorziali, possono ottenere detto pagamento soltanto nel

caso che l'aumento degli aggi liquidati non raggiunga nel complesso, la misura di cui all'art. 1. tenuto conto degli aggi liquidati per tutti i Comuni per i quali hanno assunto l'appalto.

#### Art. 3.

L'aumento di cui all'art. 1. sarà elevato all'80 per cento a favore di quegli esattori che, avendo assunta un'esattoria ed esercitandola personalmente, si trovano sotto le armi al 1. gennaio 1918.

Cessando dal servizio militare, gli esattori fruiranno del beneficio di cui al precedente comma, fino al compimento del mese in cui vengono congedati.

#### Art. 4.

La concessione del supplemento di aggio viene autorizzata con decreto dell'intendente di finanza e, nel caso di esattore o ditta esercente esattorie poste in diverse Provincie dall'Intendenza della Provincia in cui ha domicilio l'esattore o ha sede la ditta.

#### Art. 5.

Per ottenere il supplemento, gli esattori debbono farne domanda all'intendente di finanza sulla competente carta da bollo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il supplemento.

#### Art. 6.

Per il pagamento delle somme dovute agli esattori in virtù delle disposizioni del presente decreto sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, delle somme che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Le somme risultanti dai detti accertamenti saranno reimposte sui ruoli delle imposte dirette dell'anno successivo a quello

In cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi d'aggio corrisposti agli esattori in virtù del presente decreto.

Art. 7.

Per ogni avviso di mora regolarmente notificato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene pubblicato il presente decreto e fino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà conclusa la pace, verrà accordato indistintamente a tutti gli esattori, a carico del contribuente moroso, un compenso di centesimi dieci, metà del quale dovrà corrispondersi al messo che ha intimato l'avviso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

MEDA — MEDA — NITTI

*b) Circolari*

26. **Esercizio del baliatico.** (Circolare del Prefetto di Salerno del 18 febbraio 1919 n. 4239 diretta ai Sindaci).

Sono invitati i Sig. Sindaci della Provincia a dare partecipazione agli ufficiali sanitari della seguente ordinanza del Ministero dell'Interno:

*Il Prefetto* — BAJARDI

IL MINISTERO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 8 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, portante provvedi-

menti per la tutela igienica del baliatico specialmente nei riguardi della profilasse della sifilide.

Ordina

Art. 1.

L'autorizzazione ad esercitare il baliatico agli effetti dell'art. 1 del regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, viene rilasciata dal sindaco, in seguito a risultato favorevole della visita medica che dichiara la balia immune da sifilide e da altre malattie infettive e trasmissibile.

La visita medica, nel Comune dove esista un ufficio speciale di vigilanza sul baliatico od un brefotrofo od altro istituto del genere, viene eseguita da uno dei medici addetti agli istituti medesimi. In mancanza, viene eseguita dall'ufficiale sanitario comunale.

L'autorizzazione deve contenere, oltre alle generalità e ai connotati personali della balia:

- 1° La data dell'ultimo parto;
- 2° il numero della gravidanze e loro esiti (eventuali aborti e parti prematuri, nati-vivi e nati-morti) e dei figli viventi;
- 3° la data del certificato medico con la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

Alla autorizzazione deve essere unita la fotografia della balia, con dichiarazione di autenticità.

Contro il rifiuto del sindaco al rilascio della autorizzazione è ammesso il ricorso al prefetto. Se il rifiuto è motivato da ragioni sanitarie, il prefetto può ordinare una nuova visita medica da parte di un sanitario all'uopo delegato.

Art. 2.

In ogni ufficio comunale deve, a cura dell'ufficiale sanitario, essere istituito e tenuto al corrente un registro contenente l'elen-



co delle donne residenti nel Comune, autorizzate ad esercitare il baliatico, con le indicazioni di cui all'art. 1.

Tale registro deve esse conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

L'ufficio comunale è tenuto a fornire gratuitamente ai privati, che ne facciano richiesta, l'elenco delle balie autorizzate residenti nel Comune.

### Art. 3.

Il certificato di cui all'art. 3 del regolamento suindicato è rilasciato dal medico di famiglia od, in mancanza, da altro medico delegato dall'autorità comunale.

Nella valutazione dello stato sanitario del bambino, il medico terrà conto dei dati anamnestici riferibili ai genitori, se legittimo, ovvero riferibili alla sola madre, se illegittimo.

Se il bambino proviene da un brefotrofo o da altra istituzione congenere, il certificato è rilasciato da un medico dell'istituto.

Il certificato deve essere redatto in duplice copia, di cui una viene trattenuta presso la famiglia o presso l'istituto che dà a balia il bambino, e l'altra copia viene consegnata alla balia, che la conserva insieme con l'atto di autorizzazione, per esibirli alla autorità delegata alla vigilanza.

### Art. 4.

L'autorizzazione ad aprire od esercitare agenzie di collocamento di balie è concessa dal prefetto, sentito il parere del medico provinciale e del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, a chi presenti la necessarie garanzie nei riguardi della igiene e della moralità.

Gli esercenti tali agenzie devono tenere un registro conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

Le agenzie sono sottoposte alla vigilanza diretta dell'ufficiale sanitario comunale, al quale deve, volta per volta, essere co-

municato il nome e cognome delle balie che vengono iscritte nel registro e di quelle collocate.

#### Art. 5.

Qualunque donna autorizzata allorchè prende a baliatico, presso di sè, in casa propria, un bambino, anche se proveniente da un befotrofio o da altro Istituto consimile, deve dare immediata comunicazione all'ufficiale sanitario del Comune, ove essa risiede, delle generalità del bambino.

Ha pure l'obbligo di presentarsi col bambino, ogni quindici giorni all'ufficiale sanitario per far constatare lo stato di salute suo e del bambino in relazione alla sifilide e ad altre malattie infettive o trasmissibili.

Deve altresì fare denuncia all'ufficiale sanitario di qualunque caso di malattia del bambino, come pure della riconsegna di esso al befotrofio od ai genitori, parenti o tutori.

Allontanandosi dal Comune per più di una settimana deve darne avviso all'ufficiale sanitario.

#### Art. 6.

Se un lattante viene riconosciuto affetto di sifilide si provvede al suo allattamento per mezzo della madre, e, quando ciò non sia possibile per mezzo di una balia sifilitica, ovvero coll'allattamento artificiale.

Se il lattante viene riconosciuto affetto da sifilide dopo essere già stato affidato ad una balia, questa non deve allattare altri bambini e deve essere tenuta in osservazione per un periodo sufficiente ad accertare che non abbia contratta l'infezione, durante il quale periodo si provvede allo allattamento del bambino nel modo indicato nel comma precedente.

Nel caso che la balia abbia invece contratta l'infezione si provvede a termini dell'art. 4 del regolamento suindicato. Essa

può continuare nell'attamento eel bambino ed essere curata insieme con questo.

#### Art. 7.

Per l'allattamento di bambini riconosciuti affetti da sifilide, potrà dal sindaco in seguito al parere favorevole dell'ufficiale sanitario, essere rilasciata alle balie sifilitiche una speciale autorizzazione, la quale dovrà contenere oltre al riconoscimento della infezione sifilitica ed ai dati prescritti dell'art. 1, anche l'assoluto divieto di allattare bambini non sifilitici.

Di tali autorizzazioni dovrà essere tenuta annotazione speciale nel registro di cui ell'art. 2.

#### Art. 8.

Nei brefotrofi e negli istituti del genere, deve essere istituito un reparto speciale per bambini sifilitici, i quali devono essere sempre tenuti distinti dai sani ed allevati con allattamento artificiale o per mezzo di balie sifilitiche debitamente autorizzate.

#### Art. 9.

In ogni Provincia è istituita una Commissione di vigilanza per il baliatico, composta del consigliere di prefettura addetto al servizio delle Opere pie, del medico provinciale e del direttore della clinica dermosifilopatica ed ostetrica e pediatica, dove esistono, e, in mancanza, di un medico specializzato.

La Commissione è nominata con decreto del prefetto che ne designa il presidente, e dura in carico un triennio.

Essa esercita la vigilanza, agli effetti delle presenti norme, sui brefotrofi, sulle sale di maternità, sulle scuole di puericoltura sui dispensari per lattanti e sugli istituti consimili, nonchè sul servizio provinciale degli esposti.

Ispeziona gli Istituti medesimi, per accertarsi delle condizioni sanitarie delle balie e dei bambini, con speciale riguardo alle cause di mortalità di questi ultimi.

Ispeziona altresì, almeno una volta all'anno, il servizio del baliatico nei Comuni della Provincia delegando eventualmente tale incarico ad uno dei propri membri.

Di tutti gli accertamenti eseguiti, la Commissione riferisce annualmente, con particolareggiato rapporto, al prefetto, che lo comunica al Ministero dell'interno, colla indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati.

Art. 10.

Gli Istituti e gli enti di cui all'articolo precedente, nonchè gli ufficiali sanitari, devono inviare ogni trimestre al prefetto, che ne dà comunicazione alla Commissione di vigilanza, particolareggiate informazioni sul funzionamento del servizio baliatico.

Devono altresì dare comunicazione al prefetto di qualunque circostanza aggravante si verifichi nelle condizioni sanitarie dei bambini e, specialmente, dello insorgere di malattie infettive o irasmissibili, e dell'aumento della mortalità in misura superiore alla media normale.

Il prefetto ne informa immediatamente la Commissione di vigilanza ed il Ministero dell'Interno.

Art. 11.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma 6 gennaio 1919.

*Il Ministro* --- ORLANDO

Allegato A.

(Modello di registro da tenersi dagli uffici comunali).

**Servizio del baliatico.**

ELENCO

delle donne autorizzate ed esercitare il baliatico.

(Art. 2 dell' Ordinanza del ministro dell' interno 6 gennaio 1919).

*Prima pagina.*

. . . . .  
. . . . .  
Cognome, nome e cognome della balia . . . . .  
Nata a . . . . . Provincia di . . . . .  
il giorno . . . . .  
Maritata a (ovvero nubile) . . . . . condizione . . . . .  
Domiciliata precedentemente . . . . . , domicilio  
attuale . . . . .  
Data dell'ultimo parto . . . . .  
Numero delle gravidanze e loro esiti . . . . .  
(eventuali aborti, parti prematuri, nati vivi e nati uorti) . . . . .  
. . . . .  
Numero dei figli viventi . . . . . ) . . . . .  
Data dell'ultimo certificato medico con la dichiarazione pre-  
scritta dall'art. 1 dell'Ordinanza . . . . .  
Luogo e domicilio in cui la balia esercita il balziatico ed e-  
ventuali variazioni . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
*Fotografia di* . . . . .

*Osservazioni.*

. . . . .  
. . . . .

*L'ufficiale sanitario*

. . . . .

*Seconda pagina.*

.....

.....

Cognome e nome' della balia . . . . .

Generalità del lattante . . . . .

Domicilio dei genitori (o sede dell'Amministrazione che consegna il bambino) . . . . .

Data dell'inizio dell'allattamento . . . . .

Data delle presentazioni del lattante all'ufficiale sanitario (art. 5 dell' Ordinanza) . . . . .	Malattie di lattante denunziato all'ufficiale sanitario . . . . .
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Data della riconsegna del lattante . . . . .

*L'ufficiale sanitario*

.....

**Allegato B.**

Modello di registro

da tenersi dalle agenzie di collocamento per balie)

COMUNE DI . . . . .

**Servizio del baliatico.**

Agenzia di collocamento esercitato da . . . . .

.....

via . . . , . . . . . n. . . . . autorizzata

del prefetto il giorno . . . . .

Cognome, nome e paternità della balia . . . . .

Nata a . . . . . Provincia di . . . . .

Condizione . . . . .

Data dell'ultimo parto . . . . .

Rilasciata l'autorizzazione a esercitare il baliatico il giorno . . .

. . . . . dal sindaco di . . . . .

Data della comunicazione all'ufficiale sanitario comunale del collocamento della balia . . . . .

Domicilio e generalità del capo della famiglia presso la quale è stata collocata la balia . . . . .

. . . . .

*Osservazioni.*

. . . . .

27. **Accessori di bolli elettorali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 19 febbraio 1919 n. 10 diretta ai Sindaci).

Partecipo a V. S. che nell'eventuale bisogno di accessori per bolli elettorali, devesi rivolgere la richiesta direttamente alla R. Zecca di Roma anticipando l'importo degli oggetti richiesti. All'uopo comunico qui sotto i prezzi dei detti accessori:

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. Catenelle di ottone | L. 2,50 |
| 2. Pinzette            | » 1,00  |
| 3. Tampone             | » 1,25  |
| 4. Scopettini          | » 0,50  |

b. Il Prefetto — FALLETTI

28. **Taglio di boschi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 febbraio 1919 n. 1143 diretta ai sindaci).

Il Commissariato Generale per i combustibili nazionali informa che col 1. corrente resta abrogata l'ordinanza 29 settembre 1917 n. 230 del Commissariato stesso e che pertanto le vendite

dei tagli di boschi di qualunque natura appartenenti ai comuni ed altri enti morali dovranno effettuarsi in conformità delle ordinarie disposizioni di legge.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

29. **Elenco fiere e mercati.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 febbraio 1919 n. 2790 diretta ai Sindaci).

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. Decreto del 10-5-1914 n. 533, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco completo delle fiere e dei mercati di bestiame che avranno luogo costà in ciascun mese del corrente anno.

Detto elenco deve contenere le indicazioni relative alla data della istituzione delle fiere e mercati, alla loro importanza, al giorno preciso in cui si svolgono nonchè alle specie di animali che vi vengono esposti.

Attendo sollecito riscontro.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

30. **Locali e mobili per servizio elettorale.** (C. P. 20 febbraio 1919 n. 4096 diretta ai sindaci).

Agli effetti dell'art. 70 della legge elettorale politica pregasi far conoscere se cotesto Comune possenga tuttora in perfetto stato di funzionalità, i mobili per l'arredamento delle sale elettorali, in conformità delle prescrizioni dell'articolo stesso ed alligati D. e E della legge (tavoli per l'ufficio elettorale e cabine).

Nel caso di nuove sezioni costituite da cotesta Commissione comunale, in seguito all'aumentato numero degli elettori si dovrà fin da ora provvedere all'acquisto dei nuovi mobili, senza attendere le decisione della Commissione Provinciale,



Cotesto Comune dovrà infine assicurare la effettiva disponibilità dei locali già prescelti dalla Commissione comunale per le sede della votazione.

Si attende risposta al presente pel 28 corrente.

*Il Prefetto* — BAJARDI

31. **Tassa sui cani.** (C. M. F. 18 dicembre 1918 n. 9711 diretta ai Prefetti).

E stato da qualche Prefettura proposto il quesito se, in relazione al disposto dell'art. 6 del D. L. 12 settembre 1918, n. 1393 ed alle istruzioni impartite con la circolare n. 7536 del 2. detto mese, le norme relative all'applicazione della tassa sui cani, alla detenzione di essi ed alla profilassi della rabbia debbano formare un unico regolamento, o, se invece le disposizioni tributarie debbano ritenersi distinte e separate da quelle concernenti materia contemplata, nella maggior parte dei casi, nei regolamenti municipali di polizia e d'igiene.

Nel primo caso, poichè l'approvazione dei regolamenti d'igiene a norma dell'art. 187 del reg. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e dell'art. 200 del T. M. 1 agosto 1907, 636, è sottratta alla G. P. A. è stato chiesto quale procedura debbasi seguire per l'approvazione di un regolamento unico contenente disposizioni di carattere tributario e profilattico-sanitario.

In esito al proposto quesito, e per la più esatta uniforme applicazione dell'art. 6 del D. L. su citato, si dichiara che nulla essendosi innovato alle disposizioni delle leggi sanitarie in materia, resta inteso che il regolamento unico, nel quale debbono esser fuse anche le norme per la intenzione dei cani e la profilassi della rabbia canina, approvato nelle prescritte forme, sarà

da questo Ministero esaminato limitatamente alla materia tributaria di sua competenza.

Con l'occasione, in relazione a dubbi segnalati da qualche amministrazione comunale circa la possibilità che partite regolarmente accertate ed iscritte a ruolo si rendono inesigibili per ingegnosi artifici cui possono ricorrere i contribuenti colpiti quello ad esempio di fare eseguire la denuncia base dell'accertamento e della conseguente iscrizione a ruolo da persona al servizio o comunque alla dipendenza del proprietario la quale sia nullatenente, avvertesi che l'artificio può essere eluso con apposita disposizione che commini il sequestro del cane in caso di pagamento mancato della tassa ed eventuali spese accessorie salvo al denunziante o al proprietario, che potrebbe con l'occasione rivelarsi, di ritirare il cane previo versamento all'esattore della somma costituente il proprio debito.

Si prngano i signori Prefetti di dare sollecita comunicazione ai Comuni dipendenti delle premesse avvertenze.

*Pel Ministro — A. E. ABBATE*

32. **Soccorso giornaliero.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 gennaio 1919 n. 1524 diretta ai Sindaci).

Con circolare del 7 novembre u. s. N. 30081/202 fu disposto dal Ministero per l'assistenza e le pensioni di guerra che il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei sottufficiali e militari di truppa inviati in licenza illimitata in attesa di congedo dovesse continuarsi a corrispondere fino al 31 dicembre prossimo, salvo ad emanare in prosieguo tassative e particolari disposizioni al riguardo.

Preso ora in esame le condizioni in cui la famiglia stesse

verrebbero a trovarsi, se appena o quasi ritornati in famiglia i militari fosse loro sospeso il pagamento del soccorso giornaliero, il Governo con disposizione inserita nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ha determinato che alle famiglie dei militari già inviati o da inviarsi in licenza illimitata per effetto della graduale smobilitazione, e che già usufruiscono del soccorso giornaliero al momento dell'invio in detta licenza o in congedo dei militari, dovrà continuarsi a corrispondere il soccorso stesso fino a novanta giorni dopo la data in cui il militare che ne ha dato titolo è stato inviato in licenza illimitata o in congedo.

Con l'occasione si crede opportuno avvertire che il cennato soccorso non può corrispondersi alle famiglie dei militari, i quali all'atto dell'invio in licenza illimitata od in congedo della propria classe si trovano in esonero od in altra posizione che non dia, a senso delle disposizioni vigenti in materia, titolo alla concessione del soccorso stesso.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

33. **Norme concernenti la molitura, la panificazione e la pastificazione.** (Circolare del M. A. n. 239, in data 18 gennaio 1919, diretta ai Prefetti).

Il decreto 12 gennaio 1919, che segnalò all'attenzione delle SS. LL., attenua notevolmente le restrizioni concernenti la molitura, la panificazione e la pastificazione.

Le nuove disposizioni aboliscono alcuni vincoli; liberano, per esempio, la panificazione casalinga da qualsiasi controllo; liberano la panificazione industriale dall'obbligo del contrassegno e dai limiti di forma; liberano infine il commercio dei cruscami da ogni genere di limitazione, salvo il prezzo massimo obbligatorio.

Per il resto il decreto attenua restrizioni e freni. Stabilisce un miglior tasso d'abburramento della farina per la panificazione (80 ‰), e, mentre per le leggi anteriori l'obbligo era di una resa fissa, ora è vietato soltanto restituire *meno* di ottanta chilogrammi di farina per ogni quintale di grano.

Per i molini forniti di buratto la molitura è regolata dal criterio di una restituzione di quantitativi fissi di prodotti e sottoprodotti: occorre perciò che le SS. LL. diano le istruzioni necessarie, affinché, nei mulini destinati alla produzione di farina per la panificazione, l'abburramento venga eseguito con sete o tele metalliche di numero non inferiore al n. 4 (corrispondente a maglie 24 circa per ogni cm. q.).

È chiaro che, per quanto non è espressamente regolato in questo decreto, rimangono integralmente in vigore le norme dei decreti precedenti: stimo utile, piuttosto dar ragione di alcune speciali prescrizioni nuove, e chiarire di qualche altra il significato e la finalità.

L'art. 3 dichiara libero il commercio dei cruscami anche per quel che riguarda le esportazioni interprovinciali. Permane però l'obbligo dei mugnai di restituire i sottoprodotti agli enti che ad essi fornirono i cereali per la macinazione: gli enti stessi, in relazione alle disponibilità potranno metterli in libero commercio.

L'art. 6 dichiara in contravvenzione il privato che cuoce in forno pubblico pane di peso inferiore ai 200 grammi prescritti.

La responsabilità per questa infrazione è anche del fornaio. Se ne deduce che, della qualità della farina adoperata dal privato nella confezione del pane, non sono responsabili nè il privato, nè il fornaio che riceve il pane e lo cuoce.

L'art. 10 mette a carico esclusivo del produttore le irregola-

rità sostanziali del pane e delle paste alimentari; e ne estende poi la responsabilità a colui che abbia acquistato per rivendere, solo in quanto sia provato che egli aveva cognizione del vizio, o trascurò le normali cautele per rendersene consapevole.

L'art. 9, infine, provvede alla tutela del consumatore, per evitare che le farine fornite dai pubblici enti siano adulterate con intrusione di sostanze estranee, o depauperate.

Ma degne di particolare attenzione sono le norme procedurali prescritte dal decreto, le quali, consigliate dall'esperienza, tendono a meglio facilitare la ricerca della verità, ed anche a meglio garantire i legittimi interessi della difesa.

Poichè infatti il giudizio dei reati in questa materia è demandata agli Intendenti di Finanza in prime cure e al Comitato dei Ricorsi Penali in grado di appello, senza contraddittorio e assunzione di prove orali, è necessario che i verbali di denunce suppliscano, per quanto è possibile, con più accurate indagini, estese anche all'assunto difensivo del denunciato.

Per quel che riguarda poi le irregolarità di abburattamento delle farine prodotte dai mugnai che lavorano per conto di enti pubblici è preclusa ogni azione penale quando la denuncia non sia controllata dall'ente che fornì il grano. E' chiaro infatti che, orientata la disciplina dell'abburattamento al criterio delle restituzioni di quantitativi fissi, non è possibile trascurare la indagine delle quantità realmente restituite, e non è possibile omettere della trasgressione l'esplicita conferma da parte dell'ente interessato.

Per le irregolarità sostanziali del pane e delle paste alimentari, poichè il regime in vigore non permette alla industria di adoperare farina diversa da quella all'uopo fornita dai pubblici

enti, l'indagine degli eventuali reati deve esser fatta per esame di corrispondenza tra le farine fornite e quelle adoperate. Tutto il meccanismo del campionamento è indirizzato a tal fine, e la semplice analisi del prodotto sospetto resta come elemento sussidiario di prova, non già essenziale per ogni caso, ma in facoltà del giudice, che può disporre volta per volta, quando ne riscontri la convenienza e l'utilità.

Segnato infine l'abrogazione delle disposizioni eccezionali circa gli orari di lavorazione e di vendita del pane e circa il divieto di vendita del pane fresco.

Ove le condizioni locali lo richiedano, le SS. LL. potranno, per altro, prescrivere che il pane sia venduto raffermo e stabilire speciali orari di lavorazione e di vendita.

L'applicazione del decreto migliorerà senza dubbio la qualità del pane; raccomando perciò di intensificare la vigilanza e il rigore del controllo sui vizi di lavorazione e di cottura.

In rapporto a tale direttive, raccomando alle SS. LL. di dare ai dipendenti uffici tutte le necessarie istruzioni.

*Il Ministro* — CRESPI

*Sala* — Idem Storno di fondi, approva.

*Sarno* — Idem Aumento salerio servo ospedale, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Compènso al cappellano. Storno, approva.

*Contursi* — Cong. Carità. Storno di fondi, approva.

*Lustra* — Idem Prelevamento fondo riserva, approva.

*Eboli* — Idem Storno di fondi, approva.

*Petina* — Congregà Carità. Medicinali ai poveri, approva.

*S. Mauro* — Idem Prelevamento fondo riserva, approva.

*Olevano* — Idem Storno di fondi, approva.

*Capaccio* — Congrega Carità. Storno fondi, approva.

*Angri* — Idem Affranco censo, approva.

*Eboli* — Idem Ospedale civile. Aumento articoli deficienti approva.

*Polla* — Congrega Carità Conversione titoli rendita, approva.

*Eboli* — Idem Affranco canone, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Ospedale civile. Storno, approva.

*S. Valentino* — Conf. Rosario. Aumento stipendio e caro viveri Segretario, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Congrega Carità. Restauri Chiesa Prepezzano, approva.

*Salerno* — Ricovero mendicità. Lavori fabbricato, approva.

*Galdo* — Congrega Rosario. Vendita legname, approva.

*Acerno* — Id. id. Legato Lascio Salvatore, da parere fav.

*Paganà* — Cons. Carm. Aumento stipendio al Segretario, approva.

*Salerno* — Congrega Carità. Affranco canone, approva.

*Fisciano* — Id. id. Denunzia nuova entrata, prende atto.

*Cava* — Id. id. Prelevamento riserva, approva.

*Castelcivita* — Congrega Carità. Prelevamento riserva, appr.

Idem — Idem Scioglimento promiscuità Demanio Campiglie, approva.

*Salerno* — Congrega S. Stefano. Transazione credito Banca Commercianti, approva.

## **Approvvigionamenti e consumi**

Con provvedimento 24 gennaio 1919 n. 414 è stato revocato il divieto di esportazione delle carni macellate fresche, salate, insaccate, di suini, rimanendo in vigore soltanto il divieto esportazione dei suini vivi.

### **Nuove tariffe postali**

Con decreto 29 gennaio 1919 n. 68 e decorrenza dal 1 marzo p. v., è applicata la seguente tariffa postale:

Lettere ordinarie e biglietti postali ogni porto di 20 gr. nel distretto cent. 15, fuori distretto cent. 25;

Cartoline di Stato semplici, dell'industria privata e illustrate nel distretto cent. 10, fuori distretto cent. 15;

Cartoline di Stato doppie nel distretto cent. 20, fuori distretto cent. 30;

Stampe non periodiche (per ogni porto di 50 grammi) cent. 5;

Espressi (oltre la francatura ordinaria) cent. 50;

Ricevute di ritorno nel distretto cent. 15, fuori distretto cent. 25;

Pieghe di stampe ingombranti di qualunque forma quando uno dei lati superi 25 cm. (tranne se spediti dagli editori col metodo del conto corrente) oltre la tariffa ordinaria, cent. 10;

Diritto di raccomandazione per qualsiasi oggetto di corrispondenza, comprese le stampe inferiori a 500 grammi, le fatture commerciali, i campioni, i biglietti da visita e di augurio e le cartoline illustrate, cent. 15 nel distretto; cent. 30 fuori distretto;

Vaglia fino a lire 10 nel distretto cent. 10; fuori distretto cent. 25;

Oltre lire 10 e fino a lire 25 nel distretto cent. 15 e fuori distretto cent. 25;

Stampe periodiche, cioè giornali, riviste, bollettini, cataloghi, ecc. di periodicità almeno semestrale, purchè spediti direttamente dalle amministrazioni o dagli editori nel metodo del conto corrente per ogni porto di 50 grammi o frazione. cent. 1.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ← SOMMARIO →

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

33. *Modificazione alla legge comunale.* (D. L. 13 febbraio 1919).  
 34. *Vincolo delle pinete poste lungo il litorale.* (D. L. 5 gennaio 1919).  
 35. *Divieto di taglio di pioppi.* (Ord. 7 gennaio 1919).

#### b) Circolari

36. *Contributo dei centesimi di guerra: sua abolizione.* (C. I. F. 27 febbraio 1919).  
 37. *Circoli filologici, biblioteche popolari e circolanti.* (C. P. 4 marzo 1919).  
 38. *Assistenza sanitaria ai militari malarici inviati in congedo.* (C. P. 5 marzo 1919).  
 39. *Afta epizootica.* (C. P. 12 marzo 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Consiglio Sanitario provinciale di Salerno — Le limitazioni per pubblici esercizi.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 20 febbraio 1919

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

- S. Valentino* — Sub Consorzio acquedotto Ausino, approva.  
*Campagna* — Mutuo caro-viveri personale approva.  
*Calvanico* — Mutuo L. 4460 a pareggio bilancio, ordinanza.  
*Scafati* — Modifica tariffa daziaria, approva.  
*Vietri* — Elezioni amministrative con lista unica, approva.  
*Cava Tirreni* — Istanza Trezza per riduzione canone, approva.  
*Pollica* — Istituzione corpo becchini municipali, approva.  
*Ispani* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Altavilla* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Roccapiemonte* — Modifica tariffa tassa esercizi, approva.  
*Licusati* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Cava* — Tassa esercizio e rivendita, approva.  
*Sassano* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Sassano* — Concessione nicchia a Benigno Carrano, approva.  
*Controne* — Contributo annue L. 12 a favore Società Solferino e S. Martino, approva.  
*Tramonti* — Funebri in suffragio dei caduti, approva.  
*Analfi* — Contributo L. 50 a favore Comitato per la raccolta dei doni ai combattenti, approva.  
*Atena* — Regolamento tassa cani, approva.

Adunanza del 27 febbraio 1919

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

- Salerno* — Aumento tasse vetture e domestici, approva.  
*Portiglione* — Acquisto fabbricato per uso scuole, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

33. **Modificazione alla legge comunale.** (D. L. 13 febbraio 1919 n. 156 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1919 n. 47).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

In luogo della imposta sul valore locativo, istituita cogli articoli 16 a 20 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, i Comuni, potranno applicare una imposta sui locali di cui ciascun residente nel territorio Comunale, o ciascun ente abbia per qualsiasi titolo il godimento.

Per i locali di godimento collettivo l'imposta sarà dovuta dalla persona o in via solidale dalle persone, che risultino come locatarie del contratto di affitto.

I Comuni che intendano applicare la imposta di cui al presente articolo, dovranno redigere un regolamento nel quale i locali esistenti nel territorio comunale siano classificati in rapporto alla loro destinazione, alla loro ubicazione, alla loro altezza rispetto al suolo stradale ed alla loro cubatura, e ripartiti in categorie per l'applicazione della imposta.

Non saranno in nessun caso imponibili i locali adibiti a servizi pubblici dello Stato, dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei corpi morali aventi un fine

di pubblica utilità, nè quelli adibiti al culto o ad Istituti anche privati di beneficenza o di istruzione.

Il proprietario dello stabile non è considerato come avente il godimento se non dei locali che abbia addebiti ad uso di abitazione per sé e per la famiglia, o di commercio, d'industria o di azienda professionale in cui abbia una partecipazione, e che non risultino imponibili al nome di alcun'altra persona.

Il regolamento di cui al presente articolo dovrà pure contenere la tabella delle aliquote per le singole categorie e tutte le norme relative all'accertamento, alla compilazione e pubblicazione dei ruoli, al contenzioso ed alla esazione.

Le aliquote massime non potranno in nessun caso importare una imposta superiore al decimo del valore locativo reale o presunto determinabile a tenore nell'art. 18 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, numero 3023.

Il regolamento dovrà essere deliberato dal Consiglio comunale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

#### Art. 2.

All'art. 309 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) è sostituito il seguente :

« La sovrimposta ai tributi diretti fondiari a favore dei bilanci delle Provincie e dei Comuni può essere deliberata nella sua ragione proporzionale in misura diversa rispetto all'imposta erariale sui terreni ed a quella sui fabbricati.

« La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata, per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e pei Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'articolo 311.

« Le Provincie ed i Comuni possono essere, nei modi di cui

all' articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovraimposta con un numero di centesimi addizionale superiore al detto limite, premessa però sempre pei Comuni l' applicazione della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici, e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

« La sovrimposta determinata dalle Provincie e dai Comuni su ciascuna delle imposte sui terreni e sui fabbricati rispettivamente, è iscritta nei corrispondenti ruoli d' imposta dell' anno a cui le sovraimposte stesse si riferiscono.

« La ripartizione della sovraimposta è fatta, salvo quanto è disposto dall' art. 341, in ragione della somma d' imposta erariale principale risultante :

a) per i terreni, dai ruoli dell' anno precedente a quello al quale si riferisce l' imposta ;

b) per i fabbricati, dell' applicazione della quota del 12.50 per cento sugli imponibili effettivi dell' anno al quale si riferisce l' imposta.

« In caso di sospensione o di abbuono dell' imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie e i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall' art. 147 del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ».

Finchè rimanga in vigore il decreto 9 settembre 1917 n. 1546 la imposta principale erariale agli effetti delle sovraimposte comunali e provinciali sarà calcolata ai sensi dell' art. 5 del decreto medesimo.

### Art. 3.

Per l' anno 1919 l' applicazione del precedente articolo non potrà essere fatta dai Comuni e dalle Provincie se non agli effetti di una eccedenza dell' una o dell' altra sovrimposta ; nel quale

caso le maggiori somme eventualmente dovute ai contribuenti saranno scritte nei ruoli speciali che siano autorizzati nel corso dell'anno stesso.

Art. 4.

È fatta facoltà alle Province ed ai Comuni che siano stati autorizzati ad eccedere il limite legale delle sovraimposte fondiarie, di applicare sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C*, esclusi per quest'ultima quelli tassati per rivalsa, una sovraimposta in misura non superiore a centesimi dieci per ogni lira d'imposta erariale gravante i redditi stessi iscritti nei ruoli principali dell'anno anteriore a quello in qui viene deliberata l'applicazione della sovraimposta.

Agli effetti del presente articolo, quando i redditi assoggettabili alla sovraimposta si producano in due o più Comuni o in due o più Province, essi vengono ripartiti per Comune o per Provincia d'accordo fra i Comuni e le Province interessate; in caso di disaccordo fra due Comuni della stessa Provincia decide in via definitiva la Commissione provinciale per l'applicazione delle imposte dirette; in caso di disaccordo fra Comuni di diversa Provincia o fra due o più Province decide la Commissione centrale per l'applicazione delle imposte dirette.

Alla applicazione ed alla riscossione della sovraimposta di cui al presente articolo sono estese le norme e le garanzie stabilite per l'applicazione e la riscossione delle sovraimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA -- MEDA.

34. **Vincolo delle pinete poste lungo il litorale.** (D. L. 5 gennaio 1919 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1919 n. 60).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pinete e i boschi di alto fusto con prevalenza di pini siti lungo il litorale sono soggetti a vincolo forestale, a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 20 giugno 1877, N. 3917.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Decreto gli Ispettori forestali compileranno gli elenchi delle pinete vincolate ai termini dell'articolo precedente e li faranno pubblicare per quindici giorni nei vari Comuni, e notificare ai proprietari interessati.

Art. 3.

Avverso il vincolo così imposto è ammesso il ricorso alla quinta Sezione del Consiglio di Stato, con le norme di legge. Il termine per il ricorso decorrerà dalla data della notificazione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il vincolo di che all'articolo primo avrà effetto dal giorno nella pubblicazione del presente Decreto, indipendentemente dalla procedura stabilita con gli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMMASO DI SAVOIA.

G. B. MILIANI — ORLANDO.

35. **Divieto di taglio di pioppi.** (Ordinanza 7 gennaio 1919 del C. G. dei Combustibili Nazionali).

COMMISSARIO GEN. PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto l' art. 4 lettera h) del Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917 n. 1215;

Visto l' art. 8 della propria ordinanza in data 8 marzo 1918;

Ritenuta la necessità di evitare il taglio delle piante di pioppo immature e di impedire la distribuzione dei pioppeti.

Ritenuta altresì la necessità di assicurare l' approvvigionamento della legna di pioppo occorrente per le cartiere ;

ORDINA :

Art. 1.

E' vietato il taglio delle piante di pioppo che ad altezza di metri 1.30 da terra abbiano un diametro minore di centimetri 20.

Nulla è innovato nelle disposizioni contenute nell' ordinanza 12 settembre 1917 n. 216 che si applicano anche al taglio dei pioppeti da chiunque operati.

Art. 2.

Nei Comuni appresso indicati è vietato il taglio dei pioppi che a giudizio dell' Ispettore forestale sono adatti alla fabbricazione della carta.

Il permesso di taglio sarà concesso a richiesta delle cartiere. Potrà però essere concesso anche a richiesta dei proprietari quando si tratta di piante mature, e le cartiere abbiano dichiarato di non uon poterle utilizzare.

Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della ordinanza 29 settembre 1917, pubblicata nel N. 230 della *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano ai Comuni di :



Auletta - Eboli - Laviano - Olevano sul Tusciano - Padula - Polla - Sala Consilina - Salerno - Sarno.

Art. 4.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma dell' art. 7 del Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917 n. 1215.

Dato a Roma addì 7 gennaio 1919.

Il Commissario Generale — DE VITO.

### b) Circolari

36. **Contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti : sua abolizione.**  
(Circolare della Intendenza di Finanza 27 febbraio 1919 n. 3117 diretta ai Sindaci).

Si comunica per norma che con decreto 6 febbraio 1919 è stato soppresso a decorrere dal 1 marzo 1919 il contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti stabilito dall' art. 2 del testo unico approvato con D. L. 9 giugno 1918 N. 857 alleg. B. che prescrive quanto segue :

Sino a tutto il 31 dicembre 1919 saranno sottoposte ad un contributo straordinario di guerra a favore dell' erario dello Stato :

1.° di *tre centesimi per lira* le somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato con mandati od altri ordini di pagamento emessi posteriormente al 4 giugno 1918 in corrispettivo di somministrazioni ed opere eseguite per le Amministrazioni militari.

2.° di *due centesimi per lira* le altre somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato e delle annesse aziende speciali delle Amministrazioni di Stato delle Provincie e dei Comuni.

3.° di *un centesimo per lira* le somme capitali pagate dall' Istituto Nazionale delle Assicurazioni agli assicurati o loro aventi causa. Tali contributi sono a carico dei contribuenti.

Col detto decreto è stato però disposto che il detto contributo continui ad essere applicato, seguendo le norme del citato testo

unico, sulle somme che anche posteriormente al 1.° marzo, saranno pagate dagli Enti indicati sul menzionato art.° 2 in dipendenza di contratti per forniture o somministrazioni di qualsiasi natura assunte anteriormente al 1.° marzo 1919. La detta ritenuta dovrà sopprimersi da tutti i pagamenti da effettuarsi dopo tale data, e dovrà mantenersi solo per i pagamenti dipendenti da contratti perfezionate a tutto il 28 febbraio 1919.

*L' Intendente* — DU MARTEAU.

**37. Circoli filologici, biblioteche popolari e circolanti** (C. P. 4 marzo 1919 n. 2292 diretta ai sindaci).

In considerazione della grande efficacia che i Circoli Filologici, le Università Popolari e le Biblioteche popolari e circolanti possono avere per la diffusione integrazione e rinnovazione continua delle varie forme di istruzione e di coltura nazionale in tutte le classi sociali, il Ministero dell' Interno in relazione ad analogo voto della competente Commissione per il dopo guerra, ritiene che dette istituzioni debbano essere incoraggiate e sviluppare in ogni regione e specialmente, nei centri minori

Pertanto, mentre si raccomanda alle SS. LL. di aiutare e favorire le iniziative private dovunque sorgano, si crede opportuno far presente che gli stanziamenti che le dipendenti Amministrazioni Comunali facessero per tali istituzioni nei rispettivi bilanci, in relazione ai mezzi di cui dispongono, debbono considerarsi quali spese veramente utili e di evidente necessità per l' istruzione, e come tali, pur essendo facoltative, possono, ai sensi dell' art. 313 della vigente legge comunale e provinciale, essere consentite anche ai Comuni che accedono il limite legale della sovrimposta.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza, alle dipendenti amministrazioni comunali.

*Il Prefetto* -- BAJARDI

38. **Assistenza sanitaria ai militari malarici inviati in congedo.** (Circolare del Prefetto di Salerno 5 marzo 1919 n. 2400 diretta ai Sindaci).

Tra i problemi igienico - sanitari connessi colla smobilitazione una speciale importanza va data al ritorno nei paesi di origine di soldati malarici. Le autorità militari hanno adottato in confronto di essi speciali previdenze, considerate nella circolare n. 630 del 1 dicembre u. s. (*Direzione Gen. Leva e Truppe*). Si è inoltre stabilito che tutti i militari malarici, siano questi ricoverati nelle sezioni ospedaliere specializzate, siano aggregati ai reparti malarici, all'atto del licenziamento della propria classe, verranno segnalati dall'ufficiale sanitario del Comune, ove si recano in congedo, al quale anche verrà trasmessa copia della scheda individuale, in cui sono annotate le cure già subite. Occorre per tanto che da parte della S. V. e di codesto ufficiale sanitario venga senza indugio tutto predisposto perchè a questi soldati malarici siano assicurati nel proprio Comune i mezzi per continuare il trattamento adatto a completare la bonifica chininica cui sono stati sottoposti prima del licenziamento. Ed anzi tutto dovrà curarsi che essi possano sempre avere gratuitamente la quantità di chinino o di altri medicinali necessari per iniezioni arsenico - ferro per la cura radicale dell'infezione malarica come pure che ad essi sia assicurata l'assistenza medica indispensabile per guidare e seguire la bonifica individuale. E' superfluo ricordare che tali benefici prescindono dalla considerazione che il Co-

mune abbia o non dichiarazioni di zona malarica, e che per il godimento di essi è sufficiente la segnalazione che verrà fatta dall' autorità militare e l' invio della scheda individuale. Questa Prefettura non mancherà, specialmente per quei Comuni ove è più notevole il ritorno di soldati malarici e per cui non si abbia dichiarazione di zona malarica, di concedere aiuti, su concrete e motivate proposte della S. V. Non si dubita che verrà dato il massimo interessamento per la sollecita ed integrale attuazione di tali provvedimenti, la cui grande importanza igienica e sociale non sarà sfuggita all'esame della S. V.--Si gradirà assicurazione.

*Il Prefetto* — BAJARDI

39. **Afta epizootica.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 marzo 1919 n. 4637 diretta ai Sindaci).

Allo scopo d'impedire l'ulteriore diffusione dell' afta epizootica che, con carattere d'insolita gravità, s'è manifestata nel territorio di questa Provincia producendo danni rilevanti al patrimonio zootecnico, reputo necessario di coordinare i mezzi di difesa dei danni in relazione alle condizioni locali. Al riguardo debbo innanzi tutto ricordare che l'azione mia può riuscire efficace soltanto se coadiuvata dal regolare funzionamento degli organismi sanitari Comunali. E' noto che il cardine della lotta contro le malattie infettive è la immediata denuncia dello sviluppo di esse, da parte di tutti gli obbligati per legge, e che la conoscenza immediata dei focolai d'infezione rende possibile d'infrenare sul nascere le epizootie, mercè il razionale intervento dei tecnici.

Alle autorità locali è affidata in prima linea la cura di scuotere le dannose abitudini d'inerzia degli allevatori nel denunciare i casi di malattie infettive del bestiame accertati o sospetti; è il personale sanitario Comunale che con vigilanza continua deve curare di sorprendere fino dall'inizio le manifestazioni morbbose degli animali a carattere diffusivo non denunciate dai rispettivi proprietari, sperimentando, con costanza di propositi, a carico dei contravventori, il rigore portato dalle nostre leggi.

In mancanza del regolare ordinamento del servizio veterina-

rio la vigilanza di cui sopra può essere affidata alle guardie campestri e municipali, non occorrendo speciali nozioni tecniche per la denuncia del sospetto d'infezione aftosa.

Tale sospetto si fonda sulla constatazione di appariscente claudicazione degli animali ammalati e sulla manifesta difficoltà di prensione e di masticazione degli alimenti.

Ricevuta la denuncia di un caso accertato o sospetto di tale infezione le SS. LL. disporranno le misure indicate nell'art. 7 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 N. 533, dandone sollecita comunicazione con tutte le altre indicazioni prescritte dall'art. 6 di detto Regolamento, per le ulteriori provvidenze di mia competenza.

Per le disposizioni contenute nell'ordinamento sanitario in vigore devesi affidare a veterinari— da nominari provvisoriamente dove manchino—l'incarico di provvedere ai necessari accertamenti sulla natura della malattia, di intensificare l'azione di proflassi e di praticare e prescrivere gli opportuni mezzi terapeutici necessari per abbreviare il decorso della malattia nei singoli soggetti infermi, curando l'attuazione delle disposizioni di polizia veterinaria in vigore.

Per combattere le forme a carattere grande e mortale, oltre la cura ordinaria si consiglia l'uso de siero normale di cavallo. Detto siero, che potrà essere acquistato presso l'Istituto Sieroterapico Milanese, Via Antonio Lecchi N. 14, Milano, sarà inoculato ai bovini e suini alla dose di 20 a 40 c. m. c.

Nei comuni ancora immuni il pericolo della propagazione del contagio può essere scongiurato disponendo accurata vigilanza diretta principalmente ad impedire che l'infezione possa comunque essere importata nel territorio Comunale. A tal fine sarà sorvegliata la eventuale introduzione nel Comune di animali provenienti da altre località e speciatmente di quelli che percorrono il territorio Comunale, in occasione del movimento di masticazione a scopo di pascolo o per ragioni commerciali. Sarà poi intensificata la vigilanza in occasione di fiere e mercati. Inoltre le SS.

LL, imporranno, con apposita ordinanza, a tutti i proprietari che siano in possesso di animali di recente acquisto, di tenerli isolati in stalle separate per la durata di almeno 11 giorni.

Speciale sorveglianza sarà poi imposta sulle stalle appartenenti a commercianti. Dette stalle saranno visitate ogni giorno dal personale sanitario dipendente dal Comune, al quale sarà data comunicazione della presente circolare.

La vigilanza di cui sopra deve intensificarsi nei riguardi degli animali destinati alla produzione del latte. A garanzia della pubblica salute richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni dell'art. 114 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 N. 43, per le quali è vietata la vendita del latte proveniente da animali colpiti da febbre aftosa e affetti da malattie alle mammelle. Il latte che si smercia per il consumo immediato deve provenire da animali riconosciuti sani. I proprietari di vacche o capre destinate alla produzione del latte saranno pertanto obbligati a sottoporre gli animali ogni dieci giorni alla visita del personale sanitario Comunale, il quale rilascerà agli interessati apposita dichiarazione sullo stato sanitario del bestiame. I contravventori saranno senz'altro denunciati all'autorità giudiziaria. Per la utilizzazione industriale del latte proveniente da stalle o mandre colpite da afta saranno adottati i provvedimenti disposti nei regolamenti locali di polizia sanitaria zoottrica.

Le suindicate misure di polizia veterinaria saranno attuate nel massimo rigore. Ciò beninteso senza pregiudizio di eventuali *provvedimenti di carattere straordinario*, che tenuto conto delle speciali contingenze locali le SS. LL. ritenessero necessario di adottare.

Nutro fiducia che disciplinata come sopra l'azione dei singoli Comuni, mercè lo zelo e la diligenza delle SS. LL., riuscirà agevole debellare l'infezione aftosa per la tutela del patrimonio zootecnico.

p. Il Prefetto — FALLETTI

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Salerno* — Concessione gratuita Teatro Verdi, approva.

*Amm. Prov.* — Dichiarazione di provincialità del tratto di strada congiungente la stazione di Cosalbuono con la Provinciale Umberto I.<sup>o</sup>, approva.

*S. Valentino* — Tariffa tasse esercizi e rivendite, approva.

*Nocera Inf.* — Concessione acqua Ausino Società Cotonifici riuniti in Salerno, approva.

*Capaccio* — Contributo per associazione Comuni, approva.

*Nocera Inf.* — Aggiunta della voce " Equini „ tariffa bestiame, approva.

*Valva* — Reclamo Mascelli per duplicato pagamento nei Comuni di Salerno e di Valva, rigetta.

*Salerno* — Proroga provvisoria in servizio del corpo musicale, approva.

*Olevano* — Proposta muratura lapide nel palazzo Municipale di nomi dei caduti in guerra, approva.

*Prignano* — Regolamento tassa cani, approva.

*Giffoni S. C.* — Associazione Comuni italiani, approva.

*Salerno* — Regolamento tassa cani, approva.

*Giffoni S. C.* — Iscrizione in un quadro artistico dei nomi dei caduti in guerra, approva.

Adunanza del 6 marzo 1919

*Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI*

*Aquara* — Regolamento tassa cani, approva.

*Salerno* — Concessione acconto eredi maestra Cipollaro, approva.

*Angri* — Vendita 34 piante acacia, ordinanza.

*Montecorvino Rovella* — Rinuncia tassa vetture e domestici, ordinanza.

*Acerno* — Servizio automobilistico, ordinanza.

*Buccino* — Affranco canone enfiteutico L. 25 annue dovute da Mancini Francesco, approva.

*Salerno* — Dono al Comitato di beneficenza di Gorizia, approva.

*Ogliastro* — Regolamento tassa cani, approva.

*Trentinara* — Nuova tariffa tassa cani, ordinanza.

*Ravello* — Onoranze funebri per i caduti in guerra, approva.

---

### **Consiglio Sanitario Provinciale di Salerno**

Nominato con D. L. 11 febbraio 1919 (oltre ai membri di diritto, ai sensi dell'art.° 8 T. U. Leggi Sanitarie).

Rubino Comm. Dott. Armido, dottore in medicina

Fabbricatore Dott. Eduardo,       "       "       "

Rescigno Comm. Antonio, cultore di chimica

Santoro Faiella Cav. Avv. Francesco, giureconsulto

Zarra Giuseppe, farmacista

Malagodi Cav. Prof. Raniero, veterinario

Giordano Ing. Filippo, ingegnere

Cilento Cav. Avv. Adolfo, esperto in materie amministrative

Majmone Prof. Bartolo, esperto in scienze agrarie.

### **Le limitazioni per pubblici esercizi abrogate.**

Con recente decreto luogotenenziale, sono abrogate le speciali limitazioni portate dei D. L. 19 ottobre 1916, N. 1364, 16 novembre 1916, N. 1528 e 21 dicembre 1916, N. 1735, circa gli esercizi pubblici contemplati nell'art. 50 della legge di P. S. i teatri i cinematografi, i locali dove si danno spettacoli di varietà e tutti gli altri locali destinati a spettacoli o trattenimenti pubblici, le società, i circoli e le altre associazioni o luoghi di riunione e convegno, nonchè in particolare circa i cinematografi, dell'art. 14 dell'altro decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, N. 5. E' stata data facoltà ai prefetti, sentita la Commissione all'art. 2 della legge 19 giugno 1943, N. 632, contro l'alcoolismo, di abbreviare, per alcune categorie di esercizi l'orario stabilito in conformità dell'art. 3 della legge medesima e 56 della legge di P. S. 30 giugno 1889 N. 6144, della terza.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀▶ SOMMARIO ▶◀

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

40. *Limite per la concessione d'indennità di caroviveri* (D. L. 5 gennaio 1919).
41. *Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.* (D. L. 6 febbr. 1919).
42. *Indennità di caroviveri al personale dei Comuni e delle Provincie.* (D. L. 9 marzo 1919).
43. *Prezzi massimi dei formaggi.* (D. P. 31 marzo 1919).

#### b) Circolari

44. *Svincolo delle cauzioni prestate dagli appaltatori del dazio consumo.* (C. M. F. 28 gennaio 1919).
45. *Ricerca di salme di militari e marinai britannici.* (C. P. 15 marzo 1919).
46. *Regolamento per le detenzione dei cani e la profilassi della rabbia canina.* (C. P. 20 marzo 1919).
47. *Riposo festivo agli impiegati postali e telegrafici.* (C. P. 25 marzo 1919).
48. *Assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura.* (C. P. 23 marzo 1919).
49. *Liquidazione scorte di lana.* (C. P. 29 marzo 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Approvvigionamenti e consumi: carne suina americana, prezzi massimi del baccatà, i combustibili.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 27 marzo 1919

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Sassano* — Dazio consumo in economia, approva.

*Castel S. Giorgio* — Istanza appaltatore per riduzione canone daziario, parere contrario.

*Salerno* — Aumento tassa sui pianoforti e sui bigliardi, approva.

*Sala Consilini* — Affrancazione censo a carico di Carratù Giuseppe, approva.

*Pellezzano* — Tassa eserc. — Reclamo F. D'Amico, rigettato.

*Tramonti* — Aumento stipendio imp. e salariati, approva.

*Amalfi* — Tassa sui pianoforti, approva.

*Ceraso* — Mutuo L. 3500 per pagamento indennità caro-viveri approva.

*S. Arsenio* — Aumento lampade elettriche, approva.

*Montano Antilia* — Bilancio 1919, approva.

*Pellezzano* — Cessione stipendio, dà parere favorevole.

*Stella Cilento* — Anmento alcune voci daziarie, ordinanze.

*Giffoni S. C.* — Bilancio 1919, approva.

*Sassano* Mutuo 29000, approva.

---

### Approvvigionamenti e consumi.

#### Carne suina americana.

Per agevolare il consumo della carne suina americana a mezzo sale, il Ministero per gli approvvigionamenti e i Consumi

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

40. **Limite per la concessione d'indennità di caroviveri.** (D. L. 5 gennaio 1919 n. 18 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 1919 n. 18).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Omissis*

Art. 6.

In niun caso la indennità mensile di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, (1) potrà eccedere l'ammontare dello stipendio o della retribuzione assegnata al personale che ne ha diritto.

Art. 10.

Il presente decreto avrà applicazione a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPPELLI

---

(1) V. p. 246 Bollettino Amministrativo 1918.

41. **Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche** (D. L. 6 febbraio 1819 n. 197 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1919).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### CAPO I.

#### ESECUZIONE DEI LAVORI DELLO STATO

##### Art. 1.

Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del Genio civile o da altri uffici tecnici governativi ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto.

Se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi d'urgenza lo richiedano, la compilazione dei progetti può anche essere affidata a professionisti privati, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro competente che potrà anche affidare ad essi la direzione dei lavori.

L'incarico di compilare un progetto non conferisce al privato professionista alcun titolo per la direzione o l'esecuzione dell'opera.

##### Art. 2.

I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, esclusi quelli per le strade ferrate in esercizio, sono approvati dal Ministro competente, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, quando il loro importo complessivo di stima supera le lire 200.000; o in base a visto di approvazione del Consiglio medesimo, quando detto importo sta fra 200.000 e 50.000 lire, e dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile quando non superi le lire 50.000, ancorchè i lavori siano da eseguire in economia.

Potranno tuttavia essere sottoposti all' esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici anche i progetti il cui limite di spesa non superi le lire 50.000 allorchè i lavori costituiscano parte di opere d' importo maggiore o delle quali debbano essere determinati i criteri di massima.

Per i contratti di appalto di opere dello Stato, da stipulare dopo pubblici incanti o dopo licitazione privata, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Per l' approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all' articolo 1.º del R. D. 24 gennaio 1875, n. 2364.

Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al Magistrato alle Acque, a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257.

### Art. 3.

Agli appalti delle opere indicate nel precedente articolo si può provvedere, in qualunque caso, mediante pubblici incanti o licitazioni private da tenersi, oltrechè con le norme stabilite dalle disposizioni legislative vigenti, anche mediante appalto-concorso od offerta di prezzi.

Nell' appalto-concorso le imprese ammesse a concorrere presentano il progetto coi prezzi relativi; nell' offerta di prezzi esse dichiarano a quali prezzi sono disposte ad assumere l' appalto in base a progetto dell' Amministrazione.

Il giudizio sulle offerte di cui al comma precedente è dato da una Commissione, da nominarsi di volta in volta dall' Amministrazione appaltante, e che terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la compilazione dei progetti da essa presentati per concorrere ad appalti-concorso.

## Art. 4.

Tanto nei pubblici incanti quanto nelle licitazioni private può l'Amministrazione appaltante prefissare il limite massimo o il minimo di ribasso, od ambedue, entro i quali può avvenire l'aggiudicazione

## Art. 5.

Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione riconosce un solo socio deliberatario per tutti gli altri e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto.

Le Società commerciali, di qualunque specie, regolarmente costituite, sono ammesse a concorrere agli appalti per mezzo di persona specialmente delegata.

Questa persona deve avere dei requisiti, anche idoneità, prescritti per l'appalto di cui trattasi, ed essere bene accetta alla Amministrazione: ad essa esclusivamente spetta la rappresentanza della Società per tutte operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, sino all'estinzione di ogni rapporto.

La Società non potrà mai mutare il rappresentante senza l'espresso consenso della Amministrazione appaltante.

In caso di morte o di fallimento o di altro impedimento del detto rappresentante, la Società è obbligata a surrogarlo prontamente con altra persona, la quale deve pure avere i requisiti prescritti ed essere accetta all'Amministrazione.

Se la Società trasgredisce alle disposizioni dei due precedenti comma, l'Amministrazione è in facoltà di rescindere il contratto in conformità dell'art. 340 della legge sui lavori pubblici 29 marzo 1865, allegato F), n. 2248.

## Art. 6.

L'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzio-

ne e lavoro od a cooperative agricole di produzione, giusta l' art. 1 della legge 12 marzo 1904 n. 170, è fissato in L. 500.000; la cauzione è costituita mediante ritenuta del 5<sup>o</sup> 10 dell' importo di ciascuna rata di accordo, e viene restituita a lavoro ultimato e collaudato.

Per i Consorzi di cooperative l' importo massimo di appalto delle opere che possono essere loro affidate a termini dell' art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 422, non può superare la somma di L. 5.000.000, ne il doppio dell' emmontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole cooperative costituenti il Consorzio.

I limiti costituiti dai suddetti importi massimi di appalto si applicano anche ai casi previsti, per le cooperative, dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, e per i Consorzi di Cooperative dall' 75 del regolamento approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 278.

#### Art. 7.

In un medesimo contratto d' appalto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e con somministrazioni in natura o in danaro per l' esecuzione ad economia.

Uno stesso lavoro può essere eseguito provvedendo, con appalti o contratti separati, la mano d' opera, i materiali e i mezzi d' opera occorrenti.

Nei contratti d' appalto l' Amministrazione può rivervarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali o di mezzi d' opera occorrenti per l' esecuzione dei lavori.

#### Art. 8.

Nei contratti d' appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto, per opere la cui esecuzione richieda lungo periodo di tempo, e per le quali si prevedano notevoli oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole affinchè, a determinate scadenze, i prezzi di contratto possano essere riveduti e modificati dalla Amministrazione appaltante, d' accordo con le

imprese, o, in difetto, con provvedimento di ufficio, a termini dell' 22, terzo comma, del regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 9.

Nei capitolati speciali si potrà stabilire che nel corso di esecuzione dei lavori si accrediti, sulle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parti dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto.

Fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dall'Ufficio che dirige i lavori.

Art. 10.

Al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici dei lavori pubblici, nonchè al pagamento, per ogni esercizio finanziario delle prime tre rate trimestrali dovute ai concessionari di linee automobilistiche, ed alle spese per lavori pubblici dello Stato eseguiti in economia mediante cottimi, potrà provvedersi col mezzo di mandati a disposizione degli Ingegneri Capi del Genio civile, o di altri uffici tecnici governativi, dei Direttori dei Circoli ferroviari d'ispezione, e nel caso di gestioni direttamente loro affidate, dagl'Ispettori superiori compartimentali del Genio civile.

Si provvederà mediante mandati di anticipazione a favore degli stessi funzionari per le spese di lavori pubblici dello Stato eseguiti ad economia in amministrazione diretta.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà prov-



vedere a mezzo di mandati a disposizione dell' Amministrazione ferroviaria.

Art. 11.

Pei pagamenti di cui al precedente articolo e per tutti gli altri che le vigenti disposizioni consentono di eseguire col mezzo di aperture di credito o di anticipazioni si può emettere anche un unico mandato a disposizione di non oltre L. 1.000.000, od un unico mandato di anticipazione fino a L. 300.000, per spese i cui stanziamenti siano iscritti in diversi capitoli del bilancio. Tali mandati verranno imputati a due speciali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici « partite di giro », salvo successiva attribuzione delle spese ai singoli capitoli od articoli di bilancio iscritti per la esecuzione delle opere o pel pagamento dei sussidi, in base ai rendiconti dei funzionari delegati e mediante mandati d' ordine, commutabili in quietanze di Tesoreria con applicazione ad appositi capitoli dello stato di previsione dell' Entrata « partite di giro ».

L' emissione dei mandati d' ordine avrà anche valore di scarico ai funzionari delegati per le corrispondenti somme.

L' importo di ciascuno dei buoni da emettersi sui mandati a disposizione non potrà eccedere le lire centomila.

Art. 12.

Per le opere d' interesse comunale o provinciale che si eseguono col concorso od il sussidio dello Stato, quando gli enti locali, pur essendo in grado di provvedere alla spesa, non abbiano ancora disponibili le somme necessarie, il Ministro competente può accordare anticipazioni sino alla concorrenza dei 9/10 dell' ammontare dei concorsi e sussidi concessi.

Le anticipazioni sono fatte all' ingegnere capo del Genio civile in relazione all' importo dei lavori da eseguire. L' ingegnere capo provvede ai pagamenti, sotto la sua personale responsabilità, dopo essersi accertato della buona esecuzione dei lavori e della regolarità della spesa.

## Art. 13.

Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle lire 50,000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o di altro ufficio tecnico governativo dirigente, che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

Pei lavori delle nuove costruzioni ferroviarie dei quali è affidata la direzione, la sorveglianza, e la liquidazione alla direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, il certificato suddetto sarà rilasciato dal Capo del servizio costruzioni della Direzione generale stessa.

## Art. 14.

Potrà l'Amministrazione disporre la restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo compiute le operazioni di collaudo, semprechè non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici, e, se presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti dell'impresa a saldo dell'appalto.

## Art. 15.

Gli atti di transazione, qualunque sia l'oggetto della controversia, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Stato quando il valore di ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga, superi le lire 25,000.

Deve parimenti essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia il valore del contratto, ogni volta che trattisi di non applicare le penalità stipulare a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, e che l'Amministrazione abbandona, superi le lire 5,000.

## Art. 26.

Con decreti Reali su proposta del Ministro dei Lavori pub-

blici, di concerto con quello del Tesoro, possono essere concessi a provincie, comuni, consorzi o privati la esecuzione, e, eventualmente, l'esercizio di opere di qualsiasi natura di conto dello Stato.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 50 rate annuali, comprensive di capitali e d'interessi.

Quando la procedura per la concessione non sia da leggi speciali diversamente stabilita, dovrà sentirsi il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

#### Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori pubblici, potrà essere delegata agli Uffici Superiori Compartimentali del Genio civile parte delle attribuzioni ora spettanti al Ministero dei Lavori pubblici, o al Consiglio Superiore. In questi casi potranno essere destinati in missione presso gli uffici medesimi funzionari dell'Amministrazione Centrale dei Lavori pubblici.

Quando si deleghino anche attribuzioni che per le norme vigenti spettano ai prefetti, il decreto Reale sarà promosso di concerto col Ministro dell'interno.

### CAPO II.

#### DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED ESPROPRIAZIONI

#### Art. 18.

La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2459, è implicita per tutte le opere, l'esecuzione delle quali è autorizzata per legge.

Per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dallo Stato, direttamente o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziali variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, non si osservano le formalità del procedimento preliminare stabilito nel titolo 1, Capo I. della legge e l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

## Art. 19.

Possono oomprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad antegrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concesse posteriormente dall'autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera.

L'espropriante può rinunciare alla espropriazione delle zone attigue quando i proprietari si obblighino a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per le esecuzione delle opere relative. Tale rinuncia, che dovrà essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette.

Nei casi di opera autorizzata per legge spetta al competente Ministero la facoltà di espropriare i beni attigui e, di approvare la eventuale rinuncia alla detta facoltà.

## Art. 20.

L'espropriante che paghi le spese di perizia ha facoltà di rivalersi della parte posta a carico dell'espropriato sull'indennità dovuta.

Qualora si debba ricorrere alla stima dei beni da espropriare per la mancata accettazione dell'indennità da parte del proprietario che sia giuridicamente assente o emigrato, le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelli di perizia saranno, in ogni caso, a carico dell'espropriante.

## Art. 21.

Qualora l'indennità non ecceda le lire cinquecento, il Prefetto può, udito il Consiglio di Prefettura, disporre il pagamento, dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei docu-

menti giustificativi della domanda, sotto l'osservanza delle garanzie che il Prefetto stesso crede di stabilire,

Il provvedimento deve sempre intendersi emesso dal Prefetto senza alcuna responsabilità sua e della pubblica Amministrazione, salvo restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma di legge comune.

L'accettazione delle indennità fino alla misura indicata nel primo comma, quando si riferisca a fondi rustici potrà essere fatta dal proprietario anche con apposizione di croce segno, alla presenza di due testimoni, nel foglio di stima del fondo da espropriare.

#### Art. 22.

Quando pel maggior valore derivante dall'esecuzione di un'opera debbasì imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui a termini dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2269, alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla imposizione del contributo si provvede con decreto reale sulla proposta del Ministro competente, udito il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per le opere approvate con legge o per le quali non è necessaria esplicita dichiarazione di pubblica utilità, il contributo è imposto mediante decreto del Ministro competente ad approvarne i progetti, udito il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TRANSITORIE.

#### Art. 23.

Per i contratti di appalto stipulato prima della pubblicazione del presente decreto, l'esecuzione dei quali non sia stata iniziata o sia stata sospesa o rallentata, l'Amministrazione appaltante, allo scopo di rendere più agevole l'esecuzione dell'opera potrà pattuire con l'impresa modifiche alle condizioni contrattuali e la

inviterà con ordine di servizio ad iniziare i lavori od a rierenderli con la dovuta attività entro il termine che sarà indicato nell'ordine stesso.

Qualora l'impresa non ottemperi all'ordine ricevuto, l'Amministrazione appaltante potrà risolvere il contratto di appalto.

Le nuove pattuizioni o la risoluzione del contratto sono approvate dal Ministro competente, sentita la Commissione istituita per la risoluzione delle vertenze dipendenti dalla guerra, con D. L. 13 ottobre 1916, n. 1321 e senza che occorra il parere di alcun altro corpo consultivo.

In caso di risoluzione l'impresa ha diritto soltanto il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere da determinarsi in base ai prezzi di contratto, nonchè alla restituzione parziale della tassa proporzionale di registro pagata sull'intero importo di contratto.

L'Amministrazione, senza attendere il collaudo finale e malgrado qualsiasi opposizione, comunque motivata, dell'impresa, può immettersi nel possesso dei lavori e materiali utili esistenti in cantiere, previa la compilazione di stati di consistenza e di accertamento, da redigersi con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa, o, qualora questa invitata non intervenga, con l'assistenza di due testimoni.

Qualora, per grave necessità pubblica, sia urgente iniziare o riprendere l'esecuzione dei lavori appaltati, il Ministro con decreto motivato, potrà disporre l'esecuzione in economia, in pendenza della procedura di cui al presente articolo, senza che in caso di risoluzione del contratto, ciò possa costituire per l'impresa, titolo ad indennizzi o compensi.

#### Art. 24.

Per le bonifiche concesse anteriormente all'entrata in vigore del Notro decreto 8 agosto 1918, n. 1330 è ammessa, dopo eseguiti i lavori compresi nei progetti da presentare fino a tutto il terzo anno successivo alla pubblicazione della pace, la presenta-

zione di un progetto esecutivo comprendente le opere che risulteranno ancora necessarie all' ultimazione della bonifica, e in relazione all' importo di tale progetto verrà determinato in misura fissa ed invariabile, con decreto del Ministero dei Lavori pubblici, il contributo a carico dello Stato, delle provincie e dei Comuni interessati.

Art. 25.

I progetti compilati prima della pubblicazione del presente decreto potranno essere aggiornati mediante un generale e percentuale aumento dei prezzi in essi stabiliti, prescindendo in ogni caso dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Potranno anche essere appaltati o dati a cottimo i lavori compresi nei progetti non aggiornati, in base ad offerta di variazione generale e percentuale dei prezzi. Nelle gare pubbliche o private i limiti delle variazioni saranno prefissati dall' Amministrazione con scheda segreta.

Art. 26.

Le opere pubbliche dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate, con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 27.

Per l' esecuzione di tutte le opere dello Stato è consentito provvedere mediante trattativa privata od in economia, anche fuori dei casi previsti negli articoli 4, 5 e 16, comma 1°, della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e 27, comma 2°, 28 e 29 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Pei contratti d' appalto di opere dello Stato per trattativa

privata e per l'esecuzione di lavori in economia, può il Governo derogare agli articoli 9, 14, 15 e 16, comma 2° e 3°, della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sovra citata.

Art. 28.

Ai consorzi di cooperative possono essere affidati, anche a trattativa privata, lavori per un importo superiore ai limiti di cui all'art. 6 del presente decreto quando, su parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l'Amministrazione ritenga che offrano sufficienti garanzie tecniche e finanziarie.

Art. 29.

L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti può essere stabilito in un minimo del 5 % dell'importo netto dei lavori.

Quando nei contratti d'appalto, stipulati prima della emanazione del presente decreto, l'ammontare della cauzione già prestata ecceda la detta misura, la quota eccedente può essere restituita all'impresa o vincolata a garanzia di nuovi appalti assunti dalla medesima impresa.

Negli appalti nei quali i mezzi d'opera siano di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potrà l'Amministrazione appaltante consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia dell'Amministrazione, che avrà su di essi il privilegio di cui agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunci legali della provincia in cui si esegue il lavoro appaltato.

Questo privilegio può costituirsi sui natanti di proprietà del-



l'impresa che risultino debitamente iscritti nei registri di un ufficio marittimo, ed avrà ogni effetto di rispetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite dall' art. 485 del Codice di commercio.

Art. 30.

Dopo constatata, col relativo verbale, l' ultimazione delle opere, è consentito all' Amministrazione appaltante di disporre prima del collaudo ed a suo giudizio insindacabile, su conforme parere dell' Ingegnere capo del Genio civile e dell' ufficio tecnico governativo dirigente, la restituzione parziale o totale delle ritenute prescritte dall' art. 53 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

Art. 31.

I sussidi o concorsi consentiti a termini delle vigenti norme sul bilancio del Ministero dei Lavori pubblici, per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi, sono concessi con decreti ministeriali senza che occorra il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Soltanto per le opere di un importo superiore alle lire 200.000 il Ministero dei Lavori pubblici sentirà anche l' avviso dell' Ispettore Compartimentale del Genio civile.

Questa disposizione non è applicabile alle opere marittime, di bonifica, di derivazione d' acqua, ferroviarie e tranviarie.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI PER I LAVORI DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 32.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguono, con o senza concorso dello Stato, delle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi amministrativi, e da enti autonomi per l' esecuzioni di opere pubbliche.

Gli appalti mediante licitazioni o trattative private e l'esecuzione in economia sono consentiti, anche fuori dei casi previsti negli articoli 183, 189 e 258 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ferme restando le disposizioni degli articoli 184, 186, 187 e 188 del detto testo unico.

L'autorizzazione prefettizia per la dispensa dagli incanti è richiesta soltanto per gli appalti il cui valore complessivo acceda le L. 2.000 se si tratti di Comuni, e le L. 5.000 se si tratti di Provincie.

La risoluzione dei contratti nel caso previsto dell'art. 23 del presente decreto, è pronunciata dalle Amministrazione appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Gli svincoli parziali o anticipati delle cauzioni ammessi dagli articoli 14 e 29 e la restituzione anticipata delle ritenute di garanzia ammessa dall'art. 30 dovranno per le provincie e per i comuni essere autorizzate nei modi prescritti dall'art. 180 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

#### Art. 33.

Le disposizioni contenute nel capo terzo e nei comma 2° e 3° dell'art. 32 del presente capo avranno vigore fino al 31 dicembre 1920, restando abrogato l'art. 9 del nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698.

#### Art. 34.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA - STRINGHER - BONOMI.

42. **Indennità di caro-viveri al personale dei Comuni e delle Provincie.**  
(D. L. 9 marzo 1919 n. 338 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del  
21 marzo 1919 n. 69).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle Provincie ed ai Comuni di assegnare a decorrere dal 1° gennaio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, ai dipendenti impiegati, compresi i maestri elementari nei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari, una indennità mensile nella misura e con le limitazioni stabilite per gli impiegati dello Stato dagli articoli I, comma I, e IV, 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, restando abrogate le indennità concesse col decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181.

Per la determinazione della misura dello stipendio superiore alle lire diecimila agli effetti degli articoli 1, primo comma e 2 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, saranno computati i diritti di segreteria percepiti dall'impiegato in base alla media dell'ultimo triennio, ovvero stabiliti da apposite deliberazioni o convenzioni.

Per personale provvisto di uno stipendio mensile inferiore alle lire 100 se ammogliato, e inferiore alle lire 65 se celibe o vedovo senza prole e senza persone di famiglia conviventi ed a carico, l'indennità mensile sarà ridotta all'ammontare dello stipendio.

L'indennità suppletiva di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, non potrà in nessun caso superare lo stipendio o salario mensile.

Rimangono ferme le concessioni maggiori già deliberate dalle Provincie e dai Comuni e regolarmente approvate.

Le indennità da corrispondersi agli impiegati, agenti e salariati che prestano servizio presso l'Amministrazione dello Stato e un ente pubblico locale o presso diversi enti pubblici locali saranno ripartite a carico di ciascuna delle Amministrazioni obbligate, proporzionalmente agli stipendi rispettivamente dovuti.

## Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo e nei limiti della somma occorrente le Provincie sono autorizzate ad elevare la sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati anche oltre il limite indicato nel secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148.

I Comuni invece, in difetto di altre entrate, sono autorizzati a provvedervi gradualmente mediante:

a) il prodotto della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e sui domestici nella misura massima portata dal decreto 5 agosto 1917 n. 1229, di quella sui pianoforti e sui biglietti e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo (ovvero in luogo di essa l'imposta sui locali) di famiglia o sul bestiame;

b) aumento della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati anche oltre il limite legale, ed applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156.

I Comuni che entro il mese di giugno 1919 non abbiano ancora provveduto in conformità a quanto dispone il presente decreto, saranno ritenuti inadempienti agli affetti dell'art. 220 della legge comunale e provinciale.

La giunta provinciale amministrativa, in conseguenza provvederà di ufficio alle necessarie variazioni nei bilanci dei Comuni predetti, e, qualora occorra, potrà deliberare, in sostituzione del Consiglio comunale, i mezzi per far fronte alla spesa.

All'emissione dei relativi mandati si potrà procedere nonostante gravame in deroga al disposto dell'art. 128 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Ordiamo ecc.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINCHER — MEDA — BERENINI

43. **Prezzi massimi dei formaggi, burri, burrini, e ricotte.** (D. P. 31 marzo 1919).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto 5 maggio 1918, col quale furono stabiliti i prezzi massimi di vendita al minuto dei formaggi fabbricati nelle provincie dell'Italia settentrionale e menzionati nei

decreti del Commissariato Generale dei consumi 23 e 24 marzo 1918, nonchè dei formaggi di produzione e consumo locale;

Visto l'altro proprio decreto 22 novembre 1918 col quale venne stabilito il prezzo massimo di minuta vendita del burro naturale;

Ritenuta l'opportunità di dover modificare i prezzi suddetti allo scopo di assicurare al pubblico consumo la disponibilità dei generi su menzionati che attualmente difettano completamente in quasi tutti i Comuni della provincia;

Ritenuto doversi provvedere anche alla determinazione del prezzo massimo di minuta vendita del burro artificiale - misto, sulla base del prezzo all'ingrosso fissato col decreto ministeriale 12 novembre 1918, nonchè alla determinazione del prezzo massimo di minuta vendita del formaggio pecorino romano maturo e del formaggio tipo pecorino romano maturo fabbricato in Sardegna;

Ritenuto altresì doversi provvedere alla determinazione del prezzo di cessione dei caciocavalli, del burro di cascame, dei burrini e della ricotta fresca e salata di produzione locale, da parte dei produttori al Consorzio obbligatorio fra i produttori di latticini della provincia di Salerno, costituito a norma del decreto prefettizio 12 ottobre 1918; nonchè del prezzo di cessione da parte del detto consorzio, e del prezzo massimo di minuta vendita dei generi stessi.

Sentita la Commissione provinciale consultiva dei consumi;

## DECRETA

### Art. 1.º

I prezzi massimi di vendita al minuto della provincia di Salerno dei seguenti tipi di formaggi fabbricati fuori della detta provincia, sono stabiliti come appresso, oltre il dazio consumo ove esista.

Grana reggiano - parmigiano, lodigiano, uso reggiano di produzione 1916 e annate precedenti L. 7,00 il kg.

Grana lodigiano ed uso reggiano vernengo di produzione 1917 - 18 L. 6,00 il kg.

Grana reggiano - parmigiano di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 7,50 il kg.

Caciocavallo e provoloni semi grassi di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 8,50 il kg.

Caciocavallo e provoloni grassi di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 9,00 il kg.

Formaggi da tavola tipo svizzero (Emmenthal, Fribourg, Shrinz, Grujere) di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 7,50 il kg.

Gorgonzola fresco di produzione annata casearia 1918 - 19  
L. 6,00 il kg.

Gorgonzola maturo di produzione annata casearia 1918 - 19  
L. 7,00 il kg.

Quartiolo fresco di produzione annata casearia 1918 - 19  
L. 5,50 il kg.

Quartiolo maturo di produzione annata casearia 1918 - 19  
L. 6,10 il kg.

Formaggi di Alpe (Asiago, fontina, bitto, branzi, mezzo burro, bagozzo, uso monte, e tipi simili) di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 7,00 il kg.

Formaggio Bra mezzo grasso di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 7,30 il kg.

Uso pecorino di produzione annata casearia 1918 - 1919  
L. 7,50 il kg.

Formaggi di latte magro di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 6,00 il kg.

Formaggi di latte magro comunque ingrassati di produzione annata casearia 1918 - 19 L. 6,25 il kg.

#### Art. 2.<sup>o</sup>

Il prezzo massimo di vendita al minuto del formaggio pecorino romano maturo, e del formaggio tipo pecorino romano maturo fabbricato in Sardegna è stabilito in L. 7,50 il kg. oltre il dazio consumo, ove esista.

#### Art. 3.<sup>o</sup>

Il prezzo massimo di vendita al minuto del burro naturale importato da altra provincia è stabilito in L. 13 il kg. oltre il dazio consumo ove esista.

Il prezzo massimo di vendita al minuto del burro artificiale-misto fabbricato a norma del decreto 24 dicembre 1917 del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi è stabilito in L. 9,00 il kg.

#### Art. 4.<sup>o</sup>

Il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso, merce posta su vagone stazione partenza, e quello per la vendita al minuto, del formaggio pecorino maturo di *produzione locale* sono stabiliti rispettivamente in L. 600 il quintale e in lire 7,50 il kg. oltre il dazio consumo ove esista.

#### Art. 5.<sup>o</sup>

I prezzi di cessione dei caciocavalli, del burro di cascame, dei burrini e della ricotta fresca e salata di *produzione locale* da

parte dei produttori al consorzio obbligatorio fra i produttori di latticini della provincia di Salerno, e da parte di questo agli enti di consumo e rivenditori; ed il prezzo massimo di vendita al minuto di detti generi nella provincia di Salerno, sono stabiliti come appresso:

Specie del prodotto	Prezzo per Kg. reso stazione più vicina al luogo di produzione	Prezzo per Kg. agli enti di consumo e ai dettagliati reso nei mag. del Cons. obbl. in Salerno o in Battipaglia	Prezzo massimo di vendita al minuto per Kg. oltre il dazio consumo ove esista
Caciocavalli . . . . .	Lire 8,15	Lire 8,75	Lire 9,75
Burro di cascame	» 9,80	» 10,40	» 11,00
Burrini . . . . .	» 9,10	» 10,00	» 11,00
Ricotta fresca . . . . .	» 3,00	» 4,00	» 5,25
Ricotta salata . . . . .	» 4,25	» 5,00	» 6,00

#### Art. 6.°

Le disposizioni contenute nel precedente decreto prefettizio 5 maggio 1918 sopra menzionato sono abrogate.

#### Art. 7.°

Le Giunte Municipali stabiliranno entro dieci giorni della comunicazione del presente decreto i prezzi per la vendita al minuto del proprio Comune dei formaggi e latticini sopra menzionati, entro i limiti massimi per la vendita al minuto indicati nei precedenti articoli.

#### Art. 8.°

Le infrazioni al presente decreto ed ai provvedimenti che verranno emanati delle Giunte Municipali in esecuzione di esso saranno punite a norma dei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917 N.° 740 e 18 aprile 1918 N. 497.

#### Art. 9.°

Il presente decreto entrerà in vigore il 2 aprile 1919.  
Salerno, 31 Marzo 1919

*Pel Prefetto — FALLETTI.*

## b) Circolari

44. **Svincolo delle cauzioni prestate dagli appaltatori del dazio consumo.** (Circolare 28 gennaio 1919 n. 9965 del Ministero delle Finanze diretta ai Prefetti).

Come è noto, in applicazione dei decreti luogotenenziali 31 agosto 1916 n. 1090 allegato C e 28 aprile 1918 n. 551, prorogati nei loro effetti col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1727, sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale sarà pubblicata la pace, lo Stato riscuote per proprio conto, per mezzo dei Comuni e degli appaltatori daziari, nei casi di gestione appaltata, un dazio addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni.

In tal modo lo Stato si è venuto a trovare nella condizione di avere uno speciale e diretto interesse al regolare funzionamento delle aziende daziarie, anche quando le stesse siano gestite in appalto.

A tutela di tali interessi erariali è necessario pertanto che per tutti gli appalti riferentisi al periodo di tempo, in cui avrà luogo la riscossione dei mentovati dazi addizionali governativi, le Prefetture subordinino lo svincolo delle cauzioni degli appaltatori daziari, previsto dagli articolo 345 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909 n. 455, al preventivo *nulla osta* delle Intendenze di Finanza, le quali, prima di consentire lo svincolo cauzionale, dovranno accertarsi accuratamente che l'appaltatore daziario abbia presentato tutte le prescritte liquidazioni inerenti ai sopradazi governativi in parola e versate integralmente le somme liquidate per tutto il periodo della gestione appaltata.

Del nulla osta Intendentizio dovrà essere fatta esplicita menzione nel Decreto Prefettizio di vincolo.

Si prega accusare ricevuta della presente, assicurandone l'esatto adempimento.

*Per il Ministro — G. INDRI.*

45. **Ricerca di salme di militari e marinai britannici.** (Circolare del Prefetto di Salerno 15 marzo 1919 n. 4789 diretta ai Sindaci).

Il Comando Britannico ha comunicato al Superiore Ministero che vari militari e marinai britannici morti durante la guerra sono stati seppelliti in cimiteri di diverse località del Regno senza che di ciò sia stato informato l'ufficio di Stato Civile del Comando medesimo.



Allo scopo di raccogliere la lista completa dei militari e marinai britannici morti durante la guerra e seppelliti in Italia, oltre quelli che giacciono nei loro cimiteri si prega la S. V. di far conoscere se nel cimitero di codesto Comune vennero immate salme di militari o marinai britannici e, in caso affermativo di indicarne i nomi.

Si gradirà un sollecito riscontro.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

**46. Regolamento per la detenzione dei cani e la profilassi della rabbia canina.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 marzo 1919 n. 7081 diretta ai Sindaci).

Per il disposto di cui all'art. 6 del D. L. 13 settembre 1918 n. 1393, i Comuni sono obbligati di provvedere con regolamenti nuovi o modificando gli attuali, a stabilire opportune norme, d'approvarsi con le formalità prescritte per i regolamenti d'igiene, per la detenzione dei cani e la profilassi della rabbia canina.

Le SS. LL. nella compilazione di tale regolamento debbono tener presente le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 35 del regolamento di polizia zoiatrica 10 maggio 1914 n. 533 regolanti la speciale materia.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

**47. Riposo festivo agli impiegati Postali e Telegrafici— Telegrammi in franchigia.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 marzo 1919 n. 402 diretta ai Sindaci).

Per norma della S. V. trascrivo la seguente Circolare 18 Febbraio pp. n. 5000, del Ministero:

« Il Ministero delle Poste e Telegrafi ha rilevato che nonostante le disposizioni date circa l'invio dei telegrammi di Stato in franchigia, si è già verificato nei periodi festivi la presentazione di un numero enorme di telegrammi di Stato, ai quali i funzionari mittenti appongono, senz'altro, la qualifica l'urgenza, che in realtà non hanno, al solo scopo di renderne possibile l'accettazione e l'inoltro.

« Siccome tale abuso, ove continuasse, renderebbe estremamente difficile l'applicazione della concessione del riposo festivo agli impiegati telegrafici, provocando o una maggiore assegnazione di personale nei periodi festivi o un ritardo gravissimo nella trasmissione dei telegrammi, si rendono necessari provvedimenti per eliminare fin dall'inizio l'abuso, di cui trattasi.

« Pertanto, mentre si confermano le disposizioni impartite circa la limitazione nei periodi festivi dei soli telegrammi relativi ad affari indilazionabili si avvertono le SS. LL. che saranno esa-

minati con ogni severità i rilievi che la direzione Generale dei telegrafi avrà occasione di fare, confermando la tassazione dei telegrammi ritenuti abusivi.

« Si avverte pure che nei telegrammi spediti nei periodi festivi, invece della semplice dichiarazione d'urgenza, si dovrà apporre, giusta accordi presi col Ministero delle Poste e Telegrafi, la dichiarazione seguente:

« Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il presente telegramma ha carattere d'urgenza e tratta l'affari indilazionabili seguita dalla propria firma. »

Gradirò un enno di ricevvuta della presente.

*Pel Prefetto -- FALLETTI*

48. **Assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 marzo 1919 n. 6789 diretta ai Sindaci).

Per facilitare la costituzione degl'Istituti di patronato e di assistenza pei lavoratori agricoli colpiti da infortunio sul lavoro, ai quali Istituti sono demandate dal decreto legge 23 agosto 1917 n. 1450, sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro, importanti attribuzioni, il Comitato permanente del lavoro ha approvato uno schema di statuto modello.

Ne invio una copia alla S. V. (1) affinchè voglia promuovere la formazione degl'indicati Istituti di patronato se la iniziativa privata non abbia provveduto, facilitandone per mezzo dello statuto tipo, l'istituzione.

*p. Il Prefetto -- FALLETTI*

49. **Liquidazione scorte di lana.** (C. P. 29 marzo 1919 n. 5977 diretta ai sindaci).

Si porta a conoscenza di V. S. che il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, ha determinato che la liquidazione delle scorte di lana da materasso, nuova venga eseguita per cessione fino a nuove disposizioni, unicamente ad enti pubblici, e cioè Amministrazioni di Stato, Provinciali, Comunalì, Sostituti Ospitalieri ed Enti di beneficenza o soccorso.

Le cessioni vengono eseguita in base ai prezzi di requisizioni fissati dal decreto 28 marzo 1918 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 73 del 27 detto mese, con l'aumento del 5 0/0 L. 6,50 al hg. p. 5 olo.

*p. Il Prefetto -- FALLETTI*

(1) Spedito a parte.

ha stabilito di cederla al seguente prezzo, notevolmente inferiore a quello finora praticato:

Per vagone completo, lire 300 al quintale peso netto franco destino.

Per quantità inferiore al vagone lire 300 al quintale peso netto franco Genova o altro deposito statale.

La cessione sarà fatta dal Ministero suddetto a qualunque ente o privato che mandi anticipatamente al Ministero stesso, mediante vaglia bancario, l'importo insieme alla richiesta della merce che si intende acquistare.

Ad evitare speculazione da parte dei rivenditori è stato stabilito il prezzo massimo di minuta vendita al pubblico in lire 4,50 il kg.

### **Prezzi massimi del baccalà**

Il Ministero dei Consumi ha ridotto i prezzi di vendita all'ingrosso del baccalà come appresso:

Baccalà secco primario	L. 425 il quintale
» morbido »	» 375 »
» secco mercantile	» 375 »
» morbido »	» 325 »

I prezzi di vendita al minuto non potranno superare di lire 1 al kg. quelli sopra indicati, tutto compreso. E pel baccalà venduto bagnato, i prezzi al minuto non potranno superare i seguenti.

Baccalà primario	L. 4 al kg.
» mercantile	» 3,60 ».

## **I combustibili**

A datare dal 1° marzo corrente il trasporto del carbone vegetale può liberamente effettuarsi con qualsiasi mezzo. Non occorre pertanto alcuna autorizzazione perchè tali trasporti possano effettuarsi. E' mantenuto il divieto d'impiegare carbone per uso industriale senza speciale autorizzazione del Commissariato Generale per i combustibili nazionali

### **Concessioni di licenza per vendita di calzature nazionali.**

Il Ministero per l'Industria allo scopo di facilitare la distribuzione delle calzature nazionali ed agevolare nel tempo stesso tutti coloro che desiderano averne la vendita ha determinato che i depositi le concedano, senza preventiva autorizzazione del Ministero, a tutte quelle Ditte commercianti del genere, che ne facciano richiesta.

### **Istituto di consumo di Stato.**

L'Istituto di consumo di Stato della provincia di Salerno ha cominciato col giorno 27 marzo a funzionare in questo capoluogo con l'apertura di tre spacci diretti. Ha un proprio panificio e fornisce tutti i generi di prima necessità a prezzi inferiori a quelli di piazza. Gli impiegati e i pensionati dello Stato dei comuni, delle opere pie della provincia che non risiedono in Salerno, possono farvi parte, ma non potranno prelevare i generi tesserati.

---

**BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

**SOMMARIO**


---

## PARTE I.

## a) Leggi e decreti

50. *Norme per la concessione dei mutui autorizzati con D. L. 17 novembre 1918.* (D. L. 6 febbraio 1919).  
 51. *Provvedimenti per impedire la diffusione dell'afra epizootica.* (D. P. 22 aprile 1918).

## b) Circolari

52. *Norme per la concessione dei mutui autorizzati con D. L. 17 novembre 1918.* (C. P. 12 aprile 1919).  
 53. *Soccorso giornaliero alle famiglie dei militari aventi dritto a pensione* (C. P. 12 aprile 1919).  
 54. *Commissione Provinciale di avviamento al lavoro.* (C. P. 16 aprile 1919).  
 55. *Liste sezionali politiche* (C. 18 aprile 1919).  
 56. *Provvedimenti a favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia* (C. P. 15 aprile 1919).  
 57. *Calzature nazionali* (C. P. 18 aprile 1919).

## PARTE III.

## Atti della Prefettura

Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.

## COPERTINA

*Comunicazioni. Pubblicazioni.*


---

 Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore

 Congreghe Riunite  
 S. Antonio Abate

Salerno

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 10 aprile 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. CANTORE

*Salerno* — Concorso per onoranze brigata Sassari, approva.

Idem — Concessione lire 300 per medicinali a favore della Casa Piccoli Salernitani orfani di guerra, approva.

*Stella Cilento* — Accettazione mutuo lire 34800 per lavori stradali, approva.

*Cetara* — Tariffa tassa esercizio e rivendita. Aumento, approva.

*Scala* — Vertenza demaniale Ravello-Scala, ordinanza.

*Giffoni Valle Piana* — Regolamento tassa cani, approva.

*Padula* — Cessione esattoria, parere favorevole.

*S. Mauro la Bruca* — Bilancio 1919, approva.

*Laurito* — Conferimento Esattoria quadriennio 1919-1922, parere favorevole.

*Corleto Monforte* — Regolamento tassa cani, approva.

*Rofrano* — Bilancio 1919, ordinanza.

*Monte S. Giacomo* — Appalto Esattoria 1919-1922, parere favorevole.

*Giffoni Valle Piana* — Aumento salario ai becchini, provvede.

*Montecorvino Rovella* — Regolamento tassa cani, approva.

*Cicerale Cilento* — Aumento cauzione esattore, parere favorevole.

*Stella Cilento* — Bilancio 1919, approva.

*Praiano* — Servizio in economia panificazione, approva.

*Tramonti* — Contributo lire 1000 per erezione monumento dei caduti in guerra, approva.

*Roccadaspide* — Bilancio 1919, approva.

*Ispani* — Bilancio 1919, approva.

Adunanza del 18 aprile 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. CANTORE

*Salerno* — Concorso lire 3000 a favore Comitato pro liberati e liberatori, approva.

*Ai Signori Sottoprefetti, Sindaci, Autorità, Presidente delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli istituti pubblici della Provincia di Salerno.*

***Nel prendere possesso del mio ufficio son lieto di esprimere alle SS. LL. i sensi del mio più cordiale ossequio***

IL PREFETTO

**CANTORE**

---

Proveniente da Pesaro, dove ha lasciato di sé il più grato ricordo, giunse il 1.<sup>o</sup> aprile il nuovo Prefetto di Salerno Comm. D.<sup>r</sup> Decio Samuele Cantore.

All' Illustre uomo, cui sono affidate le sorti della nostra Provincia, diamo rispettosamente il benvenuto.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

50. Norme per la concessione dei mutui autorizzati con D. L. 17 novembre 1918. (D. L. 6 febbraio 1919 n. 196 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1919).

TOMASO DI SAVOIA. DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la concessione dei mutui autorizzati dall'art. 8 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698 (1), occorre:

a) che la domanda relativa sia fatta da una Provincia, da un Comune, oppure da un Consorzio di Provincie, o di Comuni legalmente costituito;

b) che il mutuo sia destinato ad opere da eseguirsi per le quali sia prevalente l'impiego della mano d'opera e i lavori possano iniziarsi sollecitamente;

c) che, per le opere stesse, non siano già previsti da leggi generali o speciali mutui senza interesse e con interesse a saggio

---

(1) *Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.* — Art. 8. - La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Comuni, Provincie e Consorzi, mutui straordinari per l'importo di 500 milioni di lire al saggio d'interesse del 3 o/o per l'esecuzione di opere pubbliche, come pure è autorizzata a trasformare al detto saggio mutui in corso per opere non ancora iniziate o compiute.

A queste operazioni sono applicabili le disposizioni del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028.



di favore, o col concorso dello Stato nel pagamento di una parte del capitale.

Art. 2.

Le domande di mutui dovranno essere trasmesse per mezzo della Prefettura, al Ministero dei lavori pubblici, corredate dei documenti ai nn. 1 a 4 e 6 dell'art. 4 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028,

Nei riguardi di tali mutui si applica il disposto dagli ultimi due commi dell'art. 5 e dai primi tre commi dell'art. 6 dell'art. 6 del suddetto R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028.

Art. 3.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi in corrispondenza alla differenza tra la spesa accertata da progetti tecnici, approvati dal Ministero dei lavori pubblici e l'importo dei sussidi concessi sul bilancio del Ministero stesso, e, in difetto di essi a tutta la spesa.

Il periodo di ammortamento di tali mutui non potrà superare i 35 anni, e ad essi non è applicabile l'art. 191 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Art. 4.

Alla trasformazione di mutui in corso per opere, autorizzata dall'art. 8 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, si applica l'art. 1 del presente decreto.

Gli Enti mutuatari che intendano ottenere tale trasformazione debbono farne direttamente o per mezzo delle Prefetture richiesta alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, indicando i mutui che secondo il disposto dal suddetto articolo 1 si vogliono trasformare, a condizione che le opere per le quali furono concessi non siano ancora iniziate.

Nella richiesta deve essere indicato il termine del nuovo ammortamento, il quale non deve eccedere i 35 anni.

La Cassa dei depositi e prestiti darà direttamente all'Ente mutuuario o per mezzo della Prefettura le istruzioni per la trasformazione.

Art. 5.

Gli Enti mutuatari, per la trasformazione di prestiti di cui al precedente art. 4, debbono produrre i documenti indicati nell'art. 31 del regolamento 5 luglio 1908, n. 471, esecutivo del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, e una dichiarazione del Prefetto della Provincia attestante che le opere non sono state ancora iniziate.

Dopo l'emanazione del decreto reale di concessione e l'emissione di nuove delegazioni da parte degli Enti mutuatari, la Cassa dei depositi e prestiti dà corso all'operazione ai sensi del disposto dagli art. 32 e 33 del citato regolamento.

Art. 6.

E' istituito un Comitato con l'incarico di esaminare le domande relative alle operazioni di cui nel presente decreto, le quali gli saranno sottoposte dalla Cassa dei depositi e prestiti dopo la relativa istruttoria.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sarà stabilita la composizione di tale Comitato, nonchè la misura della retribuzione assegnata ai componenti di esso, a carico del bilancio della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Salvo quanto è disposto dal presente decreto nulla è innovato al Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

TOMMASO DI SAVOIA.

VILLA - STRINGHER - BONOMI.

51. **Provvedimenti per impedire la diffusione dell'afte epizootica.**  
(D. P. 22 aprile 1919 n. 8938).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Accertata l'esistenza e la diffusione dell'afte epizootica in parecchi comuni della Provincia;

Riconosciuta la necessità di emanare provvedimenti eccezionali per impedirne l'ulteriore diffusione;

Visti gli articoli 125 e 193 del T. U. delle leggi Sanitarie dell'agosto 1917 n. 636;

**DECRETA**

1.° Sono vietati i mercati e le fiere in tutti i Comuni della Provincia;

2.° E' sospeso il funzionamento delle stazioni pubbliche di monta taurina;

3.° Da e per tutti i Comuni della Provincia è vietato qualsiasi dislocamento di animali bovini, bufalini, ovini, caprini e suini.

In caso di comprovata necessità potranno essere consentiti spostamenti o esportazioni di bestiame, con speciali autorizzazioni Prefettizie.

I capi delle stazioni ferroviarie, comprese nel territorio della Provincia, non accetteranno al carico animali non scortati dall'autorizzazione di cui sopra.

I Sindaci dei Comuni della Provincia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute è affidata, a ciascuno entro i limiti di competenza e di giurisdizione, al Veterinario Provinciale, ai veterinari condotti, ai RR. CC., agli Ufficiali ed Agenti della R. Intendenza di Finanza ed alle Guardie campestre e municipali.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 79 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

Salerno, 22 aprile 1919.

*Il Prefetto* -- CANTORE

## b) Circolari

52. **Norme per la concessione dei mutui autorizzati con D. L. 17 novembre 1918.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 aprile 1919 n. 6580 diretta ai Sindaci).

Richiamasi speciale attenzione SS. LL. sul Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919 n. 196 (1), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 corrente contenente norme per concessione spese pubbliche autorizzati dall'art. 8 Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

53. **Soccorso giornaliero alle famiglie dei militari aventi diritto a pensione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 aprile 1919 n. 7958 diretta ai sindaci).

Porto a conoscenza delle SS. LL. la seguente circolare in data 20 marzo 1919 n. 30131 del Ministero per l'assistenza Militare e le Pensioni di guerra:

« Com'è noto, per le disposizioni contenute nei §§ 16 e 17 della Istruzione per la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari alle armi, alle famiglie dei militari morti o divenuti inabili per causa di servizio si deve continuare a corrispondere il soccorso giornaliero fino alla data in cui abbiano ottenuta la pensione, od un acconto di essa qualora alla stessa abbiano diritto.

Alle figlie dei militari morti per causa di servizio, ma che non si trovano in condizioni di avere diritto a pensione dovrà il soccorso essere continuato sino a 90 giorni dopo il licenziamento della classe cui i militari appartenevano.

Per lo passato, quando ancora non era iniziato il graduale licenziamento delle armi delle classi richiamate, l'accoglimento o meno della domanda di pensione avanzata dai congiunti di mili-

---

(1) V. pag. 90.

tari in servizio, nessuna influenza poteva avere nella continuazione della corresponsione del soccorso giornaliero poichè, accolta e non accolta la suddetta domanda, rimaneva sempre da applicarsi la disposizione relativa ai 90 giorni di corresponsione del soccorso suddetto dopo il congedamento della classe cui il militare apparteneva.

Ma potendo ora sorgere il dubbio se la semplice presentazione della domanda di pensione possa fare continuare il pagamento oltre i 90 giorni suddetti, si ravvisa la necessità di ben chiarire che nel far luogo all'applicazione delle norme di cui ai già accennati §§ 16 e 17 dell'istruzione sopra rammentata, dovrà tenersi presente quanto segue:

Occorre anzitutto accertare se gli aventi interessi abbiano fatto domanda per conseguire la pensione; e nel caso di inadempienza dovranno subito essere invitati a presentarla avvertendoli che, ove ciò non facciano, cesserà la corresponsione del soccorso giornaliero dopo 90 giorni dal congedamento della classe cui apparteneva il militare che ne dà titolo ai rispettivi cengianti a corrispondersi fino al giorno della partecipazione del rigetto dell'istanza, ovvero fino a quello del pagamento della pensione o di un acconto di essa ».

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

54. **Commissione Provinciale di avviamento al lavoro.** (Circolare del Prefetto di Salerno 16 aprile 1919 n. 4362 diretta ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel D. L. 17 novembre 1918 n. 1911, concernente provvedimenti per il collocamento della mano d'opera nel Regno e specialmente su quella di cui all'art. 10 circa l'istituzione della Commissione comunale di avviamento al lavoro, e 12 del decreto stesso riguardanti l'istituzione di una Commissione Provinciale di avviamento al lavoro, la quale ha il precipuo scopo d'integrare il compito degli uffici di collocamento o delle Commissioni Comunali di avviamento al lavoro.

E' opportuno poi che di tali disposizioni sia data la maggior possibile diffusione e notorietà, perchè coloro che possano avervi interesse possano far tenere le richieste ed offerte di mano d'opera che dovranno essere redatte con la maggiore precisione possibile, avvertendo che quelle domande o richieste che non possono essere soddisfatte dalle Commissioni locali dovranno essere inviate alla Commissione Provinciale che ha sede in Prefettura ai sensi dell'art. 10 del D. L. succitato.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

55. **Liste sezionali politiche.** (Circolare dell'ufficio delle Liste elettorali 18 aprile 1919 n. 210 diretta ai Sindaci della provincia ed in comunicazione ai sottoprefetti).

In previsione delle elezioni generali, si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle importanti disposizioni riguardanti le liste sezionali, sulla base delle quali si regola la votazione.

All'uopo è necessario tener presente che, per dar luogo a tutti gli adempimenti prescritti dagli articoli 42, 57, 58, 88, 92, della legge elettorale politica vigente, occorrono, per ogni sezione, *ben nove esemplari* delle liste sezionali dei quali *tre in originale, che sono già stati autenticate da questa Commissione Provinciale e sei in copia autenticate soltanto da due membri della commissione comunale.*

Originale e copie delle liste sezionali sono destinate pei seguenti adempimenti:

1.° Il primo originale deve servire per essere inviato alla Commissione Comunale il giorno successivo a quello della convocazione dei comizi (art. 57).

2.° Il secondo originale deve essere inviato alla stessa Commissione Comunale in caso di ballottaggio (art. 92).

3.° Il terzo originale deve restare in deposito presso la Segreteria della Commissione Provinciale pel caso di annullamento dell'elezione o dielezione parziale entro l'anno (art. 58 comma 2.°).

4.° La prima copia serve per essere affissa nell'aula della votazione (art. 72).

5.° La seconda copia serve per fare l'appello degli elettori (art. 7 6).

6.° La terza deve essere consegnata al Pretore il giorno prima delle elezioni, perchè questi possa ottemperare al disposto dell'articolo 88.

7.° 8.° e 9.° Altre tre copie per gli stessi tre usi indicati ai numeri 4, 5, 6 per caso di ballottaggio.

Per economia di tempo e di spesa, col paragrafo 8.° delle istruzioni per le operazioni preliminari alle elezioni politiche in data 23 agosto 1913 il Ministero suggerì di adoperare per tali copie un modello più semplice di quello prescritto per le liste sezionali originali. Detto modello costituisce l'allegato H alle dette istruzioni (cod. Pironti e Spano pag. 628).

Chiarito così il numero e l'uso dei vari esemplari delle liste sezionali questo ufficio, allo scopo di evitare che nelle condizioni attuali degli uffici municipali possano esservi difficoltà per compiere tanta mole di lavoro nel termine prescritto, che va dal giorno successivo a quello della convocazione dei comizi al giorno precedente l'elezione, crede opportuno di dare le seguenti disposizioni:

La segreteria della Commissione provinciale spedirà quanto prima una delle liste sezionali originali autenticata di già dalla Commissione stessa, ed i Comuni dovranno subito iniziare il lavoro delle copie nel numero prescritto, restituendo l'originale lista di sezione assolutamente nel termine di giorni otto dal giorno del ricevimento.

Prego pertanto di prendere buona nota della presente circolare e di predisporre le stampe occorrenti ed il personale sufficiente pel disbrigo dei lavori di copia, con avvertenza che terrò responsabile del mancato adempimento dei lavori cotesto Segretario comunale, che verrà sen'altro denunciato all'autorità giudiziaria, a termine dell'articolo 114 della legge elettorale politica.

*Pel Presidente della Commissione Prov. Elettorale*

P A C E

56. **Provvedimenti a favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia.** (C. P. 15 aprile 1919 n. 31 diretta ai sindaci).

Si riassumono qui di seguito le norme riguardanti i provvedimenti a favore di militari che si trovano in speciali condizioni di famiglie:

**I) — Invio in licenza illimitata**

di militari di truppa mobilitati, comunque impiegati in zona di guerra che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) capi-famiglia che abbiano cinque o più figli conviventi od a carico ed abbisognevola della vigilanza e dell'aiuto paterno per l'assenza di ogni altro membro valido della famiglia, purchè risultino di condizioni economiche misere e comprovino di avere pronto un impiego che permetta loro di provvedere al sostentamento della famiglia indipendentemente dalla classe di leva cui appartengono;

b) Vedovi, oppure con moglie da considerare come inesistente per infermità permanente o perchè detenuta in espiazione di lunga condanna che abbiano almeno tre figli e si trovino nelle condizioni economiche e di impiego di cui al comma a), indipendentemente dalla classe di leva cui appartengono;

c) capi di aziende agricole, e industriali, e commerciali, le quali abbisognano della loro presenza per essere riattivate e nelle quali trovino impiego almeno cinque persone, purchè ciò sia comprovato da apposita dichiarazione dell'autorità prefettizie, ovvero delle autorità locali dei CC. RR. limitatamente ai militari di classi fino a quella del 1895 compresa.

d) Appartenenti alle provincie già invase dal nemico, secondo le disposizioni già impartite dal Ministero della Guerra in accordo col Comando Supremo con circolari n. 45138-2 del 6 dicembre 1918 e n. 45138-2 delli 11 marzo 1919 e relative circolari del Comando Supremo n. 3067 R. S. del 23 febbraio u. s. e n. 3163 R. S. del 12 marzo 1919.

**II) — Trasferimento per avvicinamento alla famiglia**

ai militari di truppa mobilitati — di qualunque classe — che si trovano nelle condizioni seguenti:



a) Militari che si trovano nelle condizioni specificati al n. 1 commi a) e b), ma che non abbiano pronto l'impiego, trovato il quale acquisterebbero il diritto alla licenza illimitata di cui al n. 1;

b) Unico figlio superstite, od uno dei superstiti della famiglia che abbia altri due figli alle armi, o morti alle armi, per cause di guerra, o dispersi in seguito a combattimento, senza che in seguito se ne sia più avuto notizia, sempre quando tali famiglie non siano già state beneficate dal congedamento o licenziamento o avvicinamento di un altro loro membro.

c) Figlio unico i genitori di oltre 60 anni — ovvero di qualunque età, ma inabili al lavoro proficuo — che versino in misere condizioni economiche od abbiano assoluto bisogno dell'assistenza del figlio perchè non possono avere assistenza di alcun altro membro della famiglia, data la presenza in famiglia soltanto di persone di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro. Tale disposizione si applica — naturalmente — anche nel caso del genitore vedovo.

d) Militari orfani di entrambi i genitori o di uno solo, oppure aventili entrambi viventi, ma da considerare inesistenti perchè inabili a qualsiasi proficuo lavoro e perchè detenuti in aspiasione di lunga condanna i quali militari abbiano sorelle o fratelli minorenni abbisognevole di vigilanza, purchè sia comprovata, da opposita dichiarazione dell'autorità prefettizia, l'assoluta necessità della vigilanza sui minori, che altrimenti sarebbero abbandonati a loro stessi.

e) Inoltre, per i militari di classe più anziana di quella 1898 il Comando si riserva ad ogni modo, di decidere anche per quei singoli casi che — pur non rivestendo gli estremi sopraindicati — sono, tuttavia, talmente gravi e pietosi da giustificare un provvedimento di favore.

### III) — Compilazione e inoltro delle domande

Tutte le domande dei militari mobilitati che si trovino nelle condizioni suddette dovranno essere inoltrato pel tramite gerarchico al Comando Supremo (Ufficio ordinamento e Mobilitazione)

dai comandi di divisione o di grandi unità corrispondenti, ovvero dai comandi di corpo d'armata o di armata, o di grandi unità corrispondenti, per le truppe da essi direttamente dipendenti, ed a seconda dei casi dovranno essere corredate, oltre che del prescritto parere delle autorità gerarchiche, anche dei seguenti documenti giustificativi:

stato di famiglia;

certificato di povertà;

dichiarazione — vistata dalla locale autorità dei CC. RR. — comprovante che il militare ha pronto l'impiego per provvedere al sostentamento della famiglia; tale dichiarazione dovrà pervenire dall'azienda o dall'ente presso il quale il richiedente viene impiegato, oppure dal sindaco del Comune nel quale il militare intende esplicitare la sua attività (se trattasi di azienda propria).

dichiarazione di inabilità a qualsiasi lavoro proficuo dei genitori ovvero di altri membri della famiglia (quando occorra), vista dalle autorità C.C. R.R. locali.

Analogamente, si dovrà dare immediatamente corso a tutte le istanze che eventualmente pervenissero dalle famiglie di militari ovvero da Autorità Civili, ovvero da Enti industriali, purché accompagnate dai prescritti documenti giustificativi sopraindicati.

La presente circolare è applicabile a tutti i militari di truppa — compresi i sottufficiali — beninteso, subordinatamente alle esigenze di servizio che, soprattutto per quelli di carriera, devono avere — in ogni caso — la precedenza su qualunque altra considerazione.

*Il Prefetto* — CANTORE

57. **Calzature nazionali** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 aprile 1919 n. 7939 diretta ai sindaci).

Si porta a conoscenza di V. S. che il Ministero per l'industria allo scopo di estendere il beneficio delle calzature nazionali, ha disposto che, in via transitoria e fino a nuova disposizione le calzature nazionali di ogni tipo vengano vendute liberamente senza buoni di acquisto ad un prezzo non superiore a quello punzonato. Prego V. S. fare larga pubblicità di tale disposizione.

*Pel Prefetto* — FALLETTI.

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Idem — Sussidio di lire 500 a favore del professore D' Agostino pel decesso della consorte Porpora, approva.

Idem — Concessione Teatro " Verdi ", alla Ditta Caterina , approva.

*Salvitelle*—Vendita cassette di proprietà comunale, prende atto.

*Acerno* — Assunzione servizio automobilistico Acerno-Battipaglia-Montella, approva.

*Ravello*— Istanza Scala ed altri per l' esperimento dell' azione popolare nella lite Serino-Manduca, autorizza.

*S. Mauro C.* — Bilancio 1919, ordinanza.

*Sassano* — Classifica m. 100 di suolo pubblico e concessione dello stesso a Benincasa Antonio, approva.

*Castelnuovo Cilento* — Regolamento tassa cani, approva.

*Acerno* — Bilancio 1919, approva.

*S. Cipriano* — Aumento stipendio al medico condotto, appr.

*Celle Bulgheria* — Cessione esattoria, parere favorevole.

*Licusati* — Bilancio 1919, approva.

*Nocera Inferiore* — Spesa lire 365 per festeggiamenti al 24.° Artiglieria di ritorno dal Campo, approva.

*S. Valentino*—Assegno di lire 150 per cinque anni al Segretario dimissionario signor Quadrino, approva.

---

## PUBBLICAZIONI

---

TENENTE G. BERTOLDO — *Carta-base della futura Europa politica* alla scala di 1:9.000:000, con cenno esplicativo. Istituto Geografico De Agostini - Novara. . . . . L. 3,00

Nell'attesa ogni giorno più acuta ed impaziente, delle conclusioni del Congresso della Pace, il problema che più appassiona l'umanità e quello del futuro assetto territoriale dell'Europa: essendo ben noto le enormi difficoltà pratiche di stabilire una ripartizione politico-topografica rispondente ai principii ideali di nazionalità e di autodecisione dei popoli; i contrasti spesso violenti, che già ne sono derivati e l'importanza decisiva che tale

assestamento avrà sull'avvenire del mondo. Per questo la *Carta-base della futura Europa politica*, che l'Istituto Geografico De Agostini ha testè pubblicato, presenta un'interesse specialissimo, quasi suggestivo. L'autore, il tenente G. Bertoldo, nel rappresentare quella che immagina debba essere l'Europa dopo la conclusione della pace, si è fondato non solo sulla distribuzione non sempre nettamente determinata delle varie nazionalità; ma anche sui precedenti politici e diplomatici, sulle necessità strategiche ed economiche, e su tutti quegli altri fattori che inevitabilmente influiranno sulle decisioni del Congresso. Tali concetti sono chiaramente illustrati sul « Cenno esplicativo » che accompagna la carta; nel quale inoltre sono descritti i confini, ed è calcolata la popolazione complessiva e la proporzione degli elementi non nazionali, che sarebbero compresi in ciascuno dei futuri stati: sia in quelli esistenti già prima della guerra, belligeranti e neutrali sia in quelli che sorgeranno dal nuovo assetto, Pertanto la carta base non è da considerarsi come un fantastico tentativo di predizione del futuro: ma è la rappresentazione eomprensiva e schematica dei più gravi problemi dell'ora presente; ed è una raccolta interessantissima di notizie e di dati positivi, sempre accuratamente verificati indispensabile a chi voglia seguire lo svolgersi dell'enorme lavoro che deve assicurare l'avvenire pacifico dell'umanità.

---

## Comunicazioni

Si richiama l'attenzione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza sul Decreto Luogotenenziale del 3 ottobre 1918 n. 1452 col quale è stato istituito un speciale contributo a favore della pubblica beneficenza, che colpisce tanto i biglietti di entrata ai pubblici spettacoli quando i biglietti delle scommesse nelle corse regate ed altre simili gare.

Con Decreto 22 Marzo u. s. del Ministero di agricoltura sono stati nominati gl'ingegneri Sig. Cav. Filippo Giordano e Giovanni Santoro membri del Comitato forestale per il biennio 1919 1920, il primo effettivo e l'altro supplente.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

58. *Disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni.* (D. L. 27 marzo 1919).
59. *Disposizioni sull'igiene delle bevande e degli alimenti.* (D. L. 15 febbraio 1919).
60. *Frovedimenti pei lavori pubblici* (D. L. 2 marzo 1919).
61. *Modificazioni alla legge comunale.* (D. L. 23 marzo 1919).
62. *Norme sul contratto d'impiego privato.* (D. L. 9 febbraio 1919).
63. *Norme per la concessione delle pensioni di guerra.* (D. L. 13 febbraio 1919).

#### b) Circolari

64. *Pagamento del premio di smobilitazione.* (C. P. 27 aprile 1919).
65. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 2.º semestre 1918.* (C. P. 2 maggio 1919).
66. *Esportazione bovini con denti di latte.* (C. P. 1 maggio 1919).
67. *Trattamenti immunizzanti degli animali.* (C. P. 5 maggio 1919).
68. *Afta epizootica. Carni macellate.* (C. P. 1 maggio 1919).
69. *Articolo 43 legge elettorale politica.* (C. P. 9 maggio 1919).
70. *Invio in temporaneo congedo di funzionari ed agenti di pubblica amministrazione.* (C. P. 13 maggio 1919).
71. *Modificazioni alla legge Comunale.* (C. P. 14 maggio 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Agli Abbonati. Pubblicazioni.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 8 maggio 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. CANTORE

*Salerno* — Sussidio Farina Giuseppe e Finizia Alfonso, ex componenti del Concerto Civico, ordinanza.

*Salerno* — Contributo a favore dell'Asilo di Mendicizia, approva.

*Siano* — Acquisto suolo dal signor Di Filippo Andrea, approva.

*Oliveto Citra* — Aumento tassa per irrigazione, approva.

*Salerno* — Rimunerazione straordinaria di lire 135 a favore dell'aiutante dell'Ufficio tecnico De Federico, approva.

*Monteforte Cilento* — Regolamento tassa cani, approva.

*Montecorvino Rovella* — Concessione caro viveri personale municipale, approva.

*Cava dei Tirreni* — Regolamento tassa cani, approva.

*Sarno* — Aumento stipendio alla maestra per lavoro domestici presso la Scuola tecnica, approva.

*Sala* — Aumento stipendio 15 o/o all'insegnante Sasso Giuseppe, approva.

*Eboli* — Lite col parroco della Chiesa di S. Maria del Carmine e S. Lorenzo, approva.

*Felitto* — Regolamento tassa cani, approva.

*Giffoni Valle Piana* — Spesa per festeggiamenti patriottici, approva.

*Scala* — Sussidio lire 1000 a favore erigente Orfanotrofio in Amalfi per gli orfani di guerra, approva.

*Camerota* — Mutuo lire 35000 per dimissione passività, appr.

*Olevano* — Gratificazione al D.r Pastorino, ordinanza.

*Trentinara* — Regolamento tassa cani, approva.

*Pellezzano* — Modifica articolo 1.º per concessione acqua potabile, approva.

*Sabvitelle* — Regolamento tassa cani, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

58. **Disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.**  
(D. L. 27 marzo 1919 n. 370 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 1919 n. 75).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Ferma la disposizione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917 n. 2046, (1) l'inquilino che abbia adempiuto gli obblighi del contratto ha diritto ad una ulteriore proroga della locazione che può estendersi fino al 31 luglio 1921.

Nelle città dove per consuetudine i cambiamenti di casa sogliono aver luogo in una o più date fisse dell'anno, così l'inquilino come il locatore hanno facoltà di chiedere che la nuova scadenza della locazione coincida con una delle dette date. In tal caso, il termine della proroga stabilita nel capoverso precedente sarà spostato alla data consuetudinaria immediatamente anteriore o posteriore secondo che l'una o l'altra sia la più vicina.

#### Art. 2.

La proroga stabilito nell'articolo precedente ha luogo di diritto. L'inquilino che non creda di giovarsene, deve, almeno un mese prima del termine in cui dovrebbe iniziarsi la proroga, darne avviso al locatore con lettera raccomandata.

---

(1) V. pag. 15 Boll. Amm. 1918.

Eguale avviso deve dare l'inquilino al locatore o questi all'inquilino, quando l'uno o l'altro creda di giovare della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

**Art. 3.**

Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che non possa dimostrare di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria o non concorrano altre speciali e gravi circostanze le quali giustifichino il suo diniego.

Durante il periodo della nuova proroga la misura della pigione stabilita col contratto scaduto o già prorogato in forza del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, non può essere aumentata che nei limiti indicati nell'art. 5.

**Art. 4.**

Il locatore, che creda di aver ragione per opporsi alla proroga, deve almeno un mese prima della data in cui la proroga dovrebbe iniziarsi avvertirne l'inquilino con lettera raccomandata. Nei dieci giorni successivi l'inquilino con lettera raccomandata può rendere noto al locatore che non accetta la sua opposizione alla proroga della locazione in tal caso, il locatore che intende di insistere in essa può adire la Commissione arbitrale istituita dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, cui è domandata di giudicare applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori anche su queste vertenze.

**Art. 5.**

Il locatore che intenda elevare la misura della pigione per il periodo della proroga, deve comunicare all'inquilino la sua richiesta con lettera raccomandata almeno un mese prima del giorno in cui l'aumento dovrebbe aver luogo.

Qualora la misura dell'aumento richiesto non superi il 10 per cento l'inquilino che non intenda accettarlo, ha il diritto di ricorrere nei dieci giorni successivi alla Commissione arbitrale indicata nell'art. 4, perchè con i criteri e poteri stabiliti nel detto articolo determini l'equa misura della pigione.



Qualora invece l'aumento richiesto dal locatore superi il 10 per cento e non sia esplicitamente accettato dall'inquilino, nei dieci giorni successivi ha facoltà di adire la Commissione medesima. Questa non potrà determinare in nessun caso un aumento della pigione superiore al 20 per cento.

Soltanto in casi eccezionali di lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella casa locata, che importino rilevanti miglioramenti da accettarsi dalla Commissione, potrà essere da questa determinato un congruo aumento della pigione superiore a quello previsto nel capoverso precedente.

Queste disposizioni non si applicano alle rinnovazioni di locazioni già definitivamente concluse con contratto anteriore alla entrata in vigore del presente decreto, le quali restano ferme salvo la disposizione dell'art. 11.

Art. 6.

L'aumento della pigione consentito dall'articolo precedente deve commisurarsi sulla pigione corrisposta anteriormente alla entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917 n. 2046, esclusi qualsiasi aumento successivamente apportato per qualunque causa.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figura dovuta come speciale corrispettivo di determinare prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 7.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai contratti in corso se non per il tempo successivo alla scadenza, qualora questa si verifichi prima dei termini indicati nell'art. 1.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti e agli affitti degli appartamenti e camere mo-

biliate, subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Per siffatte locazioni l'avviso che il conduttore deve dare al locatore ove non creda di giovare della deroga e gli avvisi da darsi al dal locatore al conduttore nei casi preveduti negli articoli 4 e 5 devono essere inviati almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto o della proroga che sia avvenuta per effetto del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046. Nei cinque giorni successivi il conduttore può inviare al locatore la sua risposta.

#### Art. 9.

Nelle nuove locazioni non può essere convenuta una pigione che superi quella che era corrisposta precedentemente in misura eccedente il limite indicato nel secondo capoverso dell'art. 5, salvo che concorrano le circostanze indicate nel terzo capoverso dell'articolo medesimo.

#### Art. 10.

Qualora il contratto riguarda una casa che non era precedentemente affittata, il conduttore, ove ritenga eccessiva la pigione convenuta, può rivolgersi alla Commissione arbitrale menzionata nell'art. 4, perchè, con i criteri ed i poteri stabiliti in detto articolo, ne determini l'equa misura, tenendo conto della pigione che in base alle disposizioni del presente decreto sarebbe consentita per locazioni di immobili in analoghe condizioni.

La stessa facoltà compete all'inquilino che abbia preso in affitto un alloggio mobiliato che non era stato precedentemente affittato con mobili.

Le dette facoltà non possono essere esercitate dall'inquilino dopo trascorsi sei mesi dall'inizio della locazione.

#### Art. 11.

Nel caso in cui sia stata convenuta la pigione in misura superiore a quella indicata nel secondo capoverso dell'art. 5, l'inquilino non è tenuto a corrispondere la pigione nel limite consenti-

to dal capoverso medesimo, salvo che la Commissione arbitrale riconosca la esistenza delle circostanze che giustificano un maggiore aumento a norma del 3.º capoverso dello stesso articolo nel qual caso la Commissione determinerà l'equa misura della pigione dovuta.

Art. 12.

Nei casi previsti nei due articoli precedenti, il locatore, a fine di rendere non impugnabile la misura della pigione, prima della definitiva stipulazione del contratto, può rivoigersi alla Commissione arbitrale perchè esamini se sia equa la misura della pigione concordata col conduttore.

Art. 13.

Le Commissioni arbitrali, qualora abbiano bisogno del parere di tecnici per la risoluzione delle vertenze menzionate negli articoli precedenti, potranno giovare dell'opera di ingegneri del genio civile, a norma dell'art. 4 prima parte del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Le citazioni a comparire d'avanti le Commissioni arbitrali sono fatte per biglietto e sono soggette alla sola tassa di bollo di centesimi cinque stabilita dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629.

Per tutti gli altri atti si applica il disposto del capoverso dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle case di nuova costruzione, che siano dichiarate abitabili dopo la entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni medesime riguardano esclusivamente le case di abitazione; ma si applicano anche alle locazioni di case destinate ad uso diverso se la diversa destinazione non risulti da contratto di locazione di data certa anteriore al presente decreto.

Si applicano anche alle locazioni relative alle case rurali o abitate da famiglie di agricoltori che non siano comprese nelle aziende agrarie. Per tali locazioni la proroga, cui ha diritto l'inquilino giusta l'articolo 1, può estendersi fino a tutto il secondo anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, capoverso 5, 6, 9, 10 e 11 si applicano solo alle locazioni la cui pigione non superi le lire 1800 annue nei Comuni che non hanno più di 100,000 abitanti, le lire 2400 in quelli che non ne hanno più di 200,000 e di lire 4000 negli altri.

Per le altre case di abitazione, l'affittuario può adire la Commissione arbitrale ogni qualvolta il locatore intenda imporre un aumento della pigione che superi di oltre due quinti quella stabilita con il contratto scaduto, computato di tale aumento quello che fosse stato già eventualmente stabilito a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, modificato dal decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076.

#### Art. 15.

Nulla è innovato alla disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per quanto riguarda la locazione dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze.

#### Art. 16.

L'inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76 e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle disposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte ripartendolo in rate mensili per tutto il nuovo periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 17, 18, 19 *omissis* (1)

Art. 20.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA — MEDA — FRADELEITO.

59. **Disposizioni sull'igiene delle bevande e degli alimenti.** (D. L. 15 Febbraio 1919 n. 339 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 Marzo 1919, n. 72).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra e sino a sei mesi dalla conclusione della pace, chiunque vende, ritiene per vendere o somministra come compenso ai propri dipendenti materie destinate al cibo o alla bevanda che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, o in altro modo insalubri e nocive, è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 1000, oltre la confisca delle materie e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli articoli 319, 320 e 322 del Codice penale.

Il giudice competente più inoltre aggiungere a tali pene la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 2.

Ai sensi per gli effetti del precedente articolo e degli altri articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1 agosto 1907, n. 636, e 114 del regolamento ge-

(1) Riguardano disposizioni per i comuni di Belluno, Udine, Treviso, Vicenze e Venezia.

nerale sanitario approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, è da considerarsi adulterato il latte rigenerato per diluizione di quello condensato, il quale contenga meno del 3 per cento di sostanza grassa.

Art. 3.

Sono estese, in quanto applicabili, alle violazioni degli articoli precedenti le disposizioni dei titoli V, VI, VII del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e quelle dei decreti Luogotenenziali 18, aprile 1918, n. 497, e 21 novembre 1918, n. 1745.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

60. **Provvedimenti pei lavori pubblici.** (D. L. 2 marzo 1919 n. 334 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1919 n. 71).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc. (1).

Abbiamo decretato e decretiamo:

Quando si tratti di progetti il cui importo non superi le duecentomila lire o quando, a giudizio del presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici si tratti di affari urgenti o di lieve importanza, il parere della sezione stessa può essere sostituito da quello di un Comitato costituito di almeno tre membri della sezione, di cui due tecnici, oltre il presidente che li sceglie volta per volta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e vigore fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO -- BONOMI

---

(1) V. D. L. 6 Febbraio 1919 n. 107 a pag. 66.

61. **Modificazioni alla legge comunale.** (D. L. 23 Marzo 1919 n. 504 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 Aprile 1919, n. 89).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), sostituito coll'art. 2 del del decreto 13 febbraio 1919, n. 156, sono aggiunte le seguenti parole: « colla procedura e colle garanzie di cui all'articolo 310 ».

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — MEDA

62. **Norme sul contratto d'impiego privato.** (D. L. 9 febbraio 1919 num. 112 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 febbraio 1919 n. 40).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Art. 1.

Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di un'azienda assumono normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, esclusa pertanto la semplice prestazione di mano d'opera.

Il contratto di impiego privato può anche essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto

a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto.

Art. 2.

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta in un termine congruo o, in difetto, senza una indennità corrispondente; salvo il caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda, che non siano esclusivamente determinate da forza maggiore.

Art. 3.

Il termine o la corrispondente indennità di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, saranno determinati nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i due anni di servizio;

1. mesi 4 per gli institutori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici ed amministrativi;

2. giorni 45 per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi e altri impiegati di grado equivalente;

3. giorni 30 per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati di grado comune;

b) per gli impiegati che hanno raggiunto i due anni di servizio e non i cinque;

1. mesi 5 per la prima categoria;

2. mesi 3 per la seconda categoria;

3. giorni 45 per la terza categoria;

c) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di servizio:



1. mesi 6 per la prima categoria;
2. mesi 4 per la seconda categoria;
3. mesi 3 per la terza categoria.

Per ogni biennio di servizio prestato oltre i dieci anni, i termini di preavviso aumentano di un mese, uno ad un massimo di mesi dodici.

I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Agli effetti del presente articolo, sono equiparati a stipendio e dovranno ugualmente computarsi le provvigioni spettanti all'impiegato e la partecipazione ai benefici alla quale egli avesse contrattualmente diritto.

Se l'impiegato è remunerato esclusivamente con tali provvigioni e partecipazioni, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo quinquennio e, se l'impiegato non compì cinque anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio. Se l'impiegato percepisce anche uno stipendio, le predette medie vengono ridotte alla metà.

Il periodo di prova, ai fini dell'approvazione del presente articolo, non potrà in nessun caso sorpassare i mesi sei.

#### Art. 4.

Per gli impiegati che abbiano raggiunto il diritto al massimo del preavviso di cui nell'articolo precedente, in caso di licenziamento l'assuntore dovrà inoltre corrispondere a titolo di indennità un compenso in denaro pari alla metà dell'importo di tante mesate di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestato dopo aver raggiunto il diritto al massimo di preavviso, purchè la somma stessa non superi un'annualità di stipendio.

Le speciali indennità del presente articolo non saranno corrisposte nel caso di aziende che normalmente adoperano non più di due impiegati, e sono ridotte alla metà nel caso di aziende che adoperano da tre a quattro impiegati, salvo sempre il caso di usi o convenzioni più favorevoli all'impiegato.

In caso di licenziamento, il principale è sempre tenuto a rilasciare all'impiegato il certificato del servizio prestato, contenente l'indicazione del tempo, durante il quale questi è rimasto presso la ditta, e della natura delle attribuzioni disimpegnate.

Art. 5.

Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta e qualora la ditta precedente non abbia dato il preavviso agli agenti nei termini enunciati all'art. 3; adempiendo, ove ne sia il caso, anche agli obblighi di cui all'art. 4, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

In caso di fallimento dell'azienda, l'impiegato ha diritto alla metà delle indennità stabilite negli articoli precedenti, oltre allo stipendio del mese in corso. Al relativo credito è esteso il privilegio di cui all'art 773, n. 1, Codice di commercio, salvo il caso che si tratti di piccoli fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1903, n. 197.

Art. 6.

In caso di morte dell'impiegato, spetteranno ai congiunti che vivessero a suo carico i tre quinti dell'indennità stabilita nel caso di licenziamento, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto di percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza compiuti dal principale.

Art. 7.

Quando la disdetta sia data dall'impiegato al principale, i termini indicati nell'art. 3 o le corrispondenti indennità sono ridotti alla metà, salva la disposizione dell'art. 12, capoverso.

Ove l'impiegato non adempisse da parte sua all'obbligo del preavviso, il principale ha diritto di ritenere quanto fosse da lui dovuto all'impiegato sino alla concorrenza dell'indennità gravante su di questo.

## Art. 8.

La chiamata sotto le armi per adempire agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto. Nel caso, invece, di richiamo sotto le armi, il principale conserverà all'impiegato il posto; gli corrisponderà lo stipendio, se ed in quanto sia conforme alle consuetudini locali.

Nei casi di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o a malattia, anche se derivante da gravidanza o puerperio, il principale conserverà il posto all'impiegato per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, corrispondendogli l'intero stipendio nel primo mese e metà stipendio nei successivi due mesi, fatta deduzione di quanto l'impiegato ha diritto di percepire per atti di previdenza compiuti dal principale.

Se l'interruzione del servizio, di cui al comma precedente, dura più di tre mesi, il principale ha facoltà di licenziare l'impiegato, corrispondendogli l'indennità di cui agli articoli 3 e 4, diminuiti della somma già pagata a norma del comma precedente.

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto all'emolumento normale, o — in caso di rifiuto del principale — all'indennità per licenziamento di cui agli art. 3 e 4.

Gli stipendi, le indennità e i termini di cui al presente articolo sono ridotti alla metà per le aziende che abbiano un solo impiegato.

## Art. 9.

Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato, durante il contratto d'impiego, ha diritto ad un periodo minimo annuale di riposo da dieci a venti giorni, secondo la sua anzianità, con decorrenza dello stipendio. E' rimessa al principale la scelta dell'epoca.

Ove le urgenze della azienda lo impongano, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi più brevi, pur che sia

complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge.

Art. 10.

L'impiegato non può trattare, per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.

E' obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma di concorrenza sleale, nè durante, nè dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte dall'azienda del proprio principale.

Il principale, alla sua volta, non potrà con speciali convenzione restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma.

Art. 11.

In ogni contratto d'impiego sarà determinato il numero di ore del servizio ordinario.

Ogni ora di servizio richiesta oltre quella del termine sarà considerata come servizio straordinario e compensata in misura superiore almeno di un terzo a quella di servizio ordinario.

La determinazione delle ore di servizio ordinario si desumerà normalmente dal contratto, salvo però una dimostrazione in contrario risultante dalla osservanza data in fatto delle parti alla convenzione; tenuto anche presente, occorrendo, l'ordinaria consuetudine in contratti di impiego della medesima specie.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto saranno osservate malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato.

Nel caso, però, in cui l'impiegato venga assunto in riguardo alla specialità di una sua competenza tecnica, si potrà, con patto speciale, stipulare l'obbligo di un più lungo termine di preavviso o di una indennità maggiori di quelli stabiliti dall'art. 7, per il caso di risoluzione del contratto da parte dell'impiegato.

## Art. 13.

Fino a che non sia promulgata una legge di riforma dei Collegi dei probi-viri che comprenda il contratto di impiego, saranno istituite presso ogni Camera di Commercio delle Commissioni miste con rappresentanza in pari dei principali e degli impiegati.

Tali Commissioni formuleranno dei contratti-tipo per le diverse specie di aziende, contenenti anche l'indicazione degli orari normali degli impiegati; esse avranno la funzione di intervenire nelle eventuali controversie tante individuali che collettive, e nei conflitti riguardanti le clausole del contratto d'impiego, i limiti di orario e le condizioni della prestazione del lavoro, per tentare la conciliazione delle controversie e promuovere accordi atti a conciliare i conflitti.

## Art. 14.

Ove non riuscisse il tentativo di conciliazione di cui nell'articolo precedente, le controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego, il cui valore non superi le L. 300, saranno inappellabilmente decise dalle Commissioni di cui nell'articolo precedente.

Le controversie di valore superiore a L. 300 saranno decise da Collegi arbitrali costituiti da cinque arbitri, di cui due nominati dalla parte attrice, due dalla parte convenuta e il quinto d'accordo dai quattro arbitri nominati dalle parti. In caso di disaccordo sulla scelta del quinto arbitro o di rifiuto della parte cui spetta di nominare i propri, la scelta sarà fatta dal presidente del tribunale civile del circondario.

Tali arbitri decideranno anche come amichevoli compositori, giusta gli articoli 12 e 34 del codice di procedura civile.

Le Camere di Commercio cureranno ogni cinquennio la pubblicazione delle massime di giurisprudenze adottate dalle Commissioni o dai Collegi arbitrali intorno alle controversie di cui nel presente articolo, nonchè delle norme accolte per vie di ac-

cordi o di arbitrati facoltativi promossi secondo l'articolo precedente.

Art. 15.

Il patrimonio delle istruzioni di previdenza a favore del personale delle aziende private sarà amministrato a parte e rimane assegnato ai fini per i quali è venuto costituendosi, anche in caso di fallimento, liquidazione o trasformazione dell'azienda, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori dell'azienda stessa.

Con la legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza, di cui all'art. 26 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sarà disciplinata la istruzione degli impiegati contemplati dalla presente legge.

Art. 16.

Agli attuali componenti il Consiglio superiore del lavoro sono aggiunti due altri membri, da nominarsi per Decreto reale su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, una in rappresentanza dei principali secondo le norme che saranno stabilite con speciale regolamento, approvato con Decreto reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, dopo sentito il Comitato permanente del lavoro.

Art. 17.

Fino a che continueranno a funzionare le Commissioni provinciali e la Commissione centrale istituite dal Decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 490, tutte le controversie e i conflitti riguardanti le clausole del contratto d'impiego, i limiti di orario e le condizioni della prestazione del lavoro, preveduti nell'art. 14 del presente decreto saranno decise dalle Commissioni predette con le norme stabilite per il loro funzionamento dal citato decreto 1 maggio 1916, n. 490.

Art. 18.

Il presente decreto non deroga alle disposizioni del Decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 490 concernenti gli impiegati

di aziende private richiamati in servizio militare, nè alle disposizioni dei Decreti luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1448, 10 marzo 1918, n. 349 e 24 novembre 1918, n. 1773 concernenti l'indennità caroviveri ed altri provvedimenti a favore degli impiegati predetti, in quanto a quelle disposizioni e quei provvedimenti facciano ad essi un trattamento più favorevole.

. Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — CIUFFELLI — FACIA

63. **Norme per la concessione delle pensioni di guerra.** (D. L. 13 febbraio 1919 n. 748 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 aprile 1919 n. 86).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.º

Quando sia trascorso un anno dalla morte o dalla dispersione del militare, e l'Amministrazione militare non sia in grado di rilasciare gli atti prescritti che le attestino, e quando, altresì, nel tempo anzidetto non abbia raccolto gli elementi atti a stabilire la connessione col servizio delle ferite o della malattia che hanno prodotto l'invalidità o la morte, l'autorità militare competente emetterà una dichiarazione specificando i motivi per cui gli atti predetti non furono rilasciati.

In base a tale dichiarazione si farà luogo alla concessione provvisoria della pensione.

## Art. 2.º

La revisione dei provvedimenti in materia di pensioni emessi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, e di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del decreto stesso, può aver luogo anche di ufficio.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — GIRARDINI — STRINCHER — CAVIGLIA — DEL  
BONO — MEDA,

**b) Circolari**

64. **Pagamento del premio di smobilitazione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 27 aprile 1919 n. 7987 diretta ai Sindaci).

La circolare 178 del Giornale Militare c. a. dispone che sia fatto per posta a mezzo dei Sindaci competenti il pagamento del premio di smobilitazione ai militari congedati che risiedono fuori del capoluogo del Distretto che deve effettuare il pagamento stesso.

In relazione a quanto sopra si pregano le SS. LL. di attenersi dal rilasciare ai militari congedati documenti di viaggio per recarsi al capoluogo del distretto a riscuotere o chiedere il pagamento del premio di smobilitazione.

*Pel Prefetto* — FALLETTI.

65. **Corso medio dei titoli cauzionali nel secondo semestre 1918.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 maggio 1919 n. 8118, diretta ai Sindaci).

Per l'accettazione e per l'approvazione delle cauzioni in titoli pubblici prestate o da prestarsi dagli agenti della riscossione nominasi nel 1º Semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti pre-



senti i corsi medi del secondo semestre 1918 riportati qui di seguito i quali sono al netto del decimo:

1° RENDITE CONSOLIDATE

quella 3,50 o/o netto in ragione di L. 74,32 ogni lire 3,50 di rendita:

quella 3,50 o/o netto (anno 1902) in ragione di L. 68,98, ogni L. 3,50 di rendita:

quella 3 o/o lordo in ragione di 51,67 ogni 3 lire di rendita.

2° RENDITE REDIMIBILI

(legge 11 dicembre 1910 N. 885)

quella del 3 o/o netto in ragione di L. 329,83 ogni 15 lire di rendita:

quella 3,50 o/o netto in ragione di L. 368,81 ogni L. 17,50 di rendita.

3° PRESTITO NAZIONALE

prestito nazionale redimibile 4,50 o/o netto (1° e 2<sup>a</sup> omissione) in ragione di L. 73,92 ogni L. 4,50 di rendita:

prestito nazionale redimibile 5 o/o netto (emissione Gennaio 1916) in ragione di L. 77,93 ogni 5 lire di rendita:

prestito consolidato 5 o/o netto in ragione di L. 79,26 ogni 5 lire di rendita.

*Il Prefetto* — CANTORE

66. **Esportazione bovini con denti di latte.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1° maggio 1910 n. 1911 diretta ai Sindaci).

Con preghiera d'informarne gli interessati ed il personale dipendente da codesto ufficio incaricato del controllo, comunico alla S. V. il seguente telesspresso pervenutomi dal Ministero d'Agricoltura;

« A chiarimento del Decreto Luogotenenziale del 20 febbraio 1919, n. 2761, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 marzo p. p., col quale si stabilisce che dal controllo governativo, prescritto dall'art. 1 del D. L. 18 agosto 1918, n. 1279, sono eccettuati gli animali bovini aventi tutti i denti incisivi « da latte », si porta a conoscenza della S. V. che, agli effetti di questa disposizione, occorre che per i carichi e le spedizioni dei giovani animali bovini, sia presentato ai Capi delle Stazioni ferroviarie apposito certificato veterinario, dal quale risulti che i bovini da spedire hanno tutti i denti incisivi da latte.

« Per assicurare che i certificati veterinari valgano per la sola spedizione per la quale furono emessi, i Capistazione vi opporranno in modo ben visibile, un visto di annullamento. Per il trasporto di animali lungo le strade originarie, il visto di annullamento verrà apposto alla stazione dei Carabinieri più prossima al luogo di partenza ».

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

**67. Trattamenti immunizzanti degli animali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 5 maggio 1919 n. 9002 diretta ai Sindi).

E' stato più volte lamentato che molti proprietari di animali, sia direttamente, sia a mezzo degli empirici, si forniscono di materiali immunizzanti dagl' istituti produttori e praticano poi i relativi trattamenti vaccinali e siero-vaccinali senza chiedere la necessaria autorizzazione del Prefetto, prescritta dallo art. 38 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914, numero 533.

Allo scopo di impedire l'eventuale ripetersi del grave inconveniente e nello intento di evitare che una pratica di tanta importanza profilattica possa ulteriormente sfuggire ad un regolare e rigoroso controllo delle autorità sanitarie, prego la S. V. di curare che siano integralmente osservate eostà le norme contenute nello anzidetto art. 38 del Regolamento di Polizia Veterinaria, richiamando su dette disposizioni e su quelle di rigore

comminate a carico degl'inadempienti, l'attenzione degli allevatori di bestiame di codesto Comune, in modo da assicurare:

- a) che le operazioni siano praticate da un veterinario;
- b) che gli animali trattati siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;
- c) che siano fornite alla Prefettura le indicazioni relative al materiale di inoculazione adoperato, alla sua provenienza, alla tecnica seguita, al numero ed alla specie degli animali inoculati ed all'esito delle operazioni immunizzanti.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

**68. Alla epizootica. Carni macellate.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1° maggio 1919 n. 8292 diretta ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno ha disposto che gli animali macellati di urgenza durante il corso dell'afta epizootica, nonchè le carni di animali morti per paralisi cardiaca da afta o per miocardite portaftora potranno essere adibite al pubblico consumo se a ciò riconosciute adatte a giudizio di un veterinario.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

**69. Articolo 43 legge elettorale politica.** (Circolare del Prefetto di Salerno n. 215 del 9 Maggio 1919 diretta ai sindaci).

A termini dell'art. 15 della vigente legge elettorale politica sono stati compresi nell'elenco 5.° degli elettori pei quali è sospeso l'esercizio del diritto elettorale, tutti i militari, che alla epoca della formazione degli elenchi (16 dicembre 1918-15 gennaio 1919) erano sotto le armi. E poichè in tale periodo la smobilitazione era all'inizio, è evidente che sono stati iscritti nell'elenco 5.°, oltre i militari di leva, anche tutti i richiamati, compresi quelli delle classi anziane fino al 1879 incluso.

Ora è ovvio che, di tutti codesti militari, saranno ammessi all'esercizio del voto solamente quelli che potranno esibire ai seggi, a termine dell'art. 72, il foglio di congedo illimitato, mentre

tutti gli altri, che sono stati smobilitati, ma inviati, non di congedo, sibbene in licenza illimitata, non potendo esibire il congedo, potrebbero non essere ammessi a votare.

Per evitare tale probabilità il Ministero dispone che, nella applicazione dell'articolo 43, 1.<sup>o</sup> capoverso, le Commissioni elettorali Comuuali si avvalgano largamente della declaratoria fatta dal Ministero della Guerra, che la posizione dei militari in licenza illimitata è perfettamente analoga a quella dei militari collocati in congedo, non essendovi che differenza puramente formale.

Ma poichè i primi (a differenza dei secondi) non hanno obbligo di presentarsi agli Uffici municipali, che perciò potrebbero non avere notizia dell'avvenuta licenza, si dispone che i Sindaci pubblichino per 10 giorni, e precisamente dal giorno 15 al 25 maggio prossimo il manifesto, del quale segne il testo, per invitare tutti i militari in licenza illimitata, che siano stati già iscritti nelle liete elettorali, a presentare all'Ufficio comunale il foglio di licenza illimitata, nei termini indicati nel manifesto. Nei cinque giorni successivi le Commissioni elettorali comunali, convocate dai Sindaci a norma dell'articolo 43, dovranno cancellare dall'elenco 5.<sup>o</sup> non soltanto i militari in congedo illimitato (dei quali i detti uffici debbono aver nota) ma anche coloro che avranno presentato il foglio di licenza illimitata.

Ai militari che presenteranno, per effetto di tale disposizione, il foglio di licenza illimitata, dovrà essere rilasciata dagli uffici municipali una ricevuta provvisoria, sulla esibizione della quale dovranno poi essere restituiti agli interessati i fogli suddetti, agli effetti militari.

Al termine del 5.<sup>o</sup> giorno le Commissioni Comunali dovranno inviare il verbale delle cancellazioni eseguite al Procuratore del Re ed alla Commissione Provinciale elettorale,

Si attende dalle SS. LL. immediata assicurazione di aver provveduto in conformità a quanto sopra ed a suo tempo, la indicazione del numero complessivo degli elettori cancellati, dall'elenco speciale, avvertendo che in caso di inadempienza delle Commis-



**70. Invio in temporaneo congedo di funzionari ed agenti della pubblica amministrazione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 13 maggio 1919 n. 691 diretto ai Sindaci).

Si comunica alle SS. LL che il Ministero della Guerra, con circolare 12 aprile u. s. N.° 45121-5 (Direzione Generale Leva e Truppa Divisione I — Truppa — Sezione 3) ha determinato che l'invio in temporaneo congedo disposto con la circolare del 3 e 11 dicembre 1918 e 11 febbraio pp., n.° 45125-5, pei militari di truppa che siano funzionari o agenti di pubbliche amministrazioni, limitatamente ai nati negli anni fino al 1892, sia esteso, con le modalità stabilite con la prima delle circolari suddette e con quella del 30 dicembre 1918, stesso numero, anche ai militari iscritti alle classi di leva 1893 e 1894.

Da tale provvedimento sono però esclusi i militari nati negli anni ora detti che siano stati arruolati con le classi successive a quella a quella del 1894, nonchè i militari comunque adibiti ai servizi automobilistici.

*Il Prefetto — CANTORE*

**71. Modificazioni alla legge Comunale (1)** (C. P. 14 Maggio 1919 n. 10336 diretta ai Sindaci).

Richiamasi attenzione SS. LL. sul Decreto Luogotenenziale 23 Marzo 1919, n° 504 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 corrente, n° 89), per effetto del quale, - completandosi l'Art° 309 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, sostituita con l'Art° 2 del Decreto 13 Febbraio 1919, n° 156, - le deliberazioni delle provincie e dei Comuni che stabiliscono di applicare la sovrimposta ai tributi diretti fondiari in misura diversa rispetto all'imposta erariale sui terreni o su quella dei fabbricati devono essere adottate e approvate con la procedura e con le garanzie di cui all'art° 310 della stessa legge Comunale e Provinciale.

*Il Prefetto — CANTORE*

(1) V. a pg. 109.

*Nocera Superiore* — Concessione sussidio lire 50 al sig. Fabbricatore Francesco per tassa scolastica, approva.

*Rieigliano* — Regolamento tassa cani, approva.

*Castellabate* — Mutuo lire 2000 per dimissione passività, appr.

*Ottati* — Aumento salario al messo comunale, approva.

*S. Giovanni a Piro* — Esattoria — Collocamento d'ufficio per l'anno in corso, parere favorevole.

Adunanza del 15 maggio 1919

Presidenza: *Prefetto* COMM. CANTORE

*Sarno* — Lapidino in onore dei caduti in guerra, approva.

*Salerno* — Compenso straordinario in L. 2000 al Comandante delle Guardie, approva.

*S. Giovanni a Piro* — Bilancio 1918, approva.

*Sarno* — Sussidio L. 200 per una sola volta a favore Opera N. orfani guerra, approva.

*Amalfi* — Permuta suolo Piazza Poggerola, approva.

*Laurito* — Bilancio 1919, ordinanza.

*Salerno* — Concessione gratuita Teatro Verdi alla divisione Militare, approva.

*Castel Ruggiero* — Regolamento tassa cani, approva.

*Acerno* — Vedita zona legname danneggiata dal fuoco, approva.

*Oliveto* — Regolamento tassa cani, approva.

*S. Cipriano* — Bilancio 1919, approva.

*Sarno* — Restauro al tetto della Cattedrale, approva.

*Positano* — Cessione esattoria comunale, approva.

*Nocera Superiore* — Progetti tecnici per sistemazione stradale, approva.

*Scala* — Aumento salario commesso daziario, approva.

*Sarno* — Aumento stipendio al Direttore ed al Commesso daziario, approva.

*Sarno* — Aumento stipendio al Segretario Capo, approva.

*Sarno* — Aumento stipendio all'applicato di Segreteria, approva.

### **Tramutamento di rendita per le istituzioni pubbliche di beneficenza**

Il Ministero del tesoro ha consentito di curare il tramutamento di certificati di rendita intestata ad opere pie del consolidato 3,50 per cento in altri del nuovo prestito 5 per cento.

Le opere pie che intendono usufruire di tale beneficio debbono rivolgersi al detto Ministero pel tramite della Intendenza di Finanza, allegando all'istanza l'estratto del verbale di deliberazione con l'indicazione dell'approvazione tutoria e l'elenco descrittivo dei certificati (numero, ente, rendita, godimento).

Nell'inviare tali atti, si dovrà interessare la Direzione Generale del Debito Pubblico di darne notizia alla Direzione Generale del Tesoro (Divisione 1°, Portafoglio) dopo eseguita la operazione di sua competenza, per l'autorizzazione al Tesoriere Centrale a ritirare i titoli al portatore, provvedere all'alienazione di essi, all'acquisto dei titoli del 5 per cento ed alla nuova intestazione di questi.

---

## **Agli Abbonati**

Preghiamo vivamente gli abbonati di spedire l'abbonamento 1919 in L. 12.15.

Ai ritardatari preghiamo di spedirci col prezzo dell'abbonamento 1919 anche le quote arretrate.

---

## **PUBBLICAZIONI**

---

**La nota di verificaione al bilancio dei Comuni pel 1919** - con prospetti, note, allegati e legislazione di guerra a cura del Rag. Gabriele Marra - 2<sup>a</sup> - edizione - L. 4 - Tipografia Editrice Volpe—Salerno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ← SOMMARIO →

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

72. *Formazione delle liste elettorali delle organizzazioni di condotto d'opera o di lavoratori.* (D. L. 13 aprile 1919).  
 73. *Sussidi per la disoccupazione.* (D. L. 5 gennaio 1919).

#### b) Circolari

74. *Passaporti per l'estero.* (C. T. 21 maggio 1919).  
 75. *Attribuzioni delle commissioni comunali di avviamento al lavoro.* (C. P. C. P. 25 maggio 1919).  
 76. *Invio di operai a Vallona.* (C. P. 25 maggio 1919).  
 77. *Invio di operai ad Udine.* (C. P. 28 maggio 1919).  
 78. *Formazione degli elenchi provinciali delle organizzazioni industriali padronali ed operai.* (C. P. 30 maggio 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Commissione Provinciale di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amministrativa.*

### COPERTINA

*Pubblicazioni.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 20 maggio 1919

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

*Lustra* — Cong. Carità, affranco censi e canoni, approva.

*Cava* — Monte del Povero. Sussidio Asilo infantile Genovesi, approva.

*S. Marzano* — C. Carità. Indennità caro-viveri Segretario, approva.

*Ricigliano* — C.<sup>a</sup> Rosario. Caro viveri impiegati, approva.

*Cava* — C.<sup>a</sup> Carità. Caro-viveri impiegati, approva.

*Sarno* — C.<sup>a</sup> Monte dei Morti. Storno di fondi, approva.

*Tramonti* — Ricovero mendicità id. id. approva.

*Giffoni Sei Casali* — C.<sup>a</sup> Carità. Promozione a Segretario del signor Mazza, approva.

*Montecorvio Rovella* — Conservatorio S. Sofia. Riduzione del numero delle alunne, approva.

*Eboli* — C.<sup>a</sup> Carità. Giudizio contro eredi Oria per riscossione annualità, approva.

*S. Marzano* — C.<sup>a</sup> Carità, Spese per esequie al cav. Tortora, approva.

*Salerno* — Orfanotrofio Umberto. Storno di fondi, approva.

*Giffoni Sei Casali* — C.<sup>a</sup> Carità id. id. approva.

*Roccamare* — Idem id. id. approva.

*Giffoni Sei Casali* — Idem Denuncia entrata straordinaria, prende atto.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

72. **Formazione delle liste elettorali delle organizzazioni di conduttori d'opera e di lavoratori.** (D. L. 13 aprile 1919 n. 641 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 maggio 1919 n. 112).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di conduttori d'opera e di lavoratori negli organi costituiti per il collocamento della mano d'opera agli effetti preveduti dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, verranno le liste delle organizzazioni agricole, sia padronali che operaie, formate presso ogni prefettura a norma del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

#### Art. 2.

Per la formazione delle liste elettorali delle organizzazioni professionali industriali, sia padronali che operaie, agli effetti preveduti dal precitato decreto, si osserveranno le disposizioni seguenti.

#### Art. 3.

Per ogni Provincia sono formati due distinti elenchi, uno delle organizzazioni industriali patronali e l'altro delle organizzazioni industriali operaie funzionanti nella Provincia.

Sono incluse nell'elenco le organizzazioni che si propongano come scopo precipuo la tutela professionale dei soci e che siano composte soltanto di persone appartenenti alla classe degli esercenti di aziende industriali, se si tratta di organizzazioni padronali, e di operai, se si tratta di organizzazioni operaie.

#### Art. 4.

Le organizzazioni che ritengano di avere i requisiti per essere comprese negli elenchi devono fare domanda in carta libera, per esservi iscritte, al prefetto della Provincia, in cui abbiano sede o funzionino, nel termine non maggiore di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono unire alla domanda:

1° copia in doppio esemplare dello statuto vigente, le copie dello statuto dovranno essere controfirmate da un consigliere e dal segretario;

2° la indicazione del numero dei soci effettivi;

3° l'ultimo bilancio approvato dall'organizzazione.

La domanda deve contenere l'indicazione della zona in cui l'organizzazione funziona.

Le Camere e leghe del lavoro e le altre associazioni che abbiano sezione per la tutela professionale dei soci dovranno indicare distintamente il numero dei soci iscritti in ciascuna sezione.

E' in facoltà del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di richiedere un elenco nominativo dei soci effettivi anche per le organizzazioni operaie.

#### Art. 5.

Entro i trenta giorni dal termine fissato nell'articolo precedente, il prefetto, esaminate le domande e i documenti ad esse allegati e fatte le indagini che creda necessarie per accettare che le organizzazioni possiedano effettivamente i requisiti indicati nell'art. 3, forma due separati elenchi, uno delle organizzazioni professionali padronali, l'altro delle organizzazioni professionali operaie della sua Provincia e li pubblica con i dati relativi al numero

dei soci effettivi mediante affisso ne nell'albo della prefettura per quindici giorni, durante i quali le organizzazioni interessate possono produrre ricorso motivato contro la formazione degli elenchi.

Trascorso questo termine il prefetto, entro i quindici giorni successivi, prende in esame gli eventuali ricorsi, e trasmette le domande delle organizzazioni, con tutti i documenti a loro corredo, gli elenchi da lui formati, e i ricorsi presentati, con le sue osservazioni in merito a ciascuno di essi al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sottopone i documenti e gli elenchi formati dai prefetti al Comitato permanente del lavoro, il quale propone per ogni Provincia gli elenchi definitivi delle organizzazioni professionali padronali e delle organizzazioni professionali operaie, determinando anche il numero dei voti da assegnare a ciascuna organizzazione.

Gli elenchi sono approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono pubblicati nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro. Il provvedimento col quale gli elenchi sono approvati è definitivo.

#### Art. 6.

Il ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, sentito il Comitato permanente del lavoro, può con suo decreto radiare dall'elenco le organizzazioni i cui amministratori o segretari nelle domande per la iscrizione negli elenchi, e nei documenti a corredo di esse o nelle comunicazioni di ogni specie fatte al prefetto o al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, abbiano enunciato dati non veritieri.

Prima di chiedere il parere del Comitato permanente del lavoro, il Ministero comunicherà alle organizzazioni l'addebito ad esse fatto affinché possano prodursi le loro giustificazioni.

#### Art. 7.

Con decreto del ministero per l'industria, il commercio e il lavoro saranno stabilite le norme per la elevazione dei rappre-

sentanti dei conduttori d'opera e dei lavoratori da farsi dalle organizzazioni professionali, padronali e operaie, ai termini del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — CIUFFELLI.

73. **Sussidi per la disoccupazione.** (1) (D. L. 5 Gennaio 1919, n. 6 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 Gennaio 1919 n. 25).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di disoccupazione costituito in forza delle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 e 24 luglio 1917, n. 1185, e il fondo stanziato in bilancio col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per sussidi di disoccupazione agli operai, sono erogati con le norme del presente decreto.

Art. 2.

Sono ammessi al sussidio di disoccupazione gli operai e le operaie e i braccianti che resteranno involontariamente disoccupati durante il periodo intercorrente fra la data del presente decreto e il 31 dicembre 1919.

Nei lavori agricoli e negli altri lavori in cui è normale un

---

(1) Pubblichiamo gli articoli più importanti.

periodo di disoccupazione stagionale, questa non è considerata come disoccupazione involontaria agli effetti del presente decreto.

La disoccupazione stagionale di cui al precedente capoverso è però considerata come disoccupazione involontaria nei riguarda dei lavoratori rinviiati dal servizio militare per effetto della smobilitazione generale.

Il sussidio sarà pagato per ogni giornata di effettiva disoccupazione, compresi i giorni festivi, che rientrano nel periodo della disoccupazione, e per un numero complessivo di non più di centottanta giornate.

#### Art. 3.

Il sussidio di disoccupazione è dovuto a cominciare dall'ottavo giorno di disoccupazione dopo quello per il quale l'operaio ha percepito l'ultimo salario o dopo l'ultimo giorno di permanenza nell'esercito mobilitato, purchè l'operaio ne abbia fatto domanda entro cinque giorni da quando è rimasto disoccupato o è stato congedato e si sia iscritto, entro lo stesso termine, ad un ufficio di collocamento registrato o istituito per decreto reale o alla commissione comunale di avviamento al lavoro.

Il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio e nell'iscrizione al collocamento importa la decadenza dal sussidio per i giorni di ritardo verificatisi.

Il periodo di carenza di otto giorni stabilito dal presente articolo si applica una sola volta per ciascun operaio.

#### Art. 4.

Gli operai degli stabilimenti contemplati dal decreto Luogotenenziale del 5 dicembre 1918, n. 1814, e dal decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1918, n. 1860, che avranno ricevuto dall'industriale che li occupava un indennizzo di licenziamento, otterranno il sussidio di disoccupazione a cominciare dall'ottavo giorno dopo quella per il quale hanno percepito l'indennizzo di licenziamento, purchè entro cinque giorni ne facciano domanda e si scrivano al collocamento.

Le giornate per le quali viene percepito l'indennizzo di licenziamento si deducono dalle 180 giornate di disoccupazione sussidiabili.

#### Art. 5.

Non sono considerati come operai involontariamente disoccupati:

1° coloro che si sono licenziati spontaneamente dagli stabilimenti presso i quali lavoravano;

2° coloro che siano licenziati da uno stabilimento per gravi mancanze;

3° coloro che pur essendo stati licenziati dall'industriale presso il quale prestavano opera salariata, hanno una posizione economica o una professione che loro consenta di rinunciare al lavoro salariato;

4° le donne che avendo prestato un occasionale lavoro salariato durante la guerra, cessano di appartenere alla categoria dei salariati per ritornare alle loro funzioni famigliari.

Cessano di essere considerati come operai disoccupati coloro che abbiano rifiutato di assumere, in base alle tariffe locali correnti, un lavoro adeguato che sia stato loro offerto da un ufficio di collocamento registrato o creato con decreto reale in conformità del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, o dagli altri organi di distribuzione dei sussidi di disoccupazione contemplati dal presente decreto.

#### Art. 6.

Agli effetti della determinazione del sussidio di disoccupazione, di cui agli articoli seguenti i comuni del Regno si considerano divisi in tre categorie.

Appartengono alla prima categoria i comuni che hanno una popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, alla seconda categoria i comuni che hanno una popolazione da 20,001 a 60,000 abitanti, alla terza categoria quelli con oltre 60,000 abitanti.

E' data facoltà alle Commissioni provinciali di revisione di



sussidi di spostare, dietro richiesta degli interessati, i comuni della rispettiva provincia dalla categoria loro assegnata nel comma precedente, ad altra superiore o inferiore, quando, dopo raccolte le necessarie informazioni e fatte le opportune indagini, riconoscano questo spostamento giustificato tenendo conto sia del livello medio generale dei salari locali, sia delle speciali condizioni che possono determinare un maggiore o minore costo della vita.

Il provvedimento della Commissione provinciale di revisione deve essere approvato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'accordo col Ministro del tesoro e diventa esecutivo dalla data che sarà stabilita nel provvedimento di approvazione.

Art. 7.

Il sussidio giornaliero di disoccupazione per gli operai contemplati nell'art. 2 del presente decreto è stabilito nella misura seguente:

	Operai residenti in Comune di		
	1. <sup>a</sup> categ.	2. <sup>a</sup> categ.	3. <sup>a</sup> categ.
	Lire	Lire	Lire
Maschi in età di almeno 21 anni compiuti	2 —	2.50	3 —
» dai 16 anni compiuti ai 21 . . .	1 —	1.50	2 —
» dai 12 » ai 16 . . .	0.50	0.75	1.25
Femmine in età di almeno 21 anni compiuti	1.50	2 —	2.50
» dai 16 anni compiuti ai 21 . . .	0.75	1.25	1.75
» dai 12 » ai 16 , . .	0.50	0.75	1 —

Gli operai contemplati dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, che siano stati effettivamente iscritti alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dell'articolo 11 del presente decreto, riceveranno, in aggiunta al sussidio giornaliero succennato, una integrazione nella misura seguente:

maschi in età di almeno 21 anni compiuti	L. 1 —
» dai 16 anni compiuti ai 21 . . . »	0. 50
» dai 12 » » ai 16 . . . »	0. 25
femmine in età di almeno 21 anni compiuti	» 0. 75
» dai 16 anni compiuti ai 21 . . . »	0. 50
» dai 12 » » ai 16 . . . »	0. 25

## Art. 8.

All'operaio o all'operaia sussidiati, che hanno il coniuge disoccupato e non sussidiato a termini del presente decreto, oppure che hanno figli minori di 12 anni, compiuti, o che insieme hanno il coniuge nelle condizioni suddette e figli minori di 12 anni, viene corrisposto, durante il periodo della disoccupazione sussidiata, un supplemento di sussidio nella misura unica complessiva, qualunque sia il numero dei figli, di lire 0.50 al giorno nei comuni di prima e seconda categoria e di lire 0.75 al giorno nei comuni di terza categoria.

## Art. 9.

Il supplemento di sussidio per la moglie e i figli minori di 12 anni è dovuto anche nel caso di famiglie irregolari per la donna convivente da almeno due anni con l'operaio sussidiato, e per i figli naturali minori di 12 anni, legalmente riconosciuti dalla persona sussidiata.

Il persistente stato di convivenza per la durata di due anni dovrà risultare da apposito atto giudiziale di notorietà.

## Art. 10.

Quando si trovino contemporaneamente disoccupati e ricevono il sussidio di disoccupazione, a termini del presente decreto, il marito e la moglie, il padre o la madre e taluno dei figli, mentre rimane integro il pagamento del sussidio a favore del componente la famiglia che gode del sussidio maggiore, tutti gli altri sussidi giornalieri di disoccupazione sono ridotti alla metà.

Rimangono ferme, anche in questo caso, le disposizioni de-

gli articoli 7, 8 e 9 concernenti l'integrazione per gli operai degli stabilimenti ausiliari e il supplemento di sussidio per la moglie e i figli minori di 12 anni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come coniugi l'uomo e la donna conviventi da almeno due anni; i figli naturali riconosciuti sono equiparati a figli legittimi.

Art. 11.

Gli operai degli stabilimenti ausiliari contemplati dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, per avere la integrazione del sussidio giornaliero di disoccupazione stabilita all'art. 7 del presente decreto, dovranno essere stati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e aver versato i relativi contributi per almeno sei quindicine.

Art. 12.

I sussidi di disoccupazione di cui è oggetto il presente decreto saranno distribuiti per il tramite dei seguenti organi:

a) le casse operaie disoccupazione che facciano per proprio conto un regolare servizio di sussidi di disoccupazione, per i soci ad esse iscritti;

b) le Casse di associazioni istituite da comuni e Provincie e da altri Corpi morali, per gli operai appartenenti alle categorie per le quali tali Casse fanno servizio di sussidi di disoccupazione, purchè non si tratti di operai iscritti alle Casse professionali, di cui al comma a) del presente articolo;

c) gli Uffici di collocamento istituiti con Regio decreto e quelli registrati a norma del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, per gli operai esclusi dalle clasre di cui ai comma a) e b) del presente articolo;

d) le Commissioni comunali di avviamento al lavoro, istituite a norma del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, nei Comuni ove non esistono gli organi indicati ai comma a) b) e c) e per gli operai che non possono far capo a tali organi;

e) altri organi che siano a ciò autorizzati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Finchè gli organi di cui il presente articolo non siano in grado di funzionare la distribuzione dei sussidi di disoccupazione sarà fatta dal sindaco del comune o da un suo delegato.

#### Art. 13.

Le Casse operaie di disoccupazione, le Casse comunali e provinciali, quelle istituite da altri enti morali e le organizzazioni professionali che intendano assumere il servizio della distribuzione dei sussidi di disoccupazione conferiti dallo Stato, debbono chiedere di essere a ciò autorizzate con domanda rivolta al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ufficio del lavoro), accompagnata dai seguenti documenti:

- a) statuti e regolamenti della Cassa;
- b) breve relazione sul funzionamento della Cassa nell'anno 1917;
- c) prospetto numerico dei soci iscritti al primo novembre 1918 divisi per categorie,

#### Art. 15.

E' istituita in ogni provincia una Commissione provinciale di revisione dei sussidi composta di un giudice di tribunale, nominato dal presidente del Tribunale, che la presiede, di un delegato del Prefetto, scelto fra i funzionari di ragioneria della Prefettura, del ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, di un rappresentante dei conduttori d'opera e di un rappresentante dei lavoratori scelti dal presidente del Tribunale fra i componenti della Commissione preposta all'Ufficio di collocamento funzionante per la provincia istituito con decreto Reale o registrato a termini del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, oppure, in mancanza di tale Ufficio, fra i componenti della Commissione provinciale di avviamento al lavoro.

Se il capoluogo della provincia non sia sede di tribunale la commissione è presieduta dal pretore del mandamento dove essa ha sede.

## Art. 21.

Per ottenere il sussidio di disoccupazione gli operai che ritengano di possedere le condizioni necessarie devono presentarne domanda in carta libera e in duplice esemplare al sindaco del comune di loro residenza.

Gli operai organizzati potranno presentare la domanda, in duplice esemplare, alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione, alla quale sono iscritti.

Dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro possono essere autorizzate a ricevere direttamente le domande di sussidio altre organizzazioni da parte dei loro soci o di determinate categorie di salariati.

Della domanda presenta gli interessati ritireranno ricevuta.

## Art. 22.

La domanda per i sussidi di disoccupazione dovrà contenere le indicazioni seguenti:

- 1° cognome, nome, paternità e professione del richiedente;
- 2° luogo di nascita e data di nascita del richiedente;
- 3° composizione della famiglia del richiedente;
- 4° indicazione speciale delle persone di famiglia che godano o chiedano il sussidio di disoccupazione da parte dello Stato;
- 5° indicazione della azienda o dello stabilimento da cui il richiedente è stato licenziato;
- 6° data e motivo del licenziamento percepita in base ai decreti Luogotenenziali 5 dicembre 1918, n. 1814 e 14 dicembre 1918, n. 1860;
- 8° indicazione dell'ufficio di collocamento presso il quale l'operaio si è iscritto;
- 9° indicazione della Cassa di disoccupazione alla quale l'operaio eventualmente appartiene;
- 10° per gli operai degli stabilimenti ausiliari, il numero delle quote quindicinali versate alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai in base al decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670.

## Art. 23.

Il Sindaco, entro due giorni dal ricevimento della domanda, deve trasmetterne un esemplare, coi documenti annessivi, all'organo competente, di cui all'art. 12 del presente decreto, e l'altro esemplare alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi, dopo di avere trascritto, su apposite schede individuali, nome, cognome, paternità, data di nascita, luogo di nascita e professione del richiedente e data della domanda.

Le Casse d'assicurazione contro la disoccupazione e le altre organizzazioni autorizzate a ricever le domande dovranno notificare al sindaco del Comune entro due giorni, la data della domanda, nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e professione degli operai che avranno presentato ad esse direttamente la domanda di sussidio e trasmettere un esemplare di questa alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi.

Le schede individuali di cui al presente articolo devono essere tenute regolarmente e in ordine alfabetico.

Il sindaco curerà di accertare, col confronto delle schede, che una stessa persona non sia iscritta a più organi distributori. Anche le notizie fornite al Sindaco a norma del comma secondo, saranno iscritte su le schede individuali conservate presso il Comune.

## Art. 24.

Qualora dalle dichiarazioni contenute nella domanda risulti che l'operaio possiede le condizioni prescritte per ottenere il sussidio, e, nel caso di operai di stabilimenti ausiliari, l'integrazione, la domanda viene immediatamente accolta in via provvisoria e i sussidi cominciano ad essere pagati insieme con l'eventuale integrazione a partire dal giorno fissato dall'art. 3 del presente decreto.

All'operaio ammesso al sussidio viene rilasciato un foglio personale di riscossione, di cui una copia fedele rimane all'organo distributore sotto forma di cartellino registro, da disporre in ordine alfabetico.

Il sussidio viene pagato all'operaio disoccupato posticipatamente e, di regola, alla fine di ogni settimana.

Art. 25.

Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di sussidio l'operaio dovrà esibire al sindaco o alla Cassa cui la domanda fu presentata, sotto pena di sospensione del sussidio, i documenti seguenti:

1° situazione di famiglia dell'operaio richiedente da cui risulti l'età dei componenti;

2° i libretti di paga dell'operaio richiedente;

3° un certificato dell'industriale esercente lo stabilimento dal quale l'operaio è stato licenziato. Tale certificato dovrà indicare:

a) numero di iscrizione dell'operaio o dell'operaia nel libro matricola;

b) cognome, nome e paternità, età e luogo di nascita dell'operaio;

c) le mansioni alle quali l'operaio venne adibito durante la sua occupazione;

d) le attitudini dell'operaio note all'industriale, in ordine ad altri lavori oltre quelli eseguiti nel suo stabilimento;

e) la data del licenziamento dell'operaio;

f) il motivo del licenziamento;

g) la indennità di licenziamento riscossa dall'operaio a termini dei decreti Luogotenenziali 5 dicembre 1918, n. 1814 e 14 dicembre 1918, n. 1860;

h) per gli operai iscritti obbligatoriamente alla Cassa Nazionale di previdenza, in base al decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670 la data dell'iscrizione dell'operaio alla Cassa, il numero della tessera personale di iscrizione, e il numero dei contributi quindicinali versati sul suo conto individuale.

L'industriale non potrà rifiutarsi al rilascio del certificato di cui al n. 3 del presente articolo, e dovrà fornire agli organi di cui gli art. 12 e 15, entro 5 giorni dalla richiesta a lui pervenuta, le informazioni che gli fossero domandate intorno agli argomenti di cui è oggetto il certificato medesimo, per gli operai che hanno lavorato alla sua dispenza.

(Continua)

**b) Circolari**

74. **Passaporti per l'estero.** (C. T. P. 21 maggio 1919 diretta ai sindaci).

Commissariato Emigrazione raccomanda nuovamente fare avvertire titolari passaporti esteri della necessità richiedere ed ottenere prima di partire dal luogo loro dimora visto autorità consolare Stato destinazione avente giurisdizione nella provincia in cui passaporto fu rilasciato. Ciò per evitare loro lunghe soste confini e porti imbarco dove consolati non hanno facoltà vidimare passaporti ai provenienti da altre provincie.

*Pel Prefetto* — FALLETTI.

75. **Attribuzioni delle Commissioni Comunali di avviamento al lavoro per la vigilanza dei pagamenti da farsi da oggi in poi dalle Casse Comunali.** (Circolare del Presidente della Commissione Provinciale di avviamento al lavoro 21 maggio 1919 diretta ai sindaci).

Il Ministero del lavoro, con suo dispaccio del 19 c. N. 5955 comunica con invito di informarne subito ai Sindaci e le Commissioni Comunali di avviamento al lavoro, quanto segue:

« Avviene spesso che le Commissioni Comunali di avviamento al lavoro nell'assumere il servizio dei sussidi delle disoccupazione non intendono esattamente in che limiti debbono contenersi della loro attribuzione. Occorre per tanto che i Presidenti delle Commissioni Comunali di avviamento, ed i Sindaci siano sollecitamente informati delle seguenti disposizioni curandone e vigilandone la esecuzione:

1.º « Alle Commissioni Comunali di avviamento al lavoro nei quali, nell'ipotesi prevista dall'art. 12 lettera d) del D. L. 6 del 5 gennaio 1919, assumono il servizio dei sussidi di disoccupazione, competono le attribuzioni di commissione amministratrice dell'organo distributore, definite dell'art. 26 del citato decreto.

2.º « La materiale esecuzione del pagamento dei sussidi spetta alla Cassa del Comune, sotto la direzione e vigilanza della Commissione Comunale di avviamento.



3.° « Le spese per il compenso straordinario al personale di Cassa che il Comune incontrerà nello adempiere tale accessorio servizio di Cassa saranno rimborsate ai Comuni in base a regolare preventiva autorizzazione Ministeriale secondo le modalità prescritte nell'ultimo capoverso dell'articolo. 19 del decreto 5 gennaio 1919 N. 6 e sulla produzione di documentato rendiconto. »

*Il Presidente* — FEULI

76. **Invio di operai a Vallona.** (Circolare P. 25 maggio 1919 n. 439 diretta ai sindaci).

Da diverse provincie del Regno affluiscono a Brindisi per imbarcarsi per Vallona squadre di operai molti dei quali debbono essere respinti, perchè sprovvisti dei personali documenti prescritti.

Ad evitare spese di rimpatrio si fa presente alle SS. LL. che nessuno operaio può accedere in Albania, se non munito di passaporto per l'estero con fotografia e di certificato di buona condotta morale e politica, giusta quanto è stato richiesto dal Comando del Corpo di spedizione in Albania, con circolare in data 24 aprile 1916 N° 4994.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

77. **Invio di operai ad Udine.** (C. P. 28 maggio 1919 n. 490 diretta ai sindaci).

Per l'osservanza comunico alle SS. LL. il seguente telegramma espresso del Ministero dell'Interno:

« Sovente da vari sindaci ed altre autorità del Regno vengono inviati Udine senza preavviso e senza richiesta squadre operai in cerca lavoro che quella Prefettura, per esuberanza mano d'opera locale, è costretta respingere luoghi provenienza.

Ad evitare dispendi per lo Stato, e dannoso inopportuno affollamento di disoccupati, prego SS. LL. dare disposizioni perchè autorità dipendente si astengano dall'inviare Udine operai senza certezza di occupazione ».

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

78. **Formazione degli elenchi provinciali delle organizzazioni industriali, padronali ed operai.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 maggio 1919 n. 11891 diretta ai sindaci).

Per disciplinare la nomina dei rappresentanti sia delle organizzazioni padronali dei conduttori d'opera, sia delle organizzazioni operaie, agli effetti del D. L. 17 novembre 1918, n.° 1911, è stato emanato il D. L. 13 aprile 1919, n.° 64 (1) che detta le norme per la formazione delle liste elettorali di dette organizzazioni.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su tale nuovo decreto, ritengo necessario far presente in ispecial modo la disposizione dell'art.° 4 il quale stabilisce che quelle organizzazioni che ritengono di aver diritto ad essere comprese in dette liste dovranno farne domanda in carta libera al Prefetto della Provincia entro il 10 giugno p. v., unendovi i seguenti documenti:

- 1.° Copia in doppio esemplare dello statuto contro firmato da un Consigliere e dal Segretario;
- 2.° Indicazione del numero complessivo dei soci effettivi di tutta l'organizzazione e di ogni sezioni quando ne siano;
- 3.° Ultimo bilancio approvato.

Nella domanda dovrà indicarsi altresì la zona in cui l'organizzazione funziona.

Prego quindi le SS. LL. invitare, anche con pubblici avvisi, le organizzazioni e leghe padronali ed operaie esistenti in codesto Comune a presentare a questo ufficio l'istanza suddetta e i documenti richiesti nel *termine stabilito*, onde non perdere il diritto alla nomina dei suoi rappresentanti negli organi istituiti per il collocamento della mano d'opera.

Attendo un cenno che mi assicuri dell'adempimento di quanto sopra con tutta sollecitudine.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

---

(1) V. pag. 125

*Fisciano* — C.<sup>a</sup> Carità. Vendita del fondo Pratella in Quindici, approva.

*S. Angelo Fasanella* — Id. id. Caro viveri al Segretario, ordinanza.

*Fisciano* — Id. id. Denuncia entrata straordinaria, approva,

*Sarno* — Id. id. Istanza rifiuto pagamento aumento 20 o/o sui fitti da parte del colono De Vivo, istruttore.

*Cava* — M. del Povero. Vendita del vecchio altare della cappella dell' Asilo, approva.

*Salerno* — Ospedale Ruggi, caro viveri Segretario ed applicato, approva.

*Giffoni Sei Casali* — C.<sup>a</sup> Carità. Aumento salario, custode, ospedale, approva.

*Nocera Superiore* — C.<sup>a</sup> SS. Nome di Dio affranco di capitale quandocumque, approva.

*Campagna* — C.<sup>a</sup> S. M. Soccorso. Vendita di casa alla strada S. Bartolomeo, approva.

*Roscigno* — C.<sup>a</sup> Carità. Affranco canone Tommasini, approva.

*Eboli* — Idem id. affranco canone, approva.

*Conca Marini* — Idem. id. Vendita di due piante di quercie, approva.

La G. P. di B. approva inoltre moltissimi bilanci di opere pie.

---

## **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 30 maggio 1919

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Salerno* — Prestito per integrazione annualità dovuta agl' istituti bancari, approva.

- Capaccio* — Bilancio 1919, approva.
- Montecorvino Rovella* — Aliquota tassa fuocatico, approva.
- Monte S. Giacomo* — Aumenta aliquota tassa fuocatico, approva.
- Tramonti* — Contributo L. 50 per compilazione album da offrire alla Città di Trieste, approva.
- Oliveto Citra* — Iscrizione del Comune alla Società Solferino e S. Martino, approva.
- Castel S. Giorgio* — Onoranze ai caduti in guerra, ordinanza.
- Orria* — Regolamenti tassa cani, approva.
- Calvanico* — Bilancio 1919, ordinanza.
- Sarno* — Istanza Ferdinando Nunziante per concessione ca-ro-viveri, ordinanza.
- Giffoni S. C.* — Condono L. 60 alla vedova dell'operaio Volpe Vincenzo, approva.
- Castel Ruggiero* — Aumento stipendio al medico condotto, approva.
- Monte S. Giacomo* — Contratto esattoriale, parere favorevole.
- Scala* — Bilancio 1919, approva.
- Eboli* — Acquisto a credito Kg. 25 chinino per Campagna antimalarica, approva.
- Capaccio* — Acquisto a credito Kg. 13 chinino per campagna antimalarica, approva.
- Tortorella* — Regolamento tassa cani, approva.

---

## PUBBLICAZIONI

---

**La nota di variazione al bilancio dei Comuni pel 1919** a cura del Rag. Gabriele Marra, con prospetti, note, allegati e legislazione di guerra 2.<sup>a</sup> Edizione, Tipografia Volpe L. 4 — Salerno.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

79. *Sussidi per la disoccupazione.* (D. L. 5 gennaio 1919).
80. *Proroga per l'applicazione e l'erogazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.* (D. L. 24 aprile 1919).
81. *Estensione del servizio telefonico ai Comuni che ne sono sprovvisti.* (D. L. 9 febbraio 1919).
82. *Mutui di favore alle Provincie ed ai Comuni.* (D. L. 4 giugno 1919).
83. *Sospensione incetta animali bovini e bufalini.* (D. M. A. 10 giugno 1919).
84. *Prezzo massimo della farina e della pasta.* (D. P. 10 giugno 1919).
85. *Applicazione d'una sovrimposta sui redditi delle categorie B e C iscritti in tutti i ruoli.* (D. L. 8 maggio 1919).
86. *Prezzi massimi dei formaggi, burro e latticini.* (D. P. 13 giugno 1919).
87. *Norme per la franchigia postale e telegrafica.* (D. L. 27 marzo 1919).

#### b) Circolari

88. *Passaporti per l'interno.* (C. P. 6 giugno 1919).
89. *Certificati d'iscrizione a giocolieri.* (C. P. 10 giugno 1919).
90. *Invio di operai nella zona di armistizio.* (C. P. 3 giugno 1919).
91. *Divieto esportazione interprovinciale dei cereali e derivati.* (C. P. 9 giugno 1919).
92. *Passaporti per la Libia.* (C. P. 10 giugno 1919).
93. *Mutui ai Comuni per indennità caro-viveri.* (C. M. I. 11 giugno 1919.)

(*Continua in copertina*)

94. *Prezzo massimo vendita tonno sott'olio.* (C. P. 23 giugno 1914).
95. *Invio di operai a Belluno.* (C. P. 20 giugno 1919).
96. *Invio di operai ad Udine.* (C. P. 20 giugno 1919).
97. *Stipendi agli impiegati comunali. Minimo imponibile.* (C. P. 24 giugno 1919).
98. *Cessione di materiali venduti dalla guerra a fondazione di assistenza pubblica e beneficenza.* (C. P. 27 giugno 1919).
99. *Censimento degli orfani di guerra.* (C. M. I. 13 maggio 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Contributo della scuola al V Prestito Nazionale—Sunto di atti ufficiali.*

## Provincia di Salerno

### Contributo della scuola al V Prestito Nazionale

#### ELENCO DEI BENEMERITI

(Estratto dal Bollettino Ufficiale del Ministero Istruzione Pubblica supplemento al n. 21 del 22 maggio 1919).

#### *Medaglia di argento.*

1. Russo Giuseppe, direttore Scuola tecnica di Sarno.
2. Nuvoloni Lomonaco Emanuela, direttore scuola normale femminile di Salerno.
3. Arnone Nicola, preside Liceo ginnasio di Salerno.
4. Molinari Giovanni, preside Liceo - ginnasio pareggiato di Cava dei Tirreni.
5. Zambrano Domenico, vice - ispettore S. Antangelo a Fasanello.
6. Pepe Ernesto, id., Sarno.
7. Turco Giulia, maestra di Serre.
8. Napoli Emilio, maestro di Baronissi.
9. Conte Nicola, id., di Baronissi.
10. Romano Giuseppe id. di Mercato S. Severino.
11. Murro Serafina, maestra di Laurito.
12. Baldoni Renato mestro di Sicignano.
13. Perillo Maria Teresa, maestra di Baronissi.
14. Cocco Luigi maestro di Cetara.
15. Vergato Gaetano, id. di Sarno.
16. Aulicino Pasquale, id. di Mercato S. Severino.
17. D'Agosto Carmela, maestra di Castellabate.
18. Landi Michele, maestro di Fisciano.
19. De Filippo Ida, maestra di Sarno.

#### *Medaglia di bronzo*

1. Di Lorenzo Giuseppe, preside Liceo - ginnasio Nocera Superiore.
2. Santoro Francesco, direttore - ginnasio pareggiato di Cava dei Tirreni.
3. Travaglini Vincenzo, professore Liceo di Salerno.
4. Del Galdo Giuseppe, id. id. di Salerno.
5. De Lorenzo Andrea, id. id. di Salerno.
6. Lo Piano Nicola, id. id. di Salerno.
7. Pompa Gaetano, id. id. di Salerno.
8. Napolitano Lucia, professoressa Scuola normale di Salerno.
9. Starace Giulia, id. id. di Salerno.
10. Caporiccio Giuseppe, ispettore, Salerno.
11. D'Agosto

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

79. **Sussidi per la disoccupazione.** (1) (D. L. 5 gennaio 1919 n. 6 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 gennaio 1919 n. 25).

#### Art. 25 (continuazione).

I braccianti e coloro i quali, per l'indole del lavoro che compiono, mutano di padrone di giorno in giorno e non possiedono il libretto di paga sono esentati dall'obbligo di esibire i documenti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

Dei documenti consegnati in appoggio della domanda di sussidio dovrà essere rilasciata ricevuta.

#### Art. 26.

La Commissione amministratrice dell'organo distributore, quando siano stati prodotti i documenti di cui all'art. 25, deciderà, nel termine di 10 giorni dalla loro presentazione, se il sussidio debba essere confermato, modificato o sospeso.

Della decisione sarà presa nota nel cartellino - registro individuale per la continuazione, modificazione o sospensione dei pagamenti.

Coloro che percepiscono sussidi di disoccupazione hanno l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni che gli organi distributori crederanno di stabilire per il controllo della effettiva disoccupazione, sotto pena di decadenza dal beneficio del sussidio.

---

(1) Continuazione e fine vedi numero precedente.

**Art. 27.**

Le domande di sussidio non accolte alla presentazione, e le domande che dettero luogo a concessioni di sussidio sospese d'ufficio in seguito all'esame dei documenti debbono essere sottoposte, nel termine di due giorni dalla data di decisione, alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi di disoccupazione, avvertendone l'operaio interessato. A tal uopo saranno inviati alla Commissione provinciale, nel termine predetto, tutti i documenti prodotti dall'interessato.

La Commissione provinciale deciderà in via definitiva e inappellabilmente nel termine di 5 giorni dal ricevimento. Essa può però entro questo termine ordinare un supplemento di indagine, chiedendo notizie ai sindaci dei comuni ove l'interessato abbia avuto residenza, e all'industriale presso il quale abbia lavorato, e può richiedere anche un supplemento di documentazione alla persona interessata.

**Art. 30.**

La trasmissione dei fondi agli organi distributori dei sussidi sarà fatta ogni quindici giorni, per la quindicina successiva, dietro indicazione del relativo fabbisogno che gli organi interessati trasmetteranno otto giorni prima dell'inizio della quindicina cui la richiesta si riferisce.

**Art. 38.**

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro potrà concedere sussidi di incoraggiamento e contributi alle istituzioni che abbiano per fine principale di ovviare in genere alla disoccupazione o di venire in aiuto dei disoccupati.

**Art. 39.**

L'operaio che abbia fatto dichiarazioni false nella domanda di sussidio di disoccupazione, senza le quali il sussidio non sarebbe stato concesso, o che abbia continuato a percepire il sussidio non



sarebbe stato concesso, o che abbia continuato a percepire il sussidio anche dopo la cessazione dello stato di disoccupazione, è punito con una ammenda dal doppio al decuplo dei sussidi o delle parti di sussidio indebitamente percepiti, salvo le eventuali maggiori pene stabilite dal codice penale. Esso inoltre sarà escluso dall'ulteriore riscossione del sussidio o di quella parte del sussidio per cui si è verificata l'indebita riscossione.

Le stesse sanzioni si applicano a chi abbia, per uno stesso periodo di disoccupazione, riscosso o tentato di riscuotere più di un sussidio.

L'autorità giudiziaria competente può ordinare, per l'esecuzione della sentenza a carico degli operai condannati a norma del presente articolo, una ritenuta sui loro salari non superiore al 10 per cento dei salari stessi da trattenersi fino a concorrenza dell'ammontare dell'ammenda.

L'obbligo della ritenuta è notificato agli esercenti alla cui dipendenza gli operai si trovano e gli esercenti devono eseguirla sotto pena di un'ammenda pari a quella cui i lavoratori furono condannati.

#### Art. 40.

I conduttori d'opera i quali rifiutino il rilascio del certificato di cui all'art. 25 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 5 a L. 10 per ogni operaio a cui abbiano opposto il rifiuto.

La stessa ammenda si applica a coloro che non abbiano fornito le notizie di cui allo stesso art. 25 agli organi distributori dei sussidi o alle Commissioni provinciali di revisione dei sussidi, che ne abbiano fatto richiesta.

I conduttori d'opera che rilascino il certificato con indicazioni o dati falsi sono puniti con ammenda da lire 50 a 1000.

#### Art. 41.

La corrispondeza e gli stampati relativi all'applicazione del presente decreto godranno della franchigia postale alle condizioni e con la osservanza delle norme che saranno stabilite dal Mini-

stro delle poste e telegrafi di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 42.

Tutti gli atti fatti in applicazione del presente decreto sono essenti la tassa di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa.

Art. 43.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — CIUFFELLI — MEDA

LUIGI FERA

80. **Proroga per l'applicazione e l'erogazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.** (D. L. 24 aprile 1919, n. 128).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, ai sensi dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666 e dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741.

Art. 2.

I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 e al 31 gennaio 1921.

Ordiniamo ecc.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — MEDA

81. Estensione del servizio telefonico al Comuni che ne sono sprovvisti. (D. L. 9 febbraio 1919 n. 243 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 Marzo 1919. n. 65).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ia Cassa dei depositi e prestiti o le Società ordinarie e cooperative di credito, sono autorizzate a concedere alle Provincie, alle condizioni di cui ai seguenti articoli e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, mutui, per provvedere al collegamento telefonico dei dipendenti Comuni con popolazione non inferiore a 1000 abitanti, o delle frazioni di Comune con popolazione non inferiore a 1000 abitanti, coi rispettivi capoluoghi di circondario o di mandamento.

La esecuzione dei lavori per le reti esercitate dallo Stato, è affidata alla Direzione generale dei telefoni.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo non potranno complessivamente superare la somma di L. 50.000.000 pel decennio 1920-1929.

Art. 3.

Sono ammesse alla domanda di mutuo di cui agli articoli precedenti, le Provincie, che al 30 giugno 1918 risultino avere più del 70 % dei Comuni non collegati, qualunque sia la loro popolazione.

Art. 4.

I mutui sono estinti dalle Provincie mutuatrici in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni. In caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, si

consentirà l'ammortamento in 50 anni, con le garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913 n. 453 (libro II parte 1<sup>a</sup>).

Art. 5.

La Provincia può subordinare l'assunzione del mutuo alla condizione che i Comuni da collegare si obblighino a rimborsarle metà della annualità di ammortamento. A tal fine la spesa sarà ripartita fra i Comuni interessati nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 6.

Gli interessi saranno a carico dello Stato, che li corrisponderà direttamente all'Istituto mutuante in tante quote annue eguali, per quanti saranno gli anni di ammortamento.

Quando i mutui sono contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli interessi relativi non potranno gravare sul bilancio dello Stato per un onere maggiore di quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti. L'eccedenza in ogni caso farà carico all'ente mutuatario.

Art. 7.

La concessione di mutui è subordinata alla presentazione di regolare progetto tecnico compilato dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Le rate dei mutui saranno corrisposte direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, o dall'Istituto mutuante, a richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi in base agli stati di avanzamento dei lavori e delle provviste, rilasciati dal direttore delle opere.

Art. 8.

La concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, può essere fatta anche quando le richieste si riferiscano a collegamenti telefonici alle reti esercitate dall'industria privata.

In questo caso le somme mutate sono versate, con le modalità prescritte dal regolamento, al concessionario, previa auto-

rizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, cee dovrà vigilare all'impiego delle somme ed alla esecuzione dei relativi lavori da parte del concessionario.

Art. 9.

Le Provincie e i Comuni potranno deliberare le spese indicate nelle presente legge e contrarre i relativi mutui anche se questi eccedessero il limite legale della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, salve approvazioni prescritte dalla legge comunale e provinciale.

Art. 10.

Restano in vigore le disposizioni della legge 9 luglio 1908, n. 420, in quanto non siano modificate dai decreti Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1658, e 14 luglio 1918, n. 984, ed in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi, pi concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA — FERA — STRINGHER —  
CIUFFELLI

82. **Mutui di favore alle Province ed ai Comuni.** (D. L. 4 Giugno 1919 n. 959 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 1919 n. 147).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Province ed ai Comuni per le indennità caro-viveri, di cui nel Nostro decreto 9 marzo 1919, n. 338, (1) in caso d'insufficienza dei mezzi finanziari ivi stabiliti, mutui alle condizioni dell'altro Nostro decreto 27 ottobre 1918, n. 1770. (2)

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1919.

TOMMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER

83. **Sospensione incetta animali bovini e bufalini.** (D. M. A. 10 Giugno 1919, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 Giugno 1919 n. 138).

*Il Ministro per gli approvvigionamenti e consumi.*

DECRETA

Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono sospese le incette degli animali bovini e bufalini per i bisogni della popolazione civile. Entro i limiti del contingente stabiliti per ciascun Comune è permesso di macellare animali bovini e bufalini se anche non forniti dalle Autorità Comunali.

(1) V. pag. 81.

(2) V. pag. 270 B. A. 1918.

## Art. 2.

Rimane ferma la facoltà del Ministero degli approvvigionamenti di provvedere al contingentamento carneo dei Comuni mediante assegnazione di carni refrigerata e congelata. Nei Comuni ai quali sarà fatta tale assegnazione verrà sospeso e proporzionalmente ridotto il permesso di macellazione di animali bovini e bufalini stabiliti nell'articolo precedente.

## Art. 3.

Rimangono in vigore le disposizioni riflettenti le macellazioni per necessità e tutte le altre che regolano le macellazioni in genere, la vendita ed il consumo delle carni, che non siano contrarie a quelle del presente decreto.

## Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Roma 10 Giugno 1919.

PEL MINISTRO: — NUNZIANTE

84. **Prezzo massimo della farina del pane e della pasta.** (D. P. 10 Giugno 1919 n. 2796).

*Il prefetto della Provincia di Salerno*

Visti i propri decreti 31 luglio e 14 agosto 1918 relativi ai prezzi di vendita all'ingrosso ed al minuto della farina, della semola e della pasta;

Ritenuta la necessità di modificare detti prezzi in vista delle condizioni attuali dell'industria molitoria e dell'arte bianca;

Sentita la Commissione consultiva per i consumi;

DECRETA

1.° Il prezzo massimo di vendita all'ingrosso della farina è fissato in lire 61,90 per merce resa ai mulini di Salerno, e in lire

62,90 per merce resa agli altri mulini della provincia, senza tele, pagamento contanti.

2.° Il prezzo massimo di vendita all'ingrosso della semola presso tutti i mulini della provincia è fissata in lire 72,30 il quintale, senza tele, pagamento in contanti.

3.° Il prezzo massimo di vendita all'ingrosso della pasta alimentare, presso tutti i pastifici della provincia è fissata in lire 90 il quintale, imballaggio a parte, casse a rendersi.

4.° Le Giunte Comunali stabiliranno entro tre giorni dalla comunicazione del presente decreto il prezzo massimo per la minuta vendita del pane e della pasta, ed occorrendo della farina, con avvertenza che il prezzo del pane non potrà per nessuna ragione ed in nessun caso superare di più di centesimi tra il prezzo attuale, ed il prezzo della pasta non potrà in nessun caso superare lire 1,00 al kg. compreso trasporto, sfrido e utile al rivenditore.

5.° I sindaci dei Comuni della provincia e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che entrerà subito in vigore.

*Salerno 10 Giugno 1919.*

*Il Prefetto* — CANTORE

**85. Applicazione di una sovrimposta sui redditi delle categorie B e C, iscritti in tutti i ruoli.** (D. L. 8 maggio 1919. n. 806 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 Giugno 1919 n. 134).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 4 del Nostro decreto 13 febbraio 1919, 156 è modificato come segue:

« E' data facoltà alle Provincie ed ai Comuni, che siano autorizzati ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiario,



di applicare ai redditi delle categorie B e C, esclusi per quest'ultima quelli tassati per rivalsa, una sovrimposta in misura non superiore a centesimi dieci per ogni lira d'imposta erariale gravante i redditi stessi iscritti in tutti i ruoli principali, suppletivi, e speciali per i profitti di guerra, pubblicati nell'anno anteriore a quello in cui viene deliberato l'applicazione della sovrimposta ».

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — MEDA

86. **Prezzi massimi dei formaggi, burro e latticini.** (D. P. 13 Giugno 1919 n. 3019).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto 31 marzo 1918 relativo ai prezzi massimi di vendita dei formaggi, del burro e di altri latticini;

Ritenuta l'opportunità di modificare i prezzi dei formaggi, del burro e degli latticini di produzione locale;

Sentita la Commissione prov. consultiva dei consumi;

DECRETA

Art. 1.º — L'articolo 5.º del succitato decreto prefettizio 31 marzo 1918 è modificato come appresso:

I prezzi di cessione dei caciocavalli, e provoloni, del burro, burrini, e della ricotta fresca e salata, di produzione locale, da parte dei produttori al Consorzio fra i produttori di latticini della provincia di Salerno, e da parte di questo agli enti di consumo

e rivenditori; ed il prezzo massimo di vendita al minuto di detti generi nella provincia di Salerno sono stabiliti come appresso:

SPECIE DEL PRODOTTO	Prezzo per Kg. reso stazione più vicina al luogo di produzione	Prezzo per Kg. agli enti di consumo e ai dettaglianti reso nel magazzino del Cons. dei prod. in Salerno o in Battipaglia	Prezzo massimo di vendita al minuto per Kg. oltre il danno consumo ove esista
Caciocavalli e provoloni grassi . . . .	Lire 7,50	Lire 8,00	Lire 9,00
Caciocavalli e provoloni semi grassi . .	» 6,50	» 7,00	» 8,00
Burro naturale. . . .	» 10,60	» 11,20	» 12,00
Burro di cascame . . . .	» 8,60	» 9,20	» 10,00
Burrini . . . . .	» 8,50	» 9,00	» 10,00
Ricotta fresea . . . .	» 3,80	» 4,60	» 6,00
Ricotta salata . . . .	» 4,25	» 5,00	» 6,00

Art. 2.

Le Giunte Municipali stabiliranno entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto i prezzi per la vendita al minuto nel proprio Comune dei generi sopra menzionati, entro i limiti massimi per la vendita al minuto indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

Le infrazioni al presente decreto ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle Giunte Municipali in esecuzione di esso, saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917 N. 740, e 18 aprile 1918 N. 497.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 giugno 1919.  
Salerno, 13 giugno 1919.

*Il Prefetto* — CANTORE

87. Norme per la franchigia postale e telegrafica. ( D. L. 27 marzo 1919 n. 578 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1919 n. 105 ).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati telegrammi di Stato e godono della franchigia di tutte le tasse interne i telegrammi spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia e quelli spediti, d'ordine loro, dagli Alti Dignitari appositamente designati; nonchè quelli spediti e firmati dal presidente del Senato, dal presidente della Camera dei deputati, dai ministri e sotto segretari di Stato e d'ordine dei medesimi, dai rispettivi capi di Gabinetto e segretari particolari; e infine quelli spediti e firmati dal capo della Divisione di stato maggiore presso il Ministero della guerra e dai governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 12 della legge 13 maggio 1871, n° 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e dalla Santa Sede.

Le tasse accreditarsi alle Amministrazioni telegrafiche estere per i telegrammi spediti all'estero saranno pagate nei modi indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Sono egualmente considerati di Stato e godono della completa franchigia i telegrammi spediti nell'Interno del Regno ed alla Tripolitania e Cirenaica, dai funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per affari di polizia giudiziaria; quelli dai prefetti, sottoprefetti, autorità di pubblica sicurezza, Reali carabinieri, e autorità militari per affari relativi all'ordine, sicurezza e sanità pubblica; quelli spediti dal direttore generale del traffico marittimo e dal direttore generale della marina mercantile per le materie di loro rispettiva competenza; nonchè i telegrammi spediti da funzionario ed agenti del Genio civile, in occasione di piene di fiumi, di inondazioni od altre calamità pubbliche.

Lo stesso trattamento è fatto ai telegrammi spediti nell'interno della Tripolitania e della Cirenaica, od a località del Regno, da funzionari coloniali aventi attribuzioni eguali od analoghe a quelle dei funzionari indicati al comma precedente.

## Art. 3.

Nell'interno del Regno, della Tripolitania e della Cirenaica qualunque autorità che riceve telegrammi di Stato in franchigia dalle autorità di cui ai precedenti articoli, è autorizzata a rispondere in franchigia perchè presenti il telegramma domanda e da questo risulti manifesta la necessità di una risposta telegrafica.

## Art. 4.

Sono considerati di Stato a pagamento i telegrammi spediti per altri affari di servizio dai funzionari indicati all'articolo 2, e quelli spediti per ragioni di ufficio dai funzionari dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato. Essi sono soggetti alle norme e al pagamento delle tasse all'atto della presentazione, come i telegrammi privati.

Per eccezione, i telegrammi medesimi da recapitarsi per espresso a località prive di servizio telegrafico, sono soggetti alla soprattassa fissa di una lira, da pagarsi dai mittenti.

Pei telegrammi con risposta pagata, quando i mittenti non indichino il numero delle parole per la risposta, si riscuoterà una soprattassa fissa di lire 3.

## Art. 5.

I telegrammi di Stato di cui agli articoli precedenti possono essere diretti a più destinazioni od essere circolari; ma in tal caso debbono venire presentati dall'ufficio centrale della località di partenza, nel numero di esemplari necessari per il loro inoltro.

E' vietato l'uso di telegrammi di Stato per città.

## Art. 6.

I mittenti dei telegrammi di Stato in franchigia di cui all'art. 2. sono tenuti a pagarne l'importo in base alla tariffa dei telegrammi privati, quando il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo col Ministero da cui i mittenti stessi dipendono, riconoscano tali telegrammi abusivi per il contenuto, o per mancanza di urgenza o di importanza, o per prolissità non necessaria.

## Art. 7.

Per il pagamento delle tasse dei telegrammi di Stato di cui all'art. 4, saranno iscritti, con decreto del ministero del tesoro, i fondi necessari negli stati di previsione delle spese dei singoli Ministeri.

## Art. 8.

L'esenzione dalle tasse postali di cui l'art. 52 del testo unico delle leggi postali si intende revocato nei riguardi del carteggio spedito da enti, corpi ed istituti, il cui bilancio non sia a totale carico del bilancio dello Stato.

Eccezionalmente può concedersi l'esenzione delle tasse postali ad istituzioni e ad enti che, non essendo a carico del bilancio dello Stato, si propongono, senza fine di lucro, la diffusione della coltura o della educazione popolare.

## Art. 9.

L'art. 58 del testo unico delle leggi postali è modificato come appresso:

« Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private sarà sottoposto ad una pena pecuniaria di L. 200. Per tali contravvenzioni non sono ammesse transazioni in via amministrativa.

« La relativa sentenza di condanna verrà pubblicata nel *Bollettino* del Ministero delle poste e dei telegrafi ed in quello del Ministero da cui dipende il responsabile della contravvenzione ».

## Art. 10.

In eccezione alle norme che precedono, la franchigia telegrafica concessa durante la guerra ad autorità militari e civili estere in Italia, è mantenuta sino alla permanenza in Italia delle autorità medesime, o sino alla durata di eguale concessione ad autorità italiane in Stati alleati.

E' stata mantenuta sino a sei mesi dopo la firma della pace l'esenzione delle tasse postali già concessa ad Enti, Corpi ed Istituti non statali, sorti o creati in dipendenza dello stato di guerra.

## Art. 11.

Il presente decreto, che abroga ogni disposizione contraria, va in vigore dal 1° luglio 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TONMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA — STRINGHER — FACIA.

**b) Circolari**

**88. Passaporti per l'interno.** (C. P. 6 giugno 1919 n. 524 diretta ai Sindaci).

Per l'osservanza comunico alla S. V. il seguente telesspresso del Ministero dell'interno:

« Viene segnalato che molti Sindaci rilasciano il passaporto per l'interno a cittadini italiani diretti in Libia ritenendo che tale documento dia diritto ad accedere in quella colonia.

Poichè, invece, tale passaporto non ha alcuna validità oltre i confini politici del Regno, e poichè per l'accesso in Libia è necessario il passaporto coloniale, avviene che detti cittadini debbono essere respinti e qualche volta, anche rimpatriati d'Ufficio, perchè storniti di mezzi di sussistenza.

Ciò è dannoso e molesto agli interessati ed è opportuno sia, anche nel pubblico interesse, evitato.

Si pregano pertanto le SS. LL. di ricordare ai sindaci le norme che regolano l'accesso alle colonie, interessandoli ad astenersi dal rilasciare all'uopo documenti non validi ».

*p. Il Prefetto* -- FALLETTI

**89. Certificati d'iscrizione a giocolieri.** (C. P. 10 giugno 1919 n. 541 diretta ai Sindaci).

Con circolare 7 dicembre 1875 N° 12000-2-85002 richiamata dal Ministero dell'Interno con altra circolare del 12 febbraio 1916 N° 1200-2-119982, si richiamava l'attenzione delle Autorità di P. S. sulla illegalità del rilascio di certificati d'iscrizione a giocolieri o ad esercenti altri mestieri ambulanti per abilitarli a tenere giuochi aventi i caratteri del giuoco d'azzardo e si invitavano le autorità medesime a procedere al ritiro di siffatti certificati ed all'accertamento delle eventuali contravvenzioni.

Tuttora però, non ostante tale disposizione, si verifica il caso, assai frequente, di persone che vanno in giro munite di certificati d'iscrizione rilasciati per lo più dai Sindaci, certificati con i

quali vengono abilitati a tener giuochi detti delle 24 palline, delle tre teccollette ed altri del genere di quelli che mascherano altri giuochi sostanzialmente di azzardo. Non solo, ma da questo Ufficio è stato sequestrato un certificato d'iscrizione rilasciato addì 17 gennaio 1919 a Conte Antonio fu Luigi per l'esercizio del tiro a pistola ad aria compressa e disco girevole numerato ed un altro rilasciato addì 17 gennaio 1919 a favore di Amato Michele di Vincenzo per l'esercizio del tiro a pistola come sopra e delle tre taccollette.

Il rilascio di tali certificati è assolutamente illegale ed arbitrario e lascia anche supporre che non si abbia un esatto criterio delle disposizioni proibitive della legge, le quali, interpretate in diversa maniera, vengono a creare una disparità di trattamento verso i cittadini, anche fra Comune e comune, e danno origine a confronti e reclami da parte del pubblico. E' mio intendimento che a tale stato di cose sia posto subito termine, ed allo uopo richiamo le SS. LL. alla esatta applicazione del disposto dello art. 72 della legge di P. S. per il rilascio dei certificati di iscrizione limitandone la concessione esclusivamente per i mestieri girovaghi e tassativamente indicati nel ripetuto articolo 72, astenendosi dal concedere licenze per i cosiddetti giuochi leciti, o con qualsiasi altra equivoca o generica dizione.

Circa poi i permessi per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco, quale la pistola ad aria compresso col disco girevole, debbo ricordare alle SS. LL. che con legge 3 luglio 1911 N° 614 vennero apportate modificazioni all'art. 56 legge P. S. e si dettarono norme per l'uso dei suindicati apparecchi, i quali debbono essere sottoposti, in forza di tale legge ad una speciale licenza, da rilasciarsi soltanto dall'Autorità Circondariale di P. S. — Con regolamento 12 febbraio 1914 N° 157 vennero anche fornite istruzioni in proposito.

Rinnovo quindi, vive raccomandazioni alle SS. VV. di far cessare subito tale abuso e di procedere al ritiro dei certificati indebitamente rilasciati, disponendo un assiduo servizio di vigi-

lanza per sorprendere e denunciare coloro che abusivamente esercitate tali giuochi.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

90. **Invio di operai nella zona di armistizio.** (C. P. 3 Giugno 1919 u. 117 diretta ai sindaci).

Affluiscono zona armistizio squadre operai non richieste che sperano trovare occupazione presso cantieri lavoro militari.

Ad impedire continuo ripetersi necessità dover provvedere rimpatrio operai non utilizzabili per esuberanza meno d'opera sui lavori, pregasi voler impedire qualsiasi partenza operai che non risulti espressamente richiesta da Direzione militari conformità a circolare N.° 10125 dell' 11 aprile scorso.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

91. **Divieto esportazione interprovinciale dei cereali e derivati.** (Circolare del Prefetto di Salerno 9 Giugno 1919 n. 2860 diretta ai Sindaci).

Il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi avverte, che il divieto di esportazione interprovinciale dei cereali e derivati di cui all'ordinanza del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e consumi 7 marzo 1918 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1918 N° 57, rimane in vigore anche pel nuovo anno granario.

Prego pertanto le SS. LL. di vigilare, dando all'uopo disposizioni agli uffici ed agenti dipendenti, perchè il divieto in parola sia rigorosamente osservato ed i contravventori siano puniti a norma di legge.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — CANTORE



92. **Passaporti per la Libia.** (C. P. 10 Giugno 1919 n. 524 diretta ai Sindaci).

Comunico per l'osservanza il seguente telegramma del Ministero delle Colonie:

« N° 6192. Ministero è informato dai governi della Libia che pervengono lagnanze da interessati per rifiuto o eccessivo ritardo da parte competenti autorità dar corso istanze passaporti perchè non provviste documenti o prova giustificativa delle ragioni per le quali interessati stessi chiedono recarsi in colonia. Per ovviare lamentato inconveniente ricordo SS. LL. che documentazione istanze passaporto Libia deve limitarsi quella prescritta R. D. 3 aprile 1913 N° 313 bastando in quanto al motivo della richiesta che esso sia semplicemente indicato. Questo Ministero penserà a vagliarne sussistenza e fondatezza riservandosi concedere o meno nulla osta rilascio passaporto a seconda delle risultanze dei debiti accertamenti. Prego pertanto SS. LL. provvedere impartendo analoghe istruzioni dipendenti uffici e sindaci affinchè istruite istanze nei sensi accennati esse abbiano libero e sullecito corso comunicandole volta per volta a questo ministero che disporrà sentiti i governi coloniali, giusta disposizione già impartite mio telegramma 7 agosto 1918 N° 6530. »

*Pel Prefetto — FALLETTI.*

93. **Mutui ai Comuni per indennità caro - viveri** (C. M. I. 11 Giugno 1919 n. 16900 - 3 diretta ai Prefetti).

Per le opportune comunicazioni ai Comuni della Provincia ed all'amministrazione Provinciale si partecipa a V. S. che con D. L. 4 corr., la Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata a concedere alle provincie ed ai Comuni — per il pagamento delle indennità di caro viveri di cui al D. L. 9 Marzo 1919 n. 338, (1) ed in caso d'insufficienza dei mezzi finanziari ivi stabiliti mutui alle condizioni dell'altro D. L. 27 ottobre 1918 n. 177. (2)

PEL MINISTRO — PIRONTI

(1) V. pag. 81 B. A. 1919.

(2) V. pag. 270 Boll. Am. 1918.

97. **Prezzo massimo vendita tonno sott'olio.** (C. P. 23 Giugno 1919 n. 3102 diretta ai Sindaci).

Con decreto Ministero Consumi 14 giugno corrente è stato stabilito prezzo massimo vendita minuto tonno sott'olio in latte lire 8,50 al kg. per qualità tonno propriamente detto a lire 9 al kg. per qualità morbidi cioè ventresca e tarantello, compreso eventuale dazio comunale - Prego Giunte municipali fissare subito prezzo vendita minuto proprio Comune entro limiti predetti inviando relativo deliberazione.

*Il Prefetto* — CANTORF

95. **Invio di operai a Belluno.** (C. P. 20 Giugno 1919 n. 891 diretta ai Sindaci).

Per intelligenza comunico il seguente telegramma del Prefetto di Belluno:

«Questa Provincia è esuberante mano d'opera locale per cui pregasi sconsigliare operai dirigersi qui in cerca lavoro perchè rimarrebbero disoccupati, impossibilitati trovare alloggio e quindi senz'altro respinti. »

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

96. **Invio di operai ad Udine.** (C. P. 20 Giugno 1919 n. 891 diretta ai Sindaci).

Per intelligenza comunico alla S. V. il seguente telegramma del Prefetto di Udine.

« Lavori questa Provincia non sono sufficienti impiego mano opera locale e lamentasi disoccupazione. Pregola interessarsi impedire afflusso lavoratori che non troverebbero assolutamente impiego e dovrei inviarli luoghi partenza. »

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

97. **Stipendi agli impiegati comunali. Minimo imponibile.** (C. P. 24 Giugno 1919 n. 12328 diretta ai Sindaci).

Si partecipa che il Ministero delle Finanze, opportunamente interpellato, ha dichiarato che lo spirito dei Decreti Luogotenenziali 23 maggio dice 1918 N° 750 e 3 Ottobre 1918 N° 1564 essendo quello che gli stipendi degli impiegati provinciali e Comunali rimangano esenti dall'imposta di ricchezza mobile malgrado abbiano superato, per effetto dei miglioramenti ottenuti, il minimo imponibile, tali disposizioni possono essere applicate anche in confronto dell'indennità di caro - viveri concessa con D. L. 9 Marzo 1919. N° 338.

*Il Prefetto* — CANTORE

98. **Cessione di materiali venduti dalla guerra a fondazione di assistenza pubblica e beneficenza.** (C. P. 27 Giugno - 1919 n. 13730 diretta ai Presidenti delle Istituzioni di pubblica beneficenza).

Per opportuna notizia, comunico alla S. V. che il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra è venuto nella determinazione di cedere, su richiesta degli interessati, baraccamenti, materiali sanitari, (medicinali, oggetti per medicazione, ferri chirurgici, mezzi profilattici ecc) e quanto a loro possa occorrere, in relazione al raggiungimento del fine sociale, tra quei materiali che sono residuati dalla guerra e dichiarati esuberanti ai bisogni della Amm.ne dello Stato con la riduzione del 50 % sui prezzi, che per l'alienazione dei materiali stessi verranno stabiliti dalle competenti commissioni superiori.

Si avverte che le relative domande debbono essere trasmesse a questa Prefettura per la prescritta istruttoria.

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

99. **Censimento degli orfani di guerra — Elenchi comunali e provinciali.** ( C. M. I. 13 maggio 1919 n. 26700 diretta ai Prefetti).

Da recenti ispezioni ai servizi del censimento degli orfani di guerra, compiute in talune provincie del Regno, è risultato che

non sempre le decisioni emesse dai Comitati Provinciali in materia di iscrizione o cancellazione di orfani di guerra negli elenchi, a norma degli articoli 5 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 6, 7 ed 8 del regolamento 30 giugno 1918, n. 1044, vengono comunicate ai Comuni in cui risiedono gli orfani interessati.

Ne deriva che gli elenchi comunali sono sempre difformi da quelli provinciali, mentre tra gli elenchi predetti, e gli schedari relativi, è necessaria la assoluta identità.

Non occorre ripetere qui che la iscrizione negli elenchi e schedari comunali e provinciali costituisce il titolo giuridico alla protezione ed assistenza, secondo la disposizione della legge suindicata, e la condizione per l'esercizio di essa; è pertanto evidente il bisogno di non trascurare alcuno degli adempimenti formali al riguardo prescritti, e di evitare ogni irregolarità od omissione, nella tenuta degli elenchi anzidetti.

La mancanza della iscrizione nell'elenco comunale di orfani di guerra, iscritti direttamente dal Comitato provinciale nel proprio elenco, impedisce, nei riguardi dei medesimi, l'esercizio della vigilanza comunale di cui all'articolo 12 della predetta legge, vigilanza la quale costituisce quasi l'unico mezzo per l'attuazione di tutti i provvedimenti di assistenza e di tutela degli orfani.

Sono pregate, pertanto, le SS. LL. di dare immediate disposizioni affinchè, oltre il controllo sui dati del censimento comunicato dagli uffici municipali, le segreterie dei Comitati Provinciali comunichino agli uffici stessi tutti i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli orfani di guerra che siano già stati direttamente deliberati dai Comitati medesimi, e perchè tale comunicazione sia fatta per l'avvenire con la maggiore possibile sollecitudine.

Si attende un cenno di assicurazione.

*Pel Ministro* — PIRONTI

### Parte III.

#### Atti della Prefettura

##### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 20 giugno 1919,

Presidenza: *Prefetto* COMM. CANTORE

*Contursi* — Imposizione tassa sul fuocatico, approva.

*Montesano* — Concessione suolo al Sig. Vignali, ordinanza.

*Omignano* — Aumento 30 % al medico condotto ed al mes-  
so comunale; approva.

*Tramonti* — Sussidio L. 500 per la linea automobilistica Cor-  
bara - S. Egidio - Pagani - Nocera - Maiori - Tramonti - Vietri. Ap-  
prova.

*Acerno* — Impianto telefono con Montecorvino Rovella, ap-  
prova.

*Positano* — Aliquota tassa fuocatico 1919, approva.

*Scala* — Appello contro l'ordinanza del R. Commissario nella  
vertenza denunciante contro Ravello, approva.

Adunanza del 26 giugno 1919

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

*S. Mango Piemonte* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Salerno* — Riassunzione in servizio applicato Zagaria, approva.

*Salerno* — Inversioni somme per lavori stradali, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Eccedenza tassa fuocatico, approva.

*Novi Velia* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Pagani* — Prestito L. 20000 per l'epidemia vaiolosa, approva.

*Giffoni Valle Piano* — Regolamento usi civici, approva.

*Castelcivita* — id. id. approva.

*Ravello* — Sussidio per la ferrovia Salerno - Amalfi, approva.

*Giffoni Valle Piano* — Riammissione in servizio della guardia  
municipale Apollo, approva.

*Lustra* — Prestito L. 5000 per indennità caro - viveri al per-  
sonale municipale, approva.

- Lustra* — Mutuo L. 5000 per urgenti esigenze di cassa, approva.  
*Acerno* — Storno fondi, approva.  
*Nocera Inferiore* Tassa esercizio — Reclamo Ferraioli Rosa, riggetta reclamo,  
*Laurito* — Appalto servizio esattoriale 1919 - 22, parere favorevole.  
*Roccapiemonte* — Bilancio 1919, approva.  
*Atrani* — Regolamento tassa cani, approva.  
*S. Egidio* — Bilancio 1919, ordinanza.  
*Ravello* — Gratificazione L. 100 all' Ufficiale Sanitario Cappuccio, approva.  
*Torraca* — Regolamento tassa cani, approva.

**Adunanza del 3 luglio 1919**

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

- Atena* — Istituzione scuola Scalo Ferroviario, approva.  
*Salerno* — Concessione gratuita locale del Teatro Verdi alla Camera del Lavoro, approva.  
*Roccadaspide* — Mutuo L. 19000, approva.  
*Eboli* — Iscrizione in organico del posto di applicato presso l'Ufficio sezionale di Battipaglia, ordinanza.  
*Fisciano* — Liquidazione pensione a favore vedova ex impiegato Galiani, approva.  
*Eboli* — Liquidazione pensione ved. maestro di calligrafia, appr.  
*Laureana* — Bilancio 1919, approva.  
*Olevano* — Regolamento tassa cani, approva.  
*Roccadaspide* — Concessione a trattativa privata al Sig. Braca dei lavori di fognatura, approva.  
*Atrani* — Tariffa tassa esercizi e rivendite, ordinanza.  
*Pratano* — Bilancio 1919, approva.  
*Scala* — impiando telefonico, approva.  
*Montano* — Bilancio 1919, approva.  
*Amalfi* — Servizio automobilistico - Concessione locali, approva,  
*Ravello* — Aumento annuo contributo alla scuola commerciale, approva.  
*S. Mango* — Applicazione sovrimposta comunale, approva.  
*Positano* — Aumento sovrimposta 1919, approva.  
*Sacco* — Bilancio 1919, approva.

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

stino Luigi, vice - ispettore, Maiori. 12. Rovani Filippo, id. id. Laurito. 13. Avossa Michelina, maestra di Baronissi. 14. Toscani Dora, id. di Cetara. 15. Paesano Vincenzo, maestro di Eboli. 16. Cuomo Maria, maestra di Eboli. 17. Visconti Luigia, id. di Eboli. 18. Scarpa Guido, maestro di Centola. 19. Pacileo Cristofaro, id. di Fisciano. 20. Landi Anna, maestra di Laurito. 21. Mammarelli Rosa, id. di Mercato S. Severino. 22. Liguori Teresa. id. di Mercato S. Severino. 23. Filamondi Ernesta, id. di Ottati. 24. Mauri Andrea, maestro di Pagani. 25. Rotunno Arcangelo, id. di Padula. 26. Navarra Vincenzo, id. di Siano. 27. Cerboni Felice, id. di Siano. 28. Galdiero Sosa, maestra di Siano. 29. Gustaferrero Cristina, id. di Siano. 30. Cavo Salvatore, maestro di Maiori. 31. Pinto Teresa, maestra di Ortodonico. 32. Fischetti Carmela, maestro di Sarno. 33. Bertossi Maria, maestra di Sarno. 34. D'Antonio Giuseppa, id. di Serre.

*Diploma di benemeranza.*

1. Scuola tecnica di Sarno. 2. Scuola normale femminile di Salerno. 3. Liceo - ginnasio di Salerno. 4. Liceo ginnasio pareggiato di Cava dei Tirreni. 5. Liceo - ginnasio di Nocera Inferiore. 6. Ginnasio comunale pareggiato di Cava dei Tirreni. 7. Scuola tecnica di Nocera Superiore. 8. Corso magistrale di Sala Consilina. 9. Zito Giuseppe, professore Liceo ginnasio di Salerno. 10. Natella Falcone Adele, professoressa Scuola normale di Salerno. 11. Coppetti Emilio, professore Liceo - ginnasio di Salerno. 12. Ferrara Luigi, vice - ispettore Amalfi. 13. Riccardi Pasquale, id. id., Buccino. 14. Falcone Alfonso, id. id., Pagani. 15. Semeraro Clemente, id. di Torchiara. 16. Zingone Angelo, id. id. Pollica. 17. Paparelli Costantino, id. id., Vallo di Lucania. 18. Scialdone Luigi, segretario dell'ufficio scolastico di Salerno. 19. Amato Vito, maestro di Amalfi. 20. Meroli Rosa, maestra di Amalfi. 21. Diograzia Maria, id. di Angri. 22. Cagliano Ugo, maestro di Atena Lucana. 23. Melillo Marianna, maestra di Atena Lucana. 24. Belmonte Angelo maestro di Altavilla Silentina. 26. Pagliara Teresa, maestra di Agropoli. 28. Santero Consolina, maestra di Bellosguardo. 29. Gismondi Francesco, maestro di Calvanico. 30. Capra Silvia, maestra di Cava dei Tirreni. 33. Quagliola Amalia, maestra di Conca. 34. Vozza Roa, id. di Conca. 35. Barlotti Rosaria, id. di Capaccio. 36. Cavaretti Gerardo, maestro di Capaccio. 37. Clarizia Bernardina, maestra di Contursi. 38. Greco Vincenzo, maestro di Controne. 39. Cosenza Ersilia, maestra di Camerota. 40. Giuliani Giovanni, maestro di Corloto Monforte. 41. Battista Marco, id. di Casavellino. 42. Lotufo Ortensia, maestra di Castellabate. 43. Fontanella Lucia, id. di Cicerale. 44. Orestano Adriano, maestro di Cuccaro Vetere. 45. Sparano Virginia, maestra di Eboli. 46. Sica Nicola, maestro di Giffoni. 47. Caprio Angela, maestra di Galdo. 48. Pisanelli Elvira, id. di Maiori. 49. Olivieri

Gaetano, maestro di Montecorvino. 50. De Pascale Fiorentino, id. di Sarno. 51. Laurino Orsola, maestra di Ottati. 52. Gorga Tommaso, maestro di Omignano. 53. Rispoli Rondinella, maestra di Ortodonico. 54. Alfani Elvira, id. di Ortodonico. 55. De Sio Aiola, maestro di Pagani. 56. Festeggiano Teresa, maestra di Pagani. 57. Cinelli Giuseppe, maestro di Pellezzano. 58 Falci Giovanni, id. di Pellezzano. 59. Fiore Ottorino, id. di Postiglione. 60. Tedesco Alberta, maestra di Perdifumo. 61- Notaro Tincenzo, maestro di Pollica. 62. Castelluccio Ines, maestra di Pontecagnano Faiano. 63. Scotto Aurelio, maestro di Prignano Cilento. 64. Egidio Gerardo, id. di Roccapiemonte. 65. Gorga Francesco, id. di Roccadaspide. 66. Nardi Michele, id. di Roccadaspide. 67. Giacchi Angela, maestra di Roccadaspide. 68. Naddeo Emidio, maestro di Rutino. 69. Rinaldi Carolina, maestra di Rutino. 70. Galdi Carmine, maestro di Salerno. 71. Correale Maria, maestra di Sarno. 72. Pretelli Maria, id. di Sarno. 73. Lamagna Erminia, id. di Sarno. 74. D'Andria Giuseppa, id. di Scafati. 75. Pipitò Pietro, maestro di Scafati. 76. Pascale Marco, id. di S. Marzano sul Sarno. 77. Orza Pasquale, id. di S. Marzano sul Sarno. 78. Tortora Emilio id. di S. Marzano sul Sarno. 78. Donnarumma Adele, maestra di Siano. 80. Passannanti Alfonso, maestro di Serre. 81. Pezzia Camillo, id. di Serre. 82. Caruso Filomena, maestra di Serramezzana, 83. Niglio Rosa, id. di Stella Cilento.

---

### Sunto di atti ufficiali

---

\* Con Decreto del Ministero degli approvvigionamenti del 29 maggio 1919 si è ordinato la requisizione del frumento dell'orzo e della segala del raccolto 1919, con le modalità e le forme del D. L. 19 Maggio 1919 n. 674.

\* Con D. L. 9 Febbraio 1919 n. 248 è stata modificata la legge 27 Dicembre 1906 n. 619 sulla leva marittima, autorizzando il Governo del Re a pubblicare un nuovo testo unico.

\* Con D. L. 24 Maggio 1919 n. 800 è stato istituito un distintivo di onore da concedersi, come attestazione di gratitudine della Patria, alle madri italiane che perdettero uno o più figli durante la presente guerra.

\* Con D. L. 22 Aprile 1919 n. 603 sono state date disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alla dipendenza di altri.

\* Con D. L. 13 Aprile 1919 n. 576 sono state dettate nuove norme per la macellazione dei bovini.

\* Con D. L. 8 Maggio 1919 n. 675 è stata abolita la tassa di concessione governative sui permessi di esportazione delle merci del regno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

100. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Modificazioni ed aggiunte alla legislazione.* (D. L. 23 marzo 1919).  
 101. *Idem. Mezzi necessari per il pareggio.* (D. L. 23 marzo 1919).  
 102. *Concessione di sussidi e di mutui a favore dei Comuni per la costruzione di edifici scolastici.* (D. L. 6 aprile 1919).  
 103. *Nuove disposizioni sul taglio degli olivi.* (D. L. 15 maggio 1919).  
 104. *Modifiche alle leggi daziarie.* (D. L. 25 maggio 1919).  
 105. *Modifiche alla legge Comunale.* (D. L. 29 maggio 1919).  
 106. *Norme circa la capacità giuridica della donna.* (Legge 17 luglio 1919).  
 107. *Facoltà di sovrapporre all'imposta di R. M.* (D. L. 12 giugno 1919).  
 108. *Disposizioni annonarie.* (R. D. 13 luglio 1919).

#### b) Circolari

109. *Cessioni merci.* (C. P. 13 luglio 1919).  
 110. *Commercio delle uova.* (C. P. 14 luglio 1919).  
 111. *D. L. 9 marzo 1919. Chiarimenti.* (C. M. I. 2 luglio 1919).  
 112. *Nuovi prezzi di cessione di carne in scatole e salmone.* (C. P. 23 luglio 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

#### COPERTINA

*Concorsi — Sunto di atti ufficiali*

## Giunta Provinciale Amministrativa

(continuazione)

*Cava Tirreni* — Istanza Milone Eduardo per caro - viveri ordinanza.

*Eboli* — Aumento salario a Cardello Cosimó, ordinanza.

*Laurito* — Regolamento tassa cani, approva.

*S. Gregorio Magno* — Regolamento daziario, approva.

Adunanza del 17 luglio 1919

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Salerno* — Concorso Comune per gare ciclistiche, approva.

*Sassano* — Caro-viveri al personale municipale, approva.

*Salerno* — Retribuzione ing. De Santis, approva,

*Sarno* — Istanza Nunzianta per corrisponsione caro-viveri, non luogo a deliberare.

*Atrani* — Sussidio L. 120 al Ricevitore postale telegrafico, ordinanza.

*S. Arsenio* — Aumento stipendio applicato segreteria approva.

*Casaletto* — Regolamento tassa cani, approva.

*Licusati* — Debitori morosi, approva.

*Magliano Verde* — Prestazione cauzione Cardulli, parere favorevole.

*Pollica* — Regolamento tassa cani, approva.

*Castel S. Giorgio* — Affitto di alcune sezioni silvane e boscate, approva.

Adunanza del 24 Luglio 1919

*Presidenza Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Buccino* — Prestito L. 16000 per debito residuale con la Ditta D'Agostino, approva.

*Fisciano* — Prestito 165000 per acquisto acqua Ausino, approva.

*Ravello* — Fitto locale ex monastero S. Chiaia, rinviata.

*Roccamaspide* — Prestito L. 35000 per dimissione di passività e caro-viveri al pers. Municip., approva.

*Vietri* — Transazione lite con i coniugi Cardone-Godono, ordinanza.

*Castelnuovo C.o* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Salento* Bilancio 1919, approva.

*Ai signori Sottoprefetti, Sindaci, Autorità, Presidente delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli istituti pubblici della Provincia di Salerno. (1)*

***Nell'assumere l'ufficio di Prefetto di questa Provincia son lieto di presentare alle SS. LL. il mio deferente saluto.***

IL PREFETTO

**ROSSI**

*Salerno, 8 luglio 1919.*

---

(1) Con Decreto del 5 andante, il Sig. Commendatore Cantore, Prefetto di questa Provincia, è stato messo a disposizione del Ministero, essendo già stato nominato Capo di Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato per gli Interni. A sostituire il Comm. Cantore nel governo della Provincia è stato chiamato — con provvedimento dello stesso giorno — il Comm. Dottor Umberto Rossi. Mentre rivolgiamo in un deferente saluto di commiato al Comm. Cantore, porgiamo il nostro devoto ossequio al Comm. Rossi.

**La Direzione**

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

100. Istituzioni pubbliche di beneficenza. Modificazioni ed aggiunte alla legislazione. (D. L. 23 Marzo 1919 n. 538 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1919).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

I seguenti provvedimenti emanati in virtù dei poteri straordinari concessi con legge 22 maggio 1915, n. 671, avranno vigore e saranno applicati anche dopo la cessazione dello stato di guerra:

a) articolo 5 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744;

b) articoli 2 (seconda comma), 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873;

c) articoli 1 e 5 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847;

d) decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 504;

e) decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 601;

#### Art. 2.

Il termine per la concessione dei mutui, di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600, è prorogato fino al 30 giugno 1920 e gli stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 4 del decreto stesso dovranno farsi fino all'esercizio 1945-946.

Le esenzioni fiscali di cui al decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 201, sono estese a tali mutui.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO—STRINGHER—MEDA—CIUFFELLI

101. **Istituzioni pubbliche di beneficenza. Mezzi necessari per il pareggio dei bilanci.** ( D. L. 23 Marzo 1919 n. 508 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 Aprile 1919 n. 90 ).

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.**

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà, concessa dagli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277, alle istituzioni pubbliche di beneficenza di ricovero e di cura, d'ottenere, a titolo di indennizzo, i mezzi necessari al pareggio dei loro bilanci è applicabile ai disavanzi di gestione delle istituzioni medesime sino a tutto l'esercizio finanziario 1919.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

**TOMMASO DI SAVOIA.**

**COLOSIMO**

102. **Concessione di sussidi e di mutui a favore dei Comuni per la costruzione di edifici scolastici** ( D. L. n. 846, in data 6 aprile 1919 )

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.**

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni, i quali entro il 30 giugno 1919 (1) presenteranno progetti per la costruzione di edifici scolastici potranno ottenere dal Ministero dell'istruzione pubblica sussidi pari a metà della spesa prevista e non superiore in ogni modo a L. 50,000. Per la spesa residua i Comuni potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui al tasso di favore del 3 °/o, rimanendo a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica la differenza tra il saggio normale d'interesse e il 3 °/o.

---

(1) Con D. L. 8 Giugno 1919 n. 987 il termine è stato prorogato al 31 Agosto 1919.

## Art. 2.

I progetti dovranno essere trasmessi dalle Amministrazioni comunali agli Uffici scolastici provinciali non più tardi del termine indicato nel precedente articolo.

I provveditori agli studi, sentiti i rigi Ispettori scolastici delle circoscrizioni alle quali i Comuni appartengono, giudicheranno dell'ammissibilità o meno dei progetti stessi, tenuto conto dell'ubicazione dell'edificio e dei bisogni scolastici ai quali deve provvedere, e ne cureranno l'invio, entro quindici giorni, ai Prefetti per gli ulteriori provvedimenti di loro competenza.

## Art. 3.

I progetti che comprenderanno gli alloggi per gli insegnanti quando si ritengano necessari, dovranno essere compilati a norma delle istruzioni tecniche annesse al regolamento 11 gennaio 1912, n. 12, saranno approvati con decreto del Prefetto, su conforme parere dell'Ufficio del Genio civile e del medico provinciale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2369.

Aile espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione degli edifici saranno registrati col diritto fisso di L.2,70.

## Art. 4.

Le domande di sussidio saranno trasmesse al più presto al Ministero, corredate della copia del decreto di approvazione del progetto da parte del Prefetto, nel quale dovranno essere esattamente indicate le spese per le espropriazioni e costruzioni, alle quali deve essere commisurato il concorso del Ministero, della deliberazione del Consiglio comunale nella quale sia assunto l'ob-

bligo di destinare in perpetuo ad esclusivo uso scolastico l'edificio che si intende costruire e di cedere gratuitamente agli insegnanti gli alloggi quando siano compresi nello edificio, e di una copia in carta semplice del progetto.

Il Ministero delibererà l'entità del concorso, assumendo i relativi impegni di bilancio.

Se l'edificio non sarà ultimato entro 18 mesi dalla data di promessa del sussidio da parte del Ministero, questa s'intenderà decaduta.

Art. 5.

I sussidi saranno pagati dal Ministero dell'istruzione pubblica a lavori ultimati e collaudati dal Genio civile ed in base presentazione del certificato di collaudo e dei documenti giustificativi delle spese di espropriazione e delle altre spese tutte inerenti alla costruzione.

Ordiniamo ecc.

TOMASO DI SAVOIA.

BERENINI—STRINGHER—MEDA.

103. **Nuove disposizioni sul taglio degli olivi.** ( D. L. 15 maggio 1919 n. 952 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 Giugno 1919 n. 145).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

In deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo, recato dal decreto luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360, l'abbattimento stesso potrà essere concesso nei casi seguenti:

a) quando si tratti di olivi in età od in istato di deperimento tali, che non sia economicamente conveniente ricondurli a normale produzione

b) quando si tratti di diradare piantagioni troppo fitte;

c) quando il numero degli olivi da abbattersi sia inferiore a 10 per ettaro, qualunque sia lo stato di essi.

**Art. 2.**

L'autorizzazione all'abbattimento dovrà, in ogni caso, essere chiesta al Prefetto della provincia in cui è sito l'oliveto.

Il prefetto emette decreto di autorizzazione, o di diniego, sopra relazione motivata dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione od in mancanza, del sotto ispettore forestale del distretto.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso, entro il termine unico perentorio di un mese, al Ministero di agricoltura, la cui decisione è inappellabile.

**Art. 3.**

Il decreto prefettizio di autorizzazione all'abbattimento degli olivi potrà porre vincoli di adempimento di particolari obblighi come quelli inerenti a reimpianti, parziali o totali, di divieto, alla ricostruzione delle terrazze e dei muretti di sostegno e di quanto altro occorra per assicurare la stabilità del terreno e il regime delle acque.

A garanzia della esecuzione di tali obblighi, nei modi e nei tempi fissati, il decreto stesso potrà prescrivere il versamento nella cassa della prefettura di una congrua somma di denaro.

In caso di inadempimento, tale somma potrà essere impiegata, con lavori fatti eseguire d'ufficio, sotto la vigilanza della cattedra ambulante di agricoltura o, in mancanza, dall'ispezione forestale, nelle opere necessarie ad assicurare la stabilità del terreno ed il regime delle acque.

**Art. 4.**

Chiunque eseguisca abbattimenti senza l'autorizzazione del prefetto è punito come all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360.

Contro il decreto di condanna è ammesso ricorso al ministro per l'agricoltura, come all'art. 2 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1247.

**Art. 5.**

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e fino a tutto l'anno agrario successivo a quello in cui verrà pubblicata la pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

**TOMASO DI SAVOIA**

**COLOSIMO—RICCIO—FACTA—MEDA**



104. **Modifiche alle leggi daziarie.** (D. L. 25 maggio 1919 n. 911 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1919 n. 142).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 55 del testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248, è aggiunto quanto segue:

« Il Prefetto può inoltre autorizzare i Comuni ed i Consorzi dei Comuni a cedere la gestione daziaria a trattativa privata ad un assuntore reputato idoneo, mediante un aggio sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione, con obbligo all'assuntore stesso di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale, di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese e di versare alla Cassa comunale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione.

« Mancando ad un solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore sarà dichiarato immediatamente decaduto con decreto del sindaco da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il Comune, senza ulteriore formalità, ed indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa, potrà immettersi subito nel possesso della gestione daziaria ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — MEDA

105. **Modifiche alla legge Comunale e provinciale.** (D. L. 29 maggio 1919 n.° 960 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 giugno 1919 n. 150).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sino a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace le indennità di presenza dei membri elettivi della

Giunta provinciale amministrativa per ogni giorno di seduta sono elevate da lire 10 (dieci) a lire 15 (quindici) e da lire 15 (quindici) a lire 25 (venticinque) per i membri che non risiedono abitualmente nel capoluogo della Provincia, esclusa qualsiasi altra indennità per spese di viaggio o per altro titolo.

Per la stessa durata il limite massimo dell'indennità di presenza al presidente ed ai membri della Deputazione provinciale, di cui all'art. 285 della legge comunale e 140 del relativo regolamento, è elevato da lire 10 (dieci) a lire 20 (venti) per ogni giorno di seduta oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO.

106. **Norme circa la capacità giuridica della donna.** (Legge 17 luglio 1919 n. 1176 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 19 luglio 1919 n. 172).

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 Codice civile sono abrogati.

Gli articoli 1106 1107 del Codice civile sono abrogati in quanto si feriscono alle nullità per difetto di autorizzazione maritale salvo le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 2.

All'art. 13 del Codice di commercio è sostituito il seguente.

« La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non è solo per ciò commerciante ».

L'art. 14 del Codice di commercio è abrogato.

E' pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice in quanto si riferisce al consenso del marito.

Art. 3.

Gli articoli 790 a 805 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 4.

La prima parte dell'art. 252 del Codice civile è modificata come segue;

« 1° gli ascendenti del minore;

« 2° i fratelli e le sorelle germane;

« 3° gli zii e le zie.

« E' abrogato il numero o dell'articolo 268 del Codice civile ».

Nel numero 1 dell'articolo 273 dello stesso Codice sono soppresse le parole: « che possono essere tutrici ».

Art. 5.

Il diritto di opposizione del marito di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1875 n. 2779, ed all'art. 8 della legge 15 luglio 1888 n. 5516 è abolito.

L'art. 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972 è abrogato.

E', inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 6.

L'art. 10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto si riferisce alle donne.

Art. 7.

Le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

Art. 8.

Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione non sia stata proposta prima di detto giorno.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE III.

MORTARA

107. **Facoltà di sovrimporre all'imposta di R. M.** (D. L. 12 Giugno 1919 n. 1013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 1919 n. 156).

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.**

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

La facoltà di sovrimporre all'imposta di ricchezza mobile, dovuta nei redditi mobiliari delle categorie B) e C), esclusi, per questi ultimi, quelli tassati per rivalsa, accordata alle Provincie ed ai Comuni coi nostri decreti 13 febbraio 1919, n. 156 e 8 maggio 1919 n. 806, (1) può essere esercitata anche quando contemporaneamente dagli enti predetti sia chiesta e si ottenga l'autorizzazione ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie per lo stesso esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

**TOMASO DI SAVOIA.**

COLOSIMO — MEDA

108. **Disposizioni annonarie.** (R. D. 13 luglio 1919 n. 1146 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 luglio 1919 n. 166).

**VITTORIO EMANUELE III ecc.**

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno dai prefetti istituite Commissioni annonarie comunali, presiedute dal sindaco o da un suo delegato e composte di rappresentanti, scelti dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni, in egual numero per ciascuna delle seguenti categorie.

a) enti pubblici e cooperative di consumo;

b) lavoratori;

c) commercianti e conduttori di aziende agricole ed industriali.

Potrà essere costituita per più Comuni una sola Commissione mandamentale, presieduta dal sindaco del capoluogo con le

---

(1) V. pag. 53 e pag. 150.

stesse funzioni stabilite dagli articoli seguenti per le Commissioni comunali.

Dove non sia possibile il funzionamento delle Commissioni annonarie, provvedono, a seconda dei bisogni, i sindaci nei rispettivi Comuni.

Art. 2.

Spetta alle Commissioni comunali annonarie formare l'elenco dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare, e fissarne il giusto prezzo, in base al prezzo di costo, aumentato di un'equa percentuale di guadagno.

Per i generi che siano forniti dallo Stato, o pei quali sia attribuita allo Stato o ad altra autorità la determinazione dei prezzi le Commissioni comunali annonarie determinano soltanto l'equa percentuale di guadagno per la rivendita al minuto.

Art. 3.

Le determinazioni delle Commissioni comunali annonarie che siano rese esecutive con ordinanza del sindaco o, qualora questi non provveda, con decreto del prefetto, hanno per tutti gli affetti di legge forza di calmiere e sostituiscono i provvedimenti contemplati nell'art. 109, n. 2, del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 4.

A richiesta del sindaco o del prefetto o su reclamo, esente d'ogni spesa, di qualsiasi cittadino, la Commissione provinciale annonaria rivede e può riformare le determinazioni delle Commissioni annonarie comunali, per quanto concerne sia la formazione dell'elenco dei generi, sia la misura del giusto prezzo.

Art. 5.

Nei casi di delitti o di contravvenzioni relative all'esercizio del commercio dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare, i sindaci, i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e i comandanti locali dell'arma dei R.R. Carabinieri denunciato il fatto alla autorità giudiziaria o all'Intendente di finanza, hanno facoltà di ordinare a seconda delle circostanze e con esecuzione immediata:

1° il sequestro delle merci esistenti nei locali di vendita o portati sui pubblici mercati;

2° la vendita a prezzo di costo di dette merci preferibilmente ad enti pubblici di consumo, cooperative o Comuni;

3° la chiusura provvisoria dei locali di vendita;

4° la surrogazione senza indennità di un ente pubblico di consumo, di una cooperativa o di un Comune nella gestione dell'esercizio di vendita nei medesimi locali.

I verbali relativi a tali operazioni devono essere trasmessi immediatamente alla commissione provinciale annonaria, alla quale competono i provvedimenti indicati all'art. 5 e seguenti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1645.

Art. 6.

Le Commissioni comunali annonarie esercitano opera di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di approvvigionamenti e consumi dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare.

Qualora il commerciante o il produttore, che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, rifiuti di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai giusti prezzi determinati dall'autorità competente, generi di prima necessità destinati al consumo popolare, le Commissioni comunali annonarie possono promuoverne la requisizione immediata a prezzo di costo, a cura dei sindaci e delle altre autorità indicate nella prima parte del precedente art. 5.

Art. 7.

Chiunque compia atto di mediazione in commercio di generi alimentari e di animali destinati alla macellazione senza essere munito dell'abilitazione da parte della Commissione provinciale annonaria a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 novembre 1918, n. 1745, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire diecimila.

Art. 8.

La chiusura non autorizzata dalla Prefettura o dalla Sottoprefettura dei negozi di vendita è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 15 del decreto 6 maggio 1917, n. 740, e del precedente art. 6 del presente decreto, con l'applicazione delle pene e sanzioni in dette disposizioni stabilite.

Art. 9.

Nel caso di inosservanza del giusto prezzo stabilito a norma del presente decreto, si applicano le pene di cui al titolo 2° del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, ed il massimo delle multe è elevato a L. 10.000.

Art. 10.

Spetta al Ministro dell'industria, e commercio e lavoro, e degli approvvigionamenti e consumi stabilire quali generi ed in qual modo debbono essere tesserati.

In caso di urgenza, le Commissioni comunali annonarie hanno facoltà di stabilire provvisoriamente il tesseramento dei generi indicati dall'art. 2, salvo i provvedimenti definitivi del Ministro.

Art. 11.

Chiunque eserciti violenza o minaccia per acquistare merce a prezzo inferiore a quello giusto, determinato a norma del presente decreto, è punito colla detenzione sino a 20 mesi e colla multa da L. 100 a 3000.

Se la violenza o minaccia è accompagnata da distruzioni, dispersioni, guasti o deterioramenti a cose mobili o immobili, la pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa fino a L. 3000.

In ambedue i casi si procede d'ufficio.

Art. 12.

Nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del presente decreto le Commissioni comunali annonarie, o in loro vece i sindaci uniformandosi alle norme del presente decreto, debbono procedere alla revisione dei prezzi che si trovino attualmente e comunque stabiliti.

Art. 13.

Il presente decreto sostituisce quello 6 luglio 1919, n. 1141, ed entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — TEDESCO — SCHANZER —  
MORTARA — VISOCCHI.

**b) Circolari**

109. **Cessione merci.** (C. P. 13 luglio 1919 n. 3477 diretta ai Sindaci).

Pervengono al Ministero Industria Commercio e Lavoro (Sottosegretariato Approvvigionamenti e Consumi) richieste numerose per quantità oltremodo esagerate da Comuni, Enti, Cooperative ed altri istituzioni per assegnazioni generi alimentari. Come è facile comprendere, Ministero trovasi assoluta impossibilità rispondere particolarmente tutte richieste e fare assegnazione sazionata merci. Avvertesi pertanto che tutte le domande debbono essere segnalate per mezzo di questa Prefettura, la quale presenterà la Ministero richieste globali riddtte stretto fabbisogno, avvertendo che merci possono essere fornite soltanto se accompagnate regolare finanziamento, Ad evitare corrispondenza inutile e risparmio

tempo avvertesi che ministero può fornire seguenti generi alimentari:

Carne scatola lire 300 quintali franco partenza, olio oliva lire 450 quintale partenza, Salmone lire cento casse destino, latte condensato lire 85 cassa destino, Jardo lire 653 quintale destino, baccalà lire 350 quintale partenza.

Attendo ricevuta del presente.

*Prefetto—ROSSI*

**110. Commercio delle uova.** (Circolare Prefettizia 14 luglio 1919 n. 3476 diretta ai Sindaci):

Il Sottosegretariato per gli Approvvigionamenti e Consumi Alimentari fa di nuovo presente la necessità che nessun intralcio venga apportato dalle autorità comunali al lavoro di incetta delle uova nelle regioni produttrici, con disposizioni che, mentre apporterebbero scarsi benefiei pei consumi locali, comprometterebbero seriamente l'approvvigionamento dei grandi centri per il prossimo inverno. E pertanto richiamo la mia precedente circolare 11 giugno u. s. n. 2816 e prego attenersi strettamente alle disposizioni impartite.

*Il Prefetto — ROSSI*

**111. D. L. 9 Marzo 1919 n. 338—Chiarimenti.** (C. M. I. 2 luglio 1919 n. 16900-3, diretta ai Prefetti).

A chiarimento dei dubbi che in proposito sono stati sollevati da alcune Amministrazioni si avverte che agli effetti delle limitazioni di cui al 3.<sup>o</sup> e 4.<sup>o</sup> comma dell'art. 1.<sup>o</sup> del D. L. 9 marzo 1919, n. 338 (1) devesi considerare non già la retribuzione iniziale attribuita all'impiegato o salariato dalla pianta organica, bensì quella effettivamente dal medesimo percepita, accresciuta cioè degli aumenti sessennali maturati e da quello di cui al D. L. 10 febbraio 1918 n. 107, bene inteso quando quest'ultimo aumento sia stato dall'Amministrazione concesso nelle debite forme e con le prescritte approvazioni.

Di quanto sopra si prega le SS. LL. di rendere informate le dipendenti Amministrazioni.

*Pel Ministro — PIRONTI*

**112. Nuovi prezzi di cessione di carne in scatola e salmone.** (Circolare del Prefetto di Salerno 23 luglio 1919 n. 3674 diretta ai sindaci).

Il Ministero per gli Approvvigionamenti comunica che a de-

(1) V. pag. 71.



correre dal giorno 8 luglio corrente i prezzi di cessione della carne in scatole e del salmone sono fissati per merce vista e gradita come segue franco vagone partenza:

a) carne in scatola:

Casse da 12 scatole di circa kg.		3	cadauna L. 100	casse
« 24	«	1	«	67, 50
« 24	«	0, 750	«	52, 50
« 48	«	0, 750	«	150, 00
« 48	«	0, 375	«	55, 00
« 48	«	0, 200	«	30, 00

b) Salmone:

Casse da 48 scatole circa kg. 0, 500 ciascuna L. 90 per casse Restano pertanto invariati i prezzi di cessione vigenti pel tonno, (1) ventresca di tonno, lardo, strutto, latte condensato, carne suina americana, fagioli, ceci, piselli. ecc.

Le cessioni dei generi di cui sopra possono essere effettuate ai Consorzi Provinciali di approvvigionamento, Enti Autonomi di consumo, Cooperative di consumo, Istituti di consumo di Stato, Aziende Annonarie, ed a qualunque Ente pubblico, che a giudizio insindacabile del Ministero offra sufficienti garanzie di regolare distribuzione.

Le cessioni di carne suina verranno fatte, a sensi della circolare 330 del 20 maggio u. s. e cioè esclusivamente per contingenti assegnati ad ogni Prefettura del Regno.

Per i legumi le cessioni non possono essere inferiore a 100 quintali.

Il pagamento dei generi dovrà essere effettuato anticipatamente al Sottosegretariato per gli Approvvigionamenti e Consumi.

In conseguenza del disposto ribasso della carne in scatola e salmone, sarà accordato un abbuono corrispondente alla differenza fra il prezzo precedente e l'attuale, sulle eventuali giacenze di cotesto Magazzino.

Prego farmi conoscere pertanto di urgenza se vi siano giacenze di detti generi, presso cotesto Ente, sempre che essi furono acquistati dal Consorzio o direttamente dal Ministero, allo scopo di predisporre la compilazione del verbale di accertamento delle giacenze stesse.

*Il Prefetto* -- ROSSI

(1) Dal 23 luglio il prezzo di cessione di tonno sott'olio è di L. 700 al quintale e della ventresca a 750 rimanendo sempre fermo la vendita al minuto al prezzo di L. 8,50 al kg. per il tonno e L. 9 per la ventresca ( Teleg. Sottosegretariato Consumi 23 luglio 1919 n. 386 - 148450 )

---

---

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 10 luglio 1919

Presidenza: V. Prefetto CAV. FALLETTI

*Salerno* — Contributo del Comune per la costruzione della sede della Camera di Commercio, approva.

*Eboli* — Eccedenza tariffa tassa bestiame, approva.

*Salerno* — Prestito per pagamento indennità caro-viveri al personale municipale, approva autorizzando l'eccedenza.

*Atrani* — Imposizione tassa fuocatico con la aliquota 1 %<sub>10</sub>, approva.

*Pontecagnano* — Acquisto a credito chinino di stato, approva.

*Colliano* — Acquisto suolo per ampliamento stradale, parere fatto civile.

*Pisciotta* — Prestito L. 2553,30 per pagamento indennità caro-viveri al personale municipale, approva autorizzando l'eccedenza.

*Campagna* — Accettazione prestito L. 5700 per aumento stipendio al personale municipale, approva.

*Perito* — Regolamento tassa cani, approva.

*Torraca* — Tariffa tassa fida pascoli, approva.

*Albanella* — Aumento stipendio al Segretario, approva.

*Campagna* — Servizio automobilistico, approva.

*Buccino* — Regolamento tassa cani, approva.

*Moio* — id. id. approva.

*Scaia* — Impianto del telefono, approva.

*Atrani* — Contributo L. 10 annue per anni 12 a favore della Società Solferino e S. Martino. approva.

(Continua in copertina)

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Sarno* -- Istituzione posto levatrice condotta nella frazione Episcopio, approva.

*Monte S. Giacomo* -- Regolamento tassa sui domestici, approva.

*Valle dell' Angelo* -- Tassa esercizi e rivendite, approva.

*Pisciotta* -- Bilancio 1919, approva

*Licusati* -- Aumento stipendio medico condotto provvisorio, approva.

*S. Rufo* -- Eccedenza tassa focatico, approva.

*Sanza* -- Regolamento tassa cani, approva

*S. Mauro C.<sup>o</sup>* -- Bilancio 1919, approva.

*Colliano* -- Aumento stipendio Uff. Sanitario, ordinanza.

*Acerno* -- Rivendita in danno del bosco Isca e Cerasuolo, ordinanza.

*Gioi* -- Bilancio 1919, ordinanza.

*Giungano* -- » » approva.

*Postiglione* -- Aumento stipendio medico condotto, approva.

*Atrani* -- Riduzione tassa occupazione suoli, approva.

*Salerno* -- Elargizioni, parere favorevole.

*Scala* -- Debito eredi De Rosa per lavori al porto Amalfi. dichiarazione obbligatoria.

*Ispani* -- Nuova tariffa tassa Es. e Rivendite, approva.

*M. S. Giacomo* -- » » » » approva.

*Sassano* -- Fitto per un anno di cava di pietre per L. 50,00, approva.

*Pellezzano* -- Regolamento organico del personale Municipale, approva.

*Rofrano* -- Bilancio 1919, approva.

*Tramonti* -- Variazioni al bilancio 1917 per 1919, ordinanza.

---

## Sunto di atti ufficiali

\* Con D. L. 24 Aprile 1919 n. 707 è stato modificato l' art. 400 del regolamento 4 maggio 1885 nella contabilità dello Stato, relativamente al pagamento degli stipendi ed assegni a favore degli impiegati.

\* Con D. L. 15 Maggio 1919 n. 952 è stata demandato ai Prefetti delle Provincie di autorizzare in determinati casi l'abbattimento degli olivi.

\* Con D. M. A. 17 Giugno 1919 è stato autorizzato la costi-

tuzione di un ente autonomo denominato « Federazione enti consumi latticini » con sede in Genova.

\* Con R. D. 23 Giugno 1919 n. 1062 è stato soppresso il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi ed i servizi relativi formono un sottosegretario del Ministero dell'industria del Commercio del lavoro.

\* Con decreto del Sottosegretario per i consumi del 5 luglio 1919 è stato costituito una federazione fra gli esportatori di frutta e ortaglie delle provincie delle Campania e tra i fabbricanti di conserve di tali generi delle Provincie stesse.

\* Con D. L. 12 Giugno 1919 n. 1116 è stato abrogato il D. L. 15 settembre 1918 n. 1463 e si è stabilito che pel taglio dei castagneti dovranno osservarsi le norme stabilite dalla legge 2 Giugno 1910 n. 277 e del regolamento 19 febbraio 1911 n. 188.

### **Concorsi**

Con recente Decreto del Ministero dei LL. PP. è stato indetto un concorso per titoli a 50 posti di ingegnere allievo in prova nel Corpo R. del Genio Civile, con l'annuo stipendio di L. 4950 più le indennità che attualmente aspettano agli ingegneri allievi del Corpo medesimo.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 9 agosto p. v.

— Con recente decreto del Ministero dei LL. PP. è stato indetto un concorso per titoli a 70 posti di Geometra in prova nel Corpo del Genio Civile, con l'annuo stipendio di L. 3800 più le indennità che attualmente spettano ai Geometri di 3 a classe del Corpo medesimo.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade l'11 agosto p. v.

— Con recente Decreto del Ministero dei LL. PP. è stato indetto un concorso per titoli a 30 posti di Segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici con l'annuo stipendio di L. 3800 più le indennità che attualmente spettano ai Segretari di quell'Amministrazione.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 21 agosto p. v.

# BULLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

- 113. *Costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi di piroscafi postati.* (D. L. 8 maggio 1919).
- 114. *Assegno mensile ai pensionati dello Stato.* (R. D. 31 luglio 1919).
- 115. *Norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra.* (R. D. 31 luglio 1919).
- 116. *Passaporto per l'estero ai militari.* (R. D. 7 agosto 1919).
- 117. *Riduzioni di prezzi sui medicinali.* (D. P. 4 agosto 1919).
- 118. *Fiere e mercati.* (D. P. 10 agosto 1919).
- 119. *Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari.* (D. P. 14 agosto 1919).

#### b) Circolari

- 120. *Richieste per approvvigionamenti.* (C. P. 1 agosto 1919).
- 121. *Invio in temporaneo congedo di funzionari ed agenti delle pubbliche Amministrazioni.* (C. P. 11 agosto 1919).
- 122. *Ammissione di ammalati nell'ospizio Marino di Valdistria.* (C. P. 2 agosto 1919).
- 123. *Cooperazione per lo sviluppo dell'aeronautica.* (C. M. I. 29 giugno 1919).
- 124. *Indennità caro viveri.* (C. M. I. 4 agosto 1919).
- 125. *Idem. agli impiegati richiamati alle armi.* (C. M. I. 10 maggio 1919).

### PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

*Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza: Il conto, del Rag. G. Marra.*

(Continua in copertina)

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Comunicazioni — Pubblicazioni — Aste, Appalti ecc.

---

**Giunta Provinciale Amministrativa**

(continuazione)

*Celle Bolgheria* — Bilancio 1919, ordinanza.

*Ottati* — Aumento stipendio applicato di Segreteria, approva.

*Salerno* — Sussidio a quattro ex componenti del Concerto Civico, inabili al lavoro per avanzata età, approva.

*Controne* — Regolamento tassa cani, approva.

*M. S. Giacomo* — Bilancio 1919, approva.

Adunanza del 14 agosto 1919

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Monte S. Giacomo* — Tassa sulle vetture pubbliche e private, approva.

*Sapri* — Contributo di annue lire 20 a favore della Società Solferino e S. Martino, approva.

*Monte S. Giacomo* — Indennità caro-viveri al personale municipale, approva.

*Vietri* — Aumento 10 % ai medici condotti, approva.

*Calvanico* — Mutuo L. 4460 a pareggio bilancio, approva.

*Baronissi* — Mutuo L. 20000 per indennità caro-viveri al personale municipale, approva.

*Santomenna* — Bilancio 1919, approva.

*Sapri* — Sistemazione piazzetta al largo posta, approva.

*Licusati* — Provvedimenti d'ufficio, parere favorevole.

*Roccadaspide* — Municipalizzazione servizio vettura, approva.

*Sala* — Mutuo L. 2000 Cassa Deposito e Prestiti per indennità caro viveri, approva.

*Roscigno* — Modifica pianta guardie municipali, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

113. **Costruzione di sfrade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porli ed approdi di piroscafi postali.** (D. L. 8 maggio 1919 n. 877 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 1919 n. 136).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 14 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, sono sostituiti da seguenti:

« Art. 1. — Può essere concesso un sussidio in ragione del 75 per cento della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia ai comuni:

a) che essendo sprovvisti di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri costruiscano in tutto od in parte a strada di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina. Eccezionalmente tale strada può congiungere, anzicchè il capoluogo, altro punto importante del territorio comunale, come può mettere capo ad una stazione diversa dalla più vicina, quando ciò serva a soddisfare la maggior somma degli interessi del Comune o a conseguire una economia nella spesa.

b) che avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei venticinque chilometri, provveano alla costruzione

della strada di accesso alla stazione omonima purchè consegnano una abbreviazione di percorso di almeno un terzo ».

« Art. 2. — Può essere concesso un sussidio in ragione del sessanta per cento della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni:

« a) che, avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei 25 km., costruiscano una strada di accesso alla ferrovia in servizio di una frazione o di un centro rurale, entrambi di notevole importanza;

« b) che procedono alla ultimazione di strade obbligatorie parzialmente costruite o sistemate rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate con ferrovia ».

« Art. 3 — I Comuni allacciati alla ferrovia, entro il limite dei venticinque chilometri, mediante strade, le quali siano riconosciute non rispondenti alle esigenze del traffico, possono, per la sistemazione di tali strade, ottenere un sussidio in ragione del 45 per cento della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia.

« Quando nei rispetti tecnici od economico-sociali apparisca preferibile costruire una nuova strada anzichè sistemare quella esistente, può essere concesso un sussidio nella predetta misura per la costruzione della nuova strada. Questa disposizione è applicabile anche quando la strada pubblica esistente non sia comunale.

« Uguale trattamento può essere fatte ai Comuni che, essendo congiunti alla ferrovia entro il limite dei venticinque chilometri, intendono collegarsi: a) con stazione di altra linea esistente, purchè tale stazione costituisca lo scalo più importante per i bisogni della popolazione e del traffico; b) con una linea ferroviaria nuova, purchè risulti la necessità di tale collegamento ».

« Art. 4. — Può accordarsi un sussidio, in ragione del trenta per cento, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni che, pur essendo allacciati alla



ferrovia nei limiti dei venticinque chilometri, costruiscano una nuova strada con la quale conseguano in confronto all'allacciamento esistente, un'abbreviazione di percorso di almeno un terzo ».

« Art. 6. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 (lettera a), 3, 4, del presente decreto, valgano anche per le strade di accesso alle stazioni tramviarie con servizio merci, entro il limite dei venticinque chilometri. e per le strade di accesso entro il limite di quindici chilometri, agli approdi omonimi dei piroscafi postali ed ai porti più vicini marittimi, lacuali e fluviali ».

« Art. 7. — I benefici del presente decreto non possono essere accordati ai Comuni che per una sola strada di accesso alla ferrovia o alla tramvia e al porto od approdo, salvo i casi previsti dalla lettera b) dell'art. 2, e dell'ultimo comma, lettera b) dell'art. 3°.

« Parimenti, all'infuori dei due casi predetti, non può essere concesso un sussidio in base al presente decreto ai Comuni ai quali sieno state applicate le disposizioni contenute negli articoli 1 (1° e 2° comma) e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312.

« Nell'assegnazione dei sussidi devono essere preferiti i Comuni sprovvisti di accesso alla ferrovia, alla tramvia, al porto od approdo.

« Quando la spesa non risulta proporzionata ai vantaggi che dalla esecuzione dell'opera possono derivare, il sussidio può essere negato o limitato alla spesa per la costruzione di una strada carraia o mulattiera.

« Art. 11. — L'ammontare complessivo dei sussidi da concedere in base al presente, e degli appalti di opere stradali consimili, a quelle in questo previste, da disporre in applicazione del decreto Lpogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'altro decreto 30 giugno 1918-919 e 1919-920 la somma di lire 5,200,000, delle quali non oltre lire 500,000 saranno riservate ai lavori contemplati negli articoli 3 e 4 del presente decreto ».

« Art. 14. — Sono abrogati gli articoli 1, 9 e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312, ma per i lavori eseguiti sotto l'impero di

essa legge rimane in vigore la medesima, ed ove questa non sia applicabile può essere concesso un sussidio a termini del presente decreto ».

Art. 2.

Ai Comuni, ai quali in base all'art. 2 lettera a) prima parte del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, sia stato già concesso il sussidio del 60 per cento, può essere accordato il sussidio complementare fino alla misura del 75 per cento consentita dal presente decreto.

Art. 3.

Le concessioni dei sussidi di cui al presente decreto, saranno fatte con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, sentito il parere della Commissione, istituita con decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINCHER.

114. **Assegno mensile ai pensionati dello Stato.** (R. D. 31 luglio 1919 n. 1304 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto 1919 n. 185).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

E' concesso un assegno mensile di L. 50:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti

all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensioni ordinaria, sia o no privilegiata;

b) ai maestri elementari, già iscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

L'assegno è fissato nella misura di L. 30 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti ed operai e maestri di cui alle lettere a) e b).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai pensionati ed alle vedove che godano di assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè gli orfani di entrambi i genitori, provvisti di assegno temporaneo a carico del fondo medesimo.

Art. 3.

Alla concessione dell'assegno mensile di cui all'art. 1, non è di ostacolo il limite fissato dall'art. 76 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per l'esecuzione dell'art. 1 del presente decreto.

I fondi per i maestri, le loro vedove ed i loro orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti.

Le spese necessarie per l'esecuzione dell'art. 2 saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Con decreto del ministro del tesoro saranno, altresì determinate le norme per la contabilità degli assegni stabiliti col presente decreto.

Art. 5.

Sono aarogati i decreti Luogotenenziali 27 febbraio 1919, n. 191 e 15 marzo stesso anno, n. 369.

## Art. 6.

Questo decreto avrà vigore del 1. luglio 1919 fino a tutto l'anno solare 1920.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE,

NITTI — TEDESCO.

115. Norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra. (R. D. legge 31 luglio 1919 n. 1357 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 agosto 1919 n. 190).

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Gli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, possono essere adottati in età inferiore a diciotto anni col procedimento e con gli effetti stabiliti nel Codice civile, e nelle seguenti disposizioni, in quanto esse desogano a quelle del Codice.

## Art. 2.

Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori, il consenso è prestato dal Comitato provinciale competente a norma dell'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, su relazione del giudice delle tutele, il quale sentirà il parere della persona o dell'ente che esercita la tutela, e, occorrendo, quello del consiglio di famiglia o di tutela.

Il giudice delle tutele compirà le indagini più accurate per accertarsi che l'adozione sia per riuscire di vantaggio all'orfano, anche con riguardo alle condizioni economiche dell'adottante, dovendosi escludere la adozione da parte di chi sia in condizione

di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano o dal patrimonio che egli possieda.

Art. 3.

Per gli orfani minori di anni diciotto soggetti a patria potestà, il consenso è prestato dal genitore previa approvazione del Comitato provinciale che delegherà al giudice delle tutele l'incarico di riferire sulla relativa domanda, compiendo le indagini indicate nell'articolo precedente.

Art. 4.

Nel caso preveduto nell'art. 2, il Comitato provinciale delegherà il giudice delle tutele o altro dei propri membri a prestare il consenso per l'adozione avanti la Corte d'appello.

Art. 5.

L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all'adottante, o al padre adottivo nel caso contemplato dall'art. 204 del Codice civile, i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917, senza però il concorso del consiglio di famiglia o di tutela, ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile.

La precedente disposizione si applica anche all'orfano soggetto a patria potestà, se questa venga a cessare dopo l'adozione e durante l'età minore per qualunque causa.

Art. 6.

I genitori adottivi degli orfani di guerra sono sottoposti alla vigilanza e ai controlli stabiliti per i genitori e per i tutori dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 7.

Nei casi in cui, a norma degli articoli 18 e 16 della predetta legge, si può far luogo a provvedimenti contro il genitore o il tutore, il Comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele, o su proposta del medesimo, può chiedere alla Corte di appello la

revoca dell'adozione, provvedendo per la tutela dell'orfanò nei modi ordinari.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra fino al 31 dicembre 1919, non contemplati nell'artic. 3 della legge 18 luglio 1917, dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata.

L'assenso per essi all'adozione, con le cautele stabilite nell'art. 2 e con l'osservanze dell'art. 205 del Codice civile, è prestato dal tutore previa approvazione del Consiglio di tutela nei casi preveduti nell'art. 261 del detto Codice o dal tutore, previa approvazione dell'Amministrazione dell'ospizio nei casi preveduti nell'art. 262.

Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio, o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela, l'assenso è prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l'adottante, osservate sempre le cautele sopra indicate.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti, in quanta derogano a quelle del Codice civile, non si applicano agli orfani di guerra, o alle persone nate fuori di matrimonio durante la guerra, che abbiano compiuto l'età di anni diciotto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI—MORTARA—DA COMO

116. **Passaporto per l'estero ai militari.** (R. D. 7 agosto 1919 n. 1362, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 agosto 1910 n. 190).

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

In virtù ecc.

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. unico.

A temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i militari di 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> categoria delle classi fino a quella del 1895 inclusa, purchè nati entro l'anno 1895, possono ottenere, al pari di quelli di 3.<sup>a</sup> categoria, il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso dell'autorità militare.

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma, sono tenute a darne comunicazione ai comandi dei distretti militari ai quali gli espatrianti appartengono.

Il presente decreto cesserà di avere effetto trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI—ALBRICCI

117. **Riduzione di prezzi dei medicinali.** (D. P. 4 agosto 1919, n.º 16572).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno.*

Vista la precedente ordinanza del 5 novembre 1918, n.º 431 (1) con la quale si fissano i prezzi dei medicinali;

---

(1) V. pag. 4 Bollettino Amm. 1919.

Riconosciuta la necessità di modificare tale tariffa;  
Udita per l'urgenza la Giunta del Consiglio Provinciale Sanitario;

Ordina

Fino a nuova disposizione i prezzi segnati nella precedente tariffa devono essere ridotti al 40 % ad eccezione dei medicinali qui sottosegnati per i quali sono stabiliti prezzi speciali:

Citrato di magnesia . . . . .	grammi 25	L. 0,40
Olio di ricino . . . . .	» 30	» 0,40
Olio di mandorle . . . . .	» 25	» 0,60
Etere solforico . . . . .	» 25	» 0,60
Solfato di magnesia . . . . .	» 30	» 0,10
» di soda . . . . .	» 30	» 0,10
Chinino idroclorato. . . . .	» 1	» 1,25
» solfato . . . . .	» 1	» 1,10
» bisolfato . . . . .	» 1	» 1,10
Fenacetina . . . . .	» 1	» 0,30
Cremor di tartaro . . . . .	» 25	» 0,50
Bicarbonato di soda . . . . .	» 25	» 0,10

Salerno, 4 Agosto 1919

*Il Prefetto* — ROSSI

118. Fiere e mercati. (D. P. 10 Agosto 1919 n. 18478).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto del 22-4 c. a. N. 8938 col quale, per impedire l'ulteriore diffusione dell'afta epizootica, fu sottoposto a controllo sanitario qualsiasi movimento di animali bovini, bufalini, ovini e caprini e furono inoltre vietati le fiere ed i mercati di bestiame in tutti i Comuni della Provincia.

Poichè le migliorate condizioni sanitarie del bestiame consentono ora di limitare i provvedimenti restrittivi soltanto nei riguardi dei Comuni colpiti dalla epiroozia;

Considerata la necessità di facilitare il commercio:



decreta

Il suindicato decreto Prefettizio del 22-4-1919, N. 8938 è revocato.

Rimangono in vigore i singoli decreti di dichiarazione di zone infette emanati dalla Prefettura nei riguardi dei singoli Comuni colpiti dalla epiroozia, nei quali pertanto permane il divieto delle fiere e dei mercati.

Salerno, 10 Agosto 1919.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

**119. Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari** (D. P. 14 agosto 1919).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Riconosciuta la necessità, in vista delle condizioni dell'economia nazionale, di mantenere, anche per l'annata agraria 1919-20 la obbligatorietà delle coltivazioni alimentari di questa regione.

Vista la circolare 21 luglio u. s. del Ministero di Agricoltura;

Visto il D. L. 10 maggio 1917 N° 788;

Sentita la Commissione provinciale di agricoltura ;

Decreta :

1° - E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di terreni di tutti i Comuni di questa provincia, di destinare alla semina dei cereali e dei tuberi commestibili, una superficie almeno eguale a quella, quale risulta coltivata dalle dichiarazioni fatte, a suo tempo, alla Commissione di requisizione cereali, in dipendenza del Prefettizio Decreto 15 aprile 1918.

2° - La disposizione che precede, a cura dei Signori Sindaci, sarà direttamente notificata ai proprietari e conduttori di terreni di ciascun Comune, e un elenco dei proprietari e conduttori notificati, verrà compilato e trasmesso a quest'Ufficio, dai Sindaci stessi, entro il 15 Settembre p. v.

3° - Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio degli annunci legali e nel Bollettino Amministrativo della Provincia. I

contravventori alle disposizioni di cui al N° 1 sono puniti a mente dell'art. 4 del D. L. 10 maggio 1917 N° 788.

Salerno, 14 Agosto 1919.

*Il Prefetto — ROSSI*

### **b) Circolari**

120. **Richieste per approvvigionamenti.** (Circolare Prefettizia 1 Agosto 1919 n. 3870 diretta ai Sindaci).

Con circolare 18 luglio n. 15100,60 il Ministero dell'Interno comunica che il sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi ha rilevato che le varie autorità del Regno, per segnalare fabbisogno delle loro circoscrizioni in materia di approvvigionamenti di generi alimentari o di largo consumo e per far presente comunque gli inconvenienti che in materia di disiribuzione dei predetti generi si verificano, si rivolgono oltre che al predetto Sottosegretariato, anche al Ministero dell'Interno. Ciò porta di conseguenza che gli uffici del Ministero dell'Interno alla loro volta, si rivolgano al Sottosegretariato degli Approvvigionamenti, il quale da parte sua deve continuamente tenere informato quello dell'Interno dell'azione che svolge, per cui accade che per uno stesso oggetto si determina una superflua moltiplicazione di corrispondenza.

Ora devesi tenere presente che competente a provvedere in materia di approvvigionamento in genere, è il predetto Sottosegretariato alle cui decisioni non può che rimettersi in definitiva qualsiasi altro ufficio di guisa che il sistema ora seguito riesce solo a discapito dell'economia del lavoro e dell'urgenza nel provvedere, ed è tanto più dannoso nell'attuale momento in cui un immane lavoro grave sul predetto Sottosegretariato, prego le SS. LL. di curare che le richieste di ritornamento in genere come i rilievi d'inconvenienti o voti da prospettare vanno rivolti sempre al suaccennato Sottosegretariato.

Prego provvedere in conformità assicurandone.

*Prefetto—ROSSI*

121. **Invio in temporaneo congedo di funzionari ed agenti delle pubbliche Amministrazioni.** (Circolare del prefetto di Salerno 11 Agosto 1919, n. 1107 diretta ai sindaci della Provincia).

Per opportuna notizia, comunico alle SS. LL. la seguente circolare del Ministero della Guerra in data del 2 agosto corrente:

« Questo Ministero determina che l'invio in temporaneo congedo disposto con le circolari del 3 e 11 dicembre 1918, 11 febbraio e 12 aprile u. s. n. 4 pei militari di truppa (compresi i sottufficiali) che siano funzionari o agenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ascritti alle classi di leva fino al 1894, sia esteso con le modalità stabilite con la prima delle circolari anziaccennate e con quella del 30 dicembre 1918, di pari numero, anche ai militari della classe di leva 1895.

« Da tale provvedimento sono esclusi i militari nati nell'anno ora letto che siano stati arruolati con le classi successive a quella del 1895, nonchè i militari comunque adibiti ai servizi automobilistici e quelli che siano carabinieri ausiliari o carabinieri effettivi in corso di ferma o di rafferma.

« Si ritiene poi opportuno avvertire, nell'intento di evitare disparità di interpretazione e di trattamento, che l'invio in temporaneo congedo disposto dalla presente e dalle precedenti circolari pei funzionari ed agenti delle pubbliche amministrazioni è applicabile anche a quelli delle aziende municipalizzate ed agli operai a matricola degli stabilimenti militari.

« Resta infine inteso che l'estensione, oggetto della presente circolare, riguarda anche gli operai di ruolo delle R. Manifatture dei Tabacchi pei quali si dispose con la seconda parte della citata circolare 12 aprile u. s. n. 45121-5 ».

*Il Prefetto* — ROSSI

122. **Ammissione di ammalati nell'Ospizio marino di Valdustria. Venezia Giulia.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 agosto 1919 n. 16597 diretta ai Sindaci).

Il Comando Supremo del R. Esercito Italiano. Segretariato

Generale per gli affari civili, mi comunica che l'Ospizio marino di Valdoltra Distretto politico di Capodistria — Venezia Giulia, avendo ripreso a funzionare, è in grado di accogliere fin da ora ammalati abbisognanti di cura marina.

Lo stabilimento che rimane aperto tutto l'anno e dispone di mezzi moderni per la cura delle affezioni ortopediche e specialmente della tubercolosi chirurgica, potrebbe anche accogliere ammalati della Provincia del Regno. A tale scopo anzi verrebbero messi a disposizione da ottanta a cento letti.

Circa l'ammissione degli ammalati vi sono delle norme e tariffe visibili presso quest'ufficio (Div. Opere Pie) cui gli interessati potranno far capo per le occorrenti notizie.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

123. **Cooperazione per lo sviluppo dell'aereonautica.** (C. M. I. 29 giugno 1919 n° 16500 — 7 — 41668 diretta ai Prefetti).

Con la circolare 31 maggio p. p. N° 16600-7 fu richiamata l'attenzione delle SS. LL. sull'opportunità di facilitare la creazione dei servizi aerei pubblici e di incoraggiare le dipendenti Amministrazioni provinciali e comunali a favorirne lo sviluppo.

Consta che il competente Ministero sta, fra l'altro, organizzando una ben studiata rete di rotte aeree con tutti i necessari aereodromi e campi di fortuna e con ogni servizio sussidiario, la quale, mentre assicurerà attraverso il territorio nazionale il passaggio delle grandi vie aeree per l'Oriente e per l'Africa, migliorerà le comunicazioni del nostro Paese.

Sinonchè si hanno spesso a lamentare danni arrecati sia da privati, che talvolta occupano i campi di soccorso per coltivarli sia da enti che, in seguito alla concessione di campi, compiono su di essi lavori di scavo e talvolta anche di costruzioni, senza aver presente il grave danno che si reca all'Erario e all'avvenire delle organizzazioni aereonautiche.

Per ovviare in tempo a tali inconvenienti che pregiudicano la riuscita dei servizi aerei, si rivolge viva preghiera alle SS. LL.

perchè vogliano efficacemente interessarsi della quistione, imparando ai dipendenti Enti ed uffici territoriali disposizioni atte ad indurli a concedere una cordiale collaborazione agli Enti Aereonautici che hanuo in consegna i campi, e, per quanto è possibile a vigilare su quei campi ed impianti che furono inclusi nella zona di rispettiva giurisdizione e non occupati da personale dell'Aereonautica, come campi di soccorso, campi non in funzione etc.

Mentre si confida che le SS. LL. spiegheranno anche in questa materia l'interessamento più vigile ed efficace si resta in attesa d'un cenno di rievuta della presente.

*Pel Ministro — G. GRASSI*

124. **Indennità caro-viveri.** (Circolare del Ministero dell'Interno 4 aprile 1919 n. 37506 diretta ai Prefetti).

Con nota 3 corrente n. 5263, il Ministero del Tesoro ha comunicato le seguenti norme da seguirsi per il pagamento dell'indennità caro-viveri stabilite dal decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18:

« Per la corresponsione della indennità caro viveri stabilita  
« dal decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, a favore de-  
« gli impiegati civili dello Stato, richiamati alle armi col grado di  
« ufficiali e provvisti di indennità di guerra, e per quella stabilita  
« dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, a favore dei  
« funzionari civili alle armi col grado di sottufficiali e militari di  
« truppa dell'arma dei carabinieri Reali, il Tesoro, allo scopo di  
« adottare una norma comune a tutte le Amministrazioni, ed e-  
« vitare duplicazione nei relativi pagamenti, presi gli accordi col  
« Ministero della guerra, determina che dette indennità debbano  
« essere corrisposte dall'Amministrazione militare qualora l'uffi-  
« ciale, il sottufficiale od il militare dell'Arma dei Reali Carabi-  
« ninieri percepisca stipendio uguale o superiore a quello civile  
« e dell'Amministrazione civile ogni qualvolta l'impiegato richia-  
« mato alle armi goda di uno stipendio civile superiore a quelli  
« militare.

« L'Amministrazione civile corrisponderà l'indennità di cui  
« trattasi dietro esibizione da parte del funzionario stesso di una  
« apposita dichiarazione, vistata dall'autorità militare, comprovante  
« che la indennità medesima non viene corrisposta dall'Ammini-  
« strazione della guerra ».

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL. si prega di voler dare le necessarie disposizioni per la esatta osservanza delle norme stesse per quanto riguarda la compilazione delle note nominative.

*Pel Ministro — BONICELLI*

**125. Indennità caro-viveri agli impiegati civili dello Stato richiamati alle armi o provvisti di indennità di guerra.** (Circolare del Ministero del Tesoro 10 maggio 1919 n. 7255).

Nell'intento di completare le disposizioni che si contengono nella circolare in data 3 aprile u. s. n. 5263 (1) concernenti indennità di caro-viveri al personale militare provvisto di indennità di guerra è duopo che il comma primo della circolare stessa venga integrato come segue:

Per la corresponsione della indennità caro-viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, a favore degli impiegati civili dello Stato richiamati alle armi col grado di ufficiale o come sottufficiali di qualunque arma e corpo del R. Esercito, o come militi dei Carabinieri o della R. Guardia di Finanza, e provvisti di indennità di guerra, e per quella stabilita dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, a favore dei funzionari civili alle armi col grado di sottufficiale o militare di truppa dell'arma dei Carabinieri Reali, il Tesoro, allo scopo di adottare una norma comune a tutte le Amministrazioni ed evitaduplicazioni nei relativi pagamenti, presi gli accordi col Ministro della Guerra, determina che dette indennità debbano essere corrisposte dall'Amministrazione militare qualora l'ufficiale, il sottufficiale od il militare dell'arma dei RR. Carabinieri o della Regia Guardia di Finanza percepisca stipendio uguale o superiore a quello civile, o dall'Amministrazione civile ogni qualvolta l'impiegato richiamato alle armi goda di uno stipendio civile superiore a quello militare.

Si prega voler favorire ricevuta della presente.

*Il Ministro — STRINGHER*

---

(1) V. pag. 195.

## Parte II.

### Il Servizio di esoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza (1)

#### IV. Il conto.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno il conto consuntivo, corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione (2).

La legge quindi contempla tre conti distinti:

- a) il conto finanziario reso dal tesoriere,
- b) il conto consuntivo o patrimoniale,
- c) il conto morale.

I primi due conti sono d'indole economico-finanziario, l'altro di carattere morale e più che un conto è una relazione sul risultato morale della gestione.

La presentazione dei suddetti conti è obbligatoria per il tesoriere e per gli amministratori collegialmente considerati.

#### a) *Il conto finanziario*

Il *conto finanziario* riassume le risultanze dell'intera gestione finanziaria, dà modo di esaminare in complesso l'andamento di tutto l'esercizio. Col conto finanziario il tesoriere indica le riscossioni e i pagamenti avvenuti in seguito agli ordini avuti dagli amministratori. E esso ha la distribuzione di capitoli analoga a quella del bilancio di previsione, riportando inoltre i conti dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

Col *conto finanziario* si mette in evidenza il movimento del denaro tanto in entrata che in uscita, si determina con esattezza la situazione giuridica del cassiere, che ne è responsabile verso il Pio ente. Da detto conto deve risultare il *fondo di cassa* al 1.° Gennaio o eventualmente il *deficit*, le somme riscosse o pagate in conto residui attivi o passivi, le somme riscosse o pagate sulla competenza, l'avanzo di cassa o eventualmente il *deficit* alla chiusura dell'esercizio (3).

(1) Vedi pag. 250, 300, 331 *Bollettino Amministrativo* 1915 e pag. 253 *Bollettino Amministrativo* 1916.

(2) art. 20 legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(3) Art. 65 Reg. Contabilità 5 Febbraio 1891 n. 99.

Non più tardi della fine di Marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva Amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto (1).

Il conto dev'essere sottoscritto di proprio pugno del tesoriere o da un mandatario speciale a tale effetto legalmente costituito; dev'essere corredato di tutti i documenti giustificativi e depositati entro il detto termine nella segreteria della istituzione.

I documenti giustificativi che il tesoriere è tenuto a presentare a corredo del conto sono: copia del preventivo, il tronco del bollettario delle riscossioni, i mandati debitamente quietanzati, gli atti relativi a somme inesigibili a condoni ecc., copie delle deliberazioni di storni, nonchè le autorizzazioni per le entrate non contemplate in bilancio.

La documentazione dei mandati è opera dell'ufficio dell'opera pia; poichè è principalmente interesse del tesoriere che i mandati sieno esattamente documentati, per evitare che il Consiglio di Prefettura tolga dal discarico le relative somme rimandiamo i letteri su quanto dicemmo al Capo 2.<sup>o</sup> *Pagamento delle spese*.

Ricordiamo che il tesoriere dovrà curare specialmente la documentazione di quei mandati a lui intestati per rimborso di spese. Il tesoriere, che non giustifica le spese da lui fatte assume l'intera responsabilità e tale responsabilità non può estendersi agli amministratori (2).

Se il tesoriere è defunto il conto dev'essere presentato e firmato dai suoi eredi legittimi o testamentari, dimostrando la qualità di erede, con atti legali (3). Se in uno stesso esercizio vi furono diversi tesorieri, ognuno è tenuto a rendere il conto distinto della sua gestione. Ad ogni singolo conto dovrà unirsi il verbale di passaggio di cassa.

Il modulo ufficiale del conto è indicato dal Regolamento di contabilità 5 Febbraio 1891, n. 99.

Il conto finanziario dev'essere privo di qualsiasi alterazione per correzioni od abrasioni: le rettifiche, se ve ne sono, dovranno essere fatte ad inchiostro rosso, cancellando le cifre corrette, ma in modo che queste rimangano sempre leggibili (4).

Il tesoriere deve dar ragione della differenza fra il bilancio e il suo conto e deve principalmente giustificare le mancate ri-

(1) Art. 64 Reg. di Contabilità 5 Febbraio 1891, n. 99.

(2) C. C. 16 Giugno 1903.

(3) Vedi art. 337 e 338 Regolamento di Contabilità dello Stato 4 maggio 1885—  
Vedi anche pag. 303 *Bollettino Ammin.* 1915.

(4) Circ. M. I. 14 ottobre 1901, n. 15200-10.



riscossioni, indicando se e quali atti abbia fatto contro i debitori morosi (1).

Il conto dev'essere presentato all'Amministrazione in unico esemplare: il tesoriere ha dritto di avere apposita ricevuta a suo discarico.

Se, dopo regolare consegna, il conto viene disperso, la spesa per la ricompilazione del conto spetta all'Amministrazione.

In mancanza di mandati o documenti il Consiglio di Prefettura toglie dal discarico la relativa somma, passandola fra i residui passivi coll'obbligo al tesoriere di produrre i documenti giustificativi nei conti successivi o in un conto suppletivo (2).

Il *conto suppletivo* porterà all'introito il fondo di accertato dal Consiglio di Prefettura a carico del contabile con l'ultimo conto approvato e al discarico i mandati, il cui importo fu conservato fra i residui passivi.

Il conto suppletivo dev'esse firmato dal tesoriere, approvato dall'Amministrazione e inviato al Prefetto per i provvedimenti del Consiglio di Prefettura. (3)

Per il disavanzo di cassa ripreso fra due conti successivi non occorre il mandato (4).

Qualora il conto non sia presentato nell'indicato termine, ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare, ed il tesoriere rifiuti di correggerlo il Consiglio di Prefettura in seguito a denuncia dell'Amministrazione interessata o anche d'ufficio lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.

La compilazione d'ufficio può essere ordinata anche nel caso in cui il tesoriere si trovi nell'impossibilità di rendere il conto per esempio se è detenuto, nel qual caso può anche ordinarsi prima della scadenza del termine prescritto di tre mesi, ove ragioni gravi nell'interesse dell'Ente lo rende necessario.

Il commissario incaricato per la compilazione d'ufficio del conto ha facoltà di richiedere così al contabile, come all'Amministrazione tutti gli atti e documenti che all'uopo gli possono occorrere — Compilato il conto invita il tesoriere e in mancanza di lui, i suoi legittimi rappresentanti, ad accettarlo e sottoscriverlo

(1) V. pag. 250 Boll. Am. 1915 « Riscossioni delle entrate ».

(2) C. dei Conti 25 Gennaio 1910.

(3) Il tesoriere rispetto a cui la Corte dei Conti abbia accertato il debito della sua gestione in una somma determinata facendogli salva la facoltà di acclarare con un conto suppletivo i suoi dritti per mandati passati ai residui deve presentare e far approvare il *conto suppletivo* dalla competente Autorità Amministrativa.

C. A. Trani 30 novembre 1908.

(4) C. dei Conti 4 luglio 1901.

ricorrendo, in caso di rifiuto, ad atto di ufficiale giudiziario, con cui fissa un termine per l'accettazione e la sottoscrizione, trascorso il quale inutilmente, il conto si considera come riconosciuto e sottoscritto. (1)

L'incaricato della compilazione del conto dovrà curare che nessuna partita attiva sia omessa a danno della Opera Pia, nè alcuna partita propria a danno del tesoriere—Sostituendosi al tesoriere egli dovrà segnare al discarico anche le somme illegalmente ordinate, ma regolarmente pagate. Vedrà il Consiglio di Prefettura, nell'esame del conto, di ammettere o no dette somme al discarico del tesoriere.

Il conto, compilato d'ufficio del commissario incaricato e da lui firmato, dovrà essere approvato dall'amministrazione dell'ente in conformità di quanto dispone l'art. 41 del reg. Amministrativo Resta quindi salvo il diritto all'amministrazione a pronunciarsi sul conto.

Il tesoriere prima di accettare il conto può fare le sue osservazioni, basati su documenti. (2)

Le indennità e le spese per la compilazione del conto sono a carico del tesoriere inadempiente o dei suoi eredi.

Completata la scritturazione e la documentazione del conto il Presidente dell'opera Pia deve spedirlo, con la deliberazione dell'amministrazione, e col prescritto certificato di pubblicazione alla Prefettura. Al conto devono unirsi le osservazioni che eventualmente il contabile avesse presentato all'ufficio dell'opera pia.

Le funzioni del Consiglio di Prefettura in materia dei conti hanno carattere giurisdizionale ed i suoi provvedimenti hanno carattere e forma di veri atti di giurisdizione o sentenze, alle quali sono applicabili le norme di procedura civile (3).

Il conto con le osservazioni del tesoriere con la deliberazione dell'amministrazione è sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, insieme ad una particolareggiata relazione del funzionario di ragioneria della prefettura, designato dal prefetto per l'esame del conto stesso. Detto funzionario assiste alle discussioni del conto, fornisce al collegio giudicante tutti gli schiarimenti che gli siano richiesti ed ha dritto di far risultare dal verbale della seduta il proprio voto consultivo.

E' personalmente responsabile per gli errori di calcolo, le omissioni delle eccedenze di spese, le irregolarità dei mandati

---

(1) Art. 222 Reg. Com.

(2) C. C. 22 marzo 1910.

(3) C. C. 10 febbraio 1914.

la deficienza e la irregolarità dei documenti (Reg. 5 ottobre 1902 n. 457).

Il procedimento innanzi al Consiglio di Prefettura si svolge senza il contraddittorio orale delle parti: però il Consiglio stesso, quando lo creda opportuno, può sentire le parti perchè forniscano chiarimenti e giustificazioni (1).

Per la legalità della decisione è necessario che vi sia la data, che sia emessa col bollo competente, (2) che abbia l'indicazione che fu sentita la relazione del ragioniere, e che sia motivata. E' nulla la decisione che, senza dichiarare i motivi di fatto e di dritto, addivene alla conferma dei risultati dei conti quali furono stabiliti dalla amministrazione (3).

E' nulla la decisione nella quale manchi l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu pronunciata. (C. C. 29 aprile 1913).

Il Consiglio di Prefettura nel giudicare il conto può venire agli stessi risultati esposti dal contabile, e riconosciuto dall'amministrazione, come anche può modificarli dichiarando delle responsabilità sia a carico del tesoriere come a carico degli amministratori (4).

Le decisioni del Consiglio di Prefettura sono *interlocutorie o definitive*. Con la decisione interlocutoria il Consiglio sospende l'emissione del giudizio, per un supplemento d'istruttoria o per la risoluzione separata d'una controversia o nel caso di dichiarazione di responsabilità del tesoriere e degli amministratori per la notificazione degli addebiti agli interessati.

Con la decisione *definitiva* viene stabilito e *definito* il debito o credito dell'opera Pia verso il contabile in dipendenza della gestione, viene anche determinato l'ammontare dei residui attivi e passivi e l'avanzo d'amministrazione.

Prima di dichiarare nuove responsabilità o aggravare quelle ritenute dall'amministrazione occorre che il Consiglio di Prefettura assegni un termine agli interessati per presentare le loro giustificazioni.

---

(1) C. C. 3 aprile 1910.

(2) Gli originali delle decisioni da Cons. di Prefettura e le copie che si rilasciano ai contabili sono soggetti alla tassa di bollo. Vanno esente da bollo le ordinanze interlocutorie e l'ordinanza per la compilazione d'ufficio. Trattandosi di vere sentenze le decisioni devono ritenersi titoli esecutivi a termini degli art. 555 e 556 del codice di Proc. Civ. e se ne può rilasciare copia in forma esecutiva a termini degli art. 555 556 del Cod. di Proc. Civ.

Gli originali e le copie possono essere scritti su speciali moduli a stampa, salvo l'applicazione d'un bollo su ogni foglio.

(3) C. C. 18 marzo 1914.

(4) C. C. 8 marzo 1910.

L'ordinanza *interlocutoria*, che emette il Consiglio, è comunicata in copia al capo dell'Istituzione di beneficenza perchè la notifici agli interessati per mezzo del messo comunale.

Avvenuta la notifica, e decorso il termine assegnati agli interessati per dare le proprie giustificazioni, il Consiglio di Prefettura emette la decisione definitiva con le quali specifica gli addebiti fatti al tesoriere ed agli amministratori concretando la somma della quale essi devono rispondere e prescrivendo nello stesso tempo un termine per la restituzione delle somme stesse all'amministrazione, il quale termine però non può mai essere inferiore a quello prescritto per appellare pel fatto che l'appello ha effetto sospensivo (1).

Una copia del conto e della relazione del ragioniere è conservata dalla Prefettura. L'Opera Pia deve restituire al tesoriere tutte le carte contabili da costui prodotte per suo scarico quando tali carte occorrono al tesoriere per ottenerne rivalsa verso terzi (2).

Non possono variarsi mediante correzioni e cancellazioni, i conti prodotti dal tesoriere; ma le variazioni devono operarsi lasciando intatte le risultanze (3).

Il tesoriere dichiarato debitore di somme in base a decisione irrevocabile del Consiglio di Prefettura, può eccepire contro l'Istituzione pubblica di beneficenza *l'actio de in rem verso*. In tal caso è competente a conoscere dell'azione, come sopra proposta, l'Autorità giudiziaria (4).

E' nulla la decisione emessa su di un conto d'ufficio se il conto stesso non fu notificato al tesoriere che ebbe la gestione della cassa (5).

#### *Notificazione delle decisioni.*

Le decisioni del Consiglio di Prefettura devono essere notificato ai contabili e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado di appello, a norma e per gli effetti di legge, alla Corte dei conti (6). La notificazione non dà dritto all'esazione di alcun dritto o indennità, dovendo eseguirsi dagli uscieri giudiziari nello interesse pubblico (7).

La notificazione ha importanza capitale nel giudizio contabi-

(1) C. C. 3 aprile 1894.

(2) C. C. 17 novembre 1891.

(3) C. C. 8 luglio 1913.

(4) C. Cassazione Roma Sez. Riunite 22 marzo 1912.

(5) C. C. 11 giugno 1912.

(6) Art. 45 Reg. Am. 5 febbraio 1891 n. 99.

(7) Art. 131 citato regolamento.

le, perchè viene a dar forza di cosa giudicata in difetto di appello alla Corte dei conti, al decreto del Consiglio di Prefettura. Le decisioni o le ordinanze interlocutorie sono comunicate in copia dal Prefetto al Capo dell'Amministrazione per la notifica agli interessati. Delle seguite notificazioni deve fornirsi subito la prova alla Prefettura: decorsi i termini — tre giorni per le ordinanze interlocutorie e trenta giorni per le decisioni — ove non sia stata fornita alla Prefettura la prova delle seguite notificazioni, il Prefetto vi provvede con apposito commissario. L'obbligo del capo dell'Ente di notificare le decisioni è assoluto e il suo rifiuto non sarebbe in alcun modo giustificato.

L'inosservanza dei termini prescritti per la notifica delle decisioni non porta alcuna conseguenza nei riguardi della decisione: altrimenti tanto varrebbe ammettere che decorsi i trenta giorni nessuna notificazione possa essere più fatta legalmente (1).

La mancanza di notificazione, pur costituendo grave irregolarità amministrativa, non può essere ritenuta causa di nullità della decisione (2).

Le decisioni diventano *titoli esecutivi* dopo la notificazione alle parti interessate, non seguita da appello alla Corte dei Conti, entro il termine di legge. Il Prefetto le munisce della formula esecutiva ai sensi degli art. 555 e 556 del Codice di Proc. Civile su richiesta dell'amministrazione o delle parti interessate. Non può far passaggio in cosa giudicata una decisione che non fu mai notificata, giacchè in tal caso non decorre mai il termine per impugnarla.

Una decisione diventata titolo esecutivo non può essere più oggetto di modifiche, nè da parte del Consiglio di Prefettura (se non in sede di revocazione) nè da parte dell'amministrazione nei riguardi delle relazioni di debito e credito verso il contabile.

I decreti del Consiglio di Prefettura, divenuti esecutivi, conferiscono immediatamente il dritto alla iscrizione della ipoteca giudiziale a favore dell'ente che li ha ottenuti (3).

Essi sono titoli esecutivi contro i garanti ipotecari del contabile, anche senza precedente notifica fatta ad essi, ma non lo sono contro i fideiussori se a questi non furono notificati (4).

GABRIELE MARRA

(1) C. C. 13 dicembre 1904.

(2) C. C. 11 giugno 1906.

(3) Cons di Stato 22 aprile 1887 Cassazione 12 luglio 1894.

(4) C. C. 16 agosto 1900.

### Parte III.

## Atti della Prefettura

### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 31 luglio 1919

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Sala* — Tassa sui pianoforti, approva.

*Sala* — Applicazione sovrimposte sui redditi, approva.

*Roccadaspide* — Progetti per sistemazione igienico stradale, approva.

*Pellezzano* — Sussidio L. 100 al Parroco per spesa fusione campana, approva.

*Cicerale Cilento* — Regolamento tassa cani, approva.

*Salerno* — Associazione Nazionale, approva.

*Polla* — Regolamento tassa cani, approva.

*Sala* — Concessione aumento 15 o/o sullo stipendio dell'insegnante Santarsiero Angelo, approva.

*Salerno* — Sussidio al maestro Di Gilio, approva

*Stella Cilento* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Cetara* Gratificazione di buona uscita allo spazziuo municipale Esposito, approva.

Adunanza del 7 Agosto 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. ROSSI

*S. Rufo* — Eccedenza tariffa tassa bestiame, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

*Sabri* — Regolamento tassa cani, approva.

*Laurino* — Bilancio 1919, approva.

(*Continua in copertina*)

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Sassano* — Concessione nicchia, approva.

*Capnalonga* — Regolamento tassa cani, approva.

*Lauricana* — » » approva.

*Acerno* — Taglio bosco Ische e Cerasuolo, rinvia.

*Sassano* — Bilancio 1919, approva.

*S. Marzano* — Aumento contributo scolastico, approva.

*S. Mauro La Bruca* — Modifica art. 1 regolamento di uso delle acque d'irrigazione, approva.

*Castel S. Giorgio* — Spesa per onoranze ai caduti in guerra, approva.

*Salerno* — Sussidio L. 50 a favore della vedova dello inserviente presso il laboratorio chimico, approva.

*Salerno* — Sussidio L. 400 a favore della vedova dell'impiegato provvisorio Taddeo Pasquale, parere favorevole.

*Positano* — Cessione esattoria prestazione cauzione, parere favorevole.

*Cannalunga* — Cessione esattoria, ordinanza,

*Minori* — Bilancio 1919, ordinanza.

*Vietri* — Anticipazione L. 5000 da parte del Tesoriere, per esigenza di cassa, approva.

*Sarno* — Sussidio L. 100 a favore della Casa dei piccoli Salernitani, approva.

*Salerno* — Contributo L. 2500 per onoranze ai reduci, approva.

*Serramezzana* — Bilancio 1919, ordinanza.

---

## Aste, appalti, licitazioni, ecc.

**Maiori** — Asta per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della sezione boschiva « Grotta dell'Edere » del bosco Demonio del Comune di Maiori — L'asta avrà luogo il 28 agosto 1919 alle ore in Prefettura — Base d'asta L. 25060. Cauzione provvisoria L. 2600,

**Nocera Superiore** — Idem taglio V Sezione bosco Montalbino.  
L'asta avrà luogo in Prefettura alle ore del 10 del 29 agosto 1919.  
Base d'asta L. 17265.

**Salvitelle** — Idem IV e V sezione bosco Serra S. Giacomo.  
L'asta avrà luogo in Prefettura alle ore 10 del 30 agosto.  
Base d'asta L. 38643.

---

## PUBBLICAZIONI

---

**Avv. Silvio Molinari** — **Principi di tecnica amministrativa, ossia l'organizzazione dei servizi comunali e provinciali.** Biblioteca pratica Ostinelli n. 75. Como — Tip. Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. Lire 5,

E' un pregevole lavoro dell'avv. Silvio Molinari, consulente legale amministrativo, pubblicato in nitidissima edizione dalla Tipografia Ostinelli di Como. L'A. ha raccolto nel manuale alcune norme riflettenti l'organizzazione dei servizi pubblici gestiti dai Comuni e dalle Provincie, indicando sommariamente, e con forma facile e piacevole, i principi fondamentali che debbono reggere la materia.

### **Esportazione cereali**

Il divieto di esportazione dei cereali deve intendersi limitato fra provincia e provincia, restando inoltre libero sportamento cereali tra Comuni della stessa Provincia, senza che occorra alcuna autorizzazione.

### **Di prossima pubblicazione**

**La nota di variazione al bilancio dei Comuni pel 1920,** con note, prospetti, allegati, legislazione di guerra ed un'appendice con tutte le disposizioni emanate sulla legge Comunale e relativo regolamento durante la guerra a cura del Rag. GABRIELE MARRA.

---

**Nel prossimo numero del Bollettino pubblicheremo la nuova legge elettorale politica.**



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

126. *Modificazioni alla legge elettorale politica.* (Legge 15 agosto 1919).  
127. *Rilascio di passaporto per l'estero.* (D. L. 18 maggio 1919).  
128. *Facoltà della Giunta Prov. Amministrativa circa l'applicazione delle tasse di famiglie e sul bestiame.* (D. L. 1 maggio 1919).

#### b) Circolari

129. *Orfani di guerra. Iscrizione negli schedari* (C. P. 21 agosto 1919).  
130. *Polizza di assicurazione gratuita a favore degli orfani di guerra.* (C. P. 21 agosto 1919).  
131. *Calmiere sul carbone vegetale* (C. P. 20 agosto 1919).  
132. *Contingentamento carneo.* (C. P. 29 agosto 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.*

#### COPERTINA

*Concorsi — Pubblicazioni.*

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 21 agosto 1919

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

*Buccino* — Bilancio 1919, autorizza eccedenza sovrimposta.

*Salerno* — Concorso L. 1000 per costruzione balaustra, approva.

*Eboli* — Tariffa tassa bestiame 1919, autorizza.

*S. Mauro la Bruca* — Alienazione terreno, ordinanza.

*Moio* — Bilancio 1919, ordinanza.

*M. Sanseverino* — Mutuo per esigenze di bilancio, ordinanza.

*Ravello* — Vendita canotto, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Tassa bestiame, approva.

*Bellosguardo* — Aliquata tassa focatico, approva.

*S. Rufo* — Tariffa tassa bestiame, approva.

*Lustra* — Bilancio 1919, approva.

*Ravello* — Sussidio L. 50 a favore Orfanotrofio Amalfi, approva.

*Mercato Sanseverino* — Regolamento tassa cani, approva.

*Atrani* — » » pianoforti, approva.

*Stella Cilento* — Bilancio 1919, ordinanza.

*Licusati* — Esonero tassa R. M. al medico condotto, alla levatrice ed al Segretario, ordinanza.

*S. Marzano* — Regolamento tassa cani, approva.

*Castel S. Giorgio* — Bilancio 1919, autorizzazione eccedenza sovrimposta.

*Ravello* — Acquisto due medaglioni per l'esercito e l'Armata, approva.

*Roccaspide* — Accettazione dimissioni impiegato provvisorio Moscarelli, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Bilancio 1919, approva.

*Maiori* — » » ordinanza.

*Ai Signori Sottoprefetti, Sindaci, Autorità, Presidente delle istruzioni pubbliche di beneficenza della Provincia di Salerno.*

***Assumo oggi la direzione di questa Prefettura col fermo intendimento di esplicare tutta l'opera mia volenterosa a beneficio di questa importante e nobile Provincia.***

***A tale scopo confido pienamente nella cooperazione delle SS. LL. alle quali invio il mio deferente saluto.***

IL PREFETTO  
**Châtelain**

*Salerno, 25 Agosto 1919.*

---

Proveniente da Roma, dove ha lasciato di sè il più grato ricordo, giunse il 25 corrente il nuovo Prefetto di Salerno Comm: D.r Federico Châtelain.

All'Illustre uomo, cui sono affidate le sorti della nostra Provincia, porgiamo il nostro devoto ossequio.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

126. **Modificazioni alla legge elettorale politica.** (Legge 15 Agosto 1919 n. 1401 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1919 n. 195).

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun Collegio è costituito da una Provincia, o da più Provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati. Però per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'art. 17, Provincie che hanno non meno di cinque deputati.

Il termine indicato nel terzo comma dell'art. 55 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, è portato da giorni 20 a 30.

I sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Nel primo comma dell'art. 61 del testo unico sono soppresse le parole: « ma non elettori nel collegio »; nel secondo comma sono soppresse le parole: « dove non siano elettori » e al comma stesso sono aggiunte le parole: « o anche nel collegio, se questo comprenda Provincie appartenenti a distretti diversi ». Al quarto comma del medesimo articolo sono aggiunte le parole: « ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie ».

La disposizione di cui all'art. 68 viene estesa al presidente e al vicepresidente dei seggi.

## Art. 2.

Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriore a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

## Art. 3.

Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori nei modi indicati dal secondo e terzo comma dell'art. 66 del testo unico.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, primo e secondo comma, del testo unico.

In tutti gli articoli del testo unico, nel quale si fa cenno di rappresentanti dei candidati, si intendono sostituite le parole « rappresentanti di lista ».

Agli elettori che abbiano sottoscritto più di una lista si applicano le sanzioni penali stabilite dal secondo comma dell'articolo 66 del testo unico.

## Art. 4.

La prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine, di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Della lista e dei documenti la prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

## Art. 5.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 3 la Commissione elettorale provinciale procede alle seguenti operazioni:

1.º verifica che le liste siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;

2.º toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi l'accettazione;

3.º ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4.º cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5.º riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quella dei deputati assegnato al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

6.º assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;

7.º provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esse ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'articolo 58 del testo unico, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 72 del testo unico.

## Art. 6.

La scheda deve essere del modello prescritto dal terzo comma dell'art. 79 del testo unico e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 7.

E' vietato ogni altro segno o indicazione.

La scheda-tipo dev'essere presentata nei modi e termini stabiliti dal comma quarto e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3 di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica.

#### Art. 7.

L'elettore vota introducendo nella busta consegnatagli dal presidente, a norma dell'art. 79 del testo unico, una delle schede di cui all'art. 6 di questa legge, e chiudendo la busta.

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due faccie della scheda i cognomi, ed in caso di qmonimia anche i nomi dei candidati.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'art. 10 di questa legge.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di agguinzione le quali siano fatte a stampa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'art. 79 del testo unico.

#### Art. 8.

Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette.

Sono modificati in conformità gli articoli 69 e 82 del testo unico.

Nell'ultimo comma dell'art. 82 del testo unico alle parole « ore venti » sono sostituite « ore ventidue ».

Art. 9.

Il presidente dell'ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo avere ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, e dopo aver staccata la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, a norma dell'art. 85, n. 4, del testo unico, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati pei quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'art. 7 di questa legge, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti.

Nel n. 5 dell'art. 85 del testo unico alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « ad alcuna lista ».

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo.

Art. 10.

Ai numeri 3 e 4 dell'art. 86 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

3.° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'art. 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'art. 6, o contengono indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4.° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79 del testo unico, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 11.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente dichiara chiusa la votazione, compie le operazioni



di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 85 e rinvia lo scrutinio al giorno successivo, adempiendo alle prescrizioni del primo comma dell'art. 87 e provvedendo alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le operazioni devono essere riprese alle ore sette del lunedì ed ultimate per le ore ventiquattro<sup>a</sup> del giorno medesimo: in caso diverso si provvede a norma dell'art. 87.

#### Art. 12.

L'ufficio centrale facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, provvede a determinare:

- a) la cifra elettorale di ogni lista;
- b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, divisa quest'ultima per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se da una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

#### Art. 13.

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il mag-

gior numero di voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 12 di questa legge.

Rimangono ferme le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 91 del testo unico.

#### Art. 14.

Nel verbale da redigersi a norma dell'art. 94 del testo unico debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 12 di questa legge.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

#### Art. 15.

Le elezioni di cui ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Al deputato eletto da due collegi si applica l'art. 110 del testo unico; e il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto è attribuito a quella fra le altre liste che dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo.

#### Art. 16.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 del testo unico è portato da 45 giorni a due mesi.

#### Art. 27.

Per la prima attuazione della presente legge la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi

capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composto di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potrà votare soltanto per dieci nomi.

Saranno di conformità modificati il secondo comma dell'art. 52 del testo unico e la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali annessa al testo medesimo.

#### Art. 18.

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione degli attuali collegi, a norma dell'art. 59 (comma secondo) del testo unico e dell'allegato C al testo unico.

#### Art. 19.

Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, la disposizione del secondo comma dell'art. 105 del testo unico sarà applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

Il termine di cui al suddetto art. 105, secondo comma, è però elevato a giorni 25.

#### Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle Provincie che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette Provincie le disposizioni delle leggi 26 giugno 1913, n. 821, testo unico, e 16 dicembre 1918, n. 1985, nonché della presente legge, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti Reali.

#### Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i Collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, comprese particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 6 e 7.

#### Art. 22.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato, udita la Commissione della Camera dei deputati incaricata dell'esame della presente legge, a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, e della legge 16 dicembre 1918, n. 1985 (1).

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

127. **Rilascio di passaporti per l'estero.** (D. L. 18 maggio 1919, n. 1093 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 luglio 1919, n. 165).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Coosiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporti per l'estero.

Il passaporto per l'estero per i cittadini di cui al comma precedente è rilasciato dalle autorità competenti indicate nell'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato dell'emigrazione,

Art. 2.

Tutti i passaporti per l'estero, compresi quelli per i paesi transoceanio, hanno la durata di un anno.

I passaporti scaduti da non più di un mese possono essere rinnovati direttamente da una delle autorità competenti a rilasciare il passaporto, a norma dell'articolo 1. del R. decreto 31

---

(1) V. pag. 34 Boll. Amm. 1919.

gennaio 1901, n. 36, senza che siano necessarie le formalità di cui all'art. 2 del decreto stesso, mediante un'apposita dichiarazione sul passaporto medesimo.

Le rinnovazioni non potranno essere fatte che per un periodo di un anno ciascuna e dovranno essere negate ogni qualvolta risulti che il richiedente non si trovi nelle condizioni che a norma del cennato decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sono richieste per il rilascio per il rilascio del passaporto.

#### Art. 3.

Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti per l'estero sono soggetti alla tassa di concessione governativa di L. 25 da corrispondersi mediante marche apposite. Questa tassa sostituisce quelle stabilite dal n. 28. della tabella A. annessa al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135.

Per i passaporti rilasciati alle persone indicate nell'art. 1° del presente decreto o alle loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone in essi iscritte, la tassa è di L. 2 ed è dovuta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validità del passaporto potrà sul passaporto medesimo venir modificata, da uno delle autorità enumerate nell'art. 1° del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36 la indicazione della destinazione, previo pagamento di una tassa di L. 1 che è dovuta al Fondo per l'emigrazione.

#### Art. 4.

Le tasse sul passaporto devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato dell'emigrazione, la quale sarà apposta sul passaporto dall'autorità che lo rilascia.

Trimestralmente le predette autorità invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone coi esse si riferiscono.

E' data altresì facoltà al Commissariato dell'emigrazione di

richiedere alle stesse autorità la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nell'art. 1 del presente decreto, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.

Art. 5.

Le contravvenzioni all'art. 1 del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100 ed in caso di recidive con l'arresto da 10 giorni a 6 mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati, di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del R. decreto 2 maggio 1915 n. 625 prorogato con decreto Luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 339, ed ogni altra disposizione contraria a quelle degli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — SONNINO — MEDA

128. **Facoltà della Giunta Provinciale Amministrativa circa l'applicazione delle tasse di famiglie e sul bestiame.** (Decreto luogotenenziale n. 1173, in data 1° maggio 1919.)

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecct.

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. unico.

La facoltà spettante al governo del Re di autorizzare i Comuni ad applicare, per reali e temporanee esigenze di bilancio, le tasse di famiglia e sul bestiame con eccedenza dei limiti massimali stabiliti dai rispettivi regolamenti provinciali, in deroga alle di-

disposizioni contenute in tali regolamenti, è deferita alle Giunte provinciali amministrative.

Ordiniamo ecc.

TOMMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

### *b) Circolari*

129. **Orfani di guerra— Iscrizione negli schedari ed elenchi comunali degli orfani di persone perite o scomparse in seguito ad affondamento di navi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 21 Agosto 1919 n. 15608 diretta ai Sindaci).

Come è noto alle SS, LL. nello schedario e nello elenco degli orfani di guerra, che devono essere compilati da ciascun Comune per la formazione dell'elenco generale, da tenersi dal Comitato Provinciale, a termini dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, devono essere iscritti anche i figli di coloro che perirono o scomparvero in seguito ad affondamento operato dal nemico, delle navi sulle quali erano imbarcati.

Tale iscrizione deve essere fatta dai Comuni di origine delle persone perite o scomparse, all'atto in cui pervengono ai Comuni medesimi i documenti per le annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.

Al riguardo si ritiene opportuno far noto quanto segue:

Quando l'aggressione nemica cagiona la perdita soltanto di qualche individuo, le autorità marittime o consolari del luogo di primo approdo dei superstiti, redigono gli atti di scomparsa, e questi vengono inoltrati ai comuni anzidetti, o per tramite delle Regie Procure, se redatti dall'autorità marittima del Regno, o dal Ministero dei trasporti Marittimi e Ferroviari, e da quello di Grazia e Giustizia, se compilati dalle autorità consolari italiane all'estero.

Pei casi, invece, in cui si abbiano numerose vittime, e per altri nei quali non riesce possibile procedere alla compilazione

degli atti di stato civile sulle semplici dichiarazioni dei superstiti, analogamente a quanto dispone l'art. 591 del regolamento marittimo per le scomparizioni di navi con tutto l'equipaggio, l'autorità marittima, del luogo d'iscrizione della nave, procede agli accertamenti necessari, e redige poscia apposito verbale. La stessa autorità trasmette poi alle Regie Procure altrettanti estratti del detto verbale per quanti sono gli scomparsi, perchè possa farsene la trascrizione nei registri dello Stato Civile dei Comuni di origine.

Così nell'uno, come nell'altro caso, mentre viene provveduto regolarmente alla regolarizzazione dello stato civile dei morti e degli scomparsi, gli uffici municipali hanno gli elementi necessari per la compilazione delle schede individuali e di famiglia degli orfani anzidetti, e per la iscrizione di essi nell'elenco degli orfani di guerra.

Qualora gli orfani non risiedano nel comune di origine dei genitori periti, gli uffici municipali dovranno, non più tardi del terzo giorno successivo alla trascrizione nei registri dello stato civile, comunicare al Comitato provinciale le generalità degli orfani ed il Comune nel quale risiedono, per ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Prego le SS. LL. di curare la esecuzione di quanto sopra, nei limiti della Loro competenza, in guisa che nessuno degli orfani che vi abbiano diritto venga a mancare l'assistenza stabilita dalla legge.

Gradirò intanto assicurazione dell'adempimento.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

**130. Polizze di assicurazione gratuita a favore degli orfani di guerra.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 Agosto 1919 n. 1274 diretta ai Sindaci.)

Il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918. N.º 1953 assegna a ciascun orfano minorenne legittimo o naturalizzato di militare morto a seguito di combattimento anteriormente al 1 gen-



naio 1918, — od anche posteriormente per ferite riportate in combattimento prima di detta data — una polizza di assicurazione gratuita, esente da qualsiasi pagamento di premio.

A rendere efficace sollecita l'attuazione di tali disposizioni prego le SS. LL. di voler spedirmi con la maggior premura possibile per ciascun degli orfani di guerra residente in cotesto Comune e che trovasi nelle condizioni suindicate, i documenti appresso indicati:

a) Copia integrale dell'atto di morte rilasciata dalle Autorità militari, dal quale si rilevi che la morte del militare è avvenuta a seguito di combattimento, anteriormente al 1. gennaio 1918. o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data:

b) Certificato del Sindaco del Comune di nascita dell'orfano, dal quale si rilevi la minore età di queste, e la sua qualità di figlio legittimo o naturale del militare morto combattendo.

Raccomando personalmente alle SS. LL. di corrispondere con la massima premura a quanto sopra è richiesto, ed intanto vorranno favorirmi un cenno di assicurazione dello adempimento.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

131. **Calmiere sul carbone vegetale.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 Agosto 1919 n. 4117 diretta ai Sindaci.)

Il Commissariato dei Combustibili nazionali informa che da molte parti gli giungono proteste circa i prezzi di calmiere imposti per la rivendita al minuto del carbone vegetale, prezzi che per essere inferiori al costo espongono i produttori a sicure perdite e fanno arrestare la produzione.

Credo opportuno ricordare che per effetto dell'art. 2 del Decreto Reale 13 corr. N.° 1146 alle Commissioni Comunali Anonarie spetta soltanto la facoltà di determinare la equa percentuale di guadagno per la rivendita al minuto, che va aggiunta naturalmente al prezzo di vendita all'ingrosso.

La determinazione di quest'ultimo prezzo è invece di esclusiva competenza del detto Commissariato per effetto dell'art. 3 del D. L. 5 agosto 1917 N° 1215: essa sfugge perciò alle Commissioni suddette. Il Commissariato intanto si riserba di far conoscere il prezzo stabilito per i produttori, nella vendita all'in-

grosso da permettere alle commissioni Comunali la determinazione dei prezzi di minuta vendita.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

132. **Contingentamento carneo.** (C. P. 29 agosto 1919 n. 4484).

Comunico V. S. che contingente carni bovine e bufaline e carni ovine per consumo popolazione civile codesto comune nel prossimo bimestre Settembe — Ottobre dovrà essere uguale a quello ordinario da me assegnato pel consumo normale durante gli scorsi bimestri. Rimangono pertanto revocate per ora eccezionali concessioni fatte pel passato, salvo rinnovarle o aumentarle in seguito a giustificate richieste.

Le attuali condizioni sociali mentre da una parte rendano necessario di risparmiare le macellazioni, specialmente di bovini per salvaguardare la produzione zootecnica nel supremo interesse dell'agricoltura e dell'economia razionate, dall'altra consigliano di aumentare sui mercati di commestibili il quantitativo delle carni macellate per rendere meno ricercati e quindi meno costosi gli altri generi di prima necessità, iniziando così il ciclo di discesa dei prezzi per arrivare, in tempo più o meno breve, al ripristino delle ordinarie condizioni di vita economica.

Pel raggiungimento di quest'ultima finalità mi riservo pertanto di aumentare l'assegno suindicato nei limiti della disponibilità in seguito a giustificate richieste e specialmente quando i Comuni daranno assicurazioni — in base a formale impegni dei macellai — che le carni macellate fresche saranno vendute a prezzi inferiori al limite massimo da me fissato.

Prego intanto la S. V. di regolare le macellazioni entro i limiti nuindicati, a senso dell'art. 3 del D. L. 18 aprile 1918 n. 496

Attento entro giorno 5 settembre p. v. prospetti macellazioni effettuate nel Comune di cotesto Circondario pel corrente bimestre.

*Il Prefetto — Châtelain*

---

**Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra**

*Serre* — Lite Cibelli Gaspare per usurpazione suoli, ordinanza.

*Laurino* — Contrattazione mutuo, approva.

*Casaleto Spartano* — Tassa bestiame, approva.

## **Commissione Provinciale di Beneficenza**

Adunanza del 19 agosto 1919

*Presidenza: Vice Prefetto* CAV. FALLETTI

*Salvitelle* — Congrega Carità. affranco di censo Caso e Caruso, ordinanza.

*Sarno* — Cong. Carità. Servizio di cassa. Prestito gratuito, approva.

*Nocera Inf.* — Cong. Carità. Legato Angrisani, parere favorevole.

*Olevano* — Cong. Carità. Indennità Segretario operazioni P. N. in Salerno, approva.

*Siano* — Cong. Carità. Affranco di censo bollare, approva.

*Sarno* — » » Aumento salario serve Asilo, approva.

*Cava* — » » Caro viveri al tesoriere, ordinanza.

*Eboli* — » » Acquisto azioni industriali case proprie, approva.

*Monterc. Rov.* — Conf Rosario. Affranco canone *quando cumque*, approva.

*Nocera Inf.* — Arciconf. Rosario. Storno di fondi, approva.

*Conca Marini* — Cong. Carità. Caroviveri Segretario ed inseriente, ordinanza.

*Montecorv. Rov.* — Conserv. S. Sofia. Indennità caro viveri al Segretario, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Sussidio orfani di guerra, approva.

*Angri* — Cong. Carità. Fitto del locale dell'ufficio, approva.

*Olevano* — » » Spesa serratura mobile Congrega. Prelev. riserva, approva.

*Giffoni S. C.* — Cong. Carità. Ricovero orfanot. Umberto I giovinetto Mazza Francesco, approva.

*Eboli* — Cong. Carità. Affranco Canone, approva.

*Vallo* — Asilo S. Caterina. Entrata straordinaria, prende atto.

*Petina* — Cassa agraria. Storno di fondi, approva.

*S. Marzano* — Cong. Carità. Aumento salario organista Chiesa, approva.

*Nocera Inf.* — Ospedale civile. Vestiario per le suore, approva.

*Castelcivita* — Cong. Carità. Distacco del fondo Campiglio col comune, approva.

*Siano* — Cong. Carità. Aumento di stipendio al Segretario, ordinanza.

*Nocera Inf.* — Arciconf. Rosario. Restituzione capitale quando cumque ed acquisto rendita, approva.

*Olevano* — Cong. Sacr. in S. M. Soccorso. Aumento delle associazioni di confratello, approva.

*Campagna* — Cong. Carità. Citazione Ricciardi per cancellazione iscrizione ipotecaria, approva.

La Commissione approva inoltre moltissimi bilanci di opere pie pel 1919.

---

## CONCORSO

---

E' aperto il concorso per la concessione delle rivendite di generi di privativa a favore dei militari resi inabili a qualsiasi lavoro per ferite riportate in guerra, alle vedove ed agli orfani dei militari morti sul campo o per ferite riportate in guerra.

Domande su carta semplice vanno indirizzate al Ministero delle Finanze o alle Intendenze di Finanze non oltre il 20 ottobre 1919.

### **Di prossima pubblicazione**

**La nota di variazione al bilancio comunale pel 1920**, con note legislative, prospetti, allegati, ecc. a cura del Rag. GABRIELE MARRA.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## »»» SOMMARIO «««

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

- 133. *Provvedimenti per i fitti.* (R. D. 15 Agosto 1919).
- 134. *Concessione del passaggio alla 2.<sup>a</sup> o 3.<sup>a</sup> categoria per i militari sotto le armi e in congedo.* (R. D. 2 Settembre 1919).
- 135. *Imposta straordinaria sul vino.* (R. D. 2 Settembre 1919).
- 136. *Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette.* (R. D. 17 Agosto 1919).
- 137. *Imposte sui vani.* (D. L. 12 Giugno 1919).
- 138. *Esecuzione di opere igieniche. Proroga di termini* (R. D. 3 Agosto 1919).
- 139. *Circoscrizioni dei collegi elettorali.* (R. D. 10 Settembre 1919).
- 140. *Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni e delle Provincie.* (R. D. 7 Settembre 1919).
- 141. *Provvedimenti per impedire la diffusione dell'afta epizootica.* (D. P. 22 Settembre 1919).
- 142. *Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari.* (D. P. 22. Settembre 1919).

#### b) Circolari

- 143. *Varietà di forme e tipi di pane.* (C. P. 15 Settembre 1919).
- 144. *Censimento degli orfani di guerra.* (C. M. I. 4. Agosto 1919).
- 145. *Passaporti per la Repubblica Argentina.* (C. P. 29 Settembre 1919).

(Continua in copertina)

146. *Invio di operai a Treviso.* (C. P. 19 Settembre 1919).  
147. *Trasporto di uve e mosti.* (C. P. 27 Settembre 1919).  
148. *Regolamento di polizia veterinaria.* (C. P. 30 Settembre 1919).  
149. *Profilassi della dissenteria.* (C. P. 25 settembre 1919).

**PARTE III.**

**Atti della Prefettura**

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.*

**COPERTINA**

*Sunto di atti ufficiali.*

---

---

**Parte III.**

**Atti della Prefettura**

**Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 18 settembre 1919

*Presidenza: Prefetto* COMM. Châtelain

*Baronissi* — Riappalto dazio consumo alla Ditta Trezza. approva,

*Mercato Sanseverino* — Mntuo L. 6000 per esigenze di Cassa, approva.

*Salerno* — Rinnovazioni titoli per rendite e prestazioni, approva.

*Sarno* — Istanza Cancelliere conciliazione per caro viveri, approva.

*Cava* — Proroga mutuo cambiario di L. 17200, approva.

*Centola* — Prestito L. 4985,50 per caro viveri al personale municipale, approva.

*Cava* — Proroga mutuo cambiario L. 12663, approva.

*Calvanico* — Tassa occupazione suolo pubblico, ordinanza.

*Sarno* — Vendita suolo sulla base d'asla di L. 4000, approva.

*Cava* — Concessione acqua Ausino all'Orfanotrofio, approva.

*Cava* — Spese per i funerali On. De Marinis, approva.

*Atena* — Concessione gratuita a Del Nigro appoggio al muro della casa comunale, approva.

*Postiglione* — Aumento tariffa fido pascolo, approva.

*S. Gregorio M.* — Municipalizzazione del servizio delle farmacie, ordinanza

*Salerno* — Sussidio L. 100 all'Unione Sportiva, approva.

*Corbara* — Pagamento caro viveri al personale municipale, approva con riserva.

*Pellezzano* — Cessione esattoria al Sig. Siniscalchi, approva con riserva.

*Ravello* — Bilancio 1919, approva con riserva.

*Pguliano* — Bilancio 1919, approva con riserva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

133. **Provvedimenti per i fitti.** (R. D. legge 15 Agosto 1919 n. 1544 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1919 n. 212).

VITTORIO EMANUELE III.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il conduttore di un fabbricato urbano o di parte di esso, servente per uso bottega, negozio, magazzino, ufficio amministrativo di qualsiasi ente pubblico, studio professionale o commerciale e rispettive dipendenze, qualora abbia adempiuto gli obblighi del contratto, ha diritto ad una proroga della locazione che può estendersi, a richiesta di lui fino al 31 luglio 1921.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza unica che si verifica nel 1921, o dalla scadenza semestrale più vicina al 31 luglio.

Il locatore può negare la proroga solamente col dimostrare la necessità di occupare i locali per uso di sua personale abitazione, o per altro scopo direttamente personale, ovvero gravi speciali circostanze che giustifichino la cessazione della locazione.

#### Art. 2.

La proroga è diritto. In occasione di essa il proprietario può chiedere un aumento del fitto o della pigione, non oltre la misura del quarto siccome è stabilito nel decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639.

Anche nel caso di nuova locazione, e fino al termine stabilito nell'art. 1, l'aumento del fitto o della pigione non può eccedere la misura del quarto in confronto al precedente contratto.

Art. 3.

Le controversie a cui possono dar luogo le precedenti disposizioni sono deciso dalla Commissione arbitrale istituita a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1919, n. 403, coi poteri indicati nell'ultima parte dell'art. 4 decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—FERRARIS

134. **Concessione del passaggio alla 2.<sup>o</sup> o 3.<sup>a</sup> Categoria per i militari sotto le armi e in congedo.** (R. D. 2 Settembre 1919 n. 1573 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 Settembre 1919 n. 218)

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

In virtù ecct.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammessa per i militari sotto le armi o in congedo la concessione del passaggio alla 2.<sup>a</sup> o alla 3.<sup>a</sup> categoria per i titoli che sinora non potevano essere validamente invocati in base al disposto degli articoli 73 (1.<sup>o</sup> comma) e 75 (1.<sup>o</sup> comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, e degli articoli



9 (1° comma) della legge 5 luglio 1908, n. 348, e 94 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 5860.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMAUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

135. **Imposta straordinaria sul vino.** (D. R. 2 Settembre 1919 n. 1635 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1919 n. 219).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

E' dovuta un'imposta straordinaria di L. 12 per ettolitro sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto, si trovi ancora nelle cantine dei produttori diretti e nelle cantine o nei locali di vendita dei negozianti di vino all'ingrosso od al minuto.

Art. 2.

Nei tre giorni successivi a quello della applicazione del presente decreto tutti i produttori e i negozianti di vino, all'ingrosso o al minuto, devono denunciare al locale Municipio la quantità di vino, di qualsiasi specie, proveniente dalle precedenti annate, che si trova nelle rispettive cantine, dei depositi e nei locali di vendita. Entro cinque giorni dalla data della denuncia il Municipio provvede all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta nei modi stabiliti agli articoli 4 e seguenti del presente decreto.

Per i vini in bottiglia è computata per un litro ogni bottiglia di capacità superiore al mezzo litro; le bottiglie inferiori al mezzo litro sono computate ogni due per un litro.

## Art. 3.

Entro il 31 ottobre 1919 tutti i proprietari, possessori e detentori, per qualsivoglia titolo e per qualsiasi quantità di vino prodotto nell'anno 1919, devono farne al Municipio denuncia scritta indicandovi:

- a) il nome ed il cognome del proprietario, possessore o detentore del vino;
- b) la quantità in ettolitri del vino;
- c) il luogo o i locali nei quali il vino è depositato;
- d) la qualità e il numero dei recipienti nei quali è contenuto.

Qualora nel giorno della dichiarazione si abbia del mosto non ancora imbottato, si deve dichiararne a parte la quantità.

La denuncia deve essere sottoscritta dal detentore del vino o da un suo incaricato.

Dove la vinificazione si protragga anche oltre il 31 ottobre e quando lo richiedano altre circostanze speciali, debitamente giustificate, il sindaco, può prorogare il termine prescritto per la presentazione delle denunce, fino al 30 novembre 1919.

## Art. 4.

Ricevute le denunce di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco o chi per lui, valendosi d'impiegati o salariati comunali, ed, ove occorra, anche di agenti della R. guardia di finanza, che esso potrà richiedere per delegarli a tale ufficio, procede, presso ciascun dichiarante, alla verificaione, in confronto con la denuncia, della quantità effettiva del vino, facendone risultare da processo verbale sottoscritto dal rappresentante il Municipio e dall'interessato.

Se nei locali, verificati in dipendenza delle denunce di cui all'art. 3, trovasi ancora del mosto commisto alle vinacce, questo viene valutato come vino in ragione del 90 o/o della sua quantità.

## Art. 5.

Le verificazioni di cui al precedente articolo devono essere

eseguite di giorno, in concorso dell'interessato, il quale deve essere presente alla verifica, o personalmente o per mezzo di un suo rappresentante

Sorgendo contestazioni sulla quantità del vino verificato, si compila processo verbale sottoscritto dagli intervenuti alla verifica. Della contestazione decide il sindaco, il quale può ordinare una nuova verifica.

Nel caso che l'interessato od il suo rappresentante non vogliono, o non possano firmare, perchè analfabeti, o non siano intervenuti per qualsiasi ragione alle operazioni di controllo, il processo verbale, di cui al precedente articolo, è firmato dal funzionario procedente e da due testimoni, e fa piena fede delle quantità con esso accertate fino a prova contraria.

#### Art. 6.

Sulla base degli accertamenti fatti in conformità ai precedenti articoli, il sindaco procede alla liquidazione dell'imposta in ragione di 12 lire per ettolitro, trascurando le quantità inferiori ad un ettolitro, e provvede entro la seconda quindicina del mese di dicembre 1919 alla compilazione del ruolo dei debitori dell'imposta che viene approvato e reso esecutivo dal prefetto della Provincia.

Il ruolo viene poi pubblicato all'albo pretorio comunale per un periodo non inferiore a quindici giorni.

#### Art. 7.

La tassa è pagata in tre rate uguali nei primi dieci giorni del mese di febbraio, aprile e giugno 1920.

Le quote inferiori a lire venti devono però essere pagate in unica soluzione alla scadenza del mese di aprile 1920.

#### Art. 8.

Il prodotto dell'imposta, diminuito degli aggi spettanti all'esattore, è devoluto per cinque sesti allo Stato.

L'altro sesto è devoluto ai Comuni, in conto della cessione,

che viene da essi fatta, delle somme riscosse, durante l'esercizio finanziario 1919-20, a titolo di addizionali governative sulle bevande vinosi e sulle carni, istituite coi decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, allegato C e 28 aprile 1919, n. 551.

La quota assegnata ai Comuni sul prodotto della tassa rimane per intero ai Comuni stessi, anche quando essa venga a rappresentare un provento superiore a quello delle riscossioni effettuate durante l'esercizio finanziario 1919-20 per le addizionali governative sopra mentovate. Ai comuni, invece che, dalla quota ad essi riservata sul prodotto dell'imposta istituita col presente decreto, ricaveranno un provento inferiore a quello reso dalle predette addizionali sarà corrisposta la differenza fra i due proventi mediante pagamento della corrispondente somma a carico del bilancio del Ministero delle finanze. Su tale credito potranno essere concesse anticipazioni ai Comuni, salvo conguaglio a liquidazione ultimata.

Restano a carico dei Comuni le spese di accertamento dell'imposta.

#### Art. 9.

La riscossione dell'imposta è affidata agli esattori delle imposte dirette secondo le norme e i procedimenti speciali del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e del regolamento 10 luglio 1902, n. 296, e col privilegio stabilito nell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

Per la riscossione delle imposte dirette e così pure la multa di mora del 4 o/o sulle somme non versate alle prescritte scadenze.

Le somme dovute allo Stato ed ai comuni sono dall'esattore versate, nelle proporzioni indicate all'articolo precedente, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale o alla cassa del Comune entro cinque giorni successivi a quelli della scadenza di ciascuna rata.

Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuta allo Stato ed ai Comuni la multa del 4 o/o, e per il recupero di

esse e delle multe potrà procedersi sulla cauzione prestata dall'esattore, a termini del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e del relativo regolamento, con le norme ivi stabilite.

Art. 10.

Dal giorno della presentazione denuncia prescritta dall'art. 3 e sino a che non sia eseguita la verificaione di cui all'art. 4 i produttori non possono asportare mosto o vino della raccolta 1919 che dopo averne fatta dichiarazione al Municipio.

La dichiarazione al Municipio deve farsi anche per le spedizioni di mosti che si effettuino immediatamente dopo la pigiatura delle uve e prima che sia presentata la denuncia di cui sopra. In questo caso l'imposta sarà liquidata sulla quantità del mosto secondo l'accertamento che dovrà esserne fatto dagli agenti prima o all'atto della spedizione.

Art. 11.

Durante il periodo della vinificazione gli agenti dell'Amministrazione governativa e comunale hanno facoltà di entrare nei locali dove si effettui la pigiatura delle uve, nonchè nelle cantine dei produttori, per la vigilanza e per quelle constatazioni che abbiano attinenza con la liquidazione dell'imposta.

A tale effetto deve essere lasciato ai detti agenti libero accesso in quei locali, di giorno, e, nei casi di necessità ed urgenza anche di notte. Per accedervi in tempo di notte, gli agenti dovranno però essere assistiti da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per l'esatta osservanza dell'art. 2 gli agenti esercitano la vigilanza di cui sopra anche sulle cantine e sui locali di vendita dei produttori e negozianti di vino, all'ingrosso od al minuto.

Art. 12.

E' punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta in conformità dell'art. 62 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sui dazi interni di consumo, chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre il vino al pagamento dell'imposta dovuta.

Alla stessa pena sono soggetti il produttore ed il negoziante di vino all'ingrosso ed al minuto, che siano trovati in possesso di vino non dichiarato, o quando nelle verificazioni si accerti una quantità di vino maggiore della dichiarata, oltre la tolleranza del cinque per cento.

Ogni altra infrazione al presente decreto è punita con ammenda da 10 a 20 lire.

Art. 13.

Le contravvenzioni al presente decreto sono accertate dagli agenti comunali, da quelli del corpo della R. guardia di finanza, e da qualsiasi altro agente di polizia giudiziaria e sono definite nei modi e termini stabiliti nel testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sui dazi interni di consumo.

I vini, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione sono posti sotto sequestro a garanzia dell'Amministrazione per il pagamento dell'imposta, delle multe e spese dovute dai contravventori, con prevalenza ad ogni altro creditore

Art. 14.

E' demandato agli intendenti di finanza di vigilare e di provvedere a quanto possa occorrere per la retta applicazione del presente decreto.

Contro l'operato dei sindaci, dei funzionari e degli agenti governativi e comunali che siano comunque intervenuti nelle operazioni di accertamento dell'imposta è ammesso ricorso all'intendente di finanza della Provincia, il quale decide definitivamente, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

Il ricorso non sospende le operazioni di accertamento e la riscossione dell'imposta, salvo i rimborsi che si riconoscano dovuti a contestazione definitiva.

Art. 15.

Nei Comuni che riscuotono i dazi di consumo per appalto, l'applicazione del presente decreto, previ accordi tra Comuni ed

appaltatori, può essere demandata agli impiegati ed agenti al servizio degli appaltatori.

In tal caso gli impiegati ed agenti degli appaltatori si intendono parificati, a tutti gli effetti del presente decreto, agli impiegati od agenti comunali e ne esercitano le relative attribuzioni.

Art. 16.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS —  
VISOCCHI.

136. **Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette.** (D. R. 17 Agosto 1919 n. 1417 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 Settembre 1919 n. 213)

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 29 giugno 1902, n. 281, delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1819; (1)

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1918 e fino al 31 dicembre 1920 sarà ogni anno corrisposto dallo Stato agli esattori delle imposte

(1) V. pag. 35. B. A. 1919.

dirette un compenso straordinario uguale alla somma complessiva degli aggi liquidata in loro favore nell'anno 1915.

Detto compenso sarà elevato al doppio dell'aggio liquidato nello stesso anno 1915 per quegli esattori, che non hanno un carico di ruoli superiore alle lire centomila e che non percepiscono un aggio superiore, al 2° 10.

Agli esattori che assunsero l'appalto senza corrispettivo di aggio, sarà liquidato il compenso tenendo per base l'aggio più basso convenuto nella Provincia.

#### Art. 2.

E' fatto obbligo agli esattori di stabilire gli stipendi, compensi e salari dei loro dipendenti impiegati e messi in misura adeguata alle attuali esigenze della vita nei singoli Comuni,

La definizione di ogni divergenza fra gli esattori ed i loro dipendenti circa la misura degli stipendi e salari è demandata all'intendente di finanza, la decisione del quale sarà inappellabile.

#### Art. 3.

Per ottenere il compenso gli esattori dovranno farne domanda all'intendente di finanza, sulla prescritta carta da bollo, entro il 31 ottobre di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce il compenso stesso.

#### Art. 4.

L'obbligo dell'anticipazione degli stipendi e salari, di cui all'art. 29 dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, nei modi ivi definiti e nei limiti fissati dal decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 129, è esteso anche al pagamento delle indennità caro-viveri stabilite o che saranno stabilite a favore delle persone contemplate nel detto articolo.

#### Art. 5.

Agli esattori delle imposte dei Comuni già invasi dal nemico, ovvero sgombrati per esigenze militari, sarà corrisposto dallo Stato, a titolo di risarcimento dei danni subiti e dei lucri man-



cati, un compenso uguale alla metà dell'aggio, che in virtù di legge e dei contratti di appalto sarebbe stato liquidato sulle riscossioni loro affidate nel 1917.

Art. 6.

Il compenso, di cui al precedente articolo, sarà commisurato in proporzione del tempo pel quale non è stata eseguita la riscossione e gl'interessati, per ottenerlo, dovranno farne domanda entro il 31 dicembre 1919 alla competente intendenza di finanza, alla quale inoltre gli esattori dei Comuni già occupati dal nemico dovranno esibire un certificato del sindaco, attestante se e quali riscossioni abbiano essi eseguite durante l'occupazione e se e con quale aggio siano stati retribuiti.

Le intendenze nel liquidare il compenso terranno conto in detrazione di quanto sulla base del detto certificato del sindaco già risultasse percepito dall'esattore.

Art. 7.

Agli esattori dei comuni già invasi o sgombrati i quali ne iacciano domanda, potrà essere concessa dal prefetto la prosecuzione dell'appalto fino al 31 dicembre 1932 alle stesse condizioni vigenti alla data del presente decreto.

Il prefetto provvederà, dopo avere sentito il parere dell'intendenza di finanza, anche quando non vi sia il consenso del Comune, sulla chiesta prosecuzione, tenendo conto però in ciascun caso delle circostanze di fatto, che nell'interesse del richiedente e del Comune, sulla chiesta prosecuzione, tenendo conto però in ciascun caso delle circostanze di fatto, che nell'interesse del richiedente e del Comune stesso possono consigliare o meno la conferma del contratto.

Art. 8.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1819, sono abrogati.

## Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

TEDESCO.

137. **Imposta sui vani.** (D. L. 12 Giugno 1919 n. 1463 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 settembre 1919 n. 210).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

Iv virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico

I Comuni nei quali sia applicata l'imposta sul valore locativo, potranno assoggettare all'imposta istituita con l'art. 1 del decreto 13 febbraio 1919 n. 156 (1) quei vani che all'imposta preesistente non siano assoggettati nè assoggettibili e che si trovano dal predetto decreto contemplati come imponibili.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMMASO DI SAVOIA

COLOSIMO—MEDA

138. **Esecuzione di opere igieniche - Proroga di termini** (D. R. 3 Agosto 1919 n. 1461 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 Settembre 1919 n. 210).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Veduto il decreto 1° agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni di carattere transitorio per sollecitare la esecuzione di opere igieniche;

Veduti i decreti 13 luglio 1916, n. 932, 1° luglio 1917, n.

(1) V. pag. 53.

1108, e 26 maggio 1918, n. 783, coi quali venne rispettivamente prorogato al 30 giugno 1917, al 30 giugno 1918 ed al 30 giugno 1919 il termine stabilito nell'articolo 9 del decreto 1° agosto 1915;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora di un anno le anzidette disposizioni:

Sentito ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, già protratto al 30 giugno 1917 col decreto 13 luglio 1916, n. 932 al 30 giugno 1918 col decreto 1° luglio 1917, n. 1108, ed al 30 giugno 1919 col decreto 26 maggio 1918 n. 783 è prorogato fino al 30 giugno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

OITI—TEDESCO—PANTANO

139. **Circoscrizioni dei collegi elettorali politici.** (D. R. 10 settembre 1919 n. 1576 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 settembre 1919 n. 216).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le prossime elezioni generali politiche, le circoscrizioni dei collegi elettorali e le designazioni dei rispettivi capoluoghi sono stabilite nell'unita tabella, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministero proponente.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

*Tabella* delle circoscrizioni dei collegi elettorali e designazione dei rispettivi Capoluoghi per le prossime elezioni generali politiche (art. 127 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

Circoscrizione del collegio

1. Provincia di Alessandria, capoluogo Alessandria, numero dei deputati 13.
2. Provincie di Ancona e di Pesaro Urbino, capoluogo Ancona, numero dei deputati 9.
3. Provincia di Aquila, capoluogo Aquila, numero dei deputati 7.
4. Provincia di Avellino, capoluogo Avellino, numero dei deputati 7.
5. Provincia di Bari, capoluogo Bari, numero dei deputati 12.
6. Provincia di Bergamo, capoluogo Bergamo, numero dei deputati 7.
7. Provincia di Bologna, capoluogo di Bologna, numero dei deputati 8.
8. Provincia di Brescia, capoluogo di Brescia, numero dei deputati 8.
9. Provincia di Cagliari, capoluogo di Cagliari, numero dei deputati 7.
10. Provincia di Caltanissetta, capoluogo di Caltanissetta, numero dei deputati 5.
11. Provincie di Campobasso e di Benevento, capoluogo Campobasso, numero dei deputati 11.
12. Provincia di Caserta, capoluogo Caserta, numero dei deputati 13.
13. Provincia di Catania, capoluogo Catania, numero dei deputati 10.
14. Provincia di Catanzaro, capoluogo Catanzaro, numero dei deputati 8.
15. Provincia di Chieti, capoluogo Chieti, numero dei deputati 6.

16. Province di Como e di Sondrio, circondario, di Como numero dei deputati 11.
17. Provincia di Cosenza, capoluogo Cosenza, numero dei deputati 8.
18. Provincia di Cremona, capoluogo Cremona, numero dei deputati 5.
19. Provincia di Cuneo, capoluogo Cuneo, numero dei deputati 12.
20. Province di Ferrara e di Rovigo, capoluogo Ferrara, numero dei deputati 8.
21. Provincia di Firenze, capoluogo Firenze, numero dei deputati 14.
22. Provincia di Foggia, capoluogo Foggia, numero dei deputati 6.
23. Province di Genova e di Porto Maurizio, capoluogo Genova, numero dei deputati 17.
24. Provincia di Girgenti, capoluogo Girgenti, numero dei deputati 6.
25. Provincia di Lecce, capoluogo Lecce, numero dei deputati 10.
26. Province di Lucca e di Massa Carrara, capoluogo Lucca numero, dei deputati 8.
27. Province di Macerata e di Ascoli Piceno, capoluogo Macerata, numero dei deputati 8.
28. Provincia di Mantova, capoluogo Mantova, numero dei deputati 5.
29. Provincia di Messina, capoluogo Messina, numero dei deputati 8.
30. Provincia di Milano, capoluogo Milano, numero dei deputati 20.
31. Provincia di Napoli, capoluogo Napoli, numero dei deputati 17.
32. Provincia di Novara, capoluogo Novara, numero dei deputati 12

33. Provincia di Padova, capoluogo Padova, numero dei deputati 7.
34. Provincia di Palermo, capoluogo Palermo, numero dei deputati 12.
35. Provincie di Parma, di Modena, di Piacenza e di Reggio Emilia, capoluogo Parma, numero dei deputati 19.
36. Provincia di Pavia, capoluogo Pavia, numero dei deputati 8.
37. Provincia di Perugia, capoluogo Perugia, numero dei deputati 10.
38. Provincie di Pisa e di Livorno, capoluogo di Pisa, numero dei deputati 7.
39. Provincia di Potenza, capoluogo Potenza, numero dei deputati 10.
40. Provincie di Ravenna e di Forlì, capoluogo Ravenna, numero dei deputati 8.
41. Provincia di Reggio Calabria, capoluogo Reggio Calabria, numero dei deputati 7.
42. Provincia di Roma, capoluogo Roma, numero dei deputati 15.
43. Provincia di Salerno, capoluogo Salerno, numero dei deputati 10.
44. Provincia di Sassari, capoluogo Sassari, numero dei deputati 5.
45. Provincie di Siena, di Arezzo, di Grosseto, capoluogo Siena, numero dei deputati 10.
46. Provincia di Siracusa, capoluogo Siracusa, numero dei deputati 6.
47. Provincia di Teramo, capoluogo Teramo, numero dei deputati 5.
48. Provincia di Torino, capoluogo Torino, numero dei deputati 19.
49. Provincia di Trapani, capoluogo Trapani, numero dei deputati 5.

50. Provincia di Treviso, capoluogo Treviso, numero dei deputati 7.

51. Provincie di Udine e di Belluno, capoluogo Udine, numero dei deputati 12.

52. Provincia di Venezia, capoluogo Venezia, numero dei deputati 6.

53. Provincia di Verona, capoluogo Verona, numero dei deputati 7.

54. Provincia di Vicenza, capoluogo Vicenza, numero dei deputati 7.

Numero totale dei collegi 54.

Numero totale dei deputati 508.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro dell'interno — NITTI*

140. **Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni e delle Provincie.**  
(R. D. 7 Settembre 1919 n. 1632 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 Settembre 1919 n. 222).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni mutui speciali per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertati o accertabili al 31 Dicembre 1918.

Tali mutui saranno concessi alle condizioni del D. L. 27 ottobre 1918 n. 1770 (1). Ai mutui di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del 2.º e 3.º comma dell'articolo 1 dell'altro D. L. 21 Dicembre 1916 n. 1856. (2)

La differenza fra l'interesse di favore e quello normale sarà

---

(1) Pag. 270 B. A. 1918.

(2) Pag. 37 B. A. 1917

corrisposta alla Cassa Depositi e Prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del M. del Tesoro.

Art. 2.

L'articolo precedente si applica anche al fabbisogno anteriore o posteriore al 31 Dicembre 1918, dei Comuni e della Provincia per la corrisponsione degli aumenti di stipendio al personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 del D. L. 10 Febbraio 1918 n. 107. (1)

Art. 3.

Il provento dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, di cui ai D. L. 31 Agosto 1916 n. 1090 all. c (2) e 28 Aprile 1918 n. 551 (3) riscosse durante l'esercizio finanziario 1919-20 sarà dallo Stato corrisposto ai Comuni, al netto dell'aggio di esazione, nella forma che verrà stabilita con successivo nostro decreto,

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 7 Settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — TEDESCO

---

(1) Pag. 54 B. A. 1918

(2) Pag. 280 B. A. 1916

(3) Pag. 129 B. A. 1918



141. **Provvedimenti per impedire la diffusione dell'afta epizootica.**  
(D. P. 22 settembre 1919).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Considerato che l'attuale libertà di commercio ha facilitato la diffusione dell'afta epizootica, la cui comparsa è ora già segnalata di nuovo in parecchi Comuni della Provincia;

Riconosciuta la necessità di disciplinare il movimento del bestiame, conciliando le esigenze commerciali con quelle di tutela del patrimonio zootecnico, allo scopo di circoscrivere i focolai infettivi nei loro attuali centri di sviluppo;

Considerata la imprescindibile necessità di sottoporre a rigoroso controllo sanitario il bestiame di importazione nei singoli Comuni e specialmente in occasione di fiere e mercati;

Visti art. 23, 25, 26, 17 e 19 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 N. 533;

Visti gli art. 125 e 193 del T. U. delle leggi sanitarie del 1° agosto 1907 N. 636.

Ordinua

1.° Chiunque intenda trasferire per via ordinaria o per ferrovia da un Comune all'altro della Provincia o fuori Provincia animali bovini, bufalini, ovini, caprini e suini deve munirsi di apposito certificato veterinario comprovante che gli animali stessi non presentano manifestazioni riferibili all'afta epizootica o ad altre malattie infettive.

Il certificato veterinario sarà valido soltanto se sarà rilasciato con le modalità di cui all'art. 23 del Regolamento di polizia Veterinaria del 10-5-1914 N.° 533 per la spedizione degli animali in ferrovia. Pel trasferimento per via ordinaria la durata della validità del certificato sarà indicata sul certificato stesso del Veterinario che lo rilascia, tenendo conto della distanza intescedente tra il Comune di partenza e quello di destinazione degli animali.

Per la monticazione e per la demonticazione del bestiame saranno osservate le disposizioni degli art. 25 e 26 del suindicato regolamento di polizia veterinaria, per cui i proprietari ed i conduttori oltre a munirsi del certificato di sanità conforme al mod. 6 di detto regolamento, dovranno, dieci giorni prima della partenza o del ritorno degli animali, presentare al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova, domanda su apposito modulo (v. mod. 5 annesso al ripetuto regolamento) indicante il numero, la specie ed il luogo di destinazione degli animali o l'itinerario da percorrere.

I Capistazioni della Provincia non accetteranno al carico animali non scortati da regolare certificato di sanità. Pel rilascio di detti certificati sono autorizzati tutti i veterinari comunali o consorziali della Provincia.

Art. 2. Chiunque impòrti nella Provincia — per via ordinaria — animali delle specie suindicate, deve, all'atto dell'arrivo nel territorio di questa Provincia, informarne l'autorità locale, esibendo ad essa i necessari documenti comprovanti la provenienza e lo stato sanitario degli animali. L'autorità comunale, in caso d'inosservanza alla suindicata disposizione, impedirà il transito degli animali fino a quando il conducente non farà accertare da un veterinario di questa Provincia lo stato sanitario degli animali stessi.

Art. 3. Per l'importazione per ferrovia del bestiame delle specie suindicate, saranno osservate le seguenti norme:

a) il destinatario degli animali, con regolare domanda, dovrà chiedere alla Prefettura, almeno un giorno prima dell'arrivo di detti animali; il permesso di scarico, indicando nella domanda il Comune di provenienza e quello di destinazione, degli animali stessi, nonchè il numero e la specie di essi;

b) pel trasferimento di detti animali dalle adiacenze dello scalo ferroviario alla località di destinazione, il conducente dovrà munirsi di un certificato del veterinario provinciale che comprovì la immunità e la provenienza degli animali. A tal fine alla do-

manda di cui alla suindicata lettera a) sarà alligata una cartolina vaglia intestata al Tesoriere Provinciale, del valore corrispondente alla misura delle indennità spettanti al Veterinario Provinciale per la visita superlocale.

In mancanza del veterinario Provinciale sarà all'occorrenza designato di volta in volta dalla Prefettura altro veterinario.

c) i capi-stazione della Provincia segnaleranno con ogni sollecitudine alla Prefettura, l'arrivo del bestiame, indicando le generalità del destinatario e il Comune di residenza dello stesso, nonchè il numero e la specie degli animali che saranno scaricati.

Art. 4. In occasione di fiere e mercati nei Comuni, pei quali non siano state emanate disposizioni speciali, i Sindaci provvederanno alla relativa vigilanza zoiatrica nei modi prescritti dagli art. 17 e 18 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 N. 533. Il veterinario che sarà incaricato di detta vigilanza dichiarerà di assumere la responsabilità del servizio. Detta dichiarazione sarà trasmessa alla Prefettura almeno tre giorni prima della fiere o dei mercati. In caso di inadempienze alle predette disposizioni le fiere ed i mercati son fin da ora sospesi a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 del Regolamento di polizia veterinaria in vigore.

I Sindaci dei Comuni della Provincia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore alla data della sua pubblicazione. La sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute è affidata, a ciascuno entro i limiti di competenza e di giurisdizione, al Medico Provinciale, al Veterinario Provinciale, ai Sindaci, agli ufficiali sanitari ai veterinari comunali, ai capi stazione, ai RR. CC. ai funzionari ed agli agenti a servizio della Provincia e dei Comuni della Provincia. Le infrazioni saranno rilevate dai suindicati funzionari ed agenti con le modalità di cui al paragrafo XXI delle istruzio-

ni annesse al Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 N. 533.

I contravventori saranno puniti a senso dell'art. 75 del suindicato regolamento.

Salerno, 22 settembre 1919

*Il Prefetto* — **Châtelain**

142. **Obbligatorietà delle coltivazioni alimentari.** (D. P. 22 Settembre 1919 n. 4956).

*Il Prefetto della provincia di Salerno*

Visto il proprio precedente decreto 14 agosto c. a., relativo alla obbligatorietà della coltivazione dei cereali e tuberi commestibili;

Vista la circolare 17 corrente n. 24793 del Ministero per l'Agricoltura;

Sentita la Commissione Provinciale;

Decreta

I proprietari e conduttori di aziende agricole a superficie totale, complessivamente superiore a 50 ettari, sono obbligati a far pervenire a questa Prefettura, non più tardi del 15 ottobre p. v. la denuncia, su apposito modulo, del piano colturale che essi intendono di seguire nell'annata granaria 1919-20.

Dalla denuncia dovrà risultare la superficie complessiva del fondo o dei fondi, quella della parte seminativa, prativa o pascoliva, e quella che effettivamente verrà posta a coltivazione, e che dovrà comprendere le zone di maggiore fertilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio degli Annunzi legali della Provincia.

Sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 del D. L. 6 maggio 1917 N. 740.

Salerno, 22 Settembre 1919.

*Il Prefetto* — CHATELAINE

**b) Circolari**

143. **Varietà di forme e tipi di pane** (C. P. 15 settembre 1919 n. 4738 diretta ai Sindaci).

Per l'esecuzione nella rispettiva giurisdizione comunico il seguente telegramma del Sottosegretariato dei Consumi:

« Informo Vossignoria che in conseguenza dell'aumento del prezzo di cessione del grano fermo restando sia il nuovo prezzo che i contingentamenti vigenti per provincia e Comuni consento che comuni possono autorizzare varietà di forma e tipi di pane anche varietà di prezzi per vari tipi. Ciò allo scopo di fare gravare in minor misura l'aumento di prezzo sulle classi meno abbienti. Perciò occorre che comuni che vogliono valersi di tale facoltà sappiano disciplinare equamente la proporzione fra i vari tipi e i vari prezzi per modo che la media corrisponda al prezzo normale del pane che è conseguenza del nuovo prezzo del grano. Prego Vossignoria portare quanto sopra a conoscenza Consorzio prov. approvvigionamento e comuni ragguagliandomi dei provvedimenti che saranno adottati. »

*Il Prefetto — Châtelain*

144. **Censimento degli orfani di guerra.** (Circolare del Ministero dell'Interno 4 agosto 1919 n. 26700 diretta ai Prefetti).

Compite vittoriosamente le operazioni belliche è venuta a cessare la causa generale del progressivo aumento degli orfani di guerra, e di coloro che sono ad essi equiparati.

Ciò posto, debbono ora i Comitati provinciali procedere, senza indugio, allo assestamento statistico degli orfani di guerra che è indubbiamente, condizione essenziale per la applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Anzitutto, non si ravvisa la necessità di tenere ulteriormente distinti negli elenchi comunali e provinciali i figli dei dispersi dagli orfani di guerra propriamente detti. Col ritorno dei militari

prigionieri, molti, che furono dichiarati dispersi, sono stati ritrovati; e di altri si è potuto accertare la morte. Occorre, pertanto, che i Comitati provinciali provvedano subito agli accertamenti relativi; nei modi indicati dell'art. 6, cap. 1°, del regolamento 30 giugno 1918, n. 1044, ed eseguano le conseguenti variazioni nell'elenco provinciale.

Per quei dichiarati dispersi, che non risultano tornati, e dei quali non si è potuto accertare la morte, i Comitati provinciali provvederanno ugualmente ad iscrivere i figliuoli nella categoria orfani di guerra propriamente detti, avvertendo che tale qualifica s'intende fatta esclusivamente ai fini dell'assistenza, e senz'alcun pregiudizio degli effetti giuridici, derivanti dai principii e dalle norme disciplinanti l'assenza nel diritto civile italiano.

Variazioni possibili all'elenco, oltre quelle derivanti dall'applicazione del citato articolo 2 del regolamento, potranno verificarsi nei seguenti motivi:

a) iscrizione di orfani di guerra, nei quali sono state omesse le denunce, o segnalazione al Comune, o al Comitato provinciale;

b) iscrizione di orfani, o figli minorenni di invalidi, provenienti da altre provincie, o immigrati all'estero;

c) cancellazioni per erronea iscrizione;

d) idem per morte dell'iscritto;

e) idem per ritorno del genitore dichiarato disperso;

f) idem per trasferimento in altra provincia, o per emigrazione;

g) per raggiunta maggiore età, fatta eccezione per quelli indicati alla lettera B dell'articolo 2 della legge.

Per tutti i casi in cui le variazioni predette si verificano, alla indicazione numerica dei prospetti bimestrali, che si trasmettono al Ministero, le SS. LL. vorranno aggiungere, nella colonna « annotazioni », l'indicazione del motivo della variazione.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici municipali, e di curare che siano ai medesimi sollecita-

mente comunicate tutte le variazioni, direttamente disposte dal Comitato provinciale, conformemente a quanto fu già prescritto con la circolare 13 maggio 1919, n. 26700-VII-A.

I detti prospetti dovranno essere sempre inviati alla scadenza bimestrale.

*Pel Ministro — GRASSI*

145. **Passaporti per la Repubblica Argentina.** (C. P. 29 settembre 1919 n. 981 diretta ai sindaci).

Per opportuna intelligenza comunico che, per disposizione del Governo Argentino, tutti i passeggeri, senza distinzione di classe, che si recano in quella Repubblica, oltre il passaporto ed i tre certificati, penale, sanitario, e quello attestante che l'espatriante non abbia mai esercitato la mendicizia, debbono presentarne un quarto, emesso dalle Autorità del domicilio o del Consolo italiano competente, se trovinsi allo estero, col quale si dichiara la loro idoneità al mestiere, professione od industria, che esercitano.

Questo certificato deve essere vistato gratuitamente dal Consolato Argentino, nella circoscrizione del quale gli interessati risiedono, o da quello del posto d'imbarco, ed è obbligatorio, per tutti i passeggeri partiti dall'Europa e che giungeranno in Argentina sessanta giorni dopo il 10 luglio scorso.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

146. **Invio di operai a Treviso.** (C. P. 19 settembre 1919 n. 952 diretta ai Sindaci).

Prefettura Treviso ha segnalato al Ministero l'arrivo in quella Provincia da tutte le parti del Regno di numerosi operai che privi mezzo ed essendo mano d'opera locale esuberante debbono subito essere rimpatriati spese Stato. Anche fini ordine pubblico pregasi SS. LL. sconsigliare suddetti lavoratori recarsi dette provincie.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

147. **Trasporto di uve e mosti.** (Circolare Prefettura 27 settembre 1919 n. 20139 diretta ai Sindaci).

Con preghiera di darne notizia a chi possa avervi interesse si comunica la seguente Circolare del Ministero di Agricoltura:

« La preoccupante deficienza di carbone e la scarsezza di carri ferroviari, rendono questo anno, più che mai, difficile lo svolgimento dei trasporti, nè è da sperare in suo miglioramento per la prossima vendemia. Occorrerà, quindi, limitare, per quanto più è possibile, i trasporti delle uve e dei mosti.

D'intese con le Cattedre ambulanti di agricoltura di cotesta provincia e con la locale Camera di Commercio, pregola perciò con l'urgenza che il caso richiede, far azione efficace presso codesti viticoltori industriali e commercianti affinchè nella prossima vendemmia, venga dato il più largo impulso alla vinificazione delle uve del posto, per trasportare, quindi il vino in un periodo di tempo più lungo evitando, così, che ne soffrano i trasporti più urgenti interessanti gli approvvigionamenti alimentari e quelli di altri prodotti non facilmente trasportabili.

E ciò, oltre che nell'interesse generale dell'economia del Paese, anche in quello particolare dei produttori e commercianti ».

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

148. **Regolamento di polizia veterinaria del 10. Maggio 1914 N.º 533.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 Settembre 1919 N. 22331 diretta ai sindaci).

Per regolarizzare il servizio di denunce e di statistica sullo stato sanitario del bestiame e per circoscrivere la epizoozia nei loro primi centri di sviluppo, prego la S. V. di disporre la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute negli art. 6 e 40 del Regolamento di polizia veterinaria approvata con R. D. del 10-5-1914 N.º 533 e nei paragrafi IV e XX, delle istruzioni annesse a detto Regolamento, circa la immediata comunicazione



alla Prefettura delle singole denunce e circa l'invio sul termine prescritto dei bollettini sanitari, settimanale e mensili, del bestiame.

Per la esatta compilazione di detti bollettini ricordo che le notizie contenute in ciascuno di essi debbono corrispondere con quelle contenute nei Bollettini precedentemente trasmessi, in modochè i numeri riportati nelle colonne dei singoli bollettini circa i pascoli o gli animali rimasti infetti dai mesi precedenti, siano eguali a quelli indicati nelle colonne dei bollettini precedentemente trasmessi, riguardanti i pascoli o gli animali che rimasero infetti in ciascun mese.

Ricordo infine che i suindicati bollettini debbono essere trasmessi alla Prefettura, nei termini prescritti, indipendentemente dalle comunicazioni che debbono essere fatte dalla S. V. per ciascuna denuncia di casi di malattie epizootiche.

Attendo un cenno di ricevuta con l'assicurazione che codesto Ufficio è provvisto del suindicato Regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. D. del 10-5-1914, N.° 533.

*P. Il Prefetto*—FALLETTI

149. **Profilassi della dissenteria.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 settembre 1919 n. 22454 diretta ai Sindaci).

Essendosi manifestata in qualche Comune della Provincia la dissenteria sia in forma sporadica che in forma epidemica ricordo alle S. V. che tutti i casi di detta infezione debbano essere denunziati per telegramma. Le misure da attuarsi sono le seguenti: 1.°) l'isolamento degli ammalati; 2.°) la disinfezione delle feci con latte di calce; 3.°) la disinfezione delle biancherie, delle stoviglie e degli oggetti che servono per l'ammalato; 4.°) la continua disinfezione delle mani delle persone che assistono gl'infermi; 5.°) proibire che le feci, le urine e le acque di lavatura delle biancherie, delle stoviglie siano gittate sulla strada; 6.°) disporre ove il Comune manchi di fognature pubbliche e domestiche la costruzione di latrine da campo per deporvi le acque lu-

ride; 7.º) disinfezioni bigiornaliere con le latte di calce delle dette latrine; 8.º proibire la concimazione dei campi con le feci. 9.º) disinfezioni ove occorra delle acque delle cisterne e dei pozzi con la calce e col tachiolo; 10.º) Sorveglianza sulla condotta dell'acqua potabile, sulla vendita del latte (escludendo dal consumo il latte munto da convalescenti di dissenteria o da individui che hanno avuto contatto con l'ammalato) sulla vendita delle verdure, delle frutta, ecc. 11.º) Accurata pulizia stradale e rapida rimozione delle immondizie; 12.º) sorveglianza sui pubblici lavatoi, disponendo che le biancherie prima di essere lavate siano disinfettate con soluzione di sublimato corrosivo al 2/1000 e proibire che le acque servono per irrigazione dei campi; 13.º) dettare norme di psofilassi individuali.

Essendovi la possibilità della presenza di portatori del bacillo dissenterico sarebbe necessario che diverse delle norme sopra enunciate venissero senz'altro applicate prima della manifestazione dei casi. Vorranno comunicare copia della presente ai Sigg. Ufficiali Sanitari che dovranno accusare ricezione a questo Sig. Medico Provinciale e avvertire i signori medici liberi esercenti di denunciare i casi anche sospetti e trasmettermi con tutta puntualità il bollettino settimanale dei decessi.

Attendo formale assicurazione dell'adempimento.

*p. Il Prefetto* — FALLETTI

Adunanza del 25 settembre 1919

Presidenza: *Prefetto* COMM. CHÂTELAIN

*Amalfi* — Prestito L. 45334.17 per pagamento indennità caro-viveri al personale municipale, approva.

*Salerno* — Rimunerazione L. 1000 all'aiuto Cancelliere di Pretura Sig. D'Arienzo Luigi, ordinanza.

*Salerno* — Liquidazione pensione al brigadiere delle Guardie municipali, ordinanza.

*Rocccadaspide* — Servizio di vettura in economia, rinviata.

*Salerno* — Sussidio L. 100 all'avventizio Quinto, approva.

*Petina* — Regolamento tassa cani, approva.

*Amalfi* — Modifica regolamento personale municipale, approva condizionatamente.

*Giffoni V. P.* — Acquisto titoli debito pubblico, approva.

*S. Arsenio* — Mutuo L. 20763 per caro-viveri al personale municipale, approva.

*Laurino* — Taglio bosco Valle del Lago, approva.

*Postiglione* — Abbuono prezzo di aggiudica del bosco Selva e Selvacchia, ordinanza.

Adunanza del 2 ottobre 1919

Presidenza: *V. Prefetto* CAV. FALLETTI

*Giffoni Valle Piana* — Bilancio 1919, approva.

*Celle Bulgheria* — Godimento sessenni al Segretario Comunale approva.

*Roccapiemonte* — Nuova tariffa daziaria, approva.

*Mercato Sanseverino* — Transazione lite ex ricettizie Spiano, approva.

*Bellosguardo* — Bilancio 1919, approva.

*Rutino* — Servizio pubblica illuminazione a petrolio, approva.

*Sarno* — Mutuo per pagamento indennità caro-viveri al personale municipale, approva.

*Eboli* — Mutuo lire 10000 a pareggio bilancio, approva.

*Sicignano* — Regolamento tassa sulle vetture, approva.

*Pisciotta* — Idem id. cani, approva.

*Sicignano* — Vendita all'asta del frutto castagneto Filo, approva.

*Oliveto Citra* — Bilancio 1919, approva.

*Centola* — Bilancio 1919, approva.

*Vallo* — Bilancio 1919, approva.

*Rocccadaspide* — Prestito L. 245000 per costruire rete fognatura, lavatoi e cessi, approva.

*Rocccadaspide* — Pagamento a Forziati Rosa per brecciamme fornito al Comune, approva.

- Rutino* — Bilancio 1919, approva.  
*Castel S. Lorenzo* — Bilancio 1919, approva.  
*Laurino* — Eccedenza tariffa bestiame, ordinanza.  
*Roccadaspide* — Tramutamento in nominativi titoli di rendita al latore, approva.  
*Cava dei Tirreni* — Bilancio 1919, ordinanza.  
*Baronissi* — sussidio 50 lire alla casa piccoli Salernitani, approva.  
*Atrani* — Mutuo L. 8500 caro-vivere, approva.  
*Cava Tirreni* — Mutuo caro vivere, approva.  
*Cava* — Assicurazione incendi, approva.  
*Serre* — Tariffa esercizio rivendita, approva.
- 

## **Sunto di atti ufficiali**

\* La « Gazzetta Ufficiale » del 24 settembre pubblica al Decreto N. 1660, col quale la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie, fino alla concorrenza della somma di lire 3 milioni, mutui, estinguibili in un periodo non eccedente i 50 anni, destinati all'acquisto di terreni e fabbricati, alla costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati e all'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

\* Con Decreto 3 luglio u. s. pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 26 Agosto è classificato fra le strade provinciali di Salerno il tratto della strada comunale che unisce la provinciale Umberto I alla stazione ferroviaria di Casalbuono della lunghezza di m. 500 circa.

Con D. L. 4 luglio 1919 n. 1239 sono stati stabiliti gli stipendi e le indennità di residenza per i maestri elementari.

### **Concorsi**

Con recente decreto sono stati banditi due concorsi per titoli: per 70 posti di consiglieri aggiunti in prova e per 50 posti di ragionieri in prova nelle Prefetture.

### **Di prossima pubblicazione**

**La nota di variazione al bilancio comunale pel 1920** con note legislative, prospetti, allegati ecc. a cura del Rag. Gabriele Marra.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## — SOMMARIO —

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

150. *Modificazioni al modo di pagamento e degli altri assegni vitalizi a carico dello Stato.* (R. D. 2 settembre 1919).
151. *Indennità mensile da corrispondersi al personale salariato dello Stato.* (R. D. 4 Settembre 1919).
152. *Validità delle patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di Segretario.* (R. D. 2 Ottobre 1919).
153. *Concorsi agli impieghi degli enti locali.* (R. D. 18 Settembre 1919).

#### b) Circolari

154. *Tariffa delle inserzioni nel foglio Annunzi legali.* (C. P. 18 Ottobre 1919).
155. *Divieto esportazione suini.* (C. P. 18 ottobre 1919).
156. *Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilanci 1920.* (C. P. 19 Ottobre 1919).
157. *Provvedimenti per gli impiegati degli enti locali.* (C. P. 28 ottobre 1919).

(Continua in copertina)

158. *Norme per il rimpatrio dei profughi.* (C. P. 28 ottobre 1919).  
159. *Sussidio ai sacerdoti.* (C. P. 28 ottobre 1919).  
160. *Bilanci Comunali 1920.* (C. P. 23 ottobre 1919).

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.*

#### COPERTINA

*Sunto di atti ufficiali. Comunicazione*

---

---

#### **Commissione Provinciale di Beneficenza**

Adunanza del 28 ottobre 1919

*Presidenza: V. Prefetto* CAV. FALLETTI

*Cava* — Congrega di Carità. Storno di fondi, approva

*Sarno* — idem. Denuncia nuova entrata per offerta volontaria, prende atto.

*Pagani* — Ospedale Tortora. Compenso Direttore per opera prestata durante il vaiuolo, approva.

*Sarno* — Congrega di Carità. Denuncia maggiore entrata, prende atto.

*Cetara* — idem. Prelevamento fondo riserva e storno, approva.

*Bracigliano* — C. S. M. Grazie. Storno di fondi, approva.

*Montecorvino Pugliano* — C. Sacramento. Caro-viveri Segretario, sacrestano, organista, approva.

*Salerno* — Orf. Umberto. Acquisto stoffe per abiti, tessuti per biancheria, approva.

*Siano* — Congrega di Carità. Aumento stipendio al Segretario, ordinanza.

*Campagna* — idem. Vendita di bottega alla strada Piazza, approva.

*Capaccio* — Congrega di Carità. Aumento di stipendio al Segretario e di salario all'inservente, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

150. **Modificazioni al modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi a carico dello Stato** (R. D. 2 settembre 1919 n. 1653 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1919 n. 227).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il pagamento degli assegni fissi ai pensionati dello Stato e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai danneggiati politici delle Province napoletane e siciliane, ed in genere a tutti coloro che godono assegni vitalizi a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome da esso dipendenti, potrà essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti e assegni postali istituito presso il Ministero delle poste e dei telegrafi con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

Agli effetti contabili del pagamento degli assegni vitalizi, il servizio stesso, di fronte al tesoro dello Stato, sta a rappresentare la massa dei pensionati e degli altri assegnatari.

#### Art. 2.

Gli impiegati in disponibilità, in aspettativa ed in posizione ausiliaria, i pensionati, i danneggiati politici, ed in generale coloro che godono assegni vitalizi di cui all'art. 1, saranno dispensati dall'obbligo di presentare il certificato di esistenza in vita per

la riscossione delle somme loro dovute, quando tale riscossione venga fatta direttamente dai creditori.

Saranno parimenti dispensati dal presentare il certificato di vedovanza o di stato libero le vedove e le orfane nubili provviste di pensione di reversibilità. All'atto della consegna del titolo di pagamento della pensione, le vedove e le orfane nubili o i rappresentanti di queste, se minorenni, dovranno firmare una dichiarazione dalla quale risulti che le vedove non sono passate ad altre nozze e che le orfane pensionate conservino lo stato libero. Le false dichiarazioni, oltre ad essere punibili a termini dell'art. 279 del Codice penale, danno luogo al ricupero delle somme percette indebitamente.

I pensionati residenti all'estero, per la riscossione dei loro assegni, dovranno produrre il certificato di vita.

#### Art. 3.

Gli ufficiali dello stato civile, in applicazione dell'art. 115 della legge 15 novembre 1865, n. 2602, potranno essere dichiarati personalmente responsabili delle mancate denunce di morte degli impiegati e pensionati di cui all'art. 1 residenti nei rispettivi Comuni, o di cambiamento di stato civile delle vedove e delle orfane nubili alle quali fu assegnata una pensione di reversibilità.

#### Art. 4.

Con successivi decreti dei ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi saranno dettate le norme per l'esecuzione del preesistente decreto, e saranno stabilite le epoche dell'applicazione graduale, nelle diverse Provincie del Regno, del nuovo modo di pagamento delle pensioni.

Gli stessi ministri avranno, in ogni tempo, facoltà di apportare alle dette norme quelle modificazioni che eventualmente fossero suggerite dall'esperienza, per il miglioramento e la semplificazione di questo servizio.



Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

151. Indennità mensile da corrispondersi al personale salariato dello Stato. (R. D. 4 settembre 1919 n. 1738 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 settembre 1919 n. 231.

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, (1) emanato in applicazione del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, concernente la determinazione della indennità mensile da corrispondersi al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1. maggio 1919 ed in aggiunta alla indennità di caro-viveri prevista del decreto ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, è concessa al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, una ulteriore indennità della specie fino ad un massimo:

a) del 40 per cento della sola quota di salario giornaliero attuale non eccedente le lire 5 per i celibi e le nubili, ovvero vedovi e vedove che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico;

b) del 60 per cento della sola quota di salario giornaliero attuale non eccedente le lire 5 per gli altri.

---

(1) V. pag. 270 B. A. 1918.

La indennità predetta per il personale di cui alle lettere a) e b) non potrà in niun caso eccedere rispettivamente le lire 50 e le lire 75 mensili.

Art. 2.

Questo decreto non è applicabile al personale contemplato nella tabella annessa all'indicato decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918, le cui condizioni economiche vennero migliorate con provvedimenti posteriori alla emanazione del decreto Ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, succitato.

Qualora peraltro detti miglioramenti sieno di importo inferiore alla indennità stabilita all'art. 1, sarà concessa la differenza.

Art. 3.

Con decreti del ministro del tesoro saranno iscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Questo decreto avrà vigore fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 4 Settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER

152. Validità delle potenti provvisorie per l'abitazione alle funzioni di segretario (R. D. 2 ottobre 1919 n. 1853 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1919, n. 245).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Veduti gli articoli 3 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, unico dei decreti Luogotenenziali 28 novembre 1915, n. 1740 e 21 maggio 1916, n. 682; 161 e 162 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico) e 72 e seguenti del relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità delle patenti provvisorie rilasciate ai termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, (1) e dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, è prorogata fino a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

Possono essere dichiarate definitive le patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciate ai termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744; e dell'art. unico (1.º comma, 1.ª parte) del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, quando i richiedenti si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1.º posseggano la licenza ginnasiale o tecnica;
- 2.º abbiano prestato, dopo conseguita la patente provvisoria, non meno di due anni di lodevole servizio in uffici comunali o provinciali nella qualità di segretario o di vice segretario;
- 3.º paghino la tassa di lire quaranta.

Art. 3.

La dichiarazione, di cui nell'articolo precedente è fatta dal prefetto della Provincia, nella quale l'aspirante presta od ha prestato l'ultimo servizio, su conforme parere del Consiglio di prefettura, e previo l'accertamento della esistenza delle condizioni fissate dall'articolo predetto.

La determinazione del prefetto è definitiva.

Art. 4.

Coloro che siano muniti di patenti provvisorie a norma del

(1) V. pag. 163 B. A. 1915.

1.º comma (2.ª parte) dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682 possono essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva, qual'ora si trovino nelle condizioni previste nel n. 2 dell'articolo 2 del presente decreto, da accertarsi in conformità di quanto dispone il successivo art. 3.

Art. 5.

Il prefetto, su conforme parere del Consiglio di prefettura, può rilasciare patenti definitive, senza l'esperimento degli esami, a coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 162 della legge comunale e provinciale (T. U. approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915 n. 148) ed abbiano prestato non meno di due anni di lodevole servizio con funzioni di concetto presso segreterie di Comuni e Provincie.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tutto l'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

153. **Concorsi agli impieghi degli enti locali** (D. R. 18 settembre 1919 n. 1825 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 15 ottobre 1919 n. 245).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420 (1) è abrogato.

---

(1) V. pag. 293. B. A. 1915.

## Art. 2.

I limiti di età stabiliti nei regolamenti organici in vigore alla data del presente decreto per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli enti locali sono elevati di quattro anni e non potranno essere ridotti sino a due anni dopo la pubblicazione della pace.

## Art. 3.

Nella graduatoria dei concorsi per gli impieghi degli Enti locali a parità di merito, avranno titolo di preferenza nel seguente ordine:

1. gli invalidi di guerra a norma dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 41;
2. gli orfani di guerra e i figli degli inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio in guerra o, comunque, per un fatto di guerra, rispettivamente a norma degli articoli 36 e 42 della legge 18 luglio 1917, n. 1148;
3. i decorati con medaglia d'argento ai valore militare o di marina nella presente guerra;
4. coloro che pel maggior tempo abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti in zona di guerra;
5. coloro che abbiano prestato per maggior tempo lodevole servizio presso pubbliche Amministrazioni.

## Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

## **Circolari b)**

154. **Tariffa delle inserzioni nel Foglio Annunzi Legali.** ( Circolare all Prefetto di Salerno 18 ottobre 1919 n. 25242 diretta ai sindaci).

Con R. D. 10 agosto N. 1728 sono state aumentate con decorrenza 1° ottobre le tariffe delle inserzioni del Foglio Annunzi Legali come segue: centesimi quaranta la linea per le prime pubblicazioni e centesimi trentacinque per quelle successive.

Tanto comunico per norma di cotesto ufficio.

*Il Prefetto — Châtelain*

155. **Divieto esportazione suini.** ( Circolare del Pretetto di Salerno 18 ottobre 1919 n. 5498 diretta ai sindaci).

Con decreto 16 settembre u. s. ii Sottosegretario di Stato agli approvvigionamenti e Consumi ha sottoposto al controllo del Prefetto la esportazione dalla Provincia dei suini ingrassati e magroni.

Per tanto l'esportazione dalla Provincia di detto bestiame è vietata, salvo speciali permessi da rilasciarsi da questo Ufficio.

Prego la S. V. di rendere tale disposizione di pubblica ragione, facendo curare la rigorosa osservanza mentre la prevengo che a senso dell'art. 4 del detto decreto, saranno emanate fra poco speciali istruzioni per la denuncia obbligatoria dei suini destinati all'ingrassamento.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

156. **Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilanci 1920.** ( Circolare del Prefetto di Salerno 19 ottobre 1919 n. 28428, diretta ai Capi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia di Salerno).

In conformità delle disposizioni emanate col D. L. 2 dicembre 1915 n. 1847 e 29 novembre 1917 n. 305, tuttora in vigore, le istituzioni pubbliche di beneficenza devono anche per 1920 compilare la nota di variazione al bilancio ultimo approvato.

Ricordo che la nota di variazione dovrà essere sempre corredata:

- a) del prospetto dimostrante l'avanzo e il disavanzo di amministrazione;
- b) dell'elenco dei titoli di rendita posseduti dall'ente;
- c) della copia della deliberazione, debitamente approvata, che aumenta lo stipendio o assegna l'indennità di caroviveri agli impiegati, avvertendo che lo stanziamento pel caro-viveri deve figurare fra le spese straordinarie;
- d) dell'elenco dei fitti, crediti, canoni, ecc.

Attenderò la nota di variazione così corredata e completata entro il mese di novembre.

Gradirò intanto ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — CHATELAIN

157. **Provvedimenti per gli impiegati degli enti locali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 ottobre 1919 n. 26102 diretta ai Sindaci).

Con decreto legge in corso si dispone quanto segue:

Art. 1.

Spetta alle Giunte Provinciali Amministrative, sentite le Amministrazioni interessate, di aumentare a congrua misura le retribuzioni degli impiegati e salariati delle Provincie e dei Comuni, tenuto conto delle condizioni speciali delle località, e delle importanza della opera richiesta all'impiegato e salariato nei limiti degli aumenti concessi dallo Stato ai propri impiegati in virtù dei Decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918 n. 107 (1) e 19 giugno 1919 n. 973. (2) fermo quanto dispone il Decreto

(1) Art. 1 D. L. 10 Febbraio 1918 n. 107. Gli stipendi e gli altri assegni equiparato del personale di ruolo civile e militare di ciascun amministrazione dello Stato, stabiliti dalle disposizioni in vigore sono elevati nelle misure seguenti: a) del 30 o/o le prime L. 2000 annue; b) del 15 o/o la quota eccedente le L. 2000 fino alle 4000; c) del 10 o/o la quota eccedente le L. 4000 ma non le L. 15000 (pag. 54 B. A. 1918).

(2) Art. 1 D. L. 19 giugno 1919 n. 973. Al personale di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato è concesso, a decorrere dal 1. Maggio 1919 un aumento minimo di stipendio in ragione di L. 1200 annue, salvo ulteriore liquidazione tostochè entrino in vigore le nuove tabelle (Gazzetta ufficiale 21 giugno 1919 n. 147).

Luogotenenziale 9 marzo 1919 n. 336, (1) in ordine alla indennità caro-viveri.

Gli aumenti decorreranno dal 1° ottobre 1919.

Art. 2.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni Provinciali e Comunali di rivedere entro il mese di gennaio 1920, i regolamenti e le tabelle organiche del proprio personale per la sistemazione definitiva delle carriere e degli stipendi, quando già non vi abbiamo provveduto.

Nel caso di inadempimento da parte delle Amministrazioni si sostituirà ad esse la Giunta Provinciale Amministrativa entro un mese dallo scadenza del termine indicato nel primo comma.

I provvedimenti di cui al precedente articolo avranno effetto dal 1° gennaio 1920.

Questo decreto legge perfeziona e completa l'opera che il Ministero ha costantemente svolta verso le Province ed i Comuni per incitarli ad accordare al proprio personale un giusto trattamento economico in corrispondenza alle mutate condizioni di vita, ed è inteso a vincere con provvedimento di ufficio le resistenze di quegli enti, che non hanno ottemperato finora alle esortazioni fatte con varie circolari.

Il Ministero intende che le nuove disposizioni vengano attuate con la massima esattezza e sollecitudine, e a tale uopo ha emanato le seguenti istruzioni:

1°) In virtù dell'art. 1° le Giunte Amministrative debbono rivedere d'ufficio le tabelle organiche del detto personale, per elevarne la retribuzione a congrua misura, coi criteri indicati nello articolo stesso, quando già non l'abbiamo fatto spontaneamente le Amministrazioni locali.

Questo lavoro di revisione dovrà essere compiuto nel più

---

(1) *D. L. 9 marzo 1919 n. 336. V. pag. 81 B. A. 1919.*



breve termine, e non oltre un mese dalla comunicazione della presente circolare.

2° Correlativo a tale obbligo, cui le Giunte Provinciali Amministrative debbono ottemperare, deve intendersi la potestà di apportare di ufficio ai bilanci le necessarie variazioni sia in entrata che in uscita, e quindi di deliberare, quando occorra, in luogo e vece delle Amministrazioni interessate, aumento di sovrimposta, da istituire o aumentare gli stanziamenti per tasse locali, di sostituirsi alle Amministrazioni stesse per deliberare la contrattazione di mutui allo scopo di far fronte alle maggiori spese.

3°) Le disposizione che restringe gli aumenti nei limiti di quelli concessi dallo Stato ai propri impiegati, riguarda soltanto i casi nei quali le Giunte Provinciali si sostituiscono alle Amministrazioni locali, ma non restringe le iniziative, quando siano a tempo esercitate, salvo sempre la normale funzione di tutela.

4°) Come si è chiarito con altra circolare, le norme del Decreto legge non sono applicabili al personale sanitario, il cui stato giuridico è disciplinato da speciali disposizioni.

In osservanza pertanto alle prescrizioni dell'articolo 1° del su indicato decreto, si compiaccia la S. V. farmi tenere nei quindici giorni dalla presente un prospetto del personale in carica, con l'indicazione del rispettivo stipendio o salario, e degli eventuali aumenti, ad esso concesso in base ai decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918 n. 107 e 19 giugno prossimo passato, numero 973.

A corredo occorre unire la deliberazione di codesta Giunta Municipale coi poteri del Consiglio, con la quale si stabiliscono i nuovi aumenti di stipendio o salario, o pure si manifesti il proprio avviso al riguardo per i provvedimenti di ufficio della Giunta Provinciale Amministrativa, indicandosi altresì con quali fondi di bilancio esistenti o nuovi fondi, si intenda provvedere al pagamento della spesa per l'ultimo trimestre del corrente anno.

5°) Mentre con le disposizioni dell'art. 1° s'intende far fron-

te in via provvisoria alle più urgenti esigenze dei dipendenti degli Enti locali con l'art. 3 si impone alle amministrazioni di sistemare definitivamente le carriere e gli stipendi del proprio personale con la revisione dei regolamenti e delle tabelle organiche. E poichè non si abbiano a lamentare ritardi si prescrive che la revisione venga fatto entro il mese di gennaio 1920, e si attribuisce ai provvedimenti la decorrenza dal 1° dello stesso mese.

Ad assicurare l'esecuzione di questa norma, il 2° comma dell'articolo stesso, fa obbligo alle Giunte Provinciali Amministrative di sostituirsi alle Amministrazioni inadempienti assegnando il termine di un mese per l'esercizio di questa potestà.

Per conseguenza entro il mese di febbraio del 1920 la sistemazione del personale dovrà essere compiuta, sia spontaneamente dalle Amministrazioni (entro gennaio) sia di ufficio dalle Giunte Provinciali Amministrative (nel febbraio successivo).

Nella revisione degli organici, sia che vengono eseguiti spontaneamente, sia da ufficio, si dovrà tener presente come norma generale il trattamento fatto dallo Stato ai propri dipendenti, ed anche usato agli insegnanti elementari.

Per la regolare esecuzione poi dall'art. 2° del decreto in parola, si attende per tutto gennaio p. v. la deliberazione di codesto Consiglio Comunale in doppia lettura a norma dell'art. 190 legge Comunale e Provinciale, con la quale si sarà provveduto alla revisione del regolamento e della tabella organica del personale per sistemare definitivamente la carriera e gli stipendi.

Non occorre ripetere che nel caso d'inadempienza, la G. P. A. si sostituirà, d'ufficio, alla rappresentanza stabilendo in linea definitiva la carriera e gli stipendi del personale.

Mi accusi ricevuta della presente, assicurando dell'adempimento.

*Il Prefetto*—**Châtelain**

158. **Norme per il rimpatrio dei profughi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 ottobre 1919 n. 295 diretta ai Siudaci).

Per norma trascrivo la seguente circolare pervenuta dal Ministero delle Terre Liberate:

« A seguito del telesspresso circolare del 23 maggio 1919 N. 33627, si avverte che la località della provincia di Venezia, per le quali deve ancora escludersi il rimpatrio obbligatorio, sono: Cavazuccherina - Crisolera - Fossalta di Piave - Musile - Noventa di Piave - S. Donà di Piave - Meolo, per la sola frazione di Losson - Cieggia, per la sola frazione di Grassaga - Framaggiore - Annone Veneto - S. Michele al Tagliamento - S. Stino di Livenza - Torre di Mosto.

Si raccomanda che i profughi di Cavazuccherina e Crisolera siano avviati alla stazione ferroviaria di S. Donà.

Per tutti i comuni e frazioni suddette può ammettersi il rimpatrio volontario senza preventivo nulla osta, sempre che i profughi che chiedono il rimpatrio dichiarino di essere provvisti di abitazione ».

Gradirò assicurazione.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

159. **Sussidi ai sacerdoti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 Ottobre 1919 n. 471 diretta ai Sindaci).

Trascrivo la circolare 9000-12-9378 pervenuta dal Ministero delle Terre Liberate.

« Per norma delle SS. LL. si avverte che per accordi intervenuti con la Direzione Generale del fondo per il culto, essa soltanto resta competente a provvedere in merito a domande di sussidii individuali che sieno avanzate da sacerdoti profughi.

Le SS. LL. quindi sono pregate di non dar corso a domande della specie, invitando gli interessati a rivolgersi alla predetta Direzione Generale ».

Si attende un cenno di assicurazione.

*p. Il Prefetto — FALLETTI*

160. **Bilancio preventivo 1920.** (Circolare del prefetto di Salerno 23 ottobre 1919 n. 25758 diretta ai sindaci).

Le amministrazioni Comunali essendo tenute, com'è ben noto alle SS. LL. ad elaborare e sottoporre all'esame del Consiglio, nella sessione ordinaria autunnale, il progetto di bilancio o la nota di variazione (1) per il venturo esercizio finanziario, devo pregare vivamente le SS. LL. a disporre e curare che nella sessione presente e sulla base degli atti allestiti dagli uffici comunali, l'importante argomento sia ampiamente trattato, in uno alle questioni finanziarie costituenti parte integrale del programma amministrativo.

In passato la natura molteplice delle questioni che investiva le note sul bilancio e la conseguente necessità di studiare e proporre misure finanziarie rispondenti alla nuova concezione dei bisogni sociali rendevano non di rado alcune amministrazioni perplesse sulla opportunità della tempestiva deliberazione del preventivo ed erano causa principale dell'abituale ritardo nella presentazione di esso; ma ora, i maggiori doveri imposti per l'accelerato ritmo della vita cittadina spingono alla concezione e attuazione rapida di programmi amministrativi e finanziari, dei quali un saldo e preventivo bilancio è la base fondamentale. E poichè il ritardo nella esecuzione di questo produrrebbe ancora l'arresto parziale nel funzionamento dei servizi civici e sarebbe legalmente non consentito, confido nell'interessamento particolare e nell'attività illuminata delle SS. LL. perchè ciò non abbia a verificarsi.

Richiamo all'uopo le disposizioni impartite da questo ufficio negli esercizi decorsi e raccomando di mirare, nella compilazione del preventivo, a dare a questo un assetto positivo, evitando l'iscrizione di entrate non realizzabili, nonchè l'espedito oneroso di mutui passivi a pareggio cui purtroppo sovente si ricorse sinora per una non precisa interpretazione delle disposizioni in materia limitate ai casi d'impossibilità di aggravare i fiscali.

Provvidenze legislative non di lieve entità concorrono appunto a facilitare alle amministrazioni la sistemazione delle finanze locali; rammento fra le precedenti quelle per la elevazione delle aliquote e tariffe di tasse, la sospensione dei canoni daziari governativi e la concessione dell'addizionale 10 % sui redditi di R. M.—cat. B. e C.—e sui profitti di guerra, e fra le nuove quelle per la devoluzione ai Comuni del sesto della imposta straordinaria sul vino, l'eventuale eccedenza su questo dell'addizionale governativo sulle bevande vinose e sulle carni, e la concessione di speciali mutui di favore dalla Cassa Depositi e Prestiti ad interesse 3 % per le deficienze di bilancio accertate

al 31 dicembre 1918 (vedi N.° 12, 13, 14, 18 e 19 Bollettino ammi.vo c. a. ),

Esorto ancora le SS. LL. a sottoporre all'approvazione delle assemblee i provvedimenti più volte invocati, intesi ad estendere agl'impiegati e salariati municipali i miglioramenti adottati dallo Stato ai propri dipendenti (2) e raccomando di trasmettere *senza ulteriore ritardo* la deliberazione consiliare per l'addizionale d'imposte erariali a pareggio del prossimo bilancio, avvertendo che per la nuova sovrimposta 10 % sui redditi di R. M. la deliberazione dovrà adottarsi con le norme di cui all'art. 310 legge com.le.

Comunico i dati degli stanziamenti obbligatori di spesa, (3) ed avverto ancora che non potrò tollerare ritardo od inadempimento nell'invio del preventivo e quindi non mancherò ad attuare, ove occorrano, misure idonee al richiamo doveroso delle Amministrazioni al rispetto della legge.

Gradirò intanto assicurazioni.

Il Prefetto — **Châtelain**

Imposta erariale	{	sui terreni L. ....	
	{	sui fabbricati » .....	
		Totale L. ....	
Sovrimposta comunale		limite legale 60 o/o L. ....	
		Somma applicata » .....	
		Differenza L. ....	
Annualità Cassa DD. PP.		Interessi passivi L. ....	
		Quota Capitale » .....	
		Totale L. ....	
Debiti verso lo Stato:			

(1) La nota di variazione ai bilanci comunali pel 1920, con prospetti, allegati e legislazione a tutt'oggi — Tipografia Editrice Volpe — Salerno.

(2) V. pag. 257 Bollettino Amministrativo 1919 — n. 20.

(3) I dati degli stanziamenti sono stati inviati direttamente ai Sindaci.

## Parte III.

### Atti della Prefettura

#### Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 16 ottobre 1919

Presidenza: *Prefetto* COMM. Châtelain

- Atrani*, — Prestito di L. 8500 da ridursi a L. 8200, approva.  
*Salerno* — Tassa sui pianoforti. Reclamo D'Amato, ordinanza.  
*Salerno* — Riammissione cancelliere giudiziario pel servizio di Conciliazione, approva.
- *Salerno* — Concessione gratuita al Teatro Verdi, approva.
  - Vibonati* — Mutuo L. 3000 per spese di profilassi, approva.
  - Nocera Inferiore* — Caro-viveri L. 50 mensile al personale pensionato, approva.
  - Acerno* — Storno fondi, approva.
  - Sessa Cilento* — Bilancio 1919, approva.
  - Amalfi* — Mutuo L. 3000 per urgenti necessità di cassa, approva.
  - Nocera Inferiore* — Aumento provvisorio agl'impiegati e salariati, approva.
  - Perito* — Bilancio 1919, approva.
  - Ravello* — Aumento stipendio applicato Segretario Schiavo, approva.
  - Ravello* — Autorizzazione a resistere in giudizio, ordinanza.
  - Laureana* — Ritiro somma dalla Banca Commerciale di Salerno, approva.
  - S. Gregorio Magno* — Bilancio 1919, approva.
  - Roccamasone* — Servizio in economia della vettura pubblica Roccamasone Stazione, approva.
  - Cava* — Mutuo deficienza di cassa, approva.

(*Continua in copertina*)

---

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Salerno* — Orf. Umberto. Caro-viveri al personale, approva.  
La Commissione approva inoltre moltissimi bilanci di opere pie.

## **Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 23 ottobre 1918

Presidenza: *Prefetto* COMM. Châtelain

*Baronissi* — Aumento salario uscieri municipali, approva.

*Salerno* — Indennità caro-viveri al personale municipale, approva

*Salerno* — Regolamento organico per l'Ufficio Tecnico Provinciale, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Liquidazione pensione all'usciera Serino Assunto, approva.

*Sessa Cilento* — Istanza appaltatore Rascio per svincolo poizza, ordinanza.

*Castel S. Giorgio* — Acquisto suolo per sistemazione stradale, parere favorevole.

*Nocera Superiore* — Conto corrente con la Cassa Rurale in lire 2900 per indennità caro-viveri, approva.

*Salvitelle* — Bilancio 1919, approva

*S. Mango* — idem idem, approva.

*Tegiano* — idem idem, approva.

*Nocera Inferiore* — Reclami per tassa d'esercizio, respinge.

*Mercato S. Severino* — Sussidio annuo continuativo all'usciera Petrone, approva.

*Laurino* — Prestito L. 2900 per indennità caro-viveri, approva.

*Controne* — Bilancio 1919, approva.

*S. Marina* — Tassa sui cani, approva.

*Novi Velia* — Aumento tariffa tassa esercizio e rivendita, approva

*Nocera Inferiore* — Retrocessione di terreno ceduto da Senatore al Comune, approva.

*S. Pietro al Tanasio* — Regolamento tassa cani, approva.

*Giffoni V. P.* — Sovrimposta sui redditi di R. M., approva.

*Tramonti* — Mutuo 7116,50 per indennità caro-viveri approva.

*Ravello* — Impianto servizio illuminazione elettrica, Ditta Trezza, approva.

*Nocera Inf.* — Prestito L. 148000 a pareggio bilancio Comunale, approva.

*Colliano* — Classifica e concessione suolo pubblico a Locco Concetta, approva.

*Ogliastro* — Bilancio 1919, approva.

*Rutino* — Istanza Banca Popolare Cooperativa di S. Severo per mandato uff. di L. 187,09 a carico del Comune, ordinanza.

---

*Comune di ... 1915*  
*m. s.*

## Sunto di atti ufficiali

---

\* Con R. D. 30 Giugno 1919 n. 1758 il termine stabilito dall'art. 1 del D. L. 6 aprile 1919 n. 846 per la presentazione agli uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici è prorogato al 31 dicembre 1919.

\* Con R. D. 16 ottobre 1919 n. 1888 il giorno 4 novembre 1919 è stato dichiarato festivo.

\* Con R. D. 21 settembre 1919 n. 1850 è stato istituito il D. L. 14 luglio 1918 n. 984, relativo all'aumento delle tariffe telefoniche.

## Comunicazioni

La Prefettura di Salerno con nota 4 Novembre 1919 n. 1153 avverte che non devonsi mandare operai in provincia di Udine, mancando colà lavoro ed essendovi anzi forte numero disoccupati. Gli operai che vi arrivassero potrebbero immediatamente essere rimandati.

---

## Di prossima pubblicazione

La nota di variazione al bilancio comunale pel 1920 con note legislative pubblicate dal 1915 ad oggi, prospetti, allegati ecc. a cura del Rag. Gabriele Marra..



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

161. *Contratti agrari.* (D. R. 2 ottobre 1919).  
162. *Norme per le pensioni agli impiegati dello stato.* (D. R. legge  
23 ottobre 1919).  
193. *Imposta straordinaria sul vino. Modifiche.* (R. D. 9 ott. 1919).  
164. *Bilanci Opere Pie.* (R. D. Legge 2 ottobre 1919).  
165. *Concessione di mutui di a favore ai Comuni ed alle Istituzioni  
pubbliche di beneficenza, per opere igieniche.* (R. D. Legge 6  
ottobre 1919).  
166. *Aumento delle retribuzioni degli impiegati e salariati delle Pro-  
vincie e dei Comuni.* (R. D. Legge 16 ottobre 1919).  
167. *Proroga delle elezioni amministrative.* (R. D. legge 16 ott. 1919).

#### b) Circolari

168. *Biblioteche scolastiche e popolari.* (C. M. I. 27 Agosto 1919).  
169. *Proroga rinnovazione integrale rappresentanze comunali e pro-  
vinciali.* (C. P. 10 novembre 1919).  
170. *Mutui di favore per opere igieniche.* (C. M. E. 21 settembre 1919).  
171. *Tessuti di lana.* (C. P. 13 novembre 1919).  
172. *Farina per fabbricazione biscotti.* (C. P. 14 Novembre 1919).  
173. *Giucoco d'azzardo. Tenitori ambulanti.* (C. P. 19 novembre 1919).

(Continua in copertina)

## PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza  
dottrina, ecc.

*Disposizioni per la concessione dei mutui ai Comuni.*

## PARTE III.

Atti della Prefettura

*Verbali della G. P. A. e della G. P. di B.*

### COPERTINA

*Concorso — Risultato delle elezioni politiche del 16 novembre 1919—  
Pubblicazioni.*

---

---

## Parte III.

Atti della Prefettura

**Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 6 novembre 1919

*Presidenza: Prefetto COMM. Châtelain*

*Roccadaspide* — Storno fondi, approva.

*Celle Bulgheria* — Mutuo L. 6000 per dimissioni passività, ap-  
prova.

*Sarno* — Riconferma insegnante lavori donneschi, approva.

*Mercato S. Severino* — Lavori sistemazione strada ferrovia, ap-  
prova.

*Nocera Superiore* — Gratificazione L. 50 all'ex becchino Cuomo,  
approva.

*S. Mauro* — Vendita ruderi latrina, approva.

*Roccadaspide* — Appalto trasporti postali, approva.

*Salerno* — Aumento salario ai quattro operai dei pubblici  
giardini, approva.

*Tortorella* — Eccedenza tassa fuocatica, approva.

*Roccadaspide* — Sistemazione edilizia, approva.

*Vibonati* — Collocamento esattoria, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

161. **Contratti agrari.** (D. R. 2 ottobre 1919 n. 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1919, n. 265).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La proroga dei contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria o di salariato fisso, comunque denominati, e di piccolo affitto, stabilita a tutto l'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, dalla prima parte dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, non può estendersi oltre la fine dell'anno agrario 1919-920, qualunque sia il momento in cui la pace sarà effettivamente pubblicata, e salvo contrario accordo fra le parti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI—VISOCCHI—MORTARA—TEDESCO

FERRARIS—DE VITO.

162. **Norme per le pensioni agli impiegati dello Stato.** (R. D. legge 23 ottobre 1919 n. 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1919 n. 259).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La ritenuta stabilita dall'art. 3 dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2<sup>a</sup>), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi, sulle riscossioni e sugli altri proventi, è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.

Art. 2.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, quando abbiano almeno dieci anni di servizio utile e si trovino in uno dei casi seguenti:

- a) siano collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti stabiliti nei rispettivi ordinamenti organici;
- b) siano divenuti per infermità inabili a continuare o a riassumere il servizio;
- c) siano cessati dalla disponibilità a' termini dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizione di ufficio;
- d) siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio nei casi previsti dalla lettera a), art. 1. del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, o in altre leggi speciali.

Art. 3.

Hanno diritto alla liquidazione di una indennità per una volta tanto gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico

21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, che si trovino in uno dei casi seguenti:

a) dopo cinque anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano divenuti, per cause diverse da quelle indicate nell'art. 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, inabili a continuare o a riassumere il servizio stesso:

b) dopo dieci anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano cessati dalla disponibilità ai termini dello art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio.

#### Art. 4.

La vedova dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunziata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lei colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente; oppure la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli orfani dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto, matrimonio durante il servizio, hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

Alla vedova, trovantesi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dell'impiegato morto dopo un anno compiuto di servizio e prima di venti anni di servizio utile, spetta un'indennità par una volta tanto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori, quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli o le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provate che erano a carico dell'impiegato e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 5.

La pensione annua spettante agli impiegati civili contemplati nell'art. 2 del presente decreto è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime quattromila lire della media stessa, oltre a tanti cinquantiesimi sopra la rimanente somma.

L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione uguale ai nove decimi della media anzidetta.

Art. 6.

Nel caso espresso dall'articolo 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Negli altri casi di ferite riportate o infermità contratte per causa di servizio la pensione sarà uguale a tanti quarantesimi della media suddetta quanti sono gli anni di servizio utile, col minimo del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata del servizio sia inferiore a venti anni e della metà dell'ultimo stipendio se la durata stessa sia venti o più anni.

Art. 7.

La pensione spettante agli impiegati civili, ai termini degli

articoli 5 e 6 del presente decreto, non può in nessun caso superare lire dodicimila, nè i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, e non potrà essere inferiore a lire novecento annue.

#### Art. 8.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei pensionati, e degli impiegati civili morti in attività di servizio dopo almeno venti anni di servizio utile, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato nella misura seguente:

1.° vedova, 50 per cento;

2.° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3.° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio coll'impiegato e con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento; con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4.° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio coll'impiegato e figli di precedente matrimonio del marito: 50 per cento alle vedova e ai figli propri, ed il 25 per cento cumulativamente ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Ai figli della donna impiegata spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al numero 2, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 12 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire seicento; e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a lire cinquecento.

#### Art. 9.

La pensione alle persone di famiglia, indicate nell'articolo precedente, superstiti all'impiegato che abbia perduto la vita in

servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita in base alle aliquote dell'articolo stesso, col minimo del 30 per cento, applicate ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, qualunque sia la durata dei servizi prestati.

Art. 10.

L'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, a favore degli impiegati civili e delle loro famiglie, consiste in una somma eguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire quattromila, e a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 11.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio resta in vigore le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi per le pensioni civili e quelle delle leggi successive. Però gli emolumenti per la determinazione della pensione sono quelli del triennio antecedente all'anno finanziario in cui essi cessano dal servizio; per la liquidazione della indennità sono quelli dell'anno finanziario antecedente allo cessazione dal servizio.

Art. 12.

La vedova dell'impiegato civile, che abbia diritto alla pensione di cui all'art. 8 del presente decreto, e che sia anche essa impiegata compresa nelle categorie contemplate dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e in quelle cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e madre che siano entrambi impiegati civili dello Stato, avranno diritto a cumulare, colla pensione maggiore, un terzo della pensione minore.



## Ast. 13.

Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo o conseguito prima del servizio straordinario riscattato, a norma del seguente art. 14, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili agli effetti della liquidazione degli assegni tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori.

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta nella misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi con le modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il periodo da riconoscersi in base al presente articolo non può decorrere da età inferiore ai diciotto anni.

## Art. 14.

Gl'impiegati civili di ruolo, che anteriormente alla nomina dello impiego stabile, abbiano prestato servizio continuativo di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato di tale qualità, purchè non anteriore all'età di diciotto anni.

Gl'impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'articolo 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi colle modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

## Art. 15.

Sono riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione degli as-

segnì, i servizi civili di ruolo prestati dopo i diciotto anni e prima dei 20 anni di età.

Art. 16.

Sono mantenute le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 del testo unico 31 agosto 1907, n. 690, delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; però la misura della pensione, nel caso dell'art. 14, sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

In nessun caso la pensione stabilita dall'art. 16 del testo unico predetto potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, è estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite le norme e cautele per l'accertamento della inabilità fisica nei vari casi preveduti dal decreto medesimo.

Art. 18.

Sono abrogati per ciò che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70.

Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto.

Nulla è innovato a riguardo dei corpi civili armati, degli operai e delle altre categorie di personale, le cui pensioni sono regolate da disposizioni speciali.

Art. 19.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio de-

creto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso che la maggiore pensione percepita, rispetta a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 20.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico col presente decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, riguardanti le pensioni degli impiegati civili. Sarà pure provveduto alla pubblicazione eel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1.° ottobre 1919,

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto sono, con modalità che verranno stabilite mediante decreto Reale, applicabili anche ai militari di tutti i gradi dei Regio esercito e della R. marina, con a stessa decorrenza di cui all'art. 21.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di attuazione del decreto stesso.

Per gli impiegati e militari che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - SCHANZER

163. **Imposta straordinaria sul vino. Modifiche.** (R. D. 9 ottobre 1919 n. 1889 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 ottobre 1919 n. 251).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1635, (1) sono aggiunti i seguenti capoversi:

E' esente da tale imposta, per la raccolta dell'anno 1919, il vino destinato al consumo del piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo da cui il vino stesso proviene, limitatamente a tre ettolitri per famiglia.

Sono considerati piccoli proprietari coltivatori, coloni, mezzadri affittuari, agli effetti del presente decreto, tutti coloro che attendono personalmente alla coltivazione dei vigneti propri o presi a colonia, a mezzadria o in affitto.

Art. 2.

All'art. 3 del citato R. decreto è sostituito il seguente:

Chiunque abbia prodotto vino con uve della vendemmia del 1919 deve farne denuncia al Municipio del Comune nel quale ebbe luogo la vinificazione, entro 5 giorni dall'imbottamento o dalla svinatura del mosto, indicando:

- a) il cognome ed il nome del proprietario, possessore o detentore del vino;
- b) la qualità e la quantità in ettolitri del vino;
- c) il luogo e i locali nei quali il vino è depositato;
- d) la qualità e il numero dei recipienti nei quali è contenuto;
- e) se il vino fu prodotto con uve provenienti dai vigneti di proprietà del dichiarante o da esso tenuti in colonia, mezzadria o affitto, oppure con uve acquistate;
- f) se il dichiarante sia piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro o affittuario del fondo, dal quale provengono le uve che servirono alla produzione del vino.

---

(1) V. pag. 223.

## Art. 3.

E aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

La denuncia stabilita dal precedente articolo deve essere sottoscritta dal produttore del vino o da un suo rappresentante. Quando trattandosi di vino prodotto con uve acquistate, la vinificazione sia stata effettuata presso lo stesso venditore delle uve, la denuncia deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo.

## Art. 4.

E' aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

Nell'accertamento dell'imposta si deduce quella dovuta sul mosto o vino pervenuto da altri Comuni ed aggiunti ai mosti od ai vini di produzione locale, purchè sia comprovato che il quantitativo aggiunto sia stato regolarmente denunciato nel comune di provenienza.

## Art. 5.

Al primo comma dell'art. 6 è sostituito il seguente:

Sulla base degli accertamenti fatti in conformità ai precedenti articoli, il sindaco procede alla liquidazione della imposta in ragione di dodici lire per ettolitro, trascurando per i quantitativi superiori ad un ettolitro le frazioni di esso; deduce la quota fissa di tre ettolitri per il consumo del piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro o affittuario, quando questa qualità sia riconosciuta nel dichiarante; e provvede entro la seconda quindicina del mese di dicembre 1919 alla compilazione del ruolo dei debitori dell'imposta che viene approvato e reso esecutorio dal prefetto della Provincia.

## Art. 6.

Al primo comma dell'art. 7 è sostituito il seguente:

L'imposta è pagata in due rate uguali nei primi dieci giorni dei mesi di aprile e giugno 1920.

Allo stesso art. 7 è aggiunto il seguente comma:

Qualora, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3-*bis*,

l'imposta non sia pagata nei termini prescritti da chi abbia fatta la denuncia come produttore del vino con uve acquistate, essa dovrà essere corrisposta dall'altro sottoscrittore della denuncia.

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 9 è sostituito il seguente:

Per la riscossione delle imposte spettano all'esattore l'aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette, da prelevarsi dal prodotto dell'imposta, e la multa di mora del 4 o/o, a carico dei contribuenti, sulle somme non versate alle prescritte scadenze.

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 10 è sostituito il seguente:

Dall'inizio della vinificazione e sino a che non sia eseguita la verifica di cui all'art. 4, i produttorri non possono asportare mosto o vino della raccolta 1919 se non dopo averne fatta dichiarazione al Municipio.

Ar. 9.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 14 settembre 1919 e sarà presentato al Parlamento, insieme con quello del 2 settembre 1919 n. 1635, per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a S. Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI—TEDESCO—SCHANZER—

FERRARIS—VISOCCHI.

164. **Bilanci delle Opere pie.** (Regio decreto-legge n. 1910, in data 2 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa dagli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277, (1) alle istituzioni pubbliche di

(V) V. pag. 79. B. A. 1918,

beneficenza, di ricovero o di cura, di ottenere, a titolo di indennizzo, i mezzi necessari al pareggio dei loro bilanci, è applicabile ai disavanzi di gestione delle istituzioni medesime sino a tutto l'esercizio finanziario 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

165. **Concessione di mutui di favore ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per opere igieniche.** (Regio decreto-legge n. 1909, in data 6 ottobre 1919, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1919, n. 253).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Comuni del Regno, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e altri Enti morali i quali, a causa delle condizioni create dalla guerra, non abbiano potuto iniziare o condurre a termine opere di provvista d'acqua potabile od altre opere igieniche, per cui già ottennero mutui di favore in base alla legge 25 giugno 1911, n. 586, e al decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, potranno ottenere, per l'esecuzione di dette opere ed alle stesse condizioni di favore, nuovi mutui per un ammontare complessivo non eccedente la somma dei prestiti originariamente concessi

Art. 2. — Alle disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3, lettera A, del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, sono apportate le modificazioni seguenti:

Ai Comuni con popolazione non superiore ai 100,000 abitanti potranno essere concessi mutui per la somma ritenuta strettamente necessaria a seconda della natura delle opere interessanti l'igiene ed in relazione ai fini igienico sanitari da raggiungere.

La quota del mutuo a saggio di favore del 2 % non potrà superare:

1° La somma di lire cinquecentomila quando si tratti di provvedere ad Ospedali, locali d'isolamento, case per infermiere, fognature urbane;

2° La somma di lire duecentomila quando si tratti di altre opere di igiene, laboratori d'igiene, bagni popolari, ambulatori, sale di pronto soccorso, ecc.

Nel caso di opere a carattere consorziale il mutuo di favore potrà complessivamente, e tutti gli Enti consorziali, essere aumentata fino ad un quinto del mutuo principale.

Art. 3. — Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMNUELE.

NILLI—SCHANZER.

**166. Aumento delle retribuzioni degli impiegati e salariati delle Provincie e dei Comuni.** (Regio decreto-legge n. 1960, in data 16 ottobre 1919 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257, del 29 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Spetta alle Giunte provinciali amministrative, sentite Amministrazioni interessate, aumentare a congrua misura le retribuzioni degli impiegati e salariati delle Provincie e dei Comuni tenuto conto delle condizioni speciali della località e dell'importanza dell'opera richiesta all'impiegato e salariato, nei limiti degli aumenti concessi dallo Stato ai propri impiegati in virtù dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, (1) fermo quanto dispone il decreto luogotenen-

(1) V. pag. 257. B. A. 1919.



ziale 9 marzo 1919, n. 338, (1) in ordine alle indennità di caro-viveri.

Gli aumenti decorreranno dal 1° ottobre 1919.

Art. 2. — E' fatto obbligo alle Amministrazioni provinciali e comunali di rivelere, entro il mese di gennaio 1920, i regolamenti e le tabelle organiche del proprio personale per la sistemazione definitiva delle carriere e degli stipendi quando già non vi abbiano provveduto.

Nel caso d'inadempimento da parte delle dette Amministrazione si sostituirà ad esse la Giunta provinciale amministrativa entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

I provvedimenti di cui al presente articolo avranno effetto dal 1° gennaio 1920. (2)

Art. 3. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

167. **Proroga delle elezioni amministrative.** (Regio decreto-legge n. 1959, in data 16 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli comunali e provinciali, sono prorogate fino al 31 maggio 1920.

Sono altresì prorogate fino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757. (3)

E' data facoltà al governo del Re di affidare ad un solo Re-

(1) V. pag. 81. B. A. 1919.

(2) V. C. P. pag. 257. B. A. 1819.

(3) V. pag. 159. B. A. 1918.

gio Commissario l'amministrazione di più Comuni quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. (1)

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

### *b)* **Circolari**

168. **Biblioteche scolastiche e popolari.** (Circolare del Ministero per l'istruzione pubblica, n. 64, in data 27 agosto 1919 diretta ai Prefetti e Provveditori agli studi).

Le SS. LL. conoscono l'utilità delle biblioteche scolastiche e popolari, resi obbligatorie dal decreto-legge 2 settembre 1917, n. 1521.

Ora, affinché il detto decreto possa avere in effetti tutta la sua efficacia, è necessario che nelle scuole elementari urbane vi sia almeno una sala apposita per la biblioteca, a norma del paragrafo IV delle istruzioni allegate al R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12. Tale disposizione deve essere in ogni caso osservata. E però interesse vivamente le SS. LL., perchè nei progetti di nuovi edifici scolastici siano sempre compresi, nei casi anzidetti, appositi locali per le biblioteche scolastiche e popolari nel numero che sarà giudicato corrispondente alla popolazione scolastica e generale del centro a cui l'edificio è destinato.

Richiamo poi l'attenzione delle SS. LL., degli ispettori e dei direttori, sulla disposizione del 3° comma dell'art. 3 del predetto decreto 2 settembre 1917, per il quale, la dove sia possibile, la biblioteca popolare dev'essere collocata in apposita sala, fornita di mobili adatti per i bisogni degli ex alunni e degli adulti. Anche di questa disposizione è da tener conto nella compilazione di progetti per nuovi edifici scolastici.

---

(1) V. pag. 281.

E' infine saccomando di fare quant'è in loro, perchè gli alunni prosciolti continuino a versare i contributi di cui all'art. 2 a pro della biblioteca popolare in modo da costituire con i fanciulli prosciolti il primo nucleo di quella società di ex alunni, che altrove tanto contribuiscono alla diffusione e al progresso della cultura popolare.

*Il Ministro* — A. BACCELLI

169. **Proroga rinnovazione integrale rappresentanze Comunali e Provinciali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 novembre 1919 numero 1640, diretta ai Sindaci). (1)

Con Decreto Legge 16 andante, in corso di pubblicazione viene stabilito quanto segue:

« Le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli Comunali e Provinciali sono prorogato fino al 31 maggio 1920.

« Sono altresì prorogati fino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918 n. 757.

« E' data facoltà al Governo del Re di affidare ad un solo Regio Commissario l'amministrazione di più comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano ».

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su tali disposizioni si prega di fare specialmente presente alle Amministrazioni di codesto Comune che per effetto del secondo comma del Decreto Legge, è prorogata anche la rinnovazione di tutte le Commissioni che ripetono la loro nomina dai Consigli comunali, comprese quindi le Commissioni elettorali e le Congregazioni di Carità.

Dell'adempimento si gradirà un sollecito cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — **Châtelain**

---

(1) V. pag. 279.

170. **Mutui di favore per opere igieniche** — **Certificati di regolare esecuzione delle opere.** (Circolare Ministero Interno 21 settembre 1919 n. 20179, e diretta ai Prefetti).

Come è noto alle SS. LL., l'articolo 5 del Regolamento per l'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 586, approvato con Regio decreto 6 ottobre 1912, n. 1306, prescriveva che per le opere non eccedenti la somma di lire 12,000 potesse tener luogo del collaudo un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dall'Ingegnere Direttore dei lavori e vistato dall'Ufficio del Genio civile.

Con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658, il predetto limite fu portato a lire 20,000.

Con precedente circolare 31 luglio 1916, 20179-C, si richiamò l'attenzione delle SS. LL. sull'accennata modificazione, applicabile anche alle opere degli enti locali, interessanti l'igiene pubblica, alla cui esecuzione si provvede mediante mutui di favore autorizzati da questo Ministero.

Ora il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, inteso ad agevolare ulteriormente l'esecuzione di opere pubbliche, ha, con l'art. 13 elevato da lire 20,000 a lire 50,000 il suindicato limite di spesa.

E poichè tale nuova disposizione è applicabile, giusta l'articolo 32 dello stesso decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, anche ai lavori, che si eseguono dagli enti locali con il concorso dello Stato, si richiama sulla medesima la speciale attenzione delle SS. LL., avvertendo che l'importo dei lavori è quello risultante dal conto finale; e poichè questo viene redatto nei rapporti tra appaltatore e Comune, detto limite di lire 50,000 non comprende

le spese di amministrazione (direzione, sorveglianza, compilazione progetti, espropriazioni, ecc.)

Queste ultime spese al pari dell'importo dei lavori, dovranno sempre essere controllate, secondo le norme vigenti, dall'Ufficio del Genio civile, salva la liquidazione definitiva e l'approvazione da parte di questo Ministero.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

*pel Ministro* — LUTRARIO

171. **Tessuti di lana.** (Circolare del Prefetto di Salerno 13 Novembre 1919 n. 5742 diretta ai Sindaci).

Il Ministero per l'Industria e Commercio allo scopo di diminuire per quanto e possibile il disagio di cui soffrono le popolazioni delle classi media e operaia per l'alto prezzo dei tessuti, specialmente di lana, ha adottato alcuni provvedimenti, i cui effetti si ritiene che potranno manifestarsi fra non molto. D'accordo col Ministero delle Finanze, fu nei primi giorni del corrente mese, revocata la facoltà già concessa alle dogane di autorizzare l'esportazione dei manufatti di lana di qualsiasi genere è già in corso l'approvvigionamento dei tessuti di lana a cooperative ed enti di consumo, a prezzi di fabbrica, che sostituisce uno dei principali compiti dell'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manifatturiere.

Ma ad integrare l'opera di detto Ufficio, il quale necessariamente sottrae una notevole quantità di merce alla speculazione degli intermediari privati, ed impedire che sulla rimanente parte lasciata al libero commercio si eserciti più che mai la speculazione con tutti suoi lamentati eccessi, stimo opportuno richiamare in modo speciale la attenzione della S. V. sulla necessità che

le commissioni comunali annonarie, previste dal 1° Decreto 13 Luglio c. a. N.° 1146 (Gazz. Uff. 13 Luglio n. 166) funzionino regolarmente ed esercitino l'opera loro con la solerzia e l'efficacia che le attuali condizioni del mercato richiedono.

Sebbene pressocchè ovunque il Decreto in parola sia stato rettamente interpretato, conviene chiarire non esservi alcun dubbio che i tessuti di più ordinario consumo, siano compresi nei « generi di prima necessità destinati al consumo popolare » di cui è cenno all'art. 2 del Decreto predetto e che pertanto anche ad essi deve estendersi la azione delle Commissioni comunali annonarie.

Tale azione è tanto più necessario in quanto - e la S. V. vorrà tenerne conto per impartire, ove già non sia stato fatto le opportune istruzioni. col Decreto Luogotenenziale del 26 gennaio u. s. N.° 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio N.° 37 - sono state revocate tutte le precedenti disposizioni, in materia di commercio dei tessuti, dei decreti Luogotenenziali, 18 agosto 1918 N.° 1171, primo settembre 1918 N.° 1220 e 5 settembre 1918 N.° 1262, ferma restando soltanto la disposizione dell'art. 4 del Decreto 18 agosto 1918, circa il divieto del Commercio dei tessuti di lana e misti di lana e coloro che non siano iscritti ad una Camera di Commercio del Regno.

*Il Prefetto — Châtelain*

**172. Farina per fabbricazione di biscotti** (*Circolare del Prefetto di Salerno 14 novembre 1919 n. 5906 diretta ai Sindaci*).

Il Sottosegretariato degli Approvvigionamenti e Consumi è venuto nella determinazione di fornire direttamente alle Ditte interessate la farina necessaria per la fabbricazione di biscotti, dolciumi, ostie ecc.

Le provviste, su diretta domanda della Ditta che deve essere accompagnata dal relativo finanziamento con ordini diretti, in farina americana ed al prezzo di L. 120 per quintale, tele per merce vagone partenza.

Comunico quanto sopra V. S. e la prego di cessare da qualunque fornitura di farina o grano per gli indicati usi; vorrà altresì comunicare quanto sopra alle ditte interessate perchè possano, nei modi prescritti, far pervenire al predetto Sottosegretario le domande di fornitura.

*Il Prefetto* — CHATELAIN

173. **Giuoco d'azzardo. Tenitori ambulanti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 19 novembre 1919 n. 1423 diretta ai sindaci).

Per norma trascrivo qui di seguito la circolare N° 8912 del 14 ottobre 1919 pervenuta dalla R. Questura di Napoli:

« L'Autorità giudiziaria ha fatto presente a quest'ufficio che dallo esame di vari procedimenti per contravvenzione all'art. 72 legge di P. S. a carico di ostinati giocolieri ambulanti ha rilevato che gli stessi, da tempo, ricorrono all'astuzia di farsi rilasciare certificati di iscrizione, valevoli per tutto il Regno, sia per tenere il giuoco così detto degli 84 numeri (vietato assolutamente perchè ritenuto ormai decisamente dalla Corte di Cassazione, lotteria clandestina) sia per tenere rappresentazioni di burattini che si risolvono entrambi in un modo: per togliere i quattrini agli inesperti che si affollano nelle piazze, aggiungendo che i predetti individui mentre agli agenti che elevano loro contravvenzioni non esibiscono certificati di cui son muniti, li producono, invece in giudizio per riuscire in tal modo a carpire un'assoluzione. Data la necessità di far cessare tale equivoco che offre l'agio a ciurmatori di eludere i rigori della legge, e ad evitare altresì, che l'opera dell'Autorità giudiziaria e degli agenti operanti non sia frustata, su richiesta del predetto Magistrato, prego la cortesia della S. V. Ill.ma voler impartire ai dipendenti uffici di P. S. e Sindaci della Provincia analoghe disposizioni a che siano rifiutati in avvenire certificati d'iscrizione del genere e ritirati quelli già rilasciati, in conformità delle circolari Ministeriali 7-12-1875. N° 12000-2.85002 e 12-2-916 N° 12000-2.119982. »

*P. Il Prefetto* — FALLETTI

**Parte II.****Disposizioni per la concessione dei mutui ai Comuni (1)**

Per far fronte a deficienze di entrate, a nuove o maggiori spese o alla estinzione di debiti dipendenti dallo stato di guerra o per il pagamento delle indennità di caro viveri, o per gli aumenti di stipendi, i Comuni possono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Ecco un sunto dei vari decreti pubblicati del 1916 ad oggi:

*D. L. 21 dicembre 1916 n. 1856.* Con questo decreto la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui speciali ai Comuni più bisognosi, che non abbiano potuto sistemare i loro bilanci, pur avendo provveduto alla diminuzione delle spese ordinarie e all'aumento delle entrate, mediante l'imposizione di nuovi tributi e l'aggravamento di quelli esistenti. Detti prestiti sono ammortizzati nel periodo di 35 anni ed eccezionalmente in 50 anni e mediante annualità costanti, comprensive di capitale e dell'interesse scalare nella misura del 5 o/o.

*D. L. 16 luglio 1917 n. 1261.* Con tale decreto i Comuni e le Province furono autorizzati a contrarre mutui per concorrere al finanziamento degli enti autonomi per i consumi, mutui che possano essere concessi anche dalle Casse di risparmio ordinarie e dalle casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

*D. L. 27 ottobre 1918 n. 1770.* Indipendentemente dai fondi che la Cassa Depositi e Prestiti può concedere ai Comuni ed alle Province, in conformità delle disposizioni di cui al D. L. 21 dicembre 1916 n. 1856, i Comuni e le Province, pel pagamento

---

(1) Da « *La nota di variazione al bilancio dei Comuni pel 1920*, con note, allegati e legislative del 1915 ad oggi a cura del Rag. Gabriele. — di prossima pubblicazione.



delle indennità di caro viveri agli impiegati, possono contrarre mutui con la detta Cassa all'interesse di favore del *tre per cento* con le norme di cui agli art. 72 e seguenti del T. U. di leggi approvato con R. D. 2 gennaio 1913 n. 453.

*D. L. 21 aprile 1918 n. 600.* Con questo decreto fu autorizzata la Cassa Depositi e Prestiti a concedere, sino a sei mesi dopo la pace, ai Comuni nella cui circoscrizione esistono istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi, prestiti ammortizzabili in non più di 25 anni, per porre in grado i comuni stessi di fare sovvenzione ai detti istituti, che non abbiano mezzi sufficienti per l'esplicazione delle loro finalità o per l'estinzione delle passività precedentemente contratte. Lo Stato concorre nel pagamento degli interessi nella misura del 2 o/o del capitale vigente a mutuo al principio di ciascun anno.

*D. L. 17 novembre 1918 n. 1698.* Con tale decreto la Cassa Dep. e Prestiti fu autorizzata a concedere mutui a Comuni Provincie e consorzi per l'importo di 700 milioni di lire al saggio d'interesse del 3 o/o per l'esecuzione di opere pubbliche, come pure fu autorizzata a trasformare al detto saggio mutui in corso per opere non ancora iniziate o compiute (1).

*D. L. 9 febbraio 1919 n. 243.* La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, con detto decreto, a concedere alle Provincie mutui per provvedere al collocamento telefonico dei dipendenti comuni con popolazione non inferiore a 1000 abitanti o delle frazioni di comune con popolazione non inferiore a 1000 abitanti, coi rispettivi capoluoghi di circondario o di mandamento. Alle domande di mutuo sono ammesse le Provincie che al 30 giugno 1918 risultino avere più del 70 o/o dei Comuni non collegati, qualunque sia la loro popolazione.

---

(1) V. pag. 90 B. A. 1919.

I mutui sono estinti entro 35 anni, o in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuario, in 50 anni. Gli interessi sono a carico dello Stato.

*D. L. 4 giugno 1919 n. 959.* Con detto decreto la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie ed ai Comuni per il pagamento delle indennità di caro viveri al personale, di cui al decreto del 9 marzo 1919, n. 328, in caso di insufficienza di mezzi finanziari mutui alle condizioni del decreto 27 ottobre 1918, n. 1770, cioè all'interesse di favore del tre per cento.

*R. D. 7 settembre 1919 n. 1632.* La Cassa Dep. e Prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui speciali, per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertati o accertabili al 31 dicembre 1918. Detti mutui sono concessi alle condizioni del D. L. 27 ottobre 1918 n. 1770, cioè allo interesse di favore del 3 o/10. La differenza fra l'interesse di favore e quello normale sarà corrisposta alla Cassa Depositi e Prestiti dal Ministero del tesoro. Detti mutui sono concessi anche pel fabbisogno anteriore o posteriore al 31 dicembre 1918, dei Comuni o della Provincia per la corrisponsione degli aumenti di stipendi al personale dipendente ai sensi del D. L. 10 febbraio 1918 n. 107 (1).

*R. D. 6 ottobre 1919 n. 1909.* I Comuni, le Istituzioni pubbliche di beneficenza che a causa delle condizioni create dalla guerra, non abbiano potuto iniziare o condurre a termini opere di provvista d'acqua potabile od altre opere igieniche, per cui già ottennero mutui di favore, potranno ottenere per la esecuzione di dette opere ed alle stesse condizioni di favore, nuovi mutui, per un ammontare complessivo non eccedente la somma dei prestiti originariamente concessi (2).

---

(1) V. pag. 54 B. A. 1918.

(2) V. pag. 277.

## Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 19 novembre 1919

Presidenza: V. Prefetto CAV. FALLETTI

*Cava* — M. del Povero. Caro-viveri al portiere, approva.

*S. Gregorio Magno* — Cong. Carità affranco canone, approva.

*Salerna* — Orfane Umberto. Aumento paga lavoranti sarti, approva.

Idem — Idem id. id. al cuoco, approva.

Idem — Idem id. id. retta alunni, approva.

Idem — Idem id. id. stipendio infermiere, approva.

*S. Valentino* — Cong. Carità arredamento altari 3 cappelle—  
Prelev. riserva, ordinanza.

*Tramonti* — Idem id. accomodi cappella S. Nicola,  
approva.

*Polla* — Congrega Carità. Vendita fondo Canioni, approva.

*Pagani*—Ospeda'e Tortora. Enfiteusi fondo Olivelle, approva.

*Campagna* — Congrega Carità. Domanda Buccelli per riscatto  
fondo enfiteutico, approva.

---

## CONCORSI

E' aperto il concorso per ottanta borse di studio per l'anno scolastico 1919-1920 per l'istruzione degli orfani di guerra. Esse sono destinate in numero di 70 all'istruzione media e di 10 a quella superiore. — Al concorso potranno partecipare tutti gli orfani d'ambo i sessi, senza distinzione di classe.

Per prendere parte al concorso occorre far domanda all'Ente Nazionale dei Commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra entro il 5 dicembre — Per altre notizie dirigersi alla Prefettura.

Con recenti decreti il Ministero di agricoltura ha bandito due concorsi: uno per venti posti di sottispettori forestali aggiunti

nel Corpo Reale delle foreste e un altro per dieci borse di studio del R. Istituto Superiore forestale di Firenze. Per notizie rivolgersi alla locale Ispezione Forestale.

---

## **Risultato delle elezioni politiche del 16 Novembre 1919.**

### **Collegio Elettorale di Salerno.**

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO.

Visto la comunicazione in data odierna del Sig. Presidente dell'ufficio centrale, circa l'accertamento del risultato complessivo della votazione per la elezione dei Deputati del Collegio;

Visto l'art. 86 della legge elettorale politica, approvate con R. D. 2. Settembre 1919 n. 1495;

Rende Noto

Che a Deputati del Collegio elettorale politica di Salerno sono stati proclamati i Signori:

1. Torre Andrea	con voti 53133
2. Mauro Clemente	» 52091
3. Amendola Giovanni	» 50039
4. Cuomo Giovanni	» 47344
5. Grimaldi Giulio	» 45883
6. Farina Mattia	» 33798
7. Camera Giovanni	» 29111
8. Lanzara Goffredo	» 28177
9. Camera Salvatore	» 28116
10. Capasso Pietro	» 22183

Salerno, 24 Novembre 1919,

*Il Sindaco ff.*

E. A. RICCIARDI.

---

### **Di prossima pubblicazione**

La nota di variazione al bilancio dei Comuni pel 1920, con allegati, istruzioni, legislazione a tutto oggi a cura del Rag. Gabriele Marra — L. 4 — Dirigere le richieste alla Direzione del « *Bollettino Amministrativo* » — Salerno.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. QUATTORDICI, oltre centes. 15.  
per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 75.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 70 la linea di corpo sei divisa  
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio  
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➤➤ SOMMARIO ➤➤

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti .

174. *Testo Unico delle leggi sul reclutamento. Modifiche.* (R. D. 19 ottobre 1919).

#### b) Circolari

175. *Prezzi del caffè* (C. P. 23 ottobre 1919).

176. *Appalti daziari.* (C. P. 10 Dicembre 1919).

177. *Fabbricazione dolciumi.* (C. P. 29 Novembre 1919).

178. *Apertura dell'Ospedale. « Posilipo » in Napoli.* (C. P. 5 Dicembre 1919).

179. *Bilanci Opere Pie.* (C. P. 12 Dicembre 1919).

180. *Concorso governativo a favore dei Comuni del Mezzogiorno.* (C. P. 14 Dicembre 1919).

181. *Organizzazione preventiva dei servizi tecnici e sanitari per il caso di disastro tellurici.* (C. M. L. P. 10 Novembre 1919).

182. *Cessione di calzature militari.* (C. M. I. Settembre 1919).

### PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza  
dottrina, ecc.

*Imposte dirette sui redditi e tributi locali.*

### PARTE III.

#### Atti della Prefettura

*Verbali della G. P. A. e della C. P. di B.*

Indice generale dell'anno 1919

#### COPERTINA

*Concorso — Agli abbonati.*

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

## Parte III.

### Atti della Prefettura Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 27 novembre 1919

Presidenza: Prefetto COMM. Châtelain

*Buccino* — Transazione lite usurpazione suolo comunale, ordinanza.

*Salerno* — Corrisponsione L. 150 all'Ispettore dello spazzamento per acquisto impermeabile, approva.

*Stella Cilento* — Accettazione prestito L. 71500 per l'acquedotto, approva.

*Salerno* — Condono ai musicanti Sessa, De Pascale sospensione soldo stagione lirica Teatro Verdi, approva.

*Capaccio* — Bilancio 1919 — Aumento sovrimposta, approva.

*Roccapiemonte* — Modifica tariffa daziaria, approva.

*Salerno* — Sussidio L. 100 all'usciera Gennaro Barrella per grave infermità, approva.

*Centola* — Aumento tariffa tassa sui domestici, approva.

*Montecorvino Rovella* — Corrisponsione L. 232 al segretario comunale Lamberti, approva.

*Calvanico* — Bilancio 1919, approva.

*Acerno* — Approvazione progetto Centola per prolungamento fogna S. Donato e capitolato appalto, approva.

*S. Pietro al Tanagro* — Compenso straordinario al tesoriere Comunale, approva.

*Laurito* — Bilancio 1919, approva.

*Centola* — Regolamento e annessa tariffa tassa esercizio e rivendita, approva.

*Cava* — Spesa L. 642,85 per i funebri On. De Marinis, approva.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

174. **Testo unico delle leggi sul reclutamento - Modifiche** - (Regio decreto-legge n. 2042, in data 19 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Nostro decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

L'assegnazione alla 3<sup>a</sup> categoria conseguita da un iscritto per il titolo di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497, non è revocabile qualora il militare che ha tramandato diritto a tale assegnazione per il titolo predetto, sia poi per ferite o infermità dipendenti da cause di servizio, morto o divenuto inabile a lavoro proficuo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - ALBRICCI - SECHI

**b) Circolari**

175. **Prezzi del caffè** - (Circolare del Prefetto di Salerno 23 ottobre 1919, n. 5472 diretta ai Sindaci).

Con D. M. 18 agosto sono stati fissati i seguenti prezzi massimi che in regime di monopolio, debbono essere osservati in tutti i Comuni del Regno per la minuta vendita del caffè:

QUALITA' E TIPI DI CAFFE'	Prezzo massimo a K.	
	Cruo	Tostato
Santos Superio . . . . . L.	12,00	15,36
Rio Superiore . . . . . «	11,75	15,04
Baha Superiore . . . . . «	12,00	15,36
Portorico fino . . . . . «	15,50	19,84
Portorico corrente . . . . . «	15,00	19,20
Moka Hodeida . . . . . «	15,00	19,20
Moka Harrar . . . . . «	14,50	18,56
Salvador lavato . . . . . «	14,00	17,92
Salvador naturale . . . . . «	13,50	17,28
Nicaragua naturale . . . . . «	13,00	16,64
Caracas lavato . . . . . «	14,00	17,92
Haiti trié à la main . . . . . «	14,00	17,92
Haiti corrente . . . . . «	13,50	17,28
San Domingo lavato . . . . . «	14,00	17,92
San Domingo naturale . . . . . «	13,00	16,64
Maracaibo . . . . . «	13,00	16,64
Porto Cabello lavato . . . . . «	13,25	16,96
Porto Cabello natarale . . . . . «	13,00	16,64

Prego provvedere che i rivenditori osservino i suddetti prezzi, e risultando che qualche Commissione Annonaria ha fissato dei prezzi di minuta vendita non in relazione a quelli stabiliti dal Ministero, la S. V. curerà a far eliminare subito tale inconveniente e prescriverà a tutti i rivenditori di tenere, in luogo bene esposto al pubblico, una tabella dei prezzi di rivendita per tipi e qualità, e per caffè crudi e tostati, conforme a quella di cui



sopra, rammentando loro le penalità sancite dal D. L. 18 maggio 1919 N. 844 e la facoltà della Amministrazione di escluderli dalla rivendita della derrata.

Pregasi fornire asricurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto — Châtelain*

176. **Appalti daziari.** (C. P. 10 dicembre 1919, n. 26791 diretta ai Sindaci).

Il Ministero delle Finanze dichiara essere a sua conoscenza della voce messa in giro che, essendo allo studio il progetto di abolizione dei dazi interni di consumo, sarebbe stata disposta con apposita circolare ministeriale la sospensione degli appalti daziari sia a canone fisso che ad aggio.

Poichè siffatta diceria è priva di ogni fondamento, si pregano le SS. LL. di smentire presso le Amministrazioni municipali e gli interessati appaltatori la inopportuna notizia.

*Il Preletto — Châtelain*

177. **Fabbricazione dolciumi.** (C. P. 29 Novembre 1919 n. 6051 diretta ai Sindaci).

Prego le SS. LL. di voler informare gli interessati che sono in corso provvedimenti modificativi del D. L. 6 gennaio 1918 N. 20, che saranno appena possibile comunicati. Intanto il Ministero agli Approvvigionamenti ha revocato il divieto dell'impiego della farina nella fabbricazione dei dolciumi, pur lasciando in vigore le altre restrizioni contenute nel decreto precitato, ed ha consentito la fabbricazione dei panforti, pangialli, panpepati e simili.

*P. Il Prefetto—FALLETTI*

178. **Apertura dell'Ospedale « Posilipo » in Napoli.** (C. P. 5 Dicembre 1919 diretta ai Sindaci).

In Napoli e precisamente a Villa Dini sulla collina di Posi-

lipo è stato fondato un Ospedale denominato « Pausilipon » per la cura dei bambini poveri dai due ai dodici anni a norma dell'art. 3 dello Statuto.

Detto Ospedale ha cominciato a funzionare da qualche giorno limitatamente per ora nei locali già allestiti della villa Dini, salvo ad essere ampliato gradatamente a misura che verranno costruiti ed allestiti i nuovi padiglioni.

Nel dare di tanto comunicazione alle SS. LL. significo che per la più facile ricerche dei bambini che questa Provincia eventualmente si credessero mandare a quell'Ospedale, è opportuno di spedire in precedenza il certificato medico constatante l'infermità da cui i bambini sono affetti.

*P. il Prefetto — FALLETTI*

**179. Bilanci opere Pie.** — (Circolare del Prefetto di Salerno 12 dicembre 1919, n. 28428 diretta ai Sindaci).

Richiamo attenzione Vossignoria su circolare 19 ottobre N. 28428 relativa a compilazione bilanci 1920 delle Opere Pie pubblicata a pagina 256 Bollettino Amministrativo pregandola comunicare a tutti i capi delle istituzioni di beneficenza.

Gradirò assicurazioni.

*Il Prefetto — Châtelain*

**180. Concorso governativo a favore dei Comuni del Mezzogiorno.** (C. P. 14 dicembre 1919, n. 28506 diretta ai Sindaci).

Con decreto Luogotenenziate 27 ottobre 1918 N. 1671 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 novembre stesso anno, da convertirsi in legge, è stata disposta la proroga per l'anno 1919, del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna.

Poichè la proroga del concorso per l'anno 1919 è stata disposta in conformità dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908 N. 442, il quale com'è detto, ha limitato il concorso stesso alla metà

delle perdite nelle tasse di famiglia e del bestiame dipendenti dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, di cui al titolo 3 della legge 15 luglio 1906 N. 383 (e per i Comuni della Calabria e della Basilicata anche per le perdite dipendenti dalle leggi 25 giugno 1906 N. 255 e 31 marzo 1904 N. 140) non si ha nulla da aggiungere alle istruzioni già date dal Ministero per simili concorsi degli altri anni precedenti colle circolari 23 luglio 1909 N. 8342, 13 agosto 1910 N. 5641 e 21 gennaio 1911 N. 495.

Si prega la S. V. di presentare sollecitamente le prescritte documentale domande per l'anno 1919, che dovranno poi istruirsi nel più breve tempo e sottoporsi quindi all'esame della competente commissione provinciale.

In questa occasione si fa viva preghiera di presentare senza ulteriore indugio anche le domande relative ai concorsi riferibili agli anni anteriori fino al 1918, da parte dei Comuni ritardatarii; in modo che entro il più breve termine possano essere liquidati dalle commissioni tutti i concorsi fino all'anno 1919 rimanendo sospesi i soli concorsi 1919 dei Comuni che non abbiano ancora compilato i ruoli delle tasse di famiglia e sul bestiame.

A tale proposito, non è inopportuno di aggiungere che, se si è potuto ammettere in passato un certo ritardo nella liquidazione delle quote di concorso di cui si tratta, a causa degli impedimenti attribuibili al recente periodo di guerra, conviene ora di portare a compimento le liquidazioni stesse al più presto possibile, per offrire a tutti i Comuni che ne hanno diritto, la possibilità di fruire anche di questi concorsi dello Stato di cui hanno certamente bisogno nelle presenti generali strettezze finanziarie.

*Il Prefetto — Châtelain*

**181. Organizzazione preventiva dei servizi tecnici e sanitari per il caso di disastri tellurici.** (Circolare del Ministero dei LL. PP. 10 Novembre 1919 N. 20771 diretta ai Prefetti).

Il ripetersi non infrequente in Italia di disastri sismici, taluni dei quali si manifestarono come vere catastrofi, induce, pur-

troppo, nella persuasione che le caratteristiche geognostiche della Penisola siano tali da far considerare questi terribili movimenti tellurici non come un'evenienza eccezionale, ma come una, dolorosa fatalità, che s'impone all'esame ed alle previggenti cure del Governo.

Riconosciuta la necessità di predisporre adeguati provvedimenti, con regio decreto - legge 2 settembre 1919, in corso di pubblicazione, sono state dettate le norme per un'organizzazione dei servizi tecnici e sanitari di pronto soccorso.

L'esperienza ha dimostrato quanto contribuiscano, alla rapidità e di conseguenza alla efficacia dei soccorsi, la determinazione dell'autorità incaricata di presiedere alle varie operazioni e l'indicazione precisa, sia della attribuzioni tra i diversi Ministeri ed Uffici, sia delle direttive da seguire in questo compito complesso. Con l'organizzazione ben disciplinata di tutte le attività dei vari organi pubblici, dello Stato e degli enti locali, queste, nella evenienza del bisogno, sottoposte ad un unico potere direttivo, possono con maggiore prontezza e profitto sviluppare la loro opera benefica. Stabilito l'obbligo per tutte le autorità locali, uffici telegrafici ed osservatori geodinamici, di dare immediato avviso a questo Ministero, appena avuto notizia di un disastro, ed accentrata nello Stato la funzione del soccorso, l'unicità della dirigenza è sembrato necessario dovesse assumersi sul posto, per e stessa natura dei provvedimenti, dal Ministro dei Lavori Pubblici e dal Sottosegretario di Stato. L'art. 2 del citato regio decreto, stabilisce, quindi, che dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici dovranno dipendere, per quanto si riferisce ai servizi occasionati da disastri tellurici, tutte le autorità civili e militari delle località danneggiate.

Anche le Amministrazioni delle Società esercenti le Ferrovie e le tramvie dovranno ottemperare agli ordini che il Ministro dei Lavori Pubblici o il Sottosegretario di Stato impartirà, compatibilmente con le ragioni di sicurezza dell'esercizio, agli scopi del pronto soccorso, in rapporto agli esercizi ferroviari e tram-

viari. Ugualmente le Società marittime di navigazione dovranno sottostare alle disposizioni del Ministro o del Sottosegretario di Stato, per quanto riguarda i servizi marittimi. Per i trasporti o a effettuarsi, invece, sulle ferrovie dello Stato, il Capo Divisione del Movimento, nella cui giurisdizione si verifica il disastro, dovrà assumere personalmente, od a mezzo di un funzionario da lui delegato, la direzione del servizio.

Allo scopo di assicurare la disponibilità dei materiali di pronto soccorso, ed in specie di quelli occorrenti all'impianto di ricoveri per le persone rimaste senza tetto, questa Amministrazione è stata autorizzata ad istituire appositi magazzini di deposito, in prossimità di importanti linee ferroviarie. Nelle stesse località, le Prefetture competenti saranno fornite di materiale sanitario a cura del Ministero dell'Interno. Ma è parso anche necessario accordare alla pubblica Amministrazione adeguati poteri, onde, non solo dagli organi dello Stato, ma dagli stessi enti locali o da privati o da imprese si abbia ad ottenere immediatamente quanto è necessario all'opera di soccorso. Il diritto dei singoli, nell'eccezionale straordinarietà di eventi luttuosi, deve cedere all'interesse generale. Si è, perciò, riconosciuta l'opportunità di stabilire la facoltà di requisizione, presso chiunque, di ogni genere di materiali e di mezzi d'opera, di autoveicoli, di indumenti, di lane, coperte, ecc.

L'esercizio di tale facoltà è attribuita all'Ingegnere Capo del Genio civile della zona colpita ed ai funzionari da lui delegati. Le modalità delle consegne e gli indennizzi relativi saranno fissati da apposite norme.

Agli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, come per i provvedimenti relativi, alla totale e parziale demolizione o al puntellamento di edifici pericolanti, e così per le riparazioni di strade e di condutture di acque, provvederanno gli ingegneri del Genio civile e potranno, da questo Ministero, essere incaricati anche tecnici delle Provincie, dei Comuni oppure liberi professionisti. I lavori di demoli

zione, di puntellamento e di piccole riparazioni potranno essere eseguiti immediatamente di ufficio. La mano d'opera occorrente potrà ottenersi dalle imprese, che eseguano lavori per conto dello Stato in località viciniori, alle quali è fatto obbligo di mettere a disposizione del Genio civile le proprie maestranze.

Questo Ministero ha già iniziato gli studi per determinare le località, nelle quali dovranno istituirsi i magazzini di deposito di materiali, mentre provvede all'approvvigionamento dei materiali stessi.

Nell'imminenza dell'entrata in vigore del citato regio decreto, si ritiene opportuno richianare intanto su di esso l'attenzione della S. V. Illma, anche perchè si compiaccia darne comunicazione ai signori Sottoprefetti, ai Sindaci ed alle altre autorità.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

*Il Ministro* — E. PANTANO

**182. Cessione di calzature militari usate da riparare.** (Circolare del Ministero per l'Industria settembre 1919 n. 22330 dirette ai Sindaci)

Il Ministero della Guerra dispone di una notevole quantità di calzature militari usate che possono essere agevolmente riparate e destinate, a condizioni assai vantaggiose, alle classi meno abbienti, specialmente rurali.

Per accordi intervenuti tra l'Amministrazione scrivente e quella della Guerra, le Province, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di beneficenza, ed eventualmente le Cooperative, che ne siano autorizzate dai rispettivi Comuni, potranno chiedere l'assegnazione di un certo numero di tali calzature e del materiale occorrente alla relativa riparazione.

Una volta riparate le calzature, la cessione di esse dovrà naturalmente avvenire al minor prezzo che si potrà raggiungere e dovrà essere destinata al consumo della popolazione bisognosa, nelle forme più opportune che le Autorità locali crederanno di attuare.

Prego le Autorità alle quali è rivolta la presente circolare di dare alla medesima la debita diffusione, rammentando altresì che tale utilizzazione di calzature usate, ma atte a fornire un ottimo prodotto per il consumo popolare, è assai opportuna nel presente momento, nel quale il mercato del cuoio presenta speciale difficoltà.

Nel riportare qui sotto le norme riguardanti il prelevamento e il pagamento delle calzature in parola, si rivolge particolare invito alle Autorità, che, secondo le norme stesse, dovranno ricevere ed inoltrare le richieste, affinchè si assicurino che la cessione delle calzature militari usate vada effettivamente ad esclusivo beneficio delle classi rurali ed operaie più bisognose, e non sia volta a fini di lucro da parte di privati incettatori e speculatori.

*Pel Ministro*

VEROI.

*Norme per il prelevamento delle calzature militari usate*

1. — Le calzature da cedere hanno in genere quartieri e tomaie in buono stato, quindi non abbisognano che della suola oppure della mezza suola, dei tacchi o solo dei sopratacchi. Esse sono preventivamente ripulite e per quanto è possibile appaiate

2. — Sono racchiuse in sacchi di 25 paia ciascuno e cedute in lotti di 500 paia, rappresentando ogni lotto un numero pressochè eguale di scarpe che abbisognano delle riparazioni sopraindicate.

3. — Per ciascun lotto vengono assegnati Kg. 250 di cuoio suola, che da calcoli fatti si presume possano bastare per tali riparazioni. In tale quantitativo si è tenuto conto della parte di cuoio che occorre scartare.

4. — Le scarpe sono cedute al prezzo di lire 3 ciascun paio, ed il cuoio a prezzo di calmiere di L. 7,50 il Kg. Tenuto conto che per ciascun paio di calzature occorrono la spesa per Kg. 0,500 di cuoio ed altre spese di trasporto, di lavoro e generali,

si presume che le scarpe riparate non verranno a costare più di L. 12 al paio.

I sacchi sono compresi nel prezzo di cessione. Le spese di trasporto sono a carico del richiedente.

5. — Gli enti pubblici (Province, Comuni, Istituzioni pubbliche di beneficenza) debbono rivolgere la richiesta del numero dei lotti che intendono acquistare, accompagnate dal relativo importo, al più vicino Opificio Militare Vestiario ed Equipaggiamento, pel tramite della Prefettura, la quale prima di trasmettere la richiesta all'Opificio, dovrà approvare la richiesta stessa. Potranno far richiesta di calzature anche le Cooperative purchè autorizzate dai rispettivi Comuni, ed in ogni caso sempre a mezzo delle Prefetture e con l'approvazione delle medesime.

*Gli Opifici dove sono disponibili le calzature, sono quelli di Torino, Modena, Pontedera, Firenze e Caserta.* Esse provvederanno alla spedizione agli Enti interessati delle calzature richieste, effettuandola a porto assegnato qualora gli Enti non ne curino essi stessi direttamente il ritiro.

6. — I Comuni e gli altri Enti che desiderassero anche i chiodi rivolgeranno la richiesta direttamente all'Opificio Vestiario ed Equipaggiamento di Torino, il quale dietro indicazione del numero delle calzature da chiodare, ne cederà il quantitativo sufficiente, a prezzo di carico. A tale fine insieme alle calzature, si riceverà una tabella della natura e prezzo dei chiodi esistenti presso il suddetto Opificio, al quale dovrà effettuarsi direttamente il pagamento.

---

Si è pubblicato :

*La nota di variazione al bilancio dei Comuni pel 1920, con note, prospetti, allegati e legislazione a cura del RAG. GABRIELE MARRA, L. 4. — Dirigere le richieste alla Direzione del Bollettino Amministrativo.*



## Parte II.

**Imposte dirette sui redditi e tributi locali  
(con effetto dal 1. Gennaio 1921)**

(Riassunto del D. R. 24 Novembre 1919 n. 2162 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 Nov. 1919 n. 279).

**Libro Primo. Imposte dirette.****TITOLO I. Imposta normale (1) (art. 1-66).**

I redditi soggetti all'imposta normale sono classificati nel modo seguente:

*Categ. A.* reddito derivante dal solo capitale; comprende:

*A - 1.* redditi dipendenti da ogni forma di investimento di capitali che non siano in fabbricati o in terreni (aliquota 18 <sup>o</sup>/<sub>10</sub>).

*A - 2.* redditi di capitali investiti in fabbricati (aliquota 18 <sup>o</sup>/<sub>10</sub>).

*A - 3.* redditi di capitali investiti in terreni. (per aliquota v. art. 7).

*Categ. B.* reddito derivante dal capitale misto all'opera dell'uomo - aliquota 15 <sup>o</sup>/<sub>10</sub>.

*Categ. C.* reddito derivante dalla sola opera dell'uomo nell'esercizio di qualsiasi professione od arte - aliquota 12 <sup>o</sup>/<sub>10</sub>.

*Categ. D.* reddito derivante da stipendi, pensioni ed assegni d'impiegati dello Stato, Provincie, Comuni, Opere Pie - (aliquota 9 <sup>o</sup>/<sub>10</sub>).

**TITOLO II. Imposta complementare sul reddito (art. 67-92)**

Ad integrazione dell'imposta normale sui singoli redditi è istituita un'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma dei redditi propri e della moglie e di quelli di altre persone, quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti. (art. 68)

Sono soggette a tale imposta le sole persone fisiche.

E' applicata sul reddito imponibile netto risultante dal disposto degli art. 77 e 80 in modo che al

reddito di L.	1,500	corrisponde il tasso del	1,00	<sup>o</sup> / <sub>10</sub>
»	»	»	1,69	<sup>o</sup> / <sub>10</sub>
»	»	»	2,28	<sup>o</sup> / <sub>10</sub>
»	»	»	3,08	<sup>o</sup> / <sub>10</sub>
»	»	»	4,53	<sup>o</sup> / <sub>10</sub>
»	»	»	6,19	<sup>o</sup> / <sub>10</sub>
»	»	»	8,36	<sup>o</sup> / <sub>10</sub>

»	»	500.000	»	»	12,43	°/10
»	»	1,000.000	»	»	16,80	°/10
»	»	2,000.000	»	»	22,69	°/10
»	»	2,500.000	»	»	25,00	°/10

Pei redditi intermedi vedi art. 83.

TITOLO III. *Disposizioni comuni all'imposta normale complementare sul reddito.* (art. 93-137)

**Libro Secondo. Tributi locali.**

TITOLO UNICO (art 138 - 154)

Le Province ed i Comuni hanno facoltà di sovrimporre sino al 50 °/10 (2) sull'imposta normale delle categorie A<sub>2</sub> e A<sub>3</sub> (Articolo 139); sino al 20 °/10 (3) sull'imposta complementare progressiva sul reddito (art. 140).

E' istituita a favore dei Comuni una imposta sulle industrie, commerci e professioni esercitate nel territorio Comunale, da cui si tragga un reddito superiore a L. 1200 (4).

L'imposta è applicata sul reddito netto accertato agli effetti dell'imposta normale, con aliquota che può giungere fino al limite ordinario del 20 °/10 (redditi Categ. A. e B.) e del 1,60 °/10 (Categ. C.) (art. 142-143-144).

*Tassa di patente* - a carico di chi esercita un'industria un commercio, una professione od un ufficio, per il quale non possa essere assoggettato all'imposta precedente di cui all'art. 142. E' applicata per classi da L. 4 a L. 25.

*Tassa provinciale* - È accordato a favore delle Province il diritto di applicare un'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci e le professioni di cui all'art. 142 fino al limite ordinario del 1 °/10 o 0,80 °/10 (art. 146).

(1) L'imposta normale sui redditi sostituisce le attuali imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di R. M.

(2) A decorrere dal 1. Gennaio 1921 sono abolite le tasse di focatico, sul valore locativo o sui locali goduti e di esercizio e rivendita.

Le Province e i Comuni possono essere autorizzate ad eccedere detto limite, fino ad un secondo limite insuperabile rappresentato da altri centesimi 25 sui redditi della categ. A<sub>2</sub> e cent. 50 pei redditi della categ. A<sub>3</sub> premessa sempre per i comuni l'applicazione della tassa sulle vetture e domestici, sul bestiame e della tassa di patente.

(3) I Comuni possono eccedere il limite della sovrimposta sulla complementare fino ad un secondo limite di altri centesimi dieci per ogni lire d'imposta erariale.

(4) I comuni e le provincie possono eccedere fino al limite massimo del 50 °/10 le rispettive aliquote dell'imposta sulle industrie. (art. 150)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

*Sicignano* -- Affrancazione fornitura energia elettrica, approva.  
*Amministrazione Provinciale* -- Concessione suolo a Moscatiello per uso edificatorio, approva.

*Maiori* -- Bilancio 1919, approva.

*Serramezzana* -- Bilancio 1919, approva.

*Salerno* -- Concessione gratuita suolo per costruzione palazzo postelegrafico, approva.

*Vibonati* -- Variazioni al bilancio, approva.

Adunanza del 4 dicembre 1919

Presidenza: *Prefetto COMM. Châtelain*

*Salerno* -- Concorso L. 500 per la festa del Patrono, approva.

*Giffoni V. P.* -- Sussidio alla vedova Tedesco, approva.

*Cetara* -- Applicazione dazio sulle luci da specchio, approva.

*Atena Lucana* -- Modifica organico guardie campestri, approva.

*Casalbuono* -- Eccedenza tariffa tassa bestiame, approva.

*Licusati* -- Tassa fida pascolo, approva.

*Sarno* -- Aumento salario al meccanico Annunziata, approva.

*Casalbuono* -- Riduzione minimo imponibile tassa bestiame, approva.

*Roccapiemonte* -- Indennità caro-viveri al tesoriere comunale, approva.

*Sessa Cilento* -- Istanza Clementina Giabbini per rinnovazione mandato d'ufficio, rinnova il mandato d'ufficio.\*

### **Commissione Provinciale di Beneficenza**

Adunanza del 16 dicembre 1919

Presidenza: *V. Prefetto CAV. FALLETTI*

*Fisciano* -- Cong. Carità Statuto organico del Conservatorio in Penta, parere favorevole.

*Pagani* -- Ospedale Tortora. Concessione in enfiteusi del fondo Olivella, approva.

*Vietri* -- Cong. Carità. Affranco di censo, approva.

*S. Angelo F.* Cong. Carità. Istanza Conte per restituzione di capitale ed affranco di canone, approva.

*Aquara* -- C.a M. Morti, Istanza cav. Andreoli per acquisto ginestre fondo Corticelle, app. a condizione.

*Salerno* — Orfanotrofo Umberto. Impianto officina meccanica, approva.

*Giffoni S. C.* — Cong. Carità. Conduttura di acqua a Caporieti. Rinunzia di somma dovuta dal Comune, approva.

*Sarno* — Cong. Carità. Liquidazione finale dei lavori di copertura A. infanzia, approva.

*Rocccaspide* — Cong. Carità. Aumento retta mensile alunne male di lavoro, approva.

*Giffoni S. C.* — Cong. Carità. Ricovero dell'ortano Mazza Oscar, approva.

*Salerno* — Ospedale Ruggi. Stipendio al Segretario. Modifica di deliberazione, approva.

*Sarno* — Cong. Carità. Aumento salario al personale di servizio dell'Asilo infantile, approva.

*Salerno* — Orfanot. Umberto I. Vendita di oggetti fuori uso, approva.

*Pagani* — Conserv. Carminello. Pagamento di lavori fondi rustici, approva.

*S. Valentino T.* — Congr. di Carità. Arredamento altari tre cappelle, approva.

*Cava* — Comitato cittadino, storno di fondi, approva.

La C. P. di B. approva inoltre molti bilanci di opere pie.

---

## CONCORSI

**Nocera Inferiore** - Concorso per titoli e per esame ad un posto di applicato di segreteria con lo stipendio annuo di L. 1200 oltre aumenti del 30% e 50% e l'indennità di caroviveri di cui al D. L. 9 marzo 1919, salvo lo stipendio che verrà fissato col nuovo organico.

Domanda e documenti si trasmettono alla segreteria municipale entro il 3 gennaio 1920. Titolo di studio: licenza tecnica o ginnasiale.

---

## Agli Abbonati

Causa il rincaro della mano d'opera il prezzo di abbonamento al Bollettino Amministrativo per 1920 è di lire **quattordici**.



